79977

(4

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

RACCOLTI DAL 1806 FINO A TUTTO IL 1856

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

UFFIZIALE DI CARICO NEL MINISTERO DI STATO DELLE REALI FINANZE

INDICE ALFABETICO

NAPOLI

PRESSO GIOVANNI PELLIZZONE

Vico Cinquesanti num. 29.

1859

Digitized by Google

Digitized by Google

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

A

Acqua di mare — In quali casi e con quali circospezioni ne sia permesso l' uso. Cir. del 13 luglio 1827, v. 5, p. 64 — Altre norme sull'oggetto. Cir. del 29 sett. 1830, v. 5, p. 350.

Acque e foreste — L'amministrazione può far uso di piantoni e coazioni contro i fittaiuoli morosi. Res. del 19 sett. 1818, vol. 2, p. 260 — I soprannumeri rimpiazzano i guardia generali. Res. del 22 luglio 1818, v. 2, p. 203 — Osservanza delle leggi e regolamenti relativi. Res. del 16 giugno 1821, v. 3, p. 209 — Il direttore può spedire le licenze da caccia in vista de'permessi d'armi di polizia. Sovrana determinazione del 22 maggio 1822, v. 3, p. 284 — Documenti per le indennità de'maestri addetti al servizio forestale. Cir. del 30 marzo 1825, v. 4, p. 167 — Si estendono alla Sicilia le disposizioni contenute nella legge per lo servizio delle acque e foreste. Res. del 7 aprile 1827, v. 5, p. 28, e Res. del 22 ott. 1841, v. 7, p. 311.

Acque pubbliche — Sull'uso delle acque pubbliche. Cir. del 13 sett. 1809, v. 1, p. 81, e Cir. degli 11 nov. 1840, v. 7, p. 206 — Lo scolo delle acque del Fucino è di utilità somma e di necessità per la provincia di Aquila. Parere del procuratore generale presso la gran corte dei

conti del 4 sett. 1817, v. 1, p. 364 — Chiarimenti su'dubbii elevati nella formazione d'un regolamento sull' uso delle acque pubbliche. Cir. del 28 aprile 1841, v. 7, p. 268 — Retribuzione da pagarsi a'comuni da coloro che ne fanno uso. Cir. del 6 nov. 1850, v. 7, p. 205 — I fiumi non navigabili nè atti a trasporto sono di pertinenza del demanio pubblico. Res. del 26 marzo 1853, v. 8, p. 350 — Nelle cause di turbato possesso di un canale e dell'uso delle acque per muovere un molino, il potere giudiziario è competente. Vedi *Competenza* — L'esecuzione de'lavori di arginamento dei fiumi e torrenti, rientra nelle competenze delle bonificazioni che dipendono dal ministero de' lavori pubblici. Res. del 24 ott. 1857, v. 9, p. 293 — Per tutte le acque il cui dominio non appartiene a' comuni, si permette ratizzare fra cittadini usuarii le spese bisognevoli sia per la ripartizione delle acque, sia per assicurare l'osservanza de' regolamenti. Res. del 18 nov. 1857, v. 9, p. 302 — Si vieta eseguire cavamenti lungo il fiume Sarno, e gli altri canali influenti nel fiume stesso, di qualunque specie di fosso o canale ad una distanza minore di palmi 50 dalle sponde del detto fiume, suoi influenti, a derivativi, soggettandosi i contravventori alle pene comminate nell' art. 14 del regolamento di polizia delle opere di bonificazione del 18 dic. 1855. Res. del 12 dic. 1857, v. 9, p. 312 — S' inibisce in Sicilia la vendita del dritto per salti di acqua, poichè come inseparabile dalla corona, non può possedersi dai comuni. Min. del 12 maggio 1858, v. 9, p. 354.

Adunanza episcopale — Risoluzioni sovrane su diverse rimostranze di detta adunanza. Cir. del 25 luglio 1851, v. 8, p. 247.

Affrancazione di cedole — Disposizioni a regolarne la liquidazione. Res. degli 8 gen. 1823, v. 3 p. 343.

Agente del contenzioso — Si esclude la sua ingerenza nelle cause contro l'erario. Res. del 20 marzo 1822, v. 3, p. 283 — Come nella provvisoria assenza del medesimo si possano intimare le citazioni in caso di contestazioni. Res. del 30 marzo 1825, v. 4, p. 167 — Disposizioni a regolarne l'assenza nel consiglio di tesoreria. Min. del 10 maggio 1826, v. 4, p. 300 — È attribuita al medesimo l' intera conoscenza delle liti delle amministrazioni finanziere. Res. del 19 agosto 1840, v. 7, p. 194.

Agenzia del contenzioso — Alla medesima è affidata esclu-

sivamente la direzione legale di tutti gli affari contenziosi. Cir. del 9 luglio 1838, v. 7, p. 96.

Agenti consolari — Quando non ve ne sono in un porto, i capitani esteri possono farsi assistere da chi meglio loro piace. Cir. del 7 aprile 1824, v. 4, p. 58.

Agenti di polizia — Vedi *Polizia*.

Agenti finanzieri — Atti di cauzione de'nuovi agenti finanzieri in Sicilia. Res. del 26 nov. 1825, v. 4, p. 224.

Agenti della percezione — Come debba eseguirsi per quelli di Sicilia la ritenuta da' loro averi rispettivi. Res. del 29 luglio 1826, v. 4, pag. 334 — Vedi *Esattori* e *Percettori*.

Agenti forestali — Qualora dieno disposizioni non conformi alle leggi forestali, gl'intendenti hanno facoltà di sospenderne la esecuzione. Cir. del 17 gen. 1827, v. 5, p. 7 — In quali casi le indennità a' medesimi sieno colpite dalla decadenza del dritto a riscuoterle. Res. del 9 maggio 1856, v. 9, p. 139.

Agenti giudiziarii — Le loro indennità sugli affari penali non sono provvisoriamente colpite dal divieto della cumulazione. Res. del 23 agosto 1831, v. 6, p. 59.

Aggiudicazioni — Termine per la trascrizione delle medesime. Cir. del 10 agosto 1819, v. 3, p. 46.

Albergatori — Vedi *Negozianti*.

Albinaggio — Sull'abolizione dell'albinaggio. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 13 ott. 1815, v. 1, p. 187.

Alloggi militari — Metodo per la ripartizione degli alloggi che producono pagamenti d'indennità a carico del ramo di guerra. Min. degli 8 maggio 1817, v. 1, p. 305 — In quali casi ne sono esenti le abitazioni degli agenti finanzieri. Cir. del 10 dic. 1817, v. 2, p. 43 — È a carico degli abitanti e non della provincia l'alloggio di truppa, sia di permanenza, sia di passaggio per meno di 15 giorni. Cir. del 30 marzo 1825, v. 4, p. 166 — Ne sono esenti le case dei Liguoristi. Cir. del 29 giugno 1829, v. 5, p. 238 — È vietato praticarli nelle chiese. Cir. del 14 ott. 1843, v. 8, p. 22 — A carico de'comuni è l'alloggio degli uffiziali ne'primi 15 giorni della loro residenza. Res. del 3 dic. 1844, v. 8, p. 37, e Cir. del 28 maggio 1851, v. 8, p. 241 — Non vi han dritto i componenti le corti marziali marittime, che vanno in commissione fuori il luogo di loro ordinaria dimora. Res. del 15 gen. 1845, v. 8, p. 38 — Ne vanno esenti le case ove dimorano le guardie d'onore con le proprie famiglie. Cir. del 7 sett. 1855, v.

Digitized by Google

9, p. 96 — Ne sono esenti le comunità religiose, ove trovansi stabiliti noviziati e studi. Res. del 16 dicembre 1857, v. 9, p. 318.

Alluvioni — Non è a tenersi a calcolo fra la rendita perduta per cagione di tal disastro, la spesa per lo espurgo dei fondi. Min. del 7 feb. 1824, v. 4, p. 47.

Alunni dei collegi militari — Gli anni di servizio pe' medesimi cominciano a decorrere dal giorno che escono dal collegio, e sono incardinati a' corpi. Res. del 20 feb. 1841, v. 7, p. 231.

Alunni di giurisprudenza — Quelli presso la gran corte dei conti sono esenti dalla leva. Res. del 10 luglio 1842, v. 7, p. 370.

Alunni di ministeri — Non debbono godere nè soldi nè gratificazioni. R. del 12 feb. 1831, v. 6, p. 14 — Come debbano eseguirsi i pagamenti degli assegni a' medesimi. Min. del 13 agosto 1831, v. 6, p. 50.

Ammende — Norme per le ammende forestali. Res. del 3 marzo 1823, v. 3, p. 374 — Gl'individui condannati per lo stesso reato sono tenuti in solidum al pagamento delle ammende. Cir. degli 11 dic. 1824, v. 4, p. 116.

Amministratori comunali — Sono repressi alcuni abusi dai medesimi introdotti nella chiesa di Foggia. Min. del 3 luglio 1830, v. 5, p. 324.

Amministratori dei monti frumentarii — I loro atti di giuramento sono esenti da' dritti di registro e bollo. Cir. del 29 gen. 1842, v. 7, p. 342.

Amministrazione civile — Deve prendersi nel senso più stretto la incompatibilità contemplata nell'art. 100 della legge sull'amministrazione civile. Res. del 24 giugno 1826, v. 4, p. 311 — Gl'incartamenti amministrativi sono esenti dal registro e bollo. Cir. del 28 marzo 1829, vol. 5, pag. 214.

Amministrazione comunale — Redazione degli stati discussi comunali. Istruz. del 5 luglio 1817, v. 1, p. 320 — I figli di famiglia possono amministrare fondi comunali sol quando sieno garentiti o dal padre o da altra opulenta persona. Res. del 13 aprile 1822, v. 3, p. 286 — Le cause che interessano l'amministrazione comunale debbono essere trattate come urgenti. Cir. del 9 agosto 1826, v. 4, p. 341 — Vedi *Cariche comunali*, *Sindaci*, *Cassieri*.

Amministrazione della guerra — Norme per la esazione del dazio accordato per tutti gli effetti appartenenti a questa amministrazione. Res. del 7 gen. 1829, v. 5, pagina 197.

Digitized by Google

Amministrazione del registro e bollo — Se possa riscuotere l' importo del registro e bollo sulle note per le iscrizioni ipotecarie di uffizio una co' correlativi dritti d' iscrizione. Min. del 14 ott. 1829, v. 5, p. 262 — Invio agli agenti della medesima delle sentenze per multe contro i notai e gli uffiziali dello stato civile. Cir. del 29 giugno 1831, v. 6, p. 44 — Disposizioni per lo ricupero di tutt' i carichi di tal ramo. Cir. del 28 feb. 1846, v. 8, p. 85 — Vedi *Spese di giustizia*.

Amministrazione forestale — Non deve prendere ingerenza nelle terre del Tavoliere. Res. del 27 luglio 1833, v. 6, p. 194.

Amministrazione dei beni riservati — Si proroga in suo favore il privilegio della coazione pe' suoi debitori. Res. del 18 marzo 1818, v. 2, p. 122.

Amministrazione dei luoghi pii — Vedi *Luoghi pii* e *Corpi morali*.

Amministrazione militare — Documenti per cauzione ne'contratti colla medesima. Cir. del 12 agosto 1818, v. 2, pag. 223.

Amministrazione delle poste — Deve considerarsi una la massa degl' impiegati, tanto dell' amministrazione generale di Napoli, che delle officine delle provincie. Res. del 27 agosto 1817, v. 1, p. 361 — Sistema di ripartizione delle multe per contrabandi di lettere. Res. del 13 dic. 1817, v. 2, p. 53 — È ripristinato il corso postale da Napoli a Campobasso. Res. del 18 giugno 1818, v. 2, p. 178 — Sistema a tenersi nello arrivo delle lettere dirette a'consoli e ministri esteri. Res. del 5 agosto 1818, v. 2, p. 220 — Esecuzione del nuovo codice dell'amministrazione postale. Res. del 16 giugno 1819, v. 3, p. 23 — I custodi delle poste in Sicilia debbono tenere i cassettini della piccola posta. Res. del 31 marzo 1820, v. 3, p. 147 — Deve indicarsi il ministero pel quale si esegue la spedizione negl'inviti per corrieri staffette, o altri servizî straordinarî. Cir. del 23 ott. 1820, v. 3, p. 196 — Sistema pe'pieghi della commessione delle vendite volontarie in Sicilia. Res. del 2 aprile 1823, v. 3, p. 367.

Amministrazione di beneficenza — Vedi *Beneficenza*.

Amministrazioni finanziere — Disposizioni per lo adempimento de'doveri degl' impiegati e per la speditezza degli affari. Cir. del 22 gennaio 1825, vol. 4, p. 135 — Uniformi per gl'inservienti delle medesime. Res. del 7 marzo 1827, v. 5, p. 23 — Sono escluse del prestar cauzioni in occasione di liti come ogni altro contendente.

Digitized by Google

Cir. del 16 nov. 1832, v. 6. p. 163 — Disposizioni per la Sicilia a regolare i versamenti di quei contabili. Rescritto del 3 dic. 1836, v. 7, p. 15 — Non debbono delle amministrazioni impegnarsi in contrattazioni di qualunque maniera con femmine. Cir. del 18 giugno 1840, v. 7, p. 187 — È accordato l'uso dell' uniforme tanto agli amministratori generali, quanto a' segretarii generali. Res. del 16 giugno 1841, v. 7, p. 278 — Nelle proposte delle cariche deve starsi a' regolamenti. Res. del 25 sett. 1841, v. 7, p. 306 — Per cariche di eccezione s'intendono le piazze di confidenza. Min. del 6 nov. 1841, v. 7, p. 316 — S' ingiunge la trasmissione de' notamenti delle iscrizioni a rinnovarsi. Cir. del 4 dic. 1841, v. 7, p. 322 — Si prescrive in Sicilia non ammettersi persone oltre gli organici senza superiore approvazione. Res. del 14 dic. 1841, v. 7, pagina 330.

Amministrazioni diocesane — Stabilimento ed elezione dei deputati delle medesime. Cir. del 6 giugno 1818, v. 2, p. 167, e Cir. di partecipazione agl' intendenti del 6 giugno 1818, v. 2, p. 168 — Sono stabilite nelle Badie di Montecasino, Montevergine, e SS. Trinità della Cava. Res. del 26 agosto 1818, v. 2, p. 246 — Se ne esclude la basilica di S. Nicola di Bari. Res. del 15 sett. 1818, v. 2, p. 258 — Istruzioni pel metodo di amministrazione de' beni affidati alle medesime. Cir. del 31 ott. 1818, v. 2, p. 294. Cir. del 2 dic. 1818, v. 2, p. 311. Cir. del 16 dic. 1818, v. 2, p. 319 e Cir. del 3 feb. 1819, v. 2, p. 371 — Sono istallate nelle sei porzioni di diocesi che trovansi nello stato pontificio. Res. del 14 dic. 1818, v. 2, p. 318 — Si risolve il dubbio se fra' benefici ecclesiastici vacanti sieno compresi quelli di patronato particolare. Res. del 2 gen. 1819, v. 2, p. 362 — Nella loro gestione van comprese le esazioni a titolo di quarte, decime e cattedratico. Cir. del 3 marzo 1819, v. 2, p. 381 — Quali facoltà abbiano per la vendita de' generi. Cir. del 6 marzo 1819, v. 2, p. 382 — Nomina de' cassieri. Cir. del 17 marzo 1819, v. 2, p. 387 — Come debbano procedere sulle istanze di dissequestro de' benefici ecclesiastici. Cir. del 20 marzo 1819, v. 2, p. 393 — Soluzione di dubbi sulla trascrizione de' beni delle mense e del patrimonio regolare. Cir. del 28 aprile 1819, v. 2, p. 402 — Dazio di posta pel servizio delle medesime. Cir. del 1 maggio 1819, v. 2, p. 404 — La rinnovazione delle iscrizioni che le interessano è posta

a carico della direzione del registro e bollo. Cir. del 19 giugno 1819, v. 3. p. 24 — Indennità di viaggio a' componenti delle stesse. Min. del 12 luglio 1819, v. 3, p. 41 — Sono autorizzate a far uso di piantoni per le esazioni. Cir. del 14 luglio 1819, v. 3, p. 37 e Min. del 1 maggio 1830, v. 5, p. 309 — Come debbano formarsi gli stati di situazione di cassa. Cir. del 4 agosto 1819, v. 3, p. 44, del 18 agosto 1819, v. 3, p. 50, del 2 nov. 1822, v. 3, p. 327. degli 11 agosto 1824, v. 4, p. 80, del 23 agosto 1826, v. 4, p. 347, del 27 sett. 1826, v. 4, p. 365, del 2 genn. 1827, v. 5, p. 55, del 9 sett. 1829, v. 5, p. 257, del 3 agosto 1833, v. 6, p. 196, e del 20 ott. 1841, v. 7, p. 310 — Si dichiarano irretrattabili le divisioni ed alienazioni de' beni di patronato particolare fatte per effetto della legge del 18 giugno 1807 fino alla pubblicazione del decreto del 20 luglio 1818. Cir. del 28 agosto 1819, v. 3, p. 51 — Metodo per le perizie e riparazioni delle case. Cir. del 6 ott. 1819, v. 3, p. 68 — Richiesta di notizie relative al breve pontificio del 13 agosto 1819. Cir. del 27 ott. 1819, v. 3, p. 78 — Come possa rimpiazzarsi il regio procuratore presso le medesime. Cir. del 17 nov. 1819, v. 3, p. 85 — I pagamenti debbono farsi prontamente in esecuzione degli ordini del ministro degli affari ecclesiastici. Cir. del 31 dic. 1819, v. 3, p. 99 — Debbono aver piena conoscenza de' beneficî ecclesiastici esistenti. Cir. del 29 gen. 1820, v. 3, p. 111 e Cir. del 22 agosto 1818, v. 2, p. 243 — Le cause delle medesime già contestate presso le autorità amministrative, debbono da queste proseguirsi. Cir. del 26 feb. 1820, v. 3, p. 127 — Qual posto nelle pubbliche cerimonie spetti a' regî procuratori presso le medesime. Cir. del 22 marzo 1820, v. 3, p. 142 e Res. del 20 ott. 1821, v. 3, p. 241 — Le coazioni a' debitori debbono scriversi in carta da bollo e con atto di usciere. Cir. del 17 maggio 1820, v. 3, p. 162 — In quali casi sieno soggetti alla loro gestione i benefizî di patronato particolare. Res. del 24 giugno 1820, v. 3, p. 175 — Riforma degli articoli 4 e 5 delle istruzioni del 21 feb. 1821 circa la rinnovazione delle iscrizioni pe' crediti del patrimonio ecclesiastico. Cir. del 18 luglio 1821, v. 3, p. 216 — S' inculca la esecuzione del regolamento per la facile esazione del patrimonio regolare. Cir. del 1 sett. 1821, v. 3, p. 228 — In mancanza di eredi de' legittimi patroni sono devolti alla

real corona i legati e le cappellanie laicali. Cir. degli 8 sett. 1821, v. 3, p. 229 — Elezione, confirma e rimpiazzo de'-deputati. Cir. degli 8 sett. 1821, v. 3, p. 230. Res. del 31 ott. 1821, v. 3, p. 244. Res. del 25 maggio 1822, v. 3, p. 300. Res. del 25 giugno 1825, v. 4, p. 186. Min. del 3 marzo 1827, v. 5, p. 21. Res. del 24 gen. 1827, v. 5, p. 94. e Res. del 30 giugno 1841, v.7, p.284 — Si permette il sistema della commissione mista del patrimonio regolare per esigenza di arretrati. Res. del 13 ott. 1821, v. 3, p. 240 — Stato dettagliato de' cespiti sotto la gestione delle medesime, e formazione della platea. Cir. del 21 nov. 1821, v. 3, p. 247. degli 11 gen.1826, v. 4, p. 240, del 6 dic. 1826, v. 4, p. 389, del 10 marzo 1841, v. 7, p. 234. e Min. del 2 giugno 1827, v. 5, p. 54 e 27 nov. 1827, v. 5, p. 102— Si fissa un premio pe'cespiti occultati. Res. del 12 dic. 1821; v. 3, p. 252 — Norme nelle vacanze de' benefici curati. Res. del 9 luglio 1823, v. 4, p. 4 — Norme pe' giudizi di dissequestri di beni. Cir. del 10 aprile 1824, v. 4, p. 59 — Norme per aggiusti di rate. Min. degli 11 marzo 1825, v. 4, p. 157, del 2 luglio 1828, v. 5, p. 152, del 3 sett. 1828, v. 5, p. 161, del 24 sett. 1828, v. 5, p. 168, del 24 sett. 1828, v. 5, p. 169, del 17 dic. 1828, v. 5, p. 191. del 28 aprile 1830, v. 5, p. 309, del 6 aprile 1836, v. 6, p. 367, e Cir. del 12 luglio 1828, v. 5, p. 155 — Soluzione di dubbi sulla esibizione dei certificati di esistenza de' titolari de' benefici. Cir. del 7 dic. 1825, v. 4, p. 132 e Min. del 2 aprile 1828, v. 5, p. 130 — Ulteriori norme per la gestione. Res. del 19 ott. 1822, v. 3, p. 323, del 7 marzo 1822, v. 3, p. 272, del 26 giugno 1822, v. 3, p. 304, del 28 giugno 1826, v. 4, p. 315, Min. del 14 gen. 1826, v. 4, p. 141, del 2 sett. 1826, v. 4, p. 356, del 22 agosto 1827, v. 5, p. 76, del 20 dic. 1828, v. 5, p. 192, e Cir. del 22 ott. 1828, v. 5, p. 175, del 7 sett. 1831, v. 6, p. 75, e del 10 aprile 1841, v. 7, p. 262 — Spesa delle iscrizioni ipotecarie e loro rinnovazione. Min. del 25 marzo 1826, v. 4, p. 281, del 22 dic. 1830, v. 5, p. 387, e Cir. del 12 dic. 1829, v. 5, p. 381, del 10 nov. 1830, v. 5, p. 379, del 17 dic. 1836, v.7, p. 19, e del 20 nov. 1841, v.7, p.319 — In quali casi debbano esser condannate a rifacimento di spese per opposizione a quadri pubblicati. Res. del 5 aprile

1826, v. 4, p. 286 — Disposizioni per la gestione de' cassieri. Min. del 10 marzo 1827, v. 5, p. 25, e Res. del 5 gen. 1833, v. 6, p. 167 — Quadri dei debitori, e ruoli esecutivi. Min. del 23 dic. 1826, v. 4, p. 404, del 18 ott. 1828, v. 5, p. 173, e 29 nov. 1828, v. 5, p. 183, e Cir. del 20 sett. 1828, v. 5, p. 165, del 23 Dic. 1828, v. 5, p. 192, del 22 maggio 1830, v. 5, p. 315 e degli 11 dic. 1837, v. 7, p. 69 — La platea non va redatta in carta da bollo. Min. del 19 maggio 1827, v. 5, p. 42 — Se a' novelli titolari debbonsi consegnare i titoli de' beni de' rispettivi benefici. Min. del 9 luglio 1828, v. 5, p. 154 — Si fa rilevare il modo illegale adoperato nei sequestri. Min. del 18 luglio 1829, v. 5, p. 241, e 25 luglio 1829, v. 5, p. 246, e Cir. del 22 luglio 1835, v. 6, p. 333 — Come debbansi considerare i censi ed i prodotti in genere, tanto indipendenti dalla raccolta, quanto proporzionati alla medesima. Min. del 24 ott. 1829, v. 5, p. 263 — Norme per affrancazione di censo e pel reimpiego del capitale restituito. Min. degli 8 maggio 1830, v. 5, p. 310 — Non sono obbligate ad esperimento di conciliazione in caso di strepiti giudiziari. Min. del 21 gen. 1832, v. 6, p. 97 — In fatto di giudizi debbono riguardarsi come amministrazioni pubbliche. Min. del 21 giugno 1836, v. 6, p. 383 — Sono esenti dalla ritenuta del decimo gli assegnamenti ed i sussidi sugli avanzi. Cir. del 19 marzo 1854, v. 4, p. 163 — V. *Benefici*.

Amministrazioni giudiziarie — Disposizioni pe' depositi nella real cassa di ammortizzazione delle somme per consegne. Cir. del 10 giugno 1820, v. 3, p. 171.

Amnistia — Applicazione dell'art. 10 del real decreto del 30 agosto 1821. Res. del 21 dic. 1821, v. 3, p. 254.

Amnistiati — Sono puniti con tre anni di prigionia gli amnistiati che abbandonano il domicilio senza permesso. Res. del 25 ott. 1815, v. 1, p. 192.

Antichi donativi — Disposizioni per la riscossione di alcune partite in Sicilia. Res. degli 8 maggio 1830, v. 5, p. 312.

Appaltatori — Cauzioni per quelli de' fondi e dazi regi in Sicilia, Res. del 20 dic. 1826, v. 4, p. 343 — Metodo definitivo per le cauzioni. Min. degli 11 gen. 1827, v. 5, p. 5 — Quelli di opere pubbliche debbono ricevere i pagamenti direttamente dalla tesoreria, e non già per mezzo degl'intendenti. Res. del 20 agosto 1839, v. 7, p. 143 — È reso comune alla Sicilia il decreto

che dichiara insequestrabili le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche. Res. del 6 giugno 1840, v. 7, p. 184.

Appalti comunali — In essi deve valutarsi la decima e la sesta non sullo intero estaglio, ma sulla differenza tra questo, e l'aggiudicazione diffinitiva, ed in mancanza di tal differenza sul dieci per cento. Min. del 10 nov. 1855, v. 9, p. 102 — Si permette in Sicilia il premio de' quinti su questi appalti e su quelli da'corpi morali. Res. degli 11 feb. 1856, v. 9, p. 114 e Res. del 25 aprile 1857, v. 9, p. 209 — Il premio de' quinti in Sicilia è dovuto negli appalti attivi e passivi. Res. del 21 maggio 1856, v. 9, p. 141 — V. *Comuni*.

Appello — Se in mancanza di speciali disposizioni di legge competa l'appello contro le sentenze pronunziate in prima istanza da' tribunali civili su dimande eccedenti il valore di duc. 300. Res. del 10 feb. 1841, v. 7, p. 223.

Appoderazioni — Norme per regolarle ne' domini di Napoli e Sicilia. Res. del 19 maggio 1824, v. 4, p. 64 e Res. del 19 gen. 1825, v. 4, p. 216.

Apoche de recepto — Norme pe' dritti di registro sulla medesime in Sicilia. Res. del 1 dic. 1819, v. 3, p. 88, 12 feb. 1820, v. 3, p. 122, 25 maggio 1836, v. 6, p. 379, e 19 feb. 1841, v. 7, p. 230, e Disposizione degli 11 maggio 1820, v. 3, p. 160.

Architetti — I certificati di arte rilasciati da architetti estranei all'amministrazione di ponti e strade, debbono redigersi in carta da bollo. Min. degli 11 giugno 1850, v. 8, p. 187.

Archivari provinciali — Sono rimpiazzati da'primi aiutanti ne' casi d'impedimento o assenza. Cir. del 25 ott. 1823, v. 4. p. 26.

Archivio generale — Riunione allo stesso di tutti gli antichi processi, tranne quelli delle regie udienze e del Tavoliere di Puglia. Cir. del 5 nov. 1825, v. 4, p. 221 — Quali autorità possano avere dal grande archivio di Palermo la trasmissione de' processi originari. Min. del 5 luglio 1853, v. 8, p. 377.

Archivi notarili — I cancellieri di essi debbono provvedersi di repertori. Cir. del 10 marzo 1819, v. 2, p. 384 — Norma per le verifiche di cassa. Cir. del 5 giugno 1819, v. 3, p. 19. Cir. del 20 sett. 1820, v. 3, p. 193 — Conferma degl'impiegati. Res. del 21 luglio 1821, v. 3, p. 217 — Ritenuta del 10 per 100 sugli averi dei medesimi e delle camere. Cir. del 28 feb. 1825, v. 4,

p. 146 — Egual ritenuta per la Sicilia. Min. del 9 luglio 1825, v. 4, p. 190 — I conservatori de' medesimi non son tenuti a rendimento di conti presso la gran corte de' conti. Min. del 17 nov. 1817, v. 5, p. 99 — Cede a beneficio de' medesimi il compenso per la carta da bollo a ragione degli atti che nello interesse delle parti s'iscrivono su'repertori de' cancellieri delle camere. Cir. del 2 marzo 1831, v. 6, p. 15 — Tempo e norme per eseguirne la visita. Cir. del 14 maggio 1831, v. 6, p. 36 — Come debbono eseguirsi le spese pel materiale de' medesimi. Cir. del 17 marzo 1832, v. 6, p. 108.

Archivi provinciali — Soldi degl' impiegati, ed assegni per spese minute. Cir. del 27 maggio 1820, v. 3, p. 165 — È a carico de' medesimi il trasporto delle carte. Cir. del 26 gen. 1828, v. 5, p. 115 — Non è dovuta indennità a' funzionanti temporaneamente da archivari. Min. degli 8 feb. 1851, v. 8, p. 217 — Norme per la trasmissione delle carte dalle cancellerie de'giudicati circondariali negli archivi di Sicilia. Cir. del 25 aprile 1854, v. 9, p. 32 — Gli archivari in Sicilia possono nelle copie delle sentenze comprendere le conclusioni delle parti e le narrative. Cir. del 7 aprile 1857, v. 9, p. 204 — Gl' impiegati di detti archivi in Sicilia sono esentati dalla ritenuta del 10 per 100. Res. del 14 ott. 1857, v. 9, p. 284 — Si prescrive il dritto di ricerca per gli atti depositati in detti archivi. Cir. del 20 nov. 1857, v. 9, p. 305 — Si estendono alla Sicilia le istruzioni pel passaggio delle carte dalle pubbliche amministrazioni negli archivi. Res. del 18 gen. 1858, v. 9, p. 323.

Arcivescovi — Onori militari loro dovuti. Cir. del 20 giugno 1827, v. 5, p. 56.

Armi vietate — Uso delle armi confiscate su' giudizi penali. Cir. degli 11 marzo 1818, v. 2, p. 117 — Si richiama l'osservanza delle antiche leggi fino alla pubblicazione di apposito regolamento. Min. degli 8 dic. 1819, v. 3, p. 91 — Spiegazione degli analoghi decreti relativi all' asportazione. Cir. del 17 aprile 1821, v. 3, p. 200 — Se siano la detenzione giudicabile dagl' agenti di polizia. Res. del 19 gen. 1822, v. 3, p. 260 — Sospensione delle sentenze di morte contro gli asportatori. Res. del 17 luglio 1822, v. 3, p. 307 — È vietata la immissione di quelle da fuoco provvenienti dall'estero— Res. del 29 gen. 1823, v. 3, p. 349 — Intelligenza del decreto del 3 ott. 1822. Cir. del 5 feb. 1823, v.

3, p. 350 — Norme per gli asportatori. Cir. del 12 feb. 1823, v. 3, p. 355 — Punizione degli asportatori senza licenza per iscritto della polizia. Cir. del 4 marzo 1825, v. 4, p. 153 — Disposizioni per gli asportatori d'armi in Sicilia. Mio. del 14 maggio 1829, v. 5, p. 222.

Arresto — Disposizioni per gli arresti ordinati dalle autorità militari. Cir. del 22 ott. 1817, v. 1, p. 388 — Circa il tempo da pronunziarsi sull'arresto eseguito per mandato di deposito od accompagnamento. Min. del 15 feb. 1818, v. 2, p. 90 — Gli arresti per misura di polizia sono eccettuati dal prescritto nell' art. 595 delle leggi di procedura penale. Cir. del 3 agosto 1822, v. 3, p. 309 — Come debba procedersi all'arresto de' delinquenti rifoggiti nelle chiese. Cir. del 28 agosto 1831, v. 6, p. 61.

Artiglieri littorali — Da quali cariche comunali sieno esenti. Mio. del 2 sett. 1846, v. 8, p. 111.

Arti liberali — Per quelli che le professano non è applicabile la unicità degl'impieghi. Res. del 22 agosto 1835, v. 6, p. 338.

Ascrizione marittima — È gratuita la spedizione delle fedi di nascita pe' marinari che debbono appartenervi. Cir. del 6 feb. 1823, v. 3, p. 352 — Partecipazione del decreto e regolamento relativo all' ascrizione. Cir. del 15 feb. 1840, v. 7, p. 163 — Debbono nelle matricole comprendersi anche i velieri. Res. del 3 giugno 1840, v. 7, p. 183 — Gli ascritti che non sono in servizio non han bisogno di superiore permesso per ammogliarsi. Cir. del 12 maggio 1841, v. 7, p. 272— Congedi provvisori da rilasciarsi agli ascritti — Istruzioni del 20 gen. 1841, v. 7, p. 216 — Norme per gli esami degli artigiani di mare per essere ascritti tra maestri. Res. del 9 giugno 1858, v. 9, p. 363.

Aspiranti a' gradi dottorali — Assistenza alle cattedre, cui son tenuti per essere ammessi agli esami — Regolamento approvato con rescritto del 27 maggio 1856, v. 9, p. 142.

Asportatori d' armi — V. *Armi vietate*.

Assise de' commestibili — Chi debba stabilirle e curarne la esecuzione. Cir. del 19 giugno 1824, v. 4, p. 70.

Assoluti — Si determinano i casi ne' quali si può disporre la libertà degli assoluti immediatamente dopo che si darà lettura della decisione. Cir. del 2 gen. 1818, v. 2, p. 70.

Digitized by Google

Atto di accusa — Modo di redigere le decisioni di sottoposizione ad accusa. Cir. del 5 aprile 1820, v. 3, p. 148 — Intelligenza dell'art. 138 delle leggi di procedura penale. Cir. del 25 marzo 1823, v. 3, p. 366.

Atti a brevetto — Dilucidazione di dubbi per questi atti. Min. del 20 luglio 1826, v. 4, p. 301 — Possono con questi atti rogarsi i contratti di affitto, purchè l'estaglio per tutta la durata del medesimo non ecceda i duc. 100. Cir. del 5 agosto 1826, v. 4, p. 339 — Se possa adoperarsi questa forma per la vendita de'frutti non raccolti, o di messi attaccate alle radici, semprechè il valore non ecceda i duc. 100. Cir. del 18 gen. 1834, v. 6, p. 229 — V. *Notai*.

Atti amministrativi — Sono esenti dal registro allorchè debbonsi produrre in giudizio. Cir. del 12 feb. 1834, v. 6, p. 237 — Se dovendosi enunciare o inserire nei contratti che si stipulano dall'amministrazione civile, siano a sottoporsi al registro e bollo. Cir. del 14 giugno 1834, v. 6, p. 262 e 19 luglio 1834, v. 6, p. 273.

Atti di morte — Norme per la rettificazione di questi atti per uso di matrimonio. Res. del 2 nov. 1831, v. 6, p. 86.

Atti ministeriali — Quali voci e frasi sieno vietate nella redazione de' medesimi. Res. del 19 luglio 1823, v. 4, p. 5.

Atti notariali — Se un atto rimasto imperfetto debba essere sottoposto a registro, ed in qual tempo. Min. del 18 maggio 1836, v. 6, p. 374 — Si stabilisce il luogo della menzione che le parti non sappiano o non possano sottoscrivere. Res. del 26 luglio 1847, v. 8, p. 125 — V. *Notai*.

Autorità sovrana — Se ne prescrive la intestazione nella spedizione delle sentenze e degli atti pubblici emanati dal 6 luglio 1820 al 23 marzo 1821. Cir. del 14 aprile 1821, v. 3, p. 200.

Autorità amministrative — Come e dove debbano alloggiare allorchè si recano in visita. Cir. del 27 gen. 1827, v. 5, p. 8 e 3 feb. 1827, v. 5, p. 8 — Tra le attribuzioni di giurisdizione esecutiva accordata alle medesime, sta compreso l'arresto personale. Min. del 7 maggio 1827, v. 5, p. 35 — Tassa delle spese sui procedimenti di dette autorità per contravvenzioni. Cir. del 22 feb. 1832, v. 6, p. 106 — V. *Intendenti*.

Autorità giudiziarie — Come debbano corrispondersi quelle di Napoli e di Sicilia. Cir. del 23 sett. 1829, v. 3,

p. 260 — Chiarimenti al regolamento di disciplina di queste autorità, e spezialmente degli articoli 207, 208, 209, e 407 di detto regolamento. Res. del 18 aprile 1835, v. 6, p. 324 e 27 marzo 1837, v. 7, p. 30, e Cir. del 18 gen. 1832, v. 6, p. 96, e 24 agosto 1833, v. 6, p. 200.

Autorità municipali — Sono obbligate vigilare sull'esattezza de' pesi e misure siano antichi o nuovi. Res. del 15 dic. 1852, v. 8, p. 319 — V. *Sindaci*, *Eletti municipali*.

Avaria — Redazione de' testimoniali per avaria. Cir. del 18 nov. 1820, v. 3, p. 196.

Avvocati — Come debbono regolarsi le tasse degli avvocati de' comuni. Cir. del 26 aprile 1826, v. 4, p. 294, 18 aprile 1828, v. 5, p. 136 e 27 gen. 1855 v. 9, p. 63 — Il decreto del 12 ott. 1827 non porta alcuna alterazione all'art. 314 della legge sull'amministrazione civile circa il compenso a' medesimi. Cir. del 14 gen. 1829, v. 5, p. 202, e 18 agosto 1832, v. 6, p. 158 — La liquidazione de' compensi per giudizi di contenzioso amministrativo debbe farsi da'giudici dell'istesso contenzioso. Res. del 13 feb. 1851, v. 8, p. 218 — Gli avvocati de' comuni non sono a reputarsi impiegati comunali. Res. del 17 agosto 1855, v. 9, p. 91 — E nel caso siasi fatta la ritenuta del due e mezzo per cento sugli stipendi de' medesimi, debbe restituirsi a chi di dritto. Res. del 21 agosto 1855, v. 9, p. 93.

Avvocati generali — Se quelli della gran corte de' conti intervenendo in corte suprema per supplire il numero de' votanti, debbano precedere oppur no i consiglieri di detta suprema corte. Res. del 13 sett. 1837, v. 7, p. 52.

Azione penale — Norme sulla rinunzia all' azione penale. Min. del 16 giugno 1819, v. 3, p. 22.

B

Baciamano — Vi sono ammessi il direttore ed il segretario generale delle poste. Res. del 20 maggio 1818, v. 2, p. 160. — Quello del primo dell' anno è trasferito nel giorno natalizio del Sovrano. Res. del 23 marzo 1833, v. 6, p. 174.

Banchi — Le case del banco delle due Sicilie possono censirsi, ma con l'obbligo dell' affrancazione del canone a tempo determinato. Res. degli 8 ott. 1817, v. 1, pag. 387. — È dispensato dall' esibizione de' documenti legali per la non locazione delle case di sua dotazione. Res.

Digitized by Google

del 18 maggio 1818, v, 2, p. 159.— Gli estratti delle partite di banco possono scriversi in carta di grana 6. Res. del 3 giugno 1818, v, 2, p. 167. — Attribuzioni degl' impiegati. Regol. del 5 gennaio 1819. v, 2, p. 350.— Disposizioni per le rate di soldo sequestrate ai medesimi. Min. del 6 ott. 1819, v. 3, p. 68.— Sussidi per gli antichi impiegati. Res. del 24 nov. 1824, v. 4, p. 110, e 24 dec. 1825, v, 4, p. 236. — Cauzioni degl' impiegati. Res. del 13 luglio 1831, v, 6, p. 45.— Cauzioni de' pandettari. Rescritto del 13 luglio 1831, v. 6, pag. 46. — Come debbano gl' impiegati prendere anticipazione di soldo dalla cassa di sconto. Res. del 13 marzo 1833, v, 6, p. 174.— I banchi di Palermo e Messina sono sotto la dipendenza del ripartimento delle finanze. Res. degli 8 gennaio 1820, v, 3, p. 101, e 23 giugno 1829, v, 5, p. 233.— Quelli di Palermo e Messina sono istituiti egualmente a quelli di Napoli. Res. del 29 nov. 1838. v, 7, p. 120. e 12 nov. 1841, v, 7, p. 316. — Debbono provvisoriamente rifiutarsi le offerte di censuazione pe' fondi urbani di dipendenza de' banchi. Res. del 13 feb. 1822, v, 3, p. 268.— Attribuzioni degli apprezzatori e revisori dei pegni di oggetti preziosi. Res. del 21 luglio 1824, v. 4, p. 73, ed Istr. del 15 sett. 1824, v, 4, p. 88.— Le facilitazioni per la vendita de' beni dello stato sono estese a' beni del banco delle due Sicilie. Res. del 31 luglio 1824, v, 4, p. 76.— I processi verbali delle vendite de' pegni, ed i verbali delle aggiudicazioni, sono esenti da registro e bollo. Cir. del 23 maggio 1846, v. 8, p. 93.

Bande musicali.— Disposizioni per quelle delle provincie, e divisa di cui debbono far uso. Cir. del 15 feb. 1841, v, 7, p. 224, e Reg. del 22 apr. 1841, v, 7, pagina 267.

Bando.— Alla pena accessoria del bando è sostituito l'allontanamento da un determinato luogo, sotto pena di tre anni di prigionia. Res. degli 8 luglio 1815, v, 1, pagina 171.

Belle arti.— Si raccomanda la custodia degli oggetti di belle arti, e se ne vieta la spedizione all'estero. Min. del 13 feb. 1823, v, 3, p. 356.— Norme per la esportazione degli oggetti di antichità dalla Sicilia, e per gli scavi. Res. del 22 ott. 1827, v, 5, p. 93.

Beneficenza.— Istruzioni provvisorie pe' stabilimenti di beneficenza in Sicilia. Res. del 7 giugno 1820 v, 3, pag. 170.— Norme anche per la Sicilia circa le cauzioni dei

cassieri. Min. degli 8 giugno 1853, v, 8, p. 369, e Res. del 26 gennaio 1856, v, 9, p. 110.— Può la beneficenza disporre delle doti delle donzelle non maritate dopo i 40 anni. Res. 19 agosto 1826, v, 4, pag. 345.— Quali amministrazioni di beneficenza godano del dritto di spedire i piantoni. Res. del 4 nov. 1826, v, 4, p. 378.— Formazione delle terne degli amministratori. Circ. del 28 sett. 1850, v, 8, p. 200.— La modificazione apportata all' articolo 94 delle istruzioni di beneficenza col rescritto del 7 gennaio 1826, può ricevere nuove dilucidazioni. Min. del 5 ott. 1850, v, 8, p. 201.— Son tenute le commissioni amministrative a formare per ciascun anno un libro per segnarvi le messe, che si ha l' obbligo di far celebrare, e la seguita celebrazione, sottomettendosi il libro al vidimato del vescovo in S. Visita. Circ. del 21 dec. 1850, v, 8, p. 208.— Se le commissioni straordinarie per lo esame de' conti, debbano diffinitivamente giudicar quelli, che non sono stati espletati da' consigli degli ospizi, e da quelli d' intendenza. Min. del 3 marzo 1851, v, 8, p, 224. — Chi è in lite colla medesima non può essere eletto segretario della commissione. Res. del 27 genn. 1852, v, 8, p. 279.— Le commessioni comunali di beneficenza han l'obbligo di dar conto in ogni trimestre al consiglio degli ospizi dello adempimento de' legati pii. Res. del 28 gennaio 1852, v, 8, p. 279. — Col rescritto del 25 luglio 1851 non si è inteso derogare ad alcun dritto delle amministrazioni di beneficenza, nella nomina del cappellano. Res. del 10 marzo 1852, v, 8, p. 288.— Tuttochè dipendenti da confraternite, gli stabilimenti di beneficenza possono far uso de' piantoni militari per la riscossione delle rendite. Resc. del 27 maggio 1855, v, 9, p. 81.— Sono nulle le cessioni ed i sequestri delle doti assegnate su i monti di beneficenza. Res. del 10 ott. 1855, v, 9, p. 98.— Negli stabilimenti di beneficenza non possono ammettersi alunni, che fossero figli legittimi, se prima i genitori non consentano, che vadano al servizio militare. Rescr. del 5 marzo 1856, v, 9, p. 122.— Divieto della reintegrazione in linea amministrativa de' fondi delle opere di beneficenza. Res. del 4 feb. 1857, v, 9, p. 193. — Si dispone la incompatibilità delle funzioni simultanee di cassiere e di segretario o contabile d'un amministrazione di beneficenza. Res. del 7 feb. 1857, v, 9, p. 199. Norme a' decurionati nelle proposte degli alunni da ammettersi negli ospizi di beneficenza. Circ. del 30 apri-

1857, v, 9, p. 214.— Si permette agli stabilimenti di beneficenza in Sicilia la compilazione, ed intitolazione delle proprie rendite. Res. del 14 agosto 1857, v, 9, p. 254.— I locali destinati ad uso di beneficenza sono esenti dal tributo fondiario. Res. del 31 ott. 1857, v, 9, p. 297.

Beni comunali.— Vedi Comuni.

Beni ecclesiastici.— Norme per le operazioni amministrative della commessione mista de' beni ecclesiastici. Cir. del 15 agosto 1818, v, 2, p. 236, e Regol. del 18 dec. 1818, v, 2, p. 322.— È prorogato il termine utile alle trascrizioni, ed a' reclami fondiari per detti beni. Cir. del 17 apr. 1819, v, 2, p. 398.— Ha dritto il fisco di esigere una mesata delle annue rendite de' vescovadi, badie, e benefici di regia presentazione in caso di provvista. Res. del 28 luglio 1824, v, 4, p. 74. — Nelle alienazioni de' beni debbono le subaste aver luogo prima di rassegnarsi l' affare per la sovrana approvazione. Res. del 25 apr. 1826, v, 4, p. 295.— Le subasta debbono aver luogo nelle cessioni, non già nelle permute Min. del 26 nov. 1828, v, 5, p. 182. — Norme sulle dimande per alienazioni di beni. Resc. del 27 giugno 1834, v, 6, p. 268.— In caso di censuazioni deve apporsi il patto della inaffrancabilità del canone, e della indivisibilità del medesimo tra eredi e successori. Circol. del 20, gen. 1841, v, 7, p. 219.— Norme sulla perenzione degli atti di opposizione contro le iscrizioni dei nomi de' debitori su i quadri pubblicati. Circ. del 30 ott. 1841, v, 7, p. 314.

Benefici.— Stato delle rendite, e de' pesi de' benefici ecclesiastici, come pure delle badie sistenti nelle diocesi. Cir. del 20 ott. 1819, v, 3, p. 74. — Si risolvono dubbi sulle disposizioni del concordato relative alla provvista de' benefici ecclesiastici di libera collazione. Resc. del 24 ott. 1819, v, 2, p. 282.— Se quelli che servono di titolo alle sacre ordinazioni debbano calcolarsi senza o con deduzione de' pesi di messe, di cui fossero gravati. Res. del 5 gennaio 1822, v, 3, p. 256.— Come si impugnino le dichiarazioni di laicità di benefici emesso dall'abolita camera di S. Chiara. Res. del 18 dec. 1822 v. 3, p. 339.— Consegna de' benefici antoniani. Circ. del 28 maggio 1823, v, 3, p. 380.— Regolamento pei certificati di esistenza de' titolari de' benefici. Res. degli 11 marzo 1825, v, 4, p. 158.— Sono persone legittime a stare in giudizio i beneficiati, gli abati, ed i rettori. Res. del 31 dec. 1825, v, 4, p. 238.— Im-

piego de' capitali restituiti di pertinenza di benefici in iscrizioni sul gran libro. Cir. del 19 apr. 1826, v, 4, p. 289.— Pe' benefici di natura ecclesiastica deve procedere la Curia, e non il tribunale giudiziario. Min. del 22 luglio 1826, v, 4, p. 332.— La multa del decimo contro gli oscitanti ad esibire i certificati di esistenza, va calcolata sulla rendita netta. Min. degli 11 luglio 1827, v, 5, p. 63, e Cir. del 20 feb. 1828, v, 5, p. 126.— Norme per gli aggiusti di rate ne' casi di vacanza o di provvista de' benefici. Min. del 3 settem. 1828, v, 5, p. 160.— Devoluzione a pro della real corona del beneficio di S. Maria della Neve di Pulsano. Min. del 12 agosto 1829, v, 5, p. 249.— Norme per la divisione della rendita di un beneficio in occasione di aggiusto di rate. Min. del 21 gen. 1832, v, 6, pagina 98.— Si dichiara illegittima e priva di effetto, senza bisogno di essere impugnata ne' modi di legge, la sentenza di un regio giudice sulla vertenza d'un beneficio. Res. del 15 sett. 1838, v, 7, p. 105.— Come debbasi procedere alla provvista di benefici di patronato misto Res. del 14 marzo 1840, v, 7, p. 167.— Rata spettante agli eredi de' titolari sulle rendite de' cespiti ignorati e trascurati. Res. del 9 gennaio 1841, v, 7, p. 215.— Si dichiara cappellania laicale un beneficio in Sicilia per la mancanza dell'autentico documento della fondazione, ed eresione in titolo. Res. del 3 luglio 1853, v, 8, pagina 375.

Biblioteche comunali — Norme per la conservazione delle medesime. Res. del 30 aprile 1842, v. 7, p. 360.

Bolle pontificie — Gli atti per la distribuzione della bolla della Crociata, volendosi sublimare ad atti pubblici non debbono andare esenti da'dritti di registro. Res. del 25 nov. 1819, v. 3, p, 84 — Si dispone lo esatto adempimento della Bolla *satis vobis*. Res. del 26 feb. 1825, v. 4, p. 150 — Invio per la bolla del giubileo con la rispettiva enciclica. Res. del 18 gennaio 1826, vol. 4, pag. 242.

Bollo — Sono soggetti a questa formalità i conti de'commercianti, negozianti e persone d'industria. Cir. del 26 feb. 1834, v. 6, p. 239.

Bollo di garentia — Disposizioni pe'lavori esteri di oro e di argento soggetti a questo bollo. Min. del 21 agosto 1830, v. 5, p. 336.

Bolli doganali — Se ne determina la uniformità ne' domini al di qua e al di là del faro. Res. del 5 maggio 1820, v. 3, p. 158.

Digitized by Google

Boschi — Misura e circoscrizione de' boschi. Cir. degli 8 nov. 1826, v. 4, p. 379, e Cir. del 9 luglio 1842, v. 7, p. 369 — Divieto di eseguire i tagli per motivi di urgenza. Cir. del 9 giugno 1827, v. 5, p. 55 — Si determinano i veri motivi di urgenza. Res. del 2 agosto 1836, v. 6, p. 393 — Gli arretrati dell'otto per cento sul taglio de'boschi debbono pagarsi dagli aggiudicatari alla tesoreria generale. Cir. del 1 agosto 1827, v. 5, p. 68 — Si determinano quali sieno le terre boscose. Cir. del 14 feb. 1827, v. 5, p. 15 — Valutazione degli alberi abbattuti e mutilati. Cir. del 26 sett. 1827, v. 5, p. 82 — Dimande di disboscamenti per misura di pubblica sicurezza. Cir. degli 11 agosto 1827, v. 5, . 74 — Norme pel taglio de' boschi comunali, e de'corpi morali. Min. del 27 marzo 1843, v. 8, p. 15 e Res. del 16 ott. 1833, v. 6, p. 210. Cir. del 6 maggio 1854, v. 9, p. 33, Min. del 13 maggio 1854, v. 9, . 35, e 22 giugno 1853, v. 8, p. 371, e Cir. del 9 maggio 1857, v. 9, p. 216 — Norme per lo invio alla ministeriale approvazione degli atti di subasta per levendita del legname ne'boschi comunali. Cir. del 29 agosto 1846, v. 8, p. 111 — Nelle verifiche de'fondi a dissoscarsi deve badarsi che il combustibile non venghi mancare in comuni vicini. Cir. del 22 marzo 1828, v. 5, p. 129 — Norme per le verifiche de'disboscamenti Cir. del 17 dicembre 1828, v. 5, p. 191 — Facilitazioni per lo acquisto de'legnami di cui abbisogna il ramo di artiglieria. Res. del 5, gen. 1830, v. 5, p. 284 — Le vendite di fondi di meno di cinque moggia debbono farsi in collettiva. Res. del 25 aprile 1832, v. 6, pag. 11 — Si prescrive l'osservanza de' regolamenti di economia silvana. Res. del 20 feb. 1835, v. 6, p. 314 e 15 maggio 1835, v. 6, p. 329 — Indennità a' componenti la commissione per dimande di disboscamento in Sicilia. Res. del 19 ott. 1836, v. 7, p. 12 — Come si esegua il taglio delle pietre dalle roccie sistenti ne'boschi Res. del 1 sett. 1841, v. 7, p. 293 — Quanti debba essere gli alberi di speranza da riserbarsi su' tagli Cir. del 30 luglio 1842, v. 7, p. 381 — Debbono tenersi interessate intervenire nella redazione dei verbali di assegno e martellata degli alberi. Cir. del 21 18, v. 8, p. 119 — In quali casi debba aver luogo il permesso di disboscare. Res. del 18 feb. 1851, v. 8, p. 20 — Non sono applicabili alle private proprietà boschive talune disposizioni della legge forestale circa i boschi indivisi — Res. del 29 maggio 1852, v. 8, p.

291 — Sulle condizioni di vendita, de' tagli deve consultarsi la direzione delle acque e foreste. Res. del 14 giugno 1854, v. 9, p. 41 — Si prescrive la esatta descrizione degli alberi di cui si autorizza il taglio, Cir. del 4 feb. 1857, v. 9, p. 191 — Avvertenze riguardo a dissodamenti. Cir. del 22 luglio 1857, v. 9, p. 248 — Se per un decennio dal seguito dissodamento non vi siano stati reclami per danni ad essi cagionati, non deve rinnovarsi la iscrizione presa per cauzione; laddove poi non sia decorso il decennio, dee rinnovarsi. Res. del 17 ott. 1857, v. 9, p. 290 — Sono dovute agli agenti forestali per le verifiche de' danni derivanti a' terreni sottostanti dalla coltura de' terreni superiori le indennità stesse ad essi accordate per la verifica delle domande per permessi di dissodamenti e disboscamenti. Res. del 4 nov. 1857, v. 9, p. 299 — Al proprietario de' terreni abusivamente da altri dissodati, non compete altro dritto pel rifacimento del danno che il sequestro de' generi ritratti dalla illegittima coltura, ed in mancanza lo esperimento con un'azione principale pel ristoro dei danni interessi a carico dell'autore del danno. Res. del 6 aprile 1858, v. 9, p. 345.

C

Cadaveri — Come debba farsene la disumazione nelle chiese nello interesse della giustizia. Res. del 26 aprile 1820, v. 3, p. 154 — In qual modo debbano regolarsi le pompe religiose nell'accompagnamento de' cadaveri. Cir. del 10 giugno 1840, v. 7, p. 186.

Camera consultiva di commercio — Disposizioni in Sicilia per regolare il dritto di bollette dovuto a detta camera. Res. del 19 luglio 1826, v. 4, p. 329.

Camera di disciplina — Prescrizioni circa gli avvisi in materia di tasse, che da essa si emettono. Res del 3 marzo 1819, v. 2, p. 380.

Camere notariali — Sono autorizzate a scegliere gli aggiunti da' circondari vicini, ove mancassero ne' propri. Res. del 27 maggio 1818 v. 2, p. 162 — Le deliberazioni per la visita de' protocolli, possono scriversi in piedi dell'ultimo atto. Min. del 29 dicembre 1819, v. 3, p. 97 — Norme per la visita de' protocolli. Res. del 17 luglio 1819, v. 3, p. 39 — Disposizioni pel congedo ed orario degl'impiegati. Cir. del 28 aprile 1819, v. 2, p. 401 e 19 maggio 1819, v. 3, p. 10 — Norme per la scelta de' candidati, Cir. del 20 agosto 1823, v. 4, p.

11 — Registro per notarsi l' introito de' dritti attribuiti dall' art. 142 della legge del 23 nov. 1818. Cir. del 31 luglio 1824, v. 4, p. 74 — Rinnovazioni de' componenti delle camere. Res. degli 11 dic. 1824, v. 4, p. 115 — Versamento del 10 per 100 delle camere ed archivii notarili in Sicilia. Min. del 23 maggio 1825, v. 4 p. 178 — Cangiamento della leggenda de'suggelli di dette camere. Cir. del 2 feb. 1825, v. 2, p. 140 — Norme per la formazione de' conti. Cir. del 2 luglio 1825, v. 4, p. 189 — Disposizioni per la dividenda fra componenti delle camere. Cir. del 3 feb. 1827, v. 5, p. 9 — Se le camere in Sicilia abbiano facoltà di attendere alla visita de' protocolli de' notai non residenti ne'comuni capoluoghi di Valle, quando tal visita non si trovi praticata dal notaio all'uopo delegato. Res. del 12 nov. 1828, v. 5, p. 182 — Norme pe'conti delle competenze di dette camere. Cir. del 24 dic. 1831, v. 6, p. 92 — Modo di provvedere alle spese degli atti per esecuzione di sentenze contro i notai per misure disciplinari. Res. del 10 maggio 1834, v. 6, p. 256 — Se i componenti delle camere godano il beneficio della garentia. Res. del 3 maggio 1837, v. 7. p. 43 — Si concede alle medesime per premiare i notai più diligenti, l'ottava parte del quinto delle multe su'fondi occultati in conseguenza di rivele degli stessi notai Res. del 24 ott. 1857, v. 9, p. 292.

Campisanti — Disposizioni per la costruzione e polizia dei campisanti — Regolamento del 21 marzo 1817, v. 1, p. 292, e Res. del 10 giugno 1818, v. 2, p. 170, 20 aprile 1839, v. 7, p. 129 e 13 gen. 1840, v. 7, p. 159 — Per economia se ne può costruire un solo per più d'un comune. Cir. del 27 nov. 1819, v. 3, p. 86 — Se ne dispone la benedizione. Cir. del 29 dic. 1819, v. 3, pag. 96 — Come vi si accompagnino i cadaveri dopo le esequie in chiesa. Cir. del 30 maggio 1840, v. 7, p. 177 — Si prescrive un locale separato al seppellimento de'non cattolici, e de'bambini senza battesimo. Cir. del 20 gen. 1841, v. 7, p. 218 — I terreni che si occupano per la costruzione de'medesimi, quantunque pertinenti a'luoghi pii laicali, debbono essere compensati. Cir. del 22 sett. 1841, v. 7, p. 305 — Metodo per la nomina de'rettori e de'cappellani. Cir. del 19 feb. 1845, v. 8, p. 40 — I fondi destinati alla loro costruzione sono intangibili ed incapaci di qualunque inversione. Res. del 29 giu. 1847, v. 8, p. 124 — Qua-

lità del terreno atto alla inumazione de' cadaveri. Min. del 26 feb. 1851, v. 8, p. 222.

Cancellerie — Destinazione degl' impiegati presso le cancellerie delle gran corti civili. Cir. degli 8 feb. 1817, v. 1, p. 386 — Quelle de' giudicati di circondario debbono consegnarsi con mobili a' cancellieri, perchè ne rispondano la manutenzione. Cir. del 2 sett. 1826, v. 4, p. 259 — Indennità a'procuratori del Re per la visita di quelle de'giudicati di circondario in Sicilia. Res. del 19 maggio 1827, v. 5, p. 42.

Cancellieri degli archivii notarili — Le loro indennità vanno esenti dalla ritenuta del 10 per cento. Cir. del 30 marzo 1825, v. 4, p. 168 — Quanto debbono ritenere in cassa dopo le contate trimestrali. Cir. del 21 sett. sett. 1825, v. 4, p. 209.

Cancellieri delle camere notariali — Se possano rilasciare estratti o copie di atti compresi ne'protocolli, che trovansi esibiti alle camere per ragione di visita. Min. del 27 giugno 1832, v. 6, p. 126.

Cancellieri di circondario — I dritti che percepiscono non debbono dividersi co'giudici. Cir. del 4 nov. 1818, v. 2, p. 299 — Si chiariscono dubbi su'dritti de'medesimi. Min. del 3 feb. 1819, v. 2, p. 370 — Anche i loro sostituti sono compresi nella disposizione dell'art. 520 delle leggi di procedura penale. Min. del 5 gennaio 1820, v. 3, pag. 101.

Cancellieri comunali — Son provveduti del repertorio di conciliazione a carico de'rispettivi comuni. Cir. del 30 gen. 1819, v. 2, p. 369 — Norme sul numero de'fogli e sulla qualità della carta di questi repertori. Circolari del 10 feb. 1819, v. 2, p. 373 e 17 marzo 1819, v. 2, p. 393 — Quando vogliono incaricarsi del lavoro di conciliazione, i sostituti non han dritto a rimpiazzarli. Cir. del 7 mag. 1825, v. 4, p. 175 — Ma possono farlo senza pregiudicare il dritto al compenso de'sostituti. Min. del 10 lug. 1844, v. 8, p. 33 — Come possono esser suppliti. Cir. del 19 giugno 1819, v. 3, p. 25 — A richiesta de' notai debbono dichiarar gratis in piedi de' testamenti il giorno della morte del testatore. Cir. del 27 dic. 1823, v. 4, p. 42 — Norme pe' dritti di repertorio. Circolari degli 8 luglio 1829, v. 5, p. 238, e 25 luglio 1855, vol. 9, p. 89 — Incompatibilità tra fratelli germani di questa carica con quella di conciliatore. Res. del 7 dic. 1831, v. 6, p. 89 — Norme per la formazione delle terne per la loro nomina. Res. del 22 feb. 1832, v. 6, p. 105 — Non han dritto a provventi ne'giudizi di contravvenzione

Res. del 24 nov. 1832, v. 6, p. 164 — La loro condotta deve esaminarsi al cadere di ogni anno da una commissione censoria. Min. del 26 aprile 1843, v. 8, p. 16 — Eguale disposizione per la Sicilia. Res. del 22 sett. 1856, v. 9, p. 159 — Il soldo de' medesimi non può minorarsi sul caso che un villaggio si segregasse dal comune principale. Res. del 15 giugno 1857, v. 9, p. 228 — Si dispone la durata dell'impiego degli stessi ne'comuni di Sicilia. Res. del 26 agosto 1857, v. 9, p. 260 — Soluzione di dubbii relativi agli stipendii dei medesimi in Sicilia. Res. del 5 luglio 1838, v. 9, pagina 386.

Canoni — Possono affrancarsi quelli a linea mascolina ed a tempo determinato. Res. del 5 ott. 1823, v. 4, p. 25 — Norme per l'affrancazione di taluni canoni in Sicilia. Res. del 22 giugno 1825, v. 4, p. 183 — Debbono iscriversi quando mancano i titoli indicanti la natura del contratto enfiteutico. Cir. del 22 dic. 1830, v. 5, p. 388 — Quelli dovuti per enfiteusi non van soggetti alla iscrizione. Min. del 15 dic. 1830, v. 5, p. 386 — I titoli de'canoni enfiteutici non sono soggetti a prescrizione. Res. del 17 feb. 1838, v. 7, p. 72 — Le affrancazioni di quelli pertinenti a'pubblici stabilimenti e luoghi pii, debbono eseguirsi per mezzo della real cassa di ammortizzazione. Res. del 9 luglio 1853, v. 8, p. 378 — Non occorre alligarsi gli estratti di fondiaria negl'istrumenti di rinnovazione di canoni enfiteutici. Res. del 30 luglio 1852, v. 8, p. 382 — Gli estratti de'ruoli esecutorii, che contengo canoni enfiteutici non debbono iscriversi su'registri ipotecarii — Res. del 13 maggio 1854, v. 9, p. 36.

Canonicati — Si chiarisce il dubbio se quelli delle cattedrali vacati o da vacare nel secondo semestre dell'anno, essendo vacante la sede vescovile, siano di collazione pontificia, o debbano riservarsi al futuro vescovo. Res. del 25 ott. 1828, v. 5, p. 177.

Canonici — Norme per lo stipendio al sagrestano da pagarsi dal canonico ultimo di nomina, quando vaca un canonicato il cui titolare non aveva un tale obbligo. Min. degli 8 maggio 1830, v. 5, p. 310 — I loro reclami per privazione delle distribuzioni quotidiane, debbono conoscersi dalle autorità locali. Min. del 26 maggio 1830, v. 5, p. 316.

Capitoli. Disposizioni sul piano pel corpo de'porzionarii annesso al capitolo cattedrale di Castellaneta. Min. del 25 luglio 1829, v. 5, p. 245 — Se nel piano sovra-

nameole approvato per la cattedrale di Conservano debba essere distinta la proprietà della rendita assegnata al claro, farsene una massa separata, ed amministrarsi dal capitolo. Min. del 24 ott. 1829 v. 5, p. 264 — Sono i capitoli obbligati d' inviare al ministero degli affari ecclesiastici le carte che ricevono da Roma nelle sedi vescovili vacanti. Res. del 16 marzo 1825. v. 4, p. 162.

Capi urbani — La carica de'medesimi e quella de'sottocapi è incompatibile colle cariche di sindaco, eletto, cancelliere comunale, supplente giudiziario, appaltatore de'dazi comunali, guardia d'onore, notaio e conciliatore. Min. del 27 gen. 1847, v. 8, p. 123, e Circolari del 12 marzo 1856, v. 9, p. 126 e 21 aprile 1857, v. 9, p. 205 — Non possono essere deputati di salute. Res. del 6 luglio 1858, v. 9, p. 388.

Cappellanie — Disposizioni per la cura delle cappellanie e legati pii devoluti. Res. del 29 gennaio 1820 vol. 3, p. 111 — Le cappellanie non possono formar titolo di sacro patrimonio. Res. del 17 dic. 1825. v. 4, 233.

Cappellani — Gli assegnamenti de' cappellani sacramentali non van soggetti a ritenuta, quindi non han dritto a pensione. Res. del 27 aprile 1842, v. 7, p. 359.

Cappelle gentilizie — È vietata in esse la sepoltura senza l'espressa sovrana annuenza. Res. del 5 ott. 1837, v. 7, p. 33 — Rivocata tal disposizione vien disposto che coloro i quali le acquistano possono esser seppelliti nei corrispondenti cimiteri; ed un tal privilegio si estende a'di loro eredi in linea retta, ed a' collaterali fino al secondo grado. Rescritto del 17 giugno 1857, v. 9, pag. 229.

Cappelle laicali — Risoluzione sovrana in ordine alle offerte che si raccolgono nella cappella di S. Bartolomeo in Tufino. Res. del 13 feb. 1856. v. 9, p. 115 — Norme sulla cessione delle medesime agli ordinari diocesani. Min. del 18 sett. 1857, v, 9, p. 276 — Pel tempo anteriore al precedente rescritto, la discussione de' conti morali si appartiene a'consigli degli ospizi, e pe' conti materiali a'consigli d'intendenza. Min. del 18 nov. 1857, v. 9, pag. 301.

Cariche comunali — Regolamento per la composizione delle terne per dette cariche. Parere del procuratore generale presso la gran corte de'conti del 28 luglio 1817, vol. 1, pag. 332, e Rescritto del 1 novembre 1817, v. 2, p. 18 — Come debba intendersi l' interstizio richiesto per la nuova nomina di sindaco e di eletto. Cir. del 26 giugno 1822, v. 3, p. 303 — I figli di

famiglia che convivono in casa paterna non possono accettarle senza il consenso paterno. Res. del 29 dic. 1821, v. 3, p. 255 — Non è vietato che il sindaco, il primo o il secondo eletto, congiunto con alcun decurione trovisi nella stessa amministrazione. Cir. del 16 giugno 1824, v. 4, p. 69 — Durante l'esercizio di dette cariche è vietato il cambiamento di domicilio senza il permesso dell'intendente. Cir. del 5 nov. 1825, v. 4, p. 221 — La sola carica di decurione è compatibile con quella di ricevitore del registro e bollo. Cir. del 6 dic. 1825, v. 4, p. 229 — Norme per la rielezione a siffatte cariche. Cir. del 28 giugno 1826, v. 4, pagina 314 — Ne sono esenti i venditori privilegiati. Cir. del 9 maggio 1827, v. 5, p. 39 — In ogni anno deve formarsi una lista suppletoria di eligibili. Res. del 6 feb. 1839, v. 7, p. 124 — Sono a preferirsi i Reali Veterani nelle provviste di piazze di uscieri, barandieri, carcerieri e servienti comunali. Res. del 26 nov. 1839, v. 7, p. 156 — Norme per la rinnovazione di dette cariche. Istruzione del 12 aprile 1845, v. 8, p. 40 — Non possono occuparsi da' militari del corpo di riserva. Cir. del 26 aprile 1845, v. 8, p. 56 — Gl'individui maggiori di anni 25, benchè vivano sotto il tetto paterno, ed anche senza il consenso de' genitori possono essere nominati a queste cariche, giacchè i rescritti del 19 dic. 1821 e 27 marzo 1822 sono applicabili a' soli eligibili a decurioni. Res. del 15 novembre 1849, v. 8, p. 156 — Può l'intendente accogliere l'assentimento di un amministratore comunale, che da prima si fosse negato continuare nello esercizio della carica. Res. del 18 agosto 1855, v. 9, p. 92 È necessaria l'età maggiore per essere ammesso al servizio di commesso comunale. Res. del 10 marzo 1856, v. 9, p. 125 — Non può il decurionato riproporre nella seconda terna le persone comprese nella prima già rigettata per motivi legali. Res. del 10 maggio 1856, v. 9, p. 140 — Basta il fatto dell'esercizio per un doppio triennio nelle cariche di sindaci, eletti ed aggiunti, per applicarsi il divieto alla immediata rielezione. Res. del 27 giugno 1857, v. 9, p. 236 — La multa cui possono incorrere in Sicilia nel caso preveduto dall' art. 90 del decreto degli 8 agosto 1853, debb'esser una in ragione del non intervento per ogni giornata, qualunque sia il numero degli atti di quel giorno. Min. del 5 luglio 1858, v. 9, p. 385.

p. 279, e Min. del 13 sett. 1834, v. 6, p. 287.— Norme per la liquidazione delle pensioni degl'impiegati. Res. del 20 maggio 1836, v, 6, p. 375 e 18 ott. 1837, v 7. p. 55.

Case religiose.— La casa dell' istituto di S. Maria d'Ilicete è esentata dall'obbligo di ricevere persone discole. Circ. degli 11 sett. 1824, v, 4, p. 86.

Casermaggi. — Le somme dovute a' conservatori di casermaggi possono essere sequestrate da'loro creditori. Min. del 15 sett. 1819, v, 3, p. 60.

Caserme di gendarmeria. — Pei lavori di esse deve procedersi come per gli altri lavori provinciali. Circ. del 14 luglio 1841, v, 7, p. 285, e Min. del 20 giugno 1843, v, 8, p. 57.

Cassa di ammortizzazione.— Gli affitti de' beni riuniti alla stessa debbono eseguirsi a norma del decreto del 18 ott. 1819. Circ. degli 8 maggio 1822, v, 3, p. 297. Norme pel pagamento della fondiaria imposta su' beni della medesima. Istruz. degli 11 giugno 1823, v, 3, p. 386, e Circ. del 14 giugno 1823, v. 3, p. 388. - Norme a seguirsi quando mancano i due dati dell'affitto nella liquidazione delle vendite de' beni di sua pertinenza. Res. del 14 luglio 1832, v, 6, p. 138.

Cassa di sconto.— Regolamento per le negoziazioni, e servizio di questa cassa. Rescritti del 29 dec. 1824, v, 4, p. 122. 13 sett. 1828, v, 5, p. 153. 13 luglio 1831, v, 6, p. 47, e 24 agosto 1831, v, 6, p. 59.— Norme per l' anticipazione di soldi agl' impiegati. Ministeriali del 22 e 26 marzo 1834, v, 6. p. 247, e 248. e Cir. del 5 apr. 1834, v. 6, p. 250.— Disposizioni a regolare la pegnorazione delle rendite sul gran libro e de' certificati sulla tesoreria presso la cassa di sconto. Res. del 24 agosto 1835, v, 6, p. 338.

Casse segreziali. — Disposizioni per le casse de' segreti, e prosegreti in Sicilia. Res. del 26 gennaio 1822, v, 3, p. 261.

Cassieri comunali.— La loro garentia dura per tutto il tempo dell'esercizio. Res. 31 luglio 1824, v, 4, p. 75.— Son tenuti a versare il due e mezzo per cento sia, o no vacante la piazza di giudice di circondario. Circo. del 30 luglio 1825, v, 4. p. 198.— Van soggetti alle cozzioni de' commissari e piantoni, quando avendo del danaro in cassa, non eseguono i dovuti versamenti in cassa delle opere pubbliche provinciali. Circol. del 24 agosto 1825, v, 4, p. 199.— Il premio pe' dritti, che debbono incassare pe' gradi dottorali, è del due per cento. Circ. del 19 aprile 1826, v, 4, p. 288.— Premio

Digitized by Google

mancanza di mezzi per supplire alla spesa della rettifica, si ripartirà tra i possessori mediante una tassa. Cir. 23 ott. 1819, v, 3 p. 77. — Si fissa la mercede degli agrimensori, e degli esperti per le rettifiche generali. Cir. degli 8 dec. 1819, v, 3 p. 91. — Da qual tempo debbano aver vigore i ruoli suppletori risultanti da catasti rettificati. Cir. del 12 dec. 1821, v, 3, p, 252. — Come si facilitano le mutazioni di quota per fondi di piccola rendita. Ris. sovrana del 6 luglio 1822, v, 3, p. 305. Min. del 15 nov. 1823, v, 4, p. 33, e Cir. del 13 nov. 1822, v, 3, p. 328 — A carico di chi debba andare la manutenzione de' medesimi. Min. del 4 giugno 1850, v, 8, p. 185 — Le terre insoscettibili di produzioni debbono essere valutate nel catasto. Min. del 26 marzo 1858, v, 9, p. 356.

Cattedrali. — Se debba rimanervi il penitenzierato. Min. del 18 luglio 1821, v, 3, p. 215.

Cause della real corona. — Disposizioni pe' gravami di rito avverso i giudicati de' collegi giudiziari nelle cause di interesse della real corona. Res. del 4 maggio 1839, v, 7, p. 131.

Cause ecclesiastiche. — Quelle soggette ad appello debbono regolarsi giusta gli art. 20 e 22 del concordato. Res. degli 11 aprile 1818, v, 2, p. 138. — Sono definite cause ecclesiastiche la controversia tra il primicerio ed i canonici di San. Giovanni Maggiore, e quella tra i parrochi di Marano e l' arciprete del Terziere di Capodimonte. Res. del 30 agosto 1826, v. 4, p. 356, e 16 gennaio 1828, v. 5, p. 113. — Appartengono al foro degli ordinari sì nel petitorio che nel possessorio. Res. del 30 agosto 1826, v. 4, p, 355. — Debbonsi in prima istanza trattarsi presso le curie, salvo l'appello alla S. Sede. Res. del 27 giugno 1827, v, 5, p. 58 — Come si obblighino i testimoni laici a presentarsi in curia in queste cause. Min. del 13 marzo 1830, v. 5, pagina 299.

Cauzioni — Come si esegua il disvincolo di quelle de' contabili di pii stabilimenti. Cir. del 26 dic. 1827, v. 5, p. 107 — Come debbansi diffinitivamente discutere quelle pel ramo finanziere. Res. degli 8 nov. 1832, v. 6, p. 161 — Non si può spedire decreto di nomina per coloro, che dovendo darle, non l' abbiano completate. Sovrane determinazioni del 1 luglio 1833, v. 6, p. 192 — Proroga di sei mesi in Sicilia per la conversione delle cauzioni in numerario, o in crediti liquidi fruttiferi. Res. del 17 maggio 1834, v. 6, p. 255 — Disposi-

zioni in Sicilia per la conversione delle cauzioni delle amministrazioni finanziere. Res. del 5 ott. 1836, v. 7, p. 9 — Si determina il valore de' certificati di crediti legali iscritti su' ruoli della tesoreria, allorchè sono sostituiti ad altre garenzie. Cir. del 25 maggio 1836, v. 6, p. 380 — Come possano sostituirsi le cauzioni in beni fondi o con biglietti di tenga in mio potere. Cir. del 30 aprile 1836, v. 6, p. 373 — Quelle offerte da'contabili in Sicilia in rendita sul gran libro di Napoli, sono da accogliersi a preferenza, non ostante il disposto nel decreto degli 8 agosto 1833. Res. del 16 nov. 1835, v. 7, p. 14 — Possono costituirsi in cauzione i crediti quantitativi dipendenti da arretrati di rendita sulla tesoreria, i di cui titoli sieno stati ammessi dalla commissione verificatrice. Res. del 23 agosto 1837, v. 7, p. 51 — Quelle de' contabili postali, debbono essere stabilite sul prodotto netto di tre mesi. Res. degli 8 marzo 1841, v. 7, p. 233 — Se occorrono quistioni per le cauzioni a prestarsi per appalti coll'amministrazione di ponti e strade, vi deve essere un garante solidale. Res. del 26 gen. 1842, v. 7, p. 339 — Per quelle de' contabili de' consigli degli ospizî e di beneficenza, sono anche applicabili le disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 della legge del 12 dic. 8.6, e quelle sul decreto del 18 marzo 1830. Res. del 22 feb. 1851, v. 8, p. 221 — Norme per quelle a prestarsi da coloro che dimandano aprir farmacie in Sicilia. Res. del 14 ott. 1857, v. 9, p. 286.

Cedole — Forma delle cedole di assegnazione prescritte dall' art. 77 leg. di proc. pen. Cir. del 29 aprile 1820, v. 3, p. 154, e Cir. del 5 feb. 1823, v. 3, p. 351 — Permesso provvisorio di adoperarle manoscritte ne' giudizî penali. Cir. del 20 marzo 1823, v. 3, p. 367 — Si ammettono a liquidazione le cedole depositate per compre di fondi non effettuate. Res. del 28 feb. 1824, v. 4, p. 53 — Disposizioni pe' certificati depositati nella cassa di ammortizzazione. Min. del 24 aprile 1824, v. 4, p. 60 — Documenti da esibirsi da' creditori che versarono cedole per acquisto di beni demaniali o affrancamento di censi. Regolam. del 15 maggio 1824, v. 4, p. 63 — Altre disposizioni per la liquidazione de' crediti per deposito di cedole. Res. del 25 sett. 1824, v. 4, p. 96 — Disposizioni pe' possessori de' certificati delle cedole formate dietro le liquidazioni dell' abolita commessione del debito pubblico. Res. del 28 feb. 1827 v. 4, p. 52 — Come debba regolarsi l' introito de,

i

dritti per la spedizione delle cedole ecclesiastiche in Sicilia. Res. del 25 maggio 1836, v. 6, p. 380.

Censi — Procedura nelle contestazioni per censi bollari, o capitali ovvero affitti riguardanti alienе provincie. Cir. del 6 aprile 1816, v. 1, p. 245 — I contratti di affrancazione di censi sono già perfetti, ove siasene pagato il prezzo, ed il governo li abbia approvati. Parere della commessione de' presidenti della gran corte de' conti del 25 sett. 1817, v. 1, p. 383 e 25 sett. 1818, v. 2, p. 268 — Non debbonsi iscrivere i censi enfiteutici ma i bollari. Parere della commessione de' presidenti della gran corte de' conti del 9 aprile 1818, v. 2, p. 137 — Non può opporsi la legge del 4 maggio 1810 all'affrancazione de' censi dovuti a' pubblici stabilimenti, dopo la promulgazione del decreto degli 11 sett. 1816. Decisione della gran corte de' conti del 29 aprile 1818, v. 2, p. 146.

Censuarî — Introito delle reste dovute da' medesimi. Min. del 22 sett. 1830, v. 5, p. 346 — Se debbano cessare per essi le somministrazioni delle sementi e de' soccorsi per censuarî de' fondi della real casa in Sicilia. Res. del 22 maggio 1840, v. 7, p. 174.

Cereali — Norme circa la voce del frumento in Foggia Parere della commessione de' presidenti della gran corte de' conti del 1 ott. 1818, v. 2, p. 272 — Se ne vieta la estrazione dalla Sicilia. Determinaz. del 24 feb. 1821, v. 3, p. 198 — Immissione de' frumenti esteri nel porto franco di Messina. Res. del 19 luglio 1823, v. 4, p. 4 — Temporaneo divieto della immissione de' grani in Sicilia. Res. del 17 luglio 1824, v. 4, p. 72 — Proroga del termine a' granatari in Sicilia per implorare il corrispondente compenso. Res. del 24 sett. 1825, v. 4, p. 211 — Altre norme per la voce de' cereali in Barletta. Regolam. del 14 giugno 1826, v. 4, p. 309 — Si stabilisce in Sicilia la imposizione delle mete a' cereali. Res. del 27 giugno 1829, v. 5, p. 237 — Proroga in Sicilia per la estrazione de' cereali in franchigia. Res. del 26 gen. 1842, v. 7, p. 339.

Cerimonie pubbliche — Dilucidazione del decreto del 18 maggio 1819 sulle precedenze delle autorità nelle pubbliche cerimonie. Cir. del 1 maggio 1823, v. 3, p. 374 — Ulteriori soluzioni di dubbî sulla precedenza. Min. del 7 maggio 1823, v. 3, p. 376 — Norme sulla precedenza tra le autorità giudiziarie e le amministrative. Min. del 24 maggio 1823, v. 3, p 379 — Con la sovrana risoluzione degli 11 sett. 1825 sulle

vitare sulla massa comune, e distribuirsi in ragione della rendita che si percepisce. Res. del 21 sett. 1833, v.6, p.207 — Come si debba dividere l'aumento tenuto in deposito per più anni. Min. del 7 luglio 1841, v. 7, p. 280 — Norme per lo adempimento del piano di una cattedrale, cui è annesso il clero ricettizio. Min. del 10 luglio 1841, v. 7, p. 281 — Gli extra partecipanti benchè non godano della partecipazione pure percepiscono della distribuzione degli avventizi. Min. del 15 sett. 1841, v. 7, p. 301 — Per l'ammissione a partecipare deve aprirsi il concorso fra' soli chierici, che vi hanno pieno dritto. Min. del 18 dic. 1841, v. 7, p. 331.

Coazioni — Non possono adoperarsi contro i ritiri delle religiose. Min. del 23 marzo 1811, v. 1, p. 127 — I ricevitori generali e distrettuali deggiono tener registro del numero de' soldati che si spediscono per coazioni. Min. del 25 gen. 1817, v. 1, p. 287 — L'atto di coazione amministrativa ha forza di precetto preventivo. Cir. del 22 luglio 1826, v. 4, p. 330 — Nella pratica di quelle per fondiaria si eviti ogni abuso e vessazione. Cir. del 22 luglio 1826, v. 4, p. 331 — A' debitori morosi de' collegi e licei debbono farsi per mezzo de' servienti comunali. Cir. del 28 ott. 1826, v. 4, p. 378 — Come si eseguano le coazioni personali contro i debitori delle contribuzioni dirette. Min. del 24 feb. 1827, v. 5, p. 20.

Collegi reali — Determinazioni per le piazze franche del collegio veterenario. Cir. del 17 luglio 1824, v. 4, p. 71 — Provvedimenti sull' ammissione a piazza franca nel collegio di S. Maria in Girgenti. Res. del 30 giugno 1841, v. 7, p. 284 — Le spese di mantenimento o riduzione ne'locali de'reali collegi e licei sono a carico de' fondi particolari provinciali. Cir. del 6 feb. 1850, v. 8, p. 167 — I conti morali dello stabilimento veterenario debbonsi rendere al consiglio provinciale, e quelli materiali debbono prima discutersi dal consiglio d' intendenza, ed indi in grado di revisione dalla gran corte de' conti. Res. del 9 feb. 1850, v. 8, p. 168 — L' amministrazione de' fondi de' collegi e licei deve tenersi tra l' intendenza ed il ministero. Min. del 30 sett. 1850, v. 8, p. 200 — Come debbano essere esaminati i conti materiali de' medesimi, compresi quelli del collegio medico-cerusico. Res. del 10 maggio 1851, v. 8, p. 238 — Gli alunni del collegio medico-cerusico, sempre che sieno entrati in esso, nè abbiano ottenuta la cedola

Digitized by Google

di approvazione in belle lettere, prima di esser soggetti all'obbligo della leva, hanno dritto alla esenzione. Res. del 23 dic. 1823, v. 9, p. 12 — Disposizioni pe' lavori che possono occorrere agli edifizi de' medesimi. Min. del 28 gen. 1854, v. 9. p. 20.

Coloni — Annuale corrisponsione della covertura e mezza covertura per parte de' coloni al padrone diretto delle terre coloniche. Min. del 20 aprile 1831, v. 6, p. 27 — Se per le contrattazioni di derrata a' medesimi per uso di sementi possa adoperarsi la forma di brevetto. Cir. del 22 giugno 1831, v. 6, p. 43.

Colonne mobili — Come debbansi fornire i mezzi di trasporto alle truppe in colonne mobili. Cir. del 9 sett. 1829, v. 5, p. 255.

Coltivazione del riso — Sulla distanza da osservarsi nelle terre per questa coltivazione. Cir. del 27 feb. 1841, v. 7, p. 232.

Comandanti di provincia — La mobiglia negli alloggi pei medesimi viene uguagliata a quella spettante al grado di brigadiere. Res. del 31 dic. 1836, v. 7, p. 20.

Comandanti territoriali — Loro attribuzioni. Cir. del 26 luglio 1815, v. 1, p. 174.

Commende — Disposizioni per le vacanti commende antoniane e costantiniane. Cir. del 6 ott. 1819, v. 3, p. 69 — Sequestro delle commende della religione di S. Giovanni di Gerusalemme in Sicilia. Res. del 31 agosto 1825, v. 4, p. 203 — Disposizioni a regolare l'andamento degli affari dell'amministrazione della commenda della magione in Sicilia. Res. del 25 gen. 1834, v. 6, p. 231.

Commessioni di beneficenza — V. *Beneficenza.*

Commessioni finanziere — Chiarimenti sulle attribuzioni delle medesime in Sicilia. Min. degli 8 ott. 1856, v. 9, p. 165 — Come debba rimpiazzarsi in Sicilia il controloro assente o impedito in dette commissioni. Cir. del 16 ott. 1856, v. 9, p. 168.

Commessione consultiva in Sicilia — È istituita in que'reali dominî Res del 2 maggio 1831, v. 6, p. 32.

Commessione feudale — Intelligenza delle clausole messe nelle decisioni di questa commessione relative allo stato attuale del possesso. Cir. del 5 sett. 1810, v. 1, p. 125 — Si toglie ogni dubbio in ordine alle colonie perpetue. Cir. del 25 feb. 1812, v. 1, p. 150 — Pareri su' principî sopra i quali era fondata la giurisprudenza della già commessione feudale. Res. del 20 sett. 1815, vol. 1, p. 181 — Le funzioni affidate al procurator

generale dell'abolita commissione feudale sono delegate al procuratore generale presso la gran corte de' conti. Cir. del 27 gen. 1816, v. 1, p. 218.

Commessioni militari — Si dà forza retroattiva al decreto del 18 nov. 1817 circa il procedimento per taluni misfatti. Res. del 27 dic. 1817, v. 2, p. 62 — Debbono giudicar gl'imputati pe' soli reati di loro giurisdizione. Res. degli 11 feb. 1818, v. 8, p. 87 — Si prescrive l'intervento d'un magistrato in tutti i giudizi delle medesime. Res. del 12 marzo 1823, v. 3, p. 362, e Min. del 19 aprile 1823, v. 3, p. 372 — Norme per le abilitazioni degl' incolpati. Res. del 15 marzo 1823, v. 3, p. 364 — Indennità di viaggio a' componenti ed a' cancellieri di dette commessioni. Res. del 7 ott. 1826, v. 4, p. 371 — Circa la loro competenza sui misfatti di asportazione d' armi. Cir. del 7 dic. 1822, v. 3, p. 332.

Commessi giurati — Se debbano essere stabiliti permanentemente nelle cancellerie de' giudicati d'istruzione e di circondario. Cir. del 25 sett. 1819, v. 3, p. 63.

Commessioni protomedicali — Le commessioni protomedicali comunali debbono esser presedute da'giudici di circondario. Res. del 7 maggio 1853, v. 8, p. 356.

Commissarii di guerra — In quali casi i funzionanti de commissari di guerra dipendono da'commissari titolari. Cir. degli 11 luglio 1829, v. 5, p. 240.

Compensi — Come debbano regolarsi i pagamenti di compensi per fondi occupati o danneggiati ne' casi di novelle costruzioni di pubblica utilità. Res. del 2 settembre 1826, v. 4, p. 357 — V. Opere pubbliche.

Competenza — In caso di contestazione tra privati, e che non riguarda la pubblica amministrazione, circa i rispettivi interessi relativi all'uso delle acque, la competenza è del potere giudiziario. V. Acque pubbliche — Compete al potere giudiziario una controversia per prezzo di erbe fissato in conciliazione, e non per effetto di contratto regolare coll'amministrazione comunale. Res. del 19 luglio 1817, v. 1, p. 328 — Compete al potere amministrativo la controversia nel possessorio fra il comune di Valleoscura e la duchessa di Carinari circa l'esistenza de'dritti degli usi civici dell'ex-feudo di Chiarano; senza pregiudizio delle ragioni delle parti nel petitorio avanti il potere giudiziario. Res. del 19 luglio 1817, v. 1, p. 330 — È del potere amministrativo la competenza nella causa tra la direzione de'demani, ed il signor Costantini sulla legittimità e validità d'un con-

tratto di fitto: del potere giudiziario poi sulla lesione di cui era attaccato il contratto. Res. del 2 ago. 1817, v. I, p. 336 — Compete a' tribunali ordinari la controversia tra gl' impresari de' teatri e gli appaltatori, relativa a risoluzione del contratto passato tra loro — Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 7 agosto 1817, volume 1, pagina 340 — Nella causa tra la direzione de' demani ed il signor Forleo, la competenza è del potere amministrativo. Res. del 9 agosto 1817, v. 1, p. 341 — Appartiene al potere giudiziario la causa pel dazio sulla molitura tra i signori Mariconda col circondario di Gragnano. Res. del 9 agosto 1817, v. 1, p. 343 — Nella causa tra Telesio e taluni comuni e particolari per una strada sul fondo del primo, è competente il contenzioso amministrativo. Res. del 9 agosto 1817, v. 1, pagina 344 — Le quistioni per appalto sul dazio del vino tra Marini ed il comune di Cosenza si dichiarano competenti in parte al contenzioso amministrativo, ed in parte al giudiziario. Res. del 9 agosto 1817, v. 1, p. 346— Si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario la causa per importo di canone dovuto da Nocerino all'amministrazione de'demani. Res. del 9 agosto 1817, v. 1, p. 348 — La causa per arretrati di canoni tra Pignatelli ed altri e la cassa di ammortizzazione si dichiara di competenza del potere giudiziario. Res. del 13 sett. 1817, v. 1, p. 368 — Si dichiara appartenere al contenzioso amministrativo la causa tra Lavagna ed il comune di Reggio per una strada pubblica sul fondo del primo. Res. del 25 ott. 1817, v. 2, p. 5 — In una causa di escomputo tra de Ovidiis e l'amministrazione del demanio si dichiara competente il potere amministrativo. Res. del 29 nov. 1817, v. 2, p. 41 — Si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario una seconda quistione tra Forleo e l' amministrazione de'demani. Res. del 13 dic. 1887, v. 2, p. 50 — Nella causa per usurpazione di terre tra Folino e l'amministrazione de'demani, è competente il potere giudiziario. Res. del 20 dic. 1817, v. 2, p. 57 — Si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra de Luca e l'amministrazione delle scuole militari, trattandosi di atti esecutivi per vendita e restituzione di mobili pegnorati. Res. del 26 dic. 1817, v. 2, p. 61 — La causa fra Monteleone e Valiante relativa alla nullità del contratto passato con la cassa di ammortizzazione per l'affrancazione d' un censo enfiteutico appartiene al con-

tenzioso amministrativo. Rescritto del 7 febbraio 1818, v. 2, p. 83 — Chiarimenti sulla competenza ne'giudizii per affrancazione di canoni dovuti alla cassa di ammortizzazione. Uffizio del direttore generale della cassa di ammortizzazione del 7 marzo 1818, v. 2, p. 114 — Si dichiara competente il contenzioso amministrativo nel conflitto elevatosi tra il tribunale civile ed il consiglio d'intendenza per la causa tra de Sanctis e Brina. Res. del 28 marzo 1818, v. 2, p. 127 — Si fissano i casi ne'quali competono al potere giudiziario le cause di escomputo e di rescissione di contratti tra lo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici in contradizione co'privati. Res. del 28 marzo 1818, v. 2, p. 125 — Si stabilisce la competenza del contenzioso amministrativo nelle azioni per occupazioni di strada pubblica, quando anche prima della legge del 21 marzo 1817 i tribunali ordinarî vi avessero giudicato. Res. del 30 maggio 1818, v. 2, p. 163 — Appartiene alle autorità giudiziarie lo esame di ogni altro documento in mancanza di giudicati donde i crediti de'comuni emergono. Decisione della gran corte de'conti del 13 nov. 1818, v. 2, p. 303 — Si determina appartenere a' tribunali ordinari la quistione se la fideiussione data per contratto di affitto a tempo determinato passato con amministrazione pubblica possa estendersi anche al caso di tacita reconduzione. Res. del 20 ott. 1819, v. 3, p. 75 — Competono al contenzioso amministrativo le azioni per occupazione e revindicazione di strada pubblica. Res. del 10 marzo 1820, v. 3, p. 137 — Tutte le quistioni che direttamente o indirettamente interessano l'amministrazione pubblica appartengono al potere amministrativo. Res. del 1 lug. 1820, v. 3, p. 177 — Si dichiara competente il potere giudiziario nella quistione tra un comune ed un ex barone per sequestro conservatorio. Res. del 23 agosto 1820, v. 3, p. 187 — Appartengono al contenzioso amministrativo le quistioni per danni, che i privati possono temere per lavori di appaltatori delle pubbliche strade. Rescritti del 4 dic. 1822, v. 3, p. 331 e 30 luglio 1823, v. 4, pag. 7 — Nelle azioni per remissione di mercede in un contratto di affitto coll'amministrazione comunale è competente il contenzioso amministrativo. Res. degli 8 gen. 1823, v. 3, p. 340 — Si dichiara competente il potere amministrativo nelle azioni per attentati commessi entro l'anno sul corso delle acque pubbliche. Res. degli 8 feb. 1823, v. 3, p. 352 — Le quistioni circa la validità o invalidità di contratti di

appalto fatti coll'amministrazione pubblica appartengono al potere amministrativo. Res. del 18 ott. 1824, v. 4, p. 101 — Si fissa la competenza dell'uno e l'altro potere nella percezione delle contribuzioni dirette. Cir. del 16 aprile 1825, v. 4, p. 171 — È competente il potere giudiziario nella causa tra' fidecommissari del defunto vescovo di Patti, e l'amministrazione del demanio. Res. del 24 dic. 1825, v. 4, p. 237 — Appartengono al potere amministrativo le quistioni di esame e verifica delle occupazioni di terre demaniali de' comuni e delle reintegre di esse. Res. del 19 feb. 1826, v. 4, p. 275 — Sono competenti i giudici ordinari in materia di contravvenzioni di dazi indiretti, sino a nuove disposizioni. Cir. del 20 feb. 1826, v. 4, p. 277 — Appartengono al potere giudiziario le controversie per rescissione di contratti di appalti con pubbliche amministrazioni. Res. del 16 agosto 1826, v. 4, p. 343 — Se sia competente il tribunale civile o la curia in una causa relativa ad un preteso patronato su d'una parrocchia. Min. degli 8 maggio 1827, v. 5, p. 37 — Appartiene al potere giudiziario la contesa di strada pubblica, ma di passaggio sul fondo privato, benchè questo fosse acquistato dalla pubblica amministrazione. Res. del 24 sett. 1828, v. 5, p. 169 — Norme sulla quistione di competenza che potrebbe muoversi in caso che s'impugnasse di nullità l'ordinanza dell'intendente che dichiara esecutivi i ruoli de' debitori per rendite costituite di pertinenza delle mense, badie ecc. Min. del 31 dic. 1828, v. 5, p. 193 — È del contenzioso amministrativo la cognizione delle quistioni di occupazione del demanio comunale. Res. del 29 gen. 1829, v. 5, p. 204 — Si appartiene al potere amministrativo la conoscenza de'richiami per la percezione de'cespiti venduti dal regio erario, ed aboliti in dritto ma non in fatto. Min del 15 marzo 1829, v. 5, p. 210 — È de' tribunali ordinari lo esame delle opposizioni prodotte da'debitori delle ricettizie contro i quadri per rendite costituite. Min. del 18 luglio 1829, v. 5, p. 241 — Procede l'autorità giudiziaria nella contestazione tra un arrendatario sul macino e l'amministrazione de'dazi indiretti. Res. del 16 sett. 1829, v. 5, p. 258 — Le decisioni di controversie per funzioni liturgiche competono all'autorità ecclesiastica. Res. del 23 giugno 1830, v. 5, p. 323 — Appartengono al potere amministrativo le quistioni per contratti di appalto, forniture, trasporti opere e qualunque altro servizio delle amministrazioni

finanziere. Rescritto degli 11 aprile 1832, v. 6, pag. 115 — Dipendendo l'ammissione di dimanda giudiziale dalla definizione d'un patto stabilito in un contratto con pubblica amministrazione, lo esame deve di necessità versarsi sull'intelligenza e validità dell'obbligazione; e quindi la competenza è del contenzioso amministrativo. Res. del 16 giugno 1832, v. 6, p. 124 — Appartiene al potere amministrativo lo esame d'un'azione di rivindica istituita da un privato della proprietà di alcune terre, che trovansi in atto destinate ad uso d'un comune. Res. del 4 luglio 1832, v. 6, p. 134 — Lo esame delle cozioni amministrative e della legittimità degli atti emessi dalle antiche giurisdizioni appartiene al contenzioso amministrativo. Res. del 31 agosto 1833, v. 6, p. 203 — Appartengono a' tribunali ordinari le cause di contrabbando al dazio sul macino. Res. degli 11 giugno 1834, v. 6, p. 261 — Nelle quistioni di servitù d'interesse generale su di fondi privati e d'indennizzazione di danni è competente il contenzioso amministrativo. Res. del 18 marzo 1835, v. 6, p. 320— È del potere amministrativo la conoscenza delle quistioni di dominio di terreno, quante volte lo esame del dritto del contendente è fondato su di atti della divisione del demanio ex feudale. Res. del 12 agosto 1837, v. 7, p. 49 — Nel dubbio se l'acqua sia pubblica o no, è competente il potere amministrativo; e se sorgeranno incidenti per natura appartenenti al potere giudiziario; in tal caso un rinvio particolare della quistione incidente andrà a questo contenzioso. Res. del 7 feb. 1838, v. 7, p. 71 e Res. del 25 luglio 1838, v. 7, p. 97— Le materie d'interesse generale della pubblica amministrazione, non formando subbietto di dritto civile, rientrano nella linea o governativa, o contenziosa amministrativa. Res. degli 11 aprile 1838, v. 7, p. 82 — Procede il potere amministrativo nei giudizi di revindicazione di proprietà demaniale, allorchè sorga contesa di validità di atto amministrativo. Res. del 19 maggio 1838, v. 7, p. 85 — Si dichiara competente il contenzioso amministrativo nella causa tra il pubblico demanio ed il marchese di Sortino, perchè trattasi di occupazione di cosa pubblica. Res. del 26, ott. 1838, v. 7, p. 112— Il giudizio di azione civile in materia di strade si appartiene al potere amministrativo. Res. del 13 luglio 1839, 7, p. 136 — Il contenzioso amministrativo procede nelle azioni, che attaccano gli atti dell'autorità amministrativa, quantunque dirette contra privato. Res.

del 16 luglio 1839, v. 7, p. 137 — L'esperimento e giudizio delle azioni civili derivanti dalla legge del 25 feb. 1820 sul Tavoliere, si appartengono al potere amministrativo. Res. del 31 ago. 1839, v. 7, p. 144— Statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario appena sorga contesa di validità, o d' interpretazione di atto dell' amministrazione, la causa passa di dritto al contenzioso amministrativo. Resc. del 7 sett. 1839, v. 7, p. 145. 27 maggio 1840, v. 7, p. 176, e 30 sett. 1840, v. 7, p. 199 — Al potere giudiziario si appartiene il giudizio di nunciazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche, e a far demolire quelle fatte dopo la inibizione; ma proceder deve il contenzioso amministrativo nella verifica della pertinenza delle nuove fabbriche. Res. del 9 ott. 1839, v. 7, p. 147.- Si appartiene al potere amministrativo lo esame di quistione di condominio privato su d'un macello comunale. Res. del 12 ott. 1839, v. 7, p. 148 — Tutta la causa in azione civile passa al contenzioso amministrativo, non già la parte sola di essa, che riguarda validità, legittimità o interpretazione. Res. del 12 dec. 1839, v. 7, p. 157 — Sono competenti i giudici del contenzioso giudiziario nelle quistioni di sequestro fondato ad azione per credito. Res. del 18 marzo 1840, v. 7, p. 168 Il reclamo di un appaltatore in Sicilia in materia di competenza giuridizionale, è rigettato. Res. del 16 maggio 1840, v. 7, p. 172 — È delle autorità giudiziarie l' esame delle azioni di libertà del fondo dal terraggio o dalla commutazione di questo in prestazione pecuniaria, non che l'azione di revindica. Appartiene poi alle amministrative lo esame delle quistioni per la confinazione e titolazione delle terre di portata, e l' appartenenza del dritto di riscatto. Res. del 26 maggio 1841, v. 7, p. 274. — La contestazione per lo ristoro di danni per l' ingombramento di un canale d' irrigazione tra Cirelli e la Mensa vescovile di Palermo, si dichiara appartenere al contenzioso giudiziario. Res. del 5 genn. 1842, v. 7, p. 335 — È del potere giudiziario la cognizione dell' azione che si sperimenta dal proprietario d' un pegno depositato per la restituzione dello stesso, o del suo valore contro gli amministratori de' monti di pegni. Res. del 22 gennaio 1852, v. 8, p. 212 — Per la esecuzione, ed interpretazione della ordinanze degli aboliti commissari regi, sono competenti gl' intendenti, che sono a quelli succeduti. Res. del 2 luglio 1851, v, 8, p. 245 — Nelle cause di turbato possesso di un ca-

nale, e dell'uso delle acque per muovere un molino, è competente il potere giudiziario, salvo a' possessori delle terre che hanno potuto usare per la irrigazione di quel canale o di quelle acque, di sperimentare le loro azioni innanzi a chi di dritto. Res. del 5 dec. 1851, v. 8, p. 273 — La conoscenza delle opposizioni agli atti di coazione amministrativa appartiene al detto contenzioso Res. del 20 gennaio 1853, v. 8, p. 330 — Per deliberare su d'una quistione nella quale occorre interpretrare un atto amministrativo se sia o no valido e legittimo, debbe l'autorità giudiziaria attendere che il potere amministrativo si pronunzi sulle insorte dubbiezze, e sulla efficacia dell'atto impugnato. Res. del 21 giugno 1854, v. 9, p. 44 — Appartiene al potere amministrativo ordinare con la nullità del contratto la valutazione delle migliorie, ed il rilascio di un fondo illegalmente conceduto da un pio luogo laicale. Res. del 15 luglio 1854, v. 9, p. 48 — Sono di pertinenza del contenzioso giudiziario le controversie riguardanti il regio padronato. Res. del 18 sett. 1854, v. 9, p. 56 — Appartiene al contenzioso amministrativo la cognizione delle contestazioni relative all' attacco di nullità delle coazioni di un agente dell'amministrazione pubblica. Res. del 10 mag. 1855, v. 9, p. 73 — Lo esame delle quistioni relative alle opposizioni del pegnoramento eseguito dal cassiere di un luogo pio laicale, indi ad una coazione amministrativa, appartiene al contenzioso amministrativo. Res. del 29 maggio 1855, v. 9, p. 79 — Appartengono al potere giudiziario le contestazioni per compenso d'opera prestata nel rinvenire de' cambi per individui chiamati al militar servizio. Res. del 30 giugno 1855, v. 9, p. 82 — È di pertinenza del contenzioso amministrativo lo esame e giudizio di validità, ed efficacia di contratti ne' quali è interessata la pubblica amministrazione. Res. del 22 agosto 1855, v. 9, p. 94 — Nelle contestazioni pel ripartimento d'una somma dovuta per contratto di mutuo formato fra privati, per lo pagamento d' un cambio militare la competenza è del contenzioso ordinario. Res. del 22 agosto 1855, v. 9, p. 93 — Appartiene al contenzioso amministrativo l' istruzione per conoscersi se una strada occupata, o danneggiata dai privati, sia pubblica o vicinale. Res. del 15 nov. 1856, v. 9, p. 175 — Non possono i giudici dell'uno e l'altro contenzioso conoscere ad istanza de' privati, e senza preventiva autorizzazione superiore, delle regolarità delle operazioni delle pubbliche amministrazioni. Ed i privati

che si dolgono delle dette operazioni debbono per la via del ricorso amministrativo avanzarne il reclamo al real trono, ovvero a' ministri segretari di stato. Res. degli 11 luglio 1857, v. 9, p. 240 — Sono di competenza del contenzioso amministrativo le quistioni riguardanti le parate in un fiume, i portellooi di scarico, l'altezza delle acque e le rive, e si appartengono al potere giudiziario quelle riguardanti i danni interessi e le spese del giudizio. Cir. del 23 sett. 1847, v. 9, p. 280 — Al contenzioso amministrativo si appartiene la competenza de' giudizi per costringere gli appaltatori a' termini de' contratti. Res. del 7 ott. 1858, v. 9, pagina 398.

Comuni. — Sono esonerati dalle prestazioni pe' corpi di bagliva, di portolooia, di zecca, di pesi e misure, di catapania, terza baronali, e colte. — Rescr. del 12 aprile 1809, v. 1, p. 67, 12 aprile 1809, v. 1, p. 68, 29 aprile 1809, v. 1, p. 71, e Circ. del 6 sett. 1809, v. 1, p. 81, e 6 feb. 1811, v. 1, p. 127 — Come addivengano valide le convenzioni tra i comuni e gli ex-baroni. Cir. del 29 aprile 1809, v. 1, p. 71 — Norme per la contabilità comunale. Istruz. del 26 sett. 1811, v. 1, p. 136 — Non si debbono far pagare a profitto de' comuni, che hanno guadagnate le cause, i terraggi e le prestazioni che prima si percepivano dagli ex baroni. Cir. del 22 feb. 1812, v. 1, p. 149 — Provvedimenti pel dritto di pascolo esercitato da' comuni ne' fondi de' privati. Cir. del 29 luglio 1812, v. 1, p. 153. Norme per le dimande di pagamento de' crediti contro de' comuni. Parere del procuratore generale della gran corte de' conti del 26 aprile 1817, v. 1, p. 303. — Norme per le azioni contro i comuni in linea di responsabilità civile nate prima del decreto del 31 luglio 1814. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 31 luglio 1817, v. 1, p. 334. Come possano i creditori de' comuni procedere in virtù de' loro titoli a sequestro presso terzi delle rendite dei loro debitori. — Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 16 agosto 1817, v. 1, p. 350 — In quali casi possono essere autorizzati a contrarre debiti. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 28 feb. 1818, v. 2, p. 100 — Ne' contratti de' fitti de' cespiti comunali devesi apporre il patto della rinunzia ad escomputo, Cir. del 16 maggio 1818, v. 2, p. 158 — Norme per gli arretrati di buonatenenza dovuti dagli ex-feudatari ai

comuni. Sovrana determinazione del 14 nov. 1818, v. 2, p. 304 — Debbono seguitare a pagare le somme per congrue o supplementi a' parrochi. Cir. del 29 maggio 1819, v. 3, p. 14 — Cessioni a' comuni dal ripartimento di guerra. Cir. del 20 feb. 1822, v. 3, p. 270 — Disposizioni a regolare la esibizione de' titoli originari per liquidare i crediti contro i comuni. Res. del 24 aprile 1822, v. 3, p. 289 — Non possono sospendere il pagamento di ciò che sogliono dare a' parrochi, salvo lo esame delle ragioni pel discarico. Cir. del 14 feb. 1824, v. 4, p. 49 — È a carico de' medesimi la spesa per supplementi a' registri dello stato civile. Circo. del 20 nov. 1824, v. 4, p. 110 — Si fissa il compenso per li difensori de' medesimi. Res. degli 11 marzo 1826, v. 4, p. 279. — Non han bisogno di nuove autorizzazioni per gravarsi delle sentenze. Cir. del 6 maggio 1826, v. 4, p. 229 — Non debbono sopportare la spesa per la ligatura della collezione delle leggi di proprietà dei giudicati regi. Cir. del 7 ott. 1826, v. 4, p. 370 - La discussione delle opposizioni alle coazioni amministrative de' comuni deve essere fatta come per cause urgenti ne' casi di eccezione. Cir. del 17 marzo 1827, v. 5, p. 26 — Proroga al termine di presentar ne' consigli di intendenza i titoli di credito dell' erario contro i comuni. Res. del 10 ott. 1827, v. 5, p. 85 — Nelle verifiche delle terre a peudio pagano le vetture a' sindaci, e le indennità a' periti. Cir. del 30 gennaio 1828, v. 5, p. 116 — Norme pel registro degli atti, che negli affitti ed appalti de' beni e cespiti comunali, precedono l'approvazione dell' intendente. Res. del 15 nov. 1828, v. 5, p. 181 — Non ostante la perenzione del termine si autorizza il luogotenente in Sicilia a permettere lo esame de' titoli di credito contro i comuni, purchè i titoli non sieno disgiunti dal possesso di esigere. Res. del 13 nov. 1829, v. 5, p. 275 — Sono a carico dei comuni le spese de' repertori pe' servienti comunali. Cir. del 30 gennaio 1830, v. 5, p. 287 — In qual caso non siano suggette a dazi civici le piccole ed isolate riunioni di case dipendenti da un comune. Min. del 22 aprile 1830, v. 4, p. 308 — Debbono avere i comuni i regolamenti di polizia ne' quali sono determinate tra l'altro le multe indicate negli articoli 6 e 7 della legge del 21 marzo 1817. Cir. del 15 maggio 1830, v. 5. pag. 314 — Minorazione degli esiti de' comuni in esecuzione del decreto degli 11 gennaio 1831. Cir. e Reg. del 19 gennaio 1831, v. 6, p. 3 e 7 — Debbono evitarsi le

liti de' comuni e per le indispensabili se ne affida agli intendenti il buono andamento, e la esecuzione de' giudicati. Cir. del 13 aprile 1831, v. 6, p. 25 — Non deggiono toglierai per vedute di risparmio i medici, e cerusici condotti. Cir. del 18 maggio 1831, v. 6. p. 37. Redazione degli stati di variazione. Istruz. del 31 agosto 1831, v. 6, p. 63 — Proposta degli aumenti di fondi delle spese imprevedute. Cir. del 10 sett. 1831, v. 6, p. 77 — Negli affitti deve aggiungersi il patto che l'affittatore rinuncia ad ogni azione di escomputo, ed al beneficio della legge, che autorizza il giudice a dispensare il fittaiuolo dal pagamento di una parte della mercede pendente il giudizio; chiamandosi i cancellieri responsabili della mancanza. Cir. del 4 gennaio 1832, v. 6. p. 93 — Nelle dimande di conciliazione contro i medesimi, basta enunciare l'oggetto della contestazione senza esservi l'obbligo di produrre documenti. Res. del 18 gennaio 1832, v. 6, p. 94 — Disposizioni ad impedire le frequenti doglianze per le soprassessorie che si accordano dalla gran corte de' conti. Res. del 16 giugno 1832, v. 6, p. 123 — Applicazione del rescritto del 22 maggio 1830 circa lo esame e giudizio de' conti arretrati delle rendite de' comuni oltre il faro. Rescr. del 12 luglio 1832, v. 6, p. 136 — Altre norme per la liquidazione de' crediti de' comuni in Sicilia. Rescr. del 15 aprile 1833, v. 6, p. 181 — Come in quei dominii debbano stipularsi gli affitti de' beni comunali. R. del 7 giugno 1834 v. 6, p. 260 — Se a fissare i comuni infra duemila anime, debba servir di regola lo stato annesso al decreto degli 11 ott. 1817. Resc. del 28 gennaio 1837, v. 7, p. 25 — Norme da seguirsi per la erogazione di talune spese comunali. Regol. approvato con sovrana risoluzione del 9 aprile 1838, v. 7, p. 79 — Prescrizioni a regolare la difesa de' medesimi ne' giudizi contro gli antichi feudatari. Rescr. del 16 marzo 1839, v. 7, p. 134 — Non è loro permessa l'associazione a' libri senza approvazione superiore. Res. del 17 luglio 1841, v. 7, p. 286 — Si vieta l'affitto complessivo de' cespiti di rendite comunali. Res. del 1, sett. 1841, v. 7, p. 296 — In quali casi non sieno obbligati a provvedere l'assegnamento per un sotto-parroco. Res. degli 8 luglio 1848, v. 8, p. 134 — Come debbano contribuire alle spese del mantenimento de' detenuti a disposizione del regio giudice nel carcere circondariale Mio. del 27 gennaio 1849, v. 8, p. 140 — Spiegazioni sulla qualifica de' fondi di cassa de' comuni, e nor-

me per la contabilità comunale. Cir. del 7 feb. 1849, v. 8, p. 142 — Non possono procedere alla stipulazione de' contratti, pe' quali è necessaria la sovrana approvazione, prima di averla chiesta ne' modi legali, ed ottenuta. Cir. del 17 marzo 1849, v. 8, p. 143 — Istruz. per la proposta degli esiti sugli avanzi di cassa. Min. del 12 sett. 1849, v. 8, p. 151 — Norme per la presentazione, discussione e giudizio de' conti morali e materiali. Cir. del 29 ott. 1849, v. 8, p. 153 — Quali onorari e spese comunali dopo il regolamento del 9 apr. 1838 rimasero soggette alle economie prescritte col decreto degli 11 gennaio 1831. Cir. del 12 gennaio 1850 v. 8, p. 163 — Norme per le somme introitate fuori stato. Res. del 20 marzo 1850, v. 8, p. 179 — Altre norme pel mantenimento de' detenuti a carico de' comuni. Min. del 27 marzo 1850, v. 8, p. 178 — Termine in cui può avanzarsi proposta per inversione di fondi dell'anno precedente. Min. del 28 aprile 1850, v. 8, p. 182 — Procedimenti a serbarsi nelle controversie di confini tra diversi comuni. Res. del 29 aprile 1850, v. 8, p. 182 — Non è a carico de' medesimi il mantenimento delle chiese parrocchiali sempre che non vi sono patroni. Circol. del 3 agosto 1850, vol. 8, pagina 195 — Nello impiego di somme sul Gran Libro, deve avvisarsene il ministero. Circolare del 5 ottobre 1850, volume 8, pagina 201. Condizioni per gli affitti degli erbaggi comunali. Res. del 4 gen. 1851, v. 8, p. 208 — Meno i casi urgenti non debbonsi accordare dilazioni a'debitori de'comuni. Min. del 2 aprile 1851, v. 8, p. 230 — Condizioni a serbarsi nelle alienazioni censuazioni e permute de' predi comunali. Cir. del 27 gen. 1852, v. 8, p. 277 — Può cumularsi in un solo verbale il fitto di più fondi con diversi fittaiuoli fino alla somma di duc. 20. Res. del 26 maggio 1852, v. 8, p. 290 — Non è loro permesso di eseguire spese per lo acquisto di oggetti, libri e stampe senza speciale autorizzazione del ministero dell' interno. Cir. del 23 marzo 1853, v. 8, p. 349 — Debbono anticipare i dritti d'iscrizione ipotecaria sugl'immobili de'cassieri. Res. del 18 maggio 1853, v. 8, p. 367 — Debbono gravitare su di essi le spese di pigioni, lume e fuoco pe posti di polizia nelle provincie. Res. del 23 luglio 1853, v. 8, p. 380 — Prescrizioni per la reintegrazione amministrativa de'beni comunali usurpati. Res. degli 8 feb. 1854, v. 9, p. 22 — Possono in Sicilia avvalersi nelle loro particolari contrattazioni di qualunque notaio, sia o no

certificatore — Min. del 30 marzo 1854, v. 9, p. 28 — Ne' casi di ritardato impiego sul gran libro di somme per conto de' comuni, la rendita perduta dovrà essere significata a' gestori comunali. Cir. del 28 giugno 1854, v. 9, p. 48 — Possono far uso delle coazioni contro i detenuti non poveri per le somministrazioni ad essi fatte nelle prigioni. Cir. del 30 giugno 1855, v. 9, p. 82 — I comuni di Sicilia per la rivalsa delle somme anticipate per la congrua de' benefici curati dal 1831 in prosieguo, godono il beneficio delle coazioni amministrative contro gli ex-baroni, che erano obbligati soddisfarla, salvo a costoro il dritto di sperimentare le proprie ragioni innanzi a' magistrati competenti. Res. del 24 gennaio 1856, v. 9, p. 109 — Gli esiti e stipendi comunali in Sicilia debbono venir regolati come erano prima del 1831 ne' sensi del regolamento del 9 aprile 1838, e secondo la legge del 12 dic. 1816. Res. del 12 dic. 1857, v. 9, p. 311.

Concattedrali — Norme sulla nomenclatura di queste chiese. Res. del 3 maggio 1820, v. 3, p. 156 — Non se ne permettono delle nuove. Res. degli 11 aprile 1827, v. 5, p. 31 — Stabilimento dell'amministrazione delle medesime. Min. del 10 ott. 1818, v. 2, p. 280.

Concordato — Sono annullate tutte le disposizioni in contradizione dello stesso, emanate dal 6 luglio 1820 al 23 marzo 1821. Res. del 25 aprile 1821, v. 3, pagina 202.

Condannati — Norme circa la testimonianza de' condannati ai ferri ne' giudizî successivi de' correi, e per gli elementi di pruova a trarsi dalle loro dichiarazioni Ministeriali del 29 lug. 1818, v. 2, p. 206 e 6 ott. 1819, v. 3, p. 67 — Disposizioni per lo invio e ricezione ne' bagni dei condannati a' ferri. Cir. del 15 luglio 1820, v. 3 pag. 180 — Se la condonazione della condanna a' ferri tolga la interdizione da' pubblici uffizî. Res. del 18 nov. 1834, v. 6, p. 300 — Metodo per lo invio de' condannati alla relegazione. Res. del 3 nov. 1821, v. 3, p. 245 — I condannati alla reclusione e soggetti a malleveria, e che mancano de' mezzi per prestarla, sono rinviati alla polizia terminata la pena. Cir. del 23 gen. 1838, v. 7, p. 70 — Norme per l'assistenza de' condannati a morte, spese di cibario e vettura e nutrimento pe' medesimi ne' giorni di cappella. Cir. del 4 marzo 1820, v. 3, p. 135, Res. del 9 marzo 1822, v. 3, p. 276, e Cir. del 14 agosto 1822, v. 3, p. 313 — Tempo a concedersi a' medesimi perchè ricevano i conforti di reli-

gione. Cir. del 4 ott. 1828, v. 5, p. 170 — Registro di tuti i condannati da inviarsi al ministero di grazia e giustizia. Cir. del 27 giugno 1820, v. 3, p. 109 — È regolarizzata la spesa de' mezzi di trasporto, che si somministrano a'condannati. Cir. del 10 luglio 1842, v. 7, p. 369.

Condotte — Si dispongono gli obblighi inerenti alle condotte mediche e cerusiche de'comuni. Res. del 30 nov. 1853, v. 9, p. 5 — A quali condizioni debbano pagarsi. Cir. del 25 sett. 1843, v. 8, p. 21.

Confine — Disposizioni per la esecuzione di questa pena. Res. del 13 ott. 1819, v. 3, p. 72.

Confisca di beni — Disposizioni sulle dimande di coloro i i di cui beni furono confiscati. Res. del 26 gen. 1832, v. 6, p. 99.

Conflitto — Fermo restando l'obbligo degl'intendenti e dei regi procuratori di promuovere di uffizio l'incompetenza de'rispettivi poteri, gli atti corrispondenti nello interesse delle pubbliche amministrazioni debbono essere spinti a cura degli agenti di essa. Parere del procuratore generale della gran corte de' conti del 6 giugno 1816, v. 1, p. 253 — Non vi è luogo a sovrana risoluzione per collisione di poteri, quando non sia stato elevato conflitto nelle forme legali. Parere del supremo consiglio di cancelleria del 19 giugno 1817, v. 1, p. 317 — Norme sul conflitto di giurisdizione nella causa tra Montelcone e Valiante. Res. del 7 feb. 1818, v. 2, p. 81 — Disposizioni a regolare i casi di conflitti di giurisdizione. Res. del 31 luglio 1824, v. 4, p. 75 — Norme a seguirsi allorchè si eleva il conflitto. Min. del 22 sett. 1830, v. 5, p. 345 — Quando ne'conflitti vi è interesse della finanza, il presidente della consulta deve inviare al ministero copia dello avviso di essa. Res. del 9 marzo 1833, v. 6, p. 173.

Confraternite — A quali condizioni possono ottenere il titolo di arciconfraternite. Min. del 24 marzo 1854, v. 9, p. 27 — Norme per la nomina degli amministratori. Res. del 9 agosto 1856, v. 9, p. 155 — In quali casi è permessa la riconferma degli uffiziali. Res. del 28 ott. 1856, v. 9, p. 172 — Nello esame delle regole debbono i consigli degli ospizi tener presente il progetto generale della consulta Res. del 25 marzo 1825, v. 4, p. 164 — I padri spirituali debbono essere approvati dagli ordinari. Min. degli 11 gen. 1827, v. 5, p. 6 — Disposizioni pe'reclami in consiglio d'intendenza contro le nomine de'superiori. Cir. del 20 giugno 1840, v. 7,

p. 188 — Volendo istituirsene delle nuove, devesi dichiarare a quali opere di pietà vogliono si dedicare. Res. del 26 feb. 1842, v. 7, p. 348 — Sul numero de' fratelli a deliberar legalmente. Res. del 3 marzo 1830, v. 5, p. 294 — Non è valida la elezione degli amministratori se non sia confermata da'consigli degli ospizi. Min. del 25 gen. 1851, v. 8, p. 214 — Disposizioni sulla elezione de'governatori. Res. del 14 gen. 1853. v. 8, p. 328 — Quale ingerenza vi abbiano i vescovi ed i consigli degli ospizi. Res. del 21 ott. 1837, v. 7, p. 56 — Le congreghe di sacco sono escluse da'privilegi consentiti col decreto del 5 gen. 1857 pe'seppellimenti in chiesa, e nelle cappelle rurali. Res. del 14 dicembre 1857, v. 9, pag. 313.

Congedati — Si dichiarano assimilati agli uomini della riserva gl'individui dichiarati inutili, o congedati col foglio di congedo rosso. Circolare degli 8 ottobre 1842, v. 7, p. 393.

Congedi — Norme pe'congedi degl' impiegati tanto per Napoli che per Sicilia. Res. del 23 aprile 1856, vol. 9, p. 136.

Congrue — Chiarimenti sulla esecuzione del piano intorno alla congrua di un parroco d' una ricettizia. Min. del 3 aprile 1830, v. 5, p. 303 — Norme nel prelevamento della congrua de' parrochi, qualora la rendita effettiva delle ricettizie sia diminuita. Res. del 16 luglio 1831, v. 5, p. 48 — Fino alla formazione de'piani, i parrochi delle ricettizie ottengono la congrua ed i dritti di stola giusta il concordato. Min. del 21 luglio 1841, v. 7, p. 288 — La commutazione della congrua parrocchiale alle decime, deve aver luogo quando sarà richiesta. Res. del 5 feb. 1851, v. 8, p. 215 — Su di quali cespiti deve gravitare la tassa privilegiata per supplire alla congrua del parroco. Res. del 30 luglio 1853, v. 8, p. 382.

Conservatori d'ipoteche — Se nel certificato che rilasciano giusta la legge sulla espropriazione, debbano riferire anche le ipoteche generali. Cir. del 21 giugno 1834, v. 6, p. 264 — Come debbano convertire le loro cauzioni. Res. del 1 ott. 1836, v. 7, p. 8 — Riscossione de'dritti fiscali e de'salari de'medesimi in Sicilia per le iscrizioni prese a credito. Res. del 12 maggio 1840, v. 7, p. 171 — Trasmissione a' medesimi degli elenchi per le iscrizioni a rinnovarsi. Cir. del 27 ago. 1842, v. 7, p. 387 — Debbono formare i borderò delle iscrizioni ipotecarie de' crediti de'luoghi pii. Min. del 7 di-

cembre 1842, v. 8, p. 9 — Disposizioni per lo ricupero de'carichi ipotecari, e competenze de'conservatori. Cir. degli 8 agosto 1846, v. 8, p. 110 — Debbono fornire a'procuratori del Re le notizie delle trascrizioni di pignoramenti o di altri atti traslativi di proprietà de'beni da costituirsi in sacro patrimonio. Res. del 15 maggio 1850. v. 8, p. 184.

Conservazione d' ipoteche — Riscossione di dritti per iscrizioni e trascrizioni eseguite a credito su' registri delle medesime. Cir. del 5 aprile 1823, v. 3, p. 368 — Metodo per la restituzione del titolo presentato, se non venga esibito il bullettino di deposito. Cir. del 7 maggio 1825, v. 4, p. 175 — Eguali disposizioni per la Sicilia. Min. del 7 maggio 1825, v. 4, p, 176.

Conservatorii — Sul dritto degli ordinari diocesani di nominare ne'conservatori laicali gli amministratori ecclesiastici. Rescritti degli 11 ott. 1851, v. 8, p. 266 e 15 dic. 1852, v. 8, p. 319.

Consiglio edilizio — Regolamento del 31 maggio 1840 in esecuzione del decreto del 22 marzo 1839, v. 7, pag. 178 — Viene applicato alla Sicilia, meno alcune modifiche. Res. del 18 nov. 1841, v. 7, p. 318.

Consigli d'intendenza — Debbono eseguire non interpetrare le decisioni della gran corte de' conti. Decisione della gran corte de'conti del 3 luglio 1818, v, 2, p. 190 — Sono atti illegali gli avvisi de'medesimi, quando senza il consenso delle parti propongono i mezzi per lo scioglimento d'una promiscuità fra due comuni. Parere della commessione dei presidenti della gran corte de'conti del 19 nov. 1818, v. 2, p. 308 — In quali casi possano rivedere le loro decisioni rese nelle discussioni de'conti. Cir. del 14 aprile 1821, v. 3, p. 199 — Verun deputato può recarsi a spese de'comuni a sollecitare presso le segreterie di stato le deliberazioni di detti consigli. Res. del 5 dic. 1821, v. 3, p. 251 — Il consigliere decano dee firmare gli atti in assenza dell' intendente. Res. del 16 marzo 1825, v. 4, p. 161 — Nel pronunziar le multe dichiarar debbono a beneficio di quale cassa vadano applicate. Cir. degli 8 nov. 1826, v. 4, pag. 379 e 28 novembre 1827, vol. 5, pag. 102 — Quando per incarico del contenzioso amministrativo, i consiglieri han dritto ad indennità, saran queste pagate dalle parti che han chiesto l' accesso sopra luogo. Circolare del 16 aprile 1838, vol. 5, pag. 135 — Sono ad essi applicabili per la revisione de' conti le norme stabilite nell' art. 20 della legge del 29 maggio

1817, e nell' art. 55 del decreto del 2 feb. 1818. Cir. degli 11 feb. 1829, v. 5, p. 207 — Norme a serbarsi ne' giudizi innanzi a detti consigli, riguardanti contratti d' interesse provinciale, alla cui stipulazione l' intendente già si trovasse di aver preso parte. Res. del 24 ott. 1829, v. 5, p. 254 — Possono rinviare le parti al sindaco su' giudizi di contravvenzione, quantunque il sindaco avesse dichiarata la incompetenza. Cir. del 25 nov. 1829, v. 5, p. 277 — Delle loro decisioni possono le parti ottenere una seconda spedizione esecutiva. Res. del 12 agosto 1830, v. 5, p. 332 — Non sono competenti a far eseguire le loro decisioni, che portano arresto personale contro i debitori de' comuni. Res. del 31 ott. 1830, v. 5, p. 370 — Le spedizioni delle loro decisioni nella discussione de' conti de' luoghi pii, deggiono esser firmate dal segretario generale di beneficenza. Cir. del 29 dic. 1830, v. 5, p. 389 — Possono i consiglieri far le parti di pubblico ministero in assenza del segretario generale. Res. del 7 dic. 1831, v. 6, p. 88 — I loro fogli di udienza non debbono esser tenuti in carta bollata. Cir. del 5 maggio 1832, v. 6, p. 118 — Norme per le significhe da essi pronunziate. Res. del 28 ott. 1835, v. 6, p. 351 — Sono autorizzati a verificare le usurpazioni de' fondi e procederne alla verifica. Res. del 9 aprile 1838, v. 7, p. 78 — Dritto fiscale nella registrazione de' certificati di non seguita conciliazione. Res. del 4 marzo 1840, v. 7, p. 165 — Non possono procedere alla discussione de' conti materiali delle spese per opere pubbliche provinciali, senza tener presenti i conti morali, le deliberazioni su di questi de' consigli provinciali, e le sovrane risoluzioni. Cir. del 30 agosto 1843, v. 8, p. 19 — Norme relative al registro segreto sul quale si permette a' consiglieri di far scrivere i loro voti particolari diversi da quelli della maggioranza. Cir. del 14 ott. 1848, v. 8, p. 136 — Non possono delegare i loro uscieri per avvisi intimazioni o altri atti da intimarsi fuori il luogo della residenza. Cir. del 14 ott. 1848, v. 8, p. 138 — Sono chiamati per l' art. 17 della legge del 21 marzo 1817 a conciliare le amministrazioni pubbliche co' privati, qualunque possa essere la competenza del giudizio che potrebbe intentarsi, ove tornasse vano lo sperimento di conciliazione. Res. del 4 dic. 1852, v. 8, p. 312 — A chi sia dovuta la presidenza in que' consigli dove trovansi a funzionare da consiglieri de' sottintendenti e segretari generali, che

sere incaricati della esecuzione materiale del lavoro. Min. del 24 aprile 1844, v. 8, p. 27 — I consiglieri distrettuali sono chiamati a rimpiazzare quelli provinciali mancanti o assenti. Res. del 26 giugno 1844, v. 8, p. 62 — Debbono i consigli distrettuali riunirsi senza chiamare altri supplenti, quando anche il numero dei consiglieri presenti fosse minimo. Cir. del 21 maggio 1845, v. 5. p. 56 — Possono i consiglieri distrettuali in Sicilia supplire quelli provinciali sulla discussione dei conti de' luoghi pii laicali. Res. del 4 dic. 1851, v. 8, p. 272 — La disamina, che i consigli provinciali debbono fare de' conti morali, deve consistere sulla esatta analisi degli esiti e degl' introiti ne' precisi termini di legge. Res. del 20 aprile 1853, v. 8, p. 355 — Il consigliere più anziano rimpiazza i presidenti de' consigli provinciali o distrettuali in Sicilia su' casi di assenza. Res. del 22 dic. 1857, v. 9, p. 318.

Consiglieri provinciali e distrettuali — V. *Consigli provinciali e distrettuali.*

Consigli degli ospizi — Sono preseduti dal consigliere decano di beneficenza in mancanza dell' intendente e del vescovo. Res. del 23 agosto 1832, v. 6, p. 159 — Non possono aumentar soldi, accordar gratificazioni, nè variare gl' impiegati della loro segreteria senza autorizzazione ministeriale. Cir. del 23 luglio 1851, v. 8, p. 246, e 19 ott. 1851, v. 8, p. 266 — Debbono esercitar vigilanza tanto su' legati temporanei che sui perpetui. Res. del 21 aprile 1855, v. 9, p. 72 — Vi è incompatibilità di uffizio tra due fratelli, de' quali l' uno consigliere, e l' altro cassiere de' consigli medesimi. Res. del 18 luglio 1855, v. 9, p. 87 — I provvedimenti de' medesimi nella discussione de' conti morali sono titoli autentici ed esecutivi da produrre ipoteca, ed immediata azione sopra i beni e le persone de' debitori. Res. del 16 agosto 1856, v. 9, p. 156 — La presidenza de' medesimi ne' casi d' impedimento degl' intendenti e de' vescovi, compete a' vicari generali. Res. del 13 feb. 1856, v. 9, p. 116.

Consiglieri della gran corte de' conti — Norme per lo intervento de' medesimi nelle estrazioni del lotto in Sicilia. Res. del 18 dic. 1840, v. 7, p. 209.

Consoli — Disposizioni a regolare le patenti de' consoli e viceconsoli esteri. Min. del 15 luglio 1825, v. 4, p. 193.

Consulta — Come debba eseguirsi la intimazione de' documenti che si presentano alla medesima. Res. del 15 dic.

1826, v. 4, p. 391 — Gli emolumenti a' componenti la consulta in Sicilia si pagano dalla tesoreria di Napoli, salvo il rimborso da quella di Sicilia. Res. degli 11 dic. 1824, v. 4, p. 116

Contabili — Misure ad assicurare le casse in caso di arresto di contabili per delitti comuni. Min. del 28 agosto 1811, v. 1, p. 135 — Norme sulla cauzione de' contabili. Parere del proc. generale presso la gran corte de' conti degli 11 agosto 1815, v. 1, p. 179 — Disposizioni per le cauzioni di quelli di Sicilia. Res. del 12 ott. 1825, v. 4, p. 214, e 22 luglio 1829, v. 5, p. 243 — Solo in virtù de' conti resi e giudicati, possono i contabili essere prosciolti da' regolamenti di pubblica amministrazione. Parere del proc. generale presso la gran corte de' conti del 29 feb. 1816, v. 1, p. 239 — L'azione civile non è sospesa pendente il giudizio criminale relativo a' fatti medesimi donde sorgono i loro debiti. Parere del proc. generale presso la gran corte de' conti del 17 aprile 1816, v. 1, p. 248 — Non si ammette alcuna bonifica a' contabili sui furti di cassa. Res. del 23 luglio 1817, v. 1, p. 332 — La surrogazione ne' dritti della tesoreria a favor di colui, che ha pagato in parte il debito d'un contabile, non può nuocere alla preferenza a quella spettante per le somme rimaste a conseguire dallo stesso. Parere del proc. generale presso la gran corte de' conti del 10 feb. 1818, v. 2, p. 85 — In quali casi debba ordinarsene lo arresto personale. Res. del 20 giugno 1818, v. 2, p. 179 — Le significatorie contro i medesimi deggionsi eseguire coll' arresto personale. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 2 agosto 1818, v. 2, p. 212 — Come possano le amministrazioni finanziere far procedere allo arresto de' medesimi, prima che fossero dichiarati debitori da giudizi diffinitivi della gran corte de' conti. Res. del 5 nov. 1823, v. 4, p. 28 — Disvincolo delle cauzioni degli antichi contabili. Res. del 22 aprile 1826, v. 4, p. 292 — Saranno destituiti tutti quelli, che tengono casse regie, e che si rifiutano a cambiare le polizze in numerario, o pretendono agio. Cir. del 28 nov. 1827, v. 5, p. 105 — Per lo arresto de' contabili basta l'ordinanza dell' intendente senza il ministero del giudice. Cir. del 17 gen. 1829, v. 5, p. 202 — Disposizioni per quelli contumaci al rendimento de' conti. Res. del 2 ott. 1830, v. 5, p. 353 — Nelle casse de' medesimi, almeno una volta al mese, deve ciascun capo di

amministrazione eseguire una verifica straordinaria. Cir. del 17 marzo 1832, v. 6, p. 109 — Norme per procedere al loro arresto, allorchè sono significati con decisione de' consigli d' intendenza. Cir. del 2 marzo 1832, v. 6, p. 172 — I conti de' gestori defunti debbonsi rendere da' loro legittimi eredi, o da' curatori se vi sono minori. Cir. del 22 feb. 1834, v. 6, p. 239 — Lo esame della libertà delle rendite sull' erario in Sicilia, che si offrono in cauzione da' contabili finanzieri, deve eseguirsi dalla gran corte de' conti. Min. degli 11 agosto 1834, v. 6, p. 278 — Soluzione di dubbi relativi allo arresto de' contabili, allorchè vien disposto dal direttor generale de' rami e dritti diversi. Res. del 12 nov. 1834, v. 6, p. 300 — Iscrizioni a favore del fisco in vista di condanne contro i contabili. Res. del 6 giugno 1835, v. 6, p.330— Norme per la pronta discussione de' conti di quelli di Sicilia. Res. del 10 giugno 1835, v. 6, p. 331 — I contabili di Sicilia che provvedono alla cauzione ne' modi prescritti dal decreto degli 8 agosto 1833, od in rendite sul gran libro di Napoli, non possono esser soggettati alla condizione dell' arresto personale. Min. del 2 feb. 1837, v. 7, p. 25 — Disposizioni a regolare in Sicilia la provvista di tutte le piazze contabili. Res. del 7 agosto 1838, v. 7, p. 100 — Proroga a quelli decaduti dagl' impieghi per non aver convertito la loro cauzione. Res. del 29 gen. 1839, v. 7, p. 124 — Disposizioni per la verifica delle casse de' contabili finanzieri. Res. del 21 maggio 1839, v. 7, p. 132 — Norme pe' reclami de' contabili comunali. Res. del 17 luglio 1839, v. 7, p. 138 — Disposizioni per l' ammissione diffinitiva de le cauzioni de' contabili dello stato in Sicilia. Min. del 18 maggio 1840, v. 7, p. 172 — Norme per lo riesame delle cauzioni, che i contabili si trovano aver dato innanzi a' tribunali. Min. del 6 luglio 1840, v. 7, p. 190 — Nel conferimento delle cariche de' contabili, dee riserbarsi un terzo degli utili netti a disposizione del Re; meno che il prodotto netto non sia minore di ducati 1200 annui. Res. del 9 feb. 1842, v. 7, p. 344 — La procedura per l' arresto de' medesimi deve esser quella prescritta dal decreto del 2 feb. 1818, 2 dic. 1823 e 25 giugno 1841; restando rivocate le ministeriali del 12 giugno 1829, 31 marzo 1831, e 2 marzo 1833. Res. del 26 nov. 1842, v. 8. p. 8 — Quando i contabili comunali non riportano ad introito ne' bilanci, e ne' conti, le reste di cassa dell' anno

precedente, non possono sfuggire a tutte le conseguenze del rendimento de' conti, e molto meno alla condanna per interessi. Cir. del 13 luglio 1850, v. 8, p. 192 — La pendenza del giudizio di discussione d'un contabile finanziere, non arresta la esecuzione dello stato di liquidazione formato dall' amministrazione del registro e bollo. Res. del 15 gen. 1851, v. 8, p. 213 — Nella proposta de' contabili de' luoghi pii, le commissioni locali di beneficenza debbono far parte de' decurionati per rispondere della fedeltà, e solvibilità de' medesimi. Res. del 27 gen. 1852, v. 8, p. 277 — Norme sulle spese per la esazione delle significhe pronunziate a carico dei contabili in Sicilia. Cir. del 24 agosto 1857, v. 9, p. 259 — Si risolve la quistione promossa sulle liquidazioni amministrative a carico de' contabili finanzieri in in Sicilia. Res. del 23 giugno 1858, v. 9, p. 373.

Contabilità comunale — V. *Contabili e Comuni.*

Contenzioso — I dubbi sulla legge del contenzioso amministrativo deggiono proporsi al procurator generale presso la gran corte de' conti. Cir. del 18 giugno 1817, v. 1, p. 316 — Intelligenza del num. 3 dell'art. 5 della legge del 21 marzo 1817. Res. degli 8 gen. 1823, v. 3, p. 342 — Termine a reclamare contro le decisioni del potere amministrativo. Res. del 23 marzo 1829, v. 5, p. 212 — Altre dilucidazioni sull'art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo. Cir. del 28 gen. 1832, v. 6, p. 101 — Norme a seguire sulla competenza del potere amministrativo. Res. del 7 agosto 1840, v. 7, p. 192.

Conti morali. — A chi sia commesso discutere quelli de' reali collegi e licei. Res. del 30 agosto 1826, v. 4, p. 353. Se l'approvazione e la condanna de' conti morali degli amministratori comunali, che si fa dagl' intendenti, sia un atto economico che ad essi tribuisce la legge, ovvero dipende dalle facoltà contenziose. Res. del 23 mar. 1831, v. 6, p. 17 — Se ne' casi di reclamo avverso le condanne de' conti morali, possono gl'intendenti sospendere gli atti solamente irreparabili sino alla risoluzione del reclamo. Res. del 9 aprile 1836, v. 6, p. 371 In quali casi i conti morali già discussi possano assoggettarsi a novella discussione. Min. del 10 nov. 1846, v. 8, p. 118.

Contratti.—Per motivo di utilità può ordinarsi la esecuzione di un contratto formato con pubblico istromento, malgrado il difetto delle forme. Parere della commes. de' presidenti presso la gran corte de' conti del 2 gen

naio 1818, v. 2, p. 69 — I contratti onerosi fatti dai negozianti di grano e i coloni non possono annullarsi, o ridursi. Sovrana determinazione degli 8 agosto 1821 v. 3, p. 219.

Contravvenzioni. — Nel caso di condanna per infrazione ai regolamenti de' boschi, i tribunali debbono pronunziare il rifacimento de' danni, anche quando gli agenti forestali non sieno costituiti parte civile. Res. del 16 apr. 1816, v. 1, p. 247 — Disposizioni per le contravvenzioni al divieto di approdare in taluni luoghi. Circ. del 24 aprile 1816, v. 1, p. 248 — Le contravvenzioni forestali sono perseguibili sempre coll' azione pubblica. Cir. del 19 marzo 1817, v. 1, p. 291 — Si divide tra i capienti ed il fisco il prodotto della vendita delle armi, ed oggetti confiscati per contravvenzioni alla caccia. Rescr. del 22 marzo 1817, v. 1, p. 296, e 18 giugno 1817, v. 1, p. 317 — Gli appelli nelle cause per contravvenzioni forestali possono prodursi anche dalle guardie generali. Res. del 13 maggio 1818, v. 2, p. 157 — Possono anche cauzionarsi personalmente i condannati alle ammende per contravvenzioni forestali e venatorie. Min. del 15 sett. 1819, v. 3, p. 58 — Norme pel rifacimento di danni ed ammende per le contravvenzioni forestali. Cir. del 30 aprile 1821, v. 6, p. 30 — I soli giudici delle contravvenzioni prevedute dagli art. 6 e 7 della legge del 21 marzo 1817, sono il sindaco, ed il consiglio di intendenza, ed in seconde cure la gran corte de' conti quando per multa superiore a ducati 40 non decide inappellabilmente il consiglio. Min. del 27 genn. 1855, v. 9, p. 62.

Contribuenti. — Norme per lo arresto de' contribuenti morosi Cir. del 6 luglio 1808, v. 1, p. 42, 9 giugno 1824, v. 4, p. 67, 16 luglio 1830, v. 5, p. 322, e Minist. del 28 maggio 1817, v. 1, p. 311, 7 luglio 1821, v. 3, p. 210, e 13 luglio 1825, v. 4, p. 192 — Norme per le intimazioni degl' inquilini e fittaiuoli de' contribuenti morosi. Cir. del 14 giugno 1817, v. 1, p. 314 Non possono spedirsi contro di essi ruoli suppletori, che ne' soli casi di occultamento di estensione o di pretermessa coltura de' fondi. Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 18 aprile 1818 v. 2, p. 141. Come debbano pagarsi i commissari, ed i periti nella verifica de' reclami in massa prodotti da' contribuenti a causa di disastri. Parere del consiglio delle contribuz. dirette del 17 sett. 1818, v. 2, p. p. 259 — Circa i notamenti a trasmettersi qualora si riscuotono somme,

le quali come inesigibili trovansi comprese ne' reclami collettivi. Cir. degli 8 maggio 1819, v. 3, p. 7 — Il disgravio è dovuto all' epoca del reclamo non dovendo andare a carico del contribuente il tempo richiesto per la spedizione del giudizio. Risol. sovrana del 26 febb. 1820, v. 3, p. 128 —Norme pe'reclami de'contribuenti a causa di perdite di terreni rasi dalle acque vicine. Min, del 20 aprile 1825, v. 4, p. 172 — Qual debba essere la multa in caso di scovrimento di occultazione se un contribuente fa egli stesso le spese di misura. Min. del 25 nov. 1826, v. 4, p. 385— Gli atti di sequestro per somme minori di ducati 10 contro più contribuenti poveri, si possono riunire in un sol foglio di carta bollata. Res. del 18 aprile 1832, v. 6, p. 116— Vedi pure *Fondiaria*.

Controbandi.— Norme a seguirsi nella ripartizione del prodotto de' contrabandi. Res. del 27 agosto 1817, v. 1. p. 366—Visite domiciliari per la sorpresa dei controbandi di generi di privativa. Cir. del 29 aprile 1818, v. 2, p. 145— Redazione de' certificati di povertà pei controbandieri. Cir. del 27 luglio 1822, v. 3, p. 308 Come si puniscono quelli di tabacco, e di altri generi di privativa sorpresi ne' conventi de' mendicanti, Resc. del 26 gennaio 1828, v. 5, p. 115—Da qual fondo si debbano prelevare le spese giudiziarie erogate pe' controbandi. Res. del 3 giugno 1829, v. 5, p. 228 — Disposizioni a sopprimere e punire i controbandi. Circol. del 28 marzo 1828, v. 7, p. 76. 3 ott. 1838, v. 7, p. 108, 27 ott. 1838, v. 7, p. 113, e 3 nov. 1838, v. 7, p. 114 — Disposizioni in materia di controbandi doganali in Sicilia. Res. degli 8 giugno 1842, vol. 7, p. 364,

Controlori di fondiaria. — Sono obbligati a presentare al visto dell' intendente i certificati de' lavori eseguiti. Cir. del 27 feb. 1822, v. 3, p. 271 — I controlori provinciali non hanno alcuna attribuzione sugli esattori comunali. Res. del 29 nov. 1826, v. 4, p. 388 —Si stabiliscono le indennità di uffizio pe' controlori provinciali e distrettuali. Res. del 21 feb. 1827, v. 5, p. 18.— Non possono eseguire mutamenti di quote su' catasti, che ne' soli archivi comunali. Cir. del 15 sett. 1841, v. 7, p. 303 — Debbono i controlori delle contribuzioni dirette, e non già gli antichi controlori intervenire nelle commissioni finanziere in Sicilia. Min. del 30 luglio 1853, v. 8, p. 383 — I verbali de' medesimi non

possono essere suscettivi di querela avanti il potere giudiziario. Res. del 30 giugno 1857, v. 9. p. 237.

Contumacia. — Gl' intendenti delle provincie non hanno facoltà d' imporla. Vedi Intendenti, v. 9, p. 53.

Corpi morali. — Forme da eseguirsi nella rinunzia de' corpi morali, sì al dritto di cui è lite, che a' gravami prodotti. Cir. del 16 dec. 1829 v. 5, p. 281 — I privati per compensi di danni loro recati da' medesimi, debbono avanzarne reclamo al real trono. Res. del 23 apr. 1834, v. 6. p. 254 — Disposizioni a regolare i fitti a lungo tempo de' fondi rustici de' corpi morali in Sicilia; Res. del 16 nov. 1836, v. 7, p. 14 — Come debba procedersi in via economica, nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte, e le amministrazioni, stabilimenti pubblici, ed i comuni dall' altra. Res. del 17 nov. 1838 v. 7, p. 119 — Non è necessario il permesso regio per impugnare un contratto co' corpi morali di compravendita sovranamente approvato. Res. del 19 aprile 1848. v. 8, p. 133 — Si accordano abilitazioni a' corpi morali ecclesiastici a concorrere all' asta pubblica per acquisto d' immobili senza preventivo sovrano permesso. Cir. del 7 aprile 1849, v. 8, p. 144 — Norme per la Sicilia riguardo all'accettazione per parte dei corpi morali delle disposizioni per atti tra vivi, o per testamenti. Res. del 9 maggio 1851, v. 8, p. 237. Si ordina l' osservanza del rescritto del 3 gennaio 1846, per la liquidazione de' titoli contro i corpi morali. Min. del 22 marzo 1853, v. 8, p. 348 — Si facilita pe' medesimi il pagamento de' semestri di rendita sul gran libro in Sicilia. Res. del 23 marzo 1854, v. 9, p. 26. I verbali di aggiudicazione negli affitti delle rendite e degli appalti de' corpi morali, hanno senza limitazione di valore, l'efficacia di titoli esecutivi, senzachè sieno muniti di superiore approvazione. Rescr. del 6 giugno 1857, v. 9, p. 225 — Non è vietato a' corpi morali in Sicilia consentire il distacco di una parte della loro rendita sul gran libro a favore de' loro creditori in corrispondenza a' crediti di costoro. Res. del 12 agosto 1857 v. 9, p. 252 — Norme per l'affrancazione de' pesi gravitanti su' corpi morali in Sicilia. Min. del 4 maggio 1858, v. 9, p. 353 — Nelle vendite de' beni in Sicilia è permesso presentare le offerte col beneficio del quinto. Res. del 28 giugno 1858, v. 9, p. 377.

Corporazioni religiose. — Per quelle ripristinate si notano a credito le iscrizioni prese in favore di esse, riguardanti censi bollari, o capitali di piccola rendita. Min.

zione del 29 maggio 1817. Cir. del 25 aprile 1818, v. 2, p. 143.

Corte suprema. — Norme per le cause annullate dalla corte di cassazione prima della legge organica del 29 mag. e rinviate alle corti civili delle provincie. Res. del 13 giugno 1818, v. 2, p. 172 — Si fissano le regole per la vera intelligenza dell' articolo 118 della legge organica del 29 maggio 1817. Res. del 20 giugno 1818 v. 2, p. 181 — Norme nel caso di annullamento e rinvio di sentenza in materia penale. Res. del 26 giugno 1818, v. 2, p. 183 — La camera criminale di detta corte è abilitata a decidere in alcuni casi con sette votanti. Res. del 14 luglio 1821, v. 3, p. 213.

Costituto. — Vedi *Interrogatorio.*

Crediti. — Norme per la liquidazione de' crediti contro lo stato anteriori al 1806. Res. del 5 gennaio 1820. v. 3, p. 100 — Termine a pena di decadenza per presentare le domande di liquidazione dei crediti arretrati a tutto il 1815. Sovrana determinazione del 6 ott. 1821, vol. 3, p. 238 — Si sottopongono a novella liquidazione quelle fatte e non eseguite pienamente nel decennio per crediti contro lo stato. Res. del 28 agosto 1822, vol. 3, p. 314 — Liquidazioni de' crediti contro lo stato anteriori al 1799. Res. del 5 ott. 1822, v. 3, p. 322. — Assegnazioni de' compensi per crediti contro lo stato risultanti da liquidazione. Res. del 14 sett. 1825, vol. 4 p. 207 — Detti crediti anteriori all'occupazione militare già liquidati, debbono iscriversi nel terzo ruolo della tesoreria. Res. del 12 nov. 1825, v. 4, p. 222 — Estrazione de' biglietti di credito contro lo stato di seconda emissione. Min. del 22 aprile 1826, v. 4, p. 293 - Si risolvono varî dubbî relativi a crediti scontati contro lo stato in Sicilia. Res. del 12 luglio 1834, v. 6, p. 270 — Disposizioni per la discussione de' crediti antiquati in Sicilia. Res. del 23 marzo 1836, v. 6. p. 363 - Indennità agli agenti della riscossione delle partite di credito finora liquidate, transatte, o dilazionate dalla commissione de' crediti antiquati in Sicilia. Res. del 30 lug. 1836, v. 6, p. 391 — Non può reputarsi donazione un atto, col quale siasi soddisfatto in contanti un debito dello stato, di cui per misura di economia generale la legge avea pronunziato l'abolizione. Parere della commessione de' presidenti della gran corte de' conti del 18 dec. 1817, v. 2, p. 55.

Cumulazione d' impieghi. — Determinazioni sovrane e soluzioni di dubbî sul proposito. Res. del 28 sett. 1845,

v. 8, p. 65, Cir. del 7 gennaio 1846, v. 8, p. 74. Min. del 28 sett. 1846, v. 8, p. 114. e Res. del 30 sett. 1856, v. 9, p. 164 — È vietata la cumulazione di impieghi agl' impiegati del lotto, che godono soldo superiore di ducati 25 al mese. Res. del 3 genn. 1844, v. 8, p. 25 — Come debbano regolarsi le promozioni di coloro, che godono più impieghi. Cir. del 31 gen. 1846, v. 8. p. 81 — Non possono riunirsi due soldi per conservarsi un solo impiego. Res. del 21 genn. 1856, v. 9, p. 198.

Curie vescovili. — Il salario del cancelliere ed impiegati delle medesime non è a carico delle rendite della mensa vescovile vacante, ma da' proventi della curia stessa. Min. del 10 marzo 1827, v. 5, p. 24 — Per la decisione delle cause di sospensione attribuite alle medesime in Sicilia, è delegata quella corte suprema. Resc. del 29 ott. 1828, v. 5, p. 178 — Se sieno esenti dal registro e bollo gli atti che formansi presso le dette curie per cause matrimoniali. Min. del 14 marzo 1835, v. 6, p. 319 — Debbono dette curie procedere nelle cause di parrocchie di patronato laicale. Res. del 26 ott. 1839, v. 7, p. 151 — Quali atti delle medesime debbano redigersi in carta da bollo. Res. del 28 giugno 1841, v. 7, p. 283.

Custodi delle prigioni. — Non si possono pagare i soldi a detti custodi, se non in vista di un certificato di buon servizio de' rispettivi giudici regl. Cir. del 26 ottobre 1850, v. 8, p. 204.

D

Danneggiati — Sovrane munificenze pe' danneggiati colpiti dal tremuoto del 5 marzo 1823 Res. del 5 nov. 1823, v. 4, p. 29 — Vanno a carico della tesoreria i disgravi accordati a' danneggiati dal Vesuvio. Res. degli 8 nov. 1823, v. 4. p. 30.

Dazii comunali — Come si possa conciliare la riscossione del dazio sulla molitura spettante ad un comune, colla libera facoltà accordata a tutti dalla legge di costruire molini. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 31 dic. 1815, v. 1, p. 197 — Non compete al fittaiuolo de' dazi comunali diminuzione di fitto per avere taluni cittadini contravvenuto a' patti stabiliti nel contratto di allogazione. Decisione della gran corte de' conti del 30 giugno 1818, v. 2, p. 185 — È vietata agli appaltatori di questi dazi la spedizione dei

piantoni. Cir. del 23 marzo 1822, v. 3, p. 284 — In quali modi possano dimandarla. Res. del 1 agosto 1827, v. 5, p. 69 — Non potendosene ottener l'affitto, si ritorna a'ruoli di transazione prima di cominciar l'esercizio. Res. del 27 sett. 1826, v. 4, p. 365 — Prescrizioni nella proposta di nuovi dazi. Cir. del 9 dic. 1826, v. 4, p. 390 — Norme per renderne temraneo ma stabile il disgravio in esecuzione del decreto degli 11 gen. 1831, Cir. del 30 marzo 1831, v. 6, p. 19 — Tali dazi deggiono esigersi nell'intero territorio del comune. Res. del 7 dic. 1831, v. 6, p. 89 — Non può a questi dazi estendersi la dispensa alle subaste accordata pe' cespiti comunali di rendita minore di carlini 30. Res. del 28 aprile 1832, v. 6, p. 118 — Non può inoltrarsene la proposta più tardi del mese di nov. Res. del 22 dic. 1841, v. 7, p. 332 — La riscossione deve limitarsene in Sicilia solo all'ambito del comune, e pe'dominî continentali non si deve portar novità alcuna. Res. del 4 nov. 1844, v. 8, p. 34 — Chiarimenti di dubbi sulla riscossione del dazio sul vino. Rescritto del 15 settembre 1847, v. 8, p. 126 — In quali casi debbasi ricorrere a'ruoli di fida pe'pascoli, ed a quelli di transazione pe'dazi comunali. Min. del 14 agosto 1849, v. 8, pag. 150 — Debbono trattarsi a preferenza le cause di contravvenzione a questi dazi. Res. del 12 luglio 1850, v. 8, p. 192 — In che debbano consistere le privative volontarie e temporanee. Cir. del 19 gen. 1850, v. 8, p. 166 — Norme ad osservarsi nello stabilimento delle privative di detti dazi. Cir. del 2 aprile 1851, v. 8, p. 226 — Si minora a grana dieci il dritto dell'atto di pignoramento per debito nascente da balzelli municipali. Res. del 10 ott. 1856, v. 9, p. 168 — Avvertenze pe'ruoli di transazione de' dazi comunali in Sicilia. R. del 29 luglio 1857, v. 9, p. 249.

Dazii di consumo — Non può pretendersi la restituzione dei dazi pagati su generi immessi per lo consumo d'un luogo, e non già per deposito o passaggio, ancorchè ne sieno stati in seguito estratti. Parere del procurator generale presso la gran corte de'conti del 1 ott. 1816. v. 1, p. 276 — È negata la esenzione di questi dazi implorata da PP. Cappuccini in Sicilia. Res. del 27 nov. 1819, v. 3, p. 87 — Come in mancanza di appalto debbano regolarsi le transazioni per individui o capi di famiglia. Cir. del 5 ott. 1822, v. 3, p. 321 — Come possa farsene nuova imposizione, o variarsi la tariffa de'già esistenti. Cir. del 3 aprile 1824, v. 4, p. 58 —

Gl' individui addetti al servizio attivo de' dazi indiretti s'intendono destituiti in caso di arresto. Cir. degli 11 gen. 1826, v. 4, p. 240. Riscossione delle grana 6 a tomolo sulla farina. Istruzione del 1 luglio 1826, v. 4, p. 317 — Intelligenza di alcuni articoli riguardanti la legge sul contenzioso de'dazi indiretti in Sicilia. Res. del 10 feb. 1827, v. 5, p. 13 — Indennità agl'impiegati di questo ramo per disimpegni sanitari. Res. del 17 feb. 1827, v. 5, p. 15 — Disposizioni relative ai dazi di consumo. Res. del 27 ago. 1827, v. 5, p. 77—Quei che dimorano in un comune sono obbligati a pagarli. Cir. del 14 nov. 1827, v. 5, p. 98—Ne vanno esenti i generi ad uso della real truppa. Res. del 1 gen. 1840, v. 7, p. 159— Modifiche alla legge sul contenzioso di detti dazi. Res. del 7 sett. 1841, v. 7, p. 297 — Come debba calcolarsi la multa per mancata rivela de'generi soggetti al dazio di consumo ne' comuni. Res. del 12 mag. 1849, v. 8, p. 148 e Res. del 10 nov. 1849, v. 8, p. 155— Le botteghe situate oltre un miglio dal comune da cui dipendono, non sono soggette al pagamento di tali dazi. Non lo sono beoanche le botteghe, che comunque site infra un miglio da un comune, pure esistono in territorio dipendente da altro comune. Res. del 30 aprile 1856. v. 9, p. 137 — Possono i decurionati in Sicilia nei regolamenti sulla percezione de' dazi medesimi, o sul quaderno delle condizioni degli appalti, disporre la confiscazione del genere, che si vuole introdurre in contrabando. Rescritto del 10 lug. 1857, v. 9, p. 239.

Dazii doganali — Si abolisce l'imposizione delle grana doe per ogni oncia sulla immissione ed estrazione delle mercanzie de'napoletani in Sicilia. Res. del 19 feb. 1820, v. 3, p. 125 — I legni austriaci vanno esenti da'dazii di esportazione dalla Sicilia. Res. del 10 sett. 1823, v 4, p. 14 — È regolato il dazio di taluni oggetti in Sicilia. Res. del 30 nov. 1825, v. 4, p. 227 e 27 settem. bre 1826, v. 4, p. 369 — Doppio dritto sulle produzioni indigene del governo austriaco. Res. del 7 sett. 1833, v. 6, p. 205 — Vien determinato il dazio sui mattoni di marmo in Sicilia. Res. del 31 agosto 1842. v. 7, p. 338 — Si sottopongono a dazio le tavolette di zucchero lavorate in Messina. Res. del 14 sett. 1842, v. 7, p. 392 — Riduzione del dazio pe' lavori di oro, Res. del 3 dic. 1842, v. 8, p. 8.

Debito pubblico — Debbono servire alla garantia e pagamento di detto debito tanto i fondi delle due amministrazioni de' beni donati e riservati, quanto quelli del

Digitized by Google

Tavoliere. Res. del 9 maggio 1832, v. 6, p. 119 — Disposizioni relative alla soddisfazione del debito pubblico in Sicilia. Res. del 23 nov. 1841, v. 7, p. 320— I fogli d'obbligo pel debito pubblico in Sicilia debbono essar firmati da'ricevitori alla presenza degl'intendenti, compilandosene analogo verbale. Cir. del 13 nov. 1857, v. 9, p. 300.

Debiti del ramo interno — Quelli anteriori al 1806 vanno a carico delle officine cui appartenevano prima della istallazione di detto ministero. Res. degli 11 ago. 1821, v. 3, p. 223.

Debitori — Per quelli de' comuni e di altri pubblici stabilimenti non sono applicabili le regole pe'contabili comunali. Res. del 28 giugno 1854, v. 9, p. 47.

Decime — Per la esazione delle decime sagramentali, si prescrive attendersi il risultamento delle operazioni relative al concordato. Min. del 31 dic. 1828, v. 5, pag. 194 — Chiarimento di dubbi per rendere esecutivo il quadro de'debitori di dette decime. Min. del 22 luglio 1829, v. 5, p. 244 — Norme per interrompere la prescrizione trentenaria su tali decime. Res. del 3 dicembre 1838, v. 7, p. 120 — Onde cessi la esazione delle medesime si provveggono di congrue le parrocchie mancanti di rendita. Res. del 22 dic. 1841, v. 7, p. 332— Si risolvono dubbi sulle prestazioni decimali sulle terre ex feudali. Res. del 17 giugno 1846, v. 8, p. 102.

Decreti — Disposizioni a reprime gli errori che si commettono nella redazione de' medesimi. Min. del 9 maggio 1827, v. 5, p. 37.

Decisioni delle gran corti criminali—Debbono pronunziarsi in pubblico dibattimento. Cir. del 12 giugno 1819, v. 3, p. 20.

Decurionati — Hanno il dritto di rimuovere gli esattori comunali. Parere della commessione de' presidenti della gran corte de' conti del 16 aprile 1818, v. 2, p. 139— Responsabilità de'medesimi per la sfondacazione de'generi di privativa. Cir. del 26 ott. 1822, v. 3, p. 326— Quando propongono i ricevitori del registro e bollo sono responsabili della loro gestione. Res. del 20 ago. 1825, v. 4, p. 198 — Per riattazione delle strade comunali debbono proporre l'occorrente, rimanendo in libertà di chiunque il concorrervi con danari o con opere. Res. degli 8 marzo 1826, v. 4, p. 277 — Non possono ultroneamente rilasciare certificati di condotta senza richiesta delle autorità. Cir. del 10 marzo 1827, v. 5, p. 25 — Non debbono ingerirsi della condotta de'regi

funzionari Cir del 17 giugno 1829, v. 5, p. 231, e min. del 7 settembre 1853, v. 8, pag. 387 — Non possono deliberare sopra materie estranee all' amministrazione. Cir. del 7 ott. 1829, v. 5, p. 261 — Possono prendere ipoteca legale sopra i beni dei cassieri, che nominati con obbligo della cauzione non la prestino fra dieci giorni. Res. del 20 luglio 1836, v. 6, pag. 386 — Norme per le cauzioni de'cassieri. Cir. degli 8 febb. 1842, v. 7, p. 344 — Disposizioni sulla loro responsabilità per lo adempimento delle deliberazioni nelle proposte di dazi. Res. del 16, feb. 1843, v. 8, p. 13 — Le deliberazioni del decurionato di Palermo debbono esser prese sul numero de'votanti stabilito dalla legge. Min. del 16 dic. 1850, v. 8, p. 207 — Sono obbligati i decurionati in ogni tre mesi trasmettere all'intendente una deliberazione, in cui fanno la censura degl'impiegati de'rispettivi comuni. Min. del 16 marzo 1853, v. 8, p. 347 — Garantia cui sono tenuti quelli di Sicilia per gli esattori comunali funzionanti da ricevitori sul macino. Min. degli 8 feb. 1856, v. 9, p. 113 — Non possono proporre agli uffizi municipali, compreso quello di cassiere, individui che si trovano nelle cariche di capi o sotto capi delle guardie urbane. Cir. del 12 sett. 1857, v. 9, p. 311.

Decurioni — Possono i cancellieri e cassieri comunali essere eletti fra i decurioni. Res. del 24 maggio 1817, v. 1, p. 310 — Possono supplire il primo e il secondo eletto nell'uffizio di pubblico ministero presso i supplenti comunali. Cir. del 16 feb. 1820, v. 3, p. 124 — Il più antico funziona da giudice del contenzioso amministrativo, quando nol possa nè il sindaco nè gli eletti. Cir. del 29 gen. 1825, v. 4, p. 138, e Cir. del 26 ott. 1825, v. 4, p. 217 — Non possono ottener questa carica nè il cancelliere comunale nè il sostituto. Cir del 25 gen. 1830, v. 5, p. 287 — L'essere stato decurione non impedisce di poter essere nominato a due cariche comunali consecutive. Res. del 28 ott. 1835, v. 6, p. 350 — Non possono esercitar detta carica quelli che si rendono garanti d'un appaltatore di dazi comunali. Res. del 22 gen. 1853, v. 8, p. 332 — Responsabilità solidale dei medesimi ne'fatti de'cassieri. Res. del 7 dic. 1853, v. 9, p. 6 — Ma non vi sono tenuti coll'arresto personale. Res. del 7 dic. 1853, v. 9, p. 9

Demanii — Gli agenti demaniali non debbono ingerirsi dei beni dell'ordine costantiniano. Cir. del 1 ott. 1806, v. 1, p. 14 — Istruzioni per la vendita de'beni demaniali.

Cir. del 22 sett. 1806, v. 1, p. 12 — I direttori non debbono effettuire pagamento di spese senza autorizzazione. Cir. del 15 ott. 1806, v. 1, p. 14 — Si prescrive prendersi conto delle vacanze dalle parrocchie prebende, canonicati ecc. Cir. del 22 ott. 1806, v. 1, p. 15 — Si traccia il modo di travaglio per la corrispondenza con l'amministrazione centrale. Cir. del 15 nov. 1806, v. 1, p. 15 — Istruzioni per gli affitti demaniali. Cir. del 20 nov. 1806, v. 1, p. 19 — Dilucidazioni per gli affitti, apprezzi e vendite in Napoli. Cir. del 16 sett. 1807, v. 1, p. 31 — Norme per la descrizione e divisione de'demani. Circolari del 29 ago. 1807, v. 1, p. 26, 14 nov. 1807, vol. 1, pag. 34, 17 marzo 1808, v. 1, p. 38, 4 gen. 1809, v. 1, p. 50, 15 aprile 1809, v. 1, p. 70, 24 ott. 1810, v. 1, p. 126, 20 aprile 1811, v. 1, p. 128, 31 agosto 1811, v. 1, p. 136, 11 dic. 1811, v. 1. p. 146, 29 gen. 1812, v. 1, p. 148, e 20 nov. 1816, v. 1, p. 164 — I coloni perpetui, o a lungo tempo, debbono pagar canone e non prestazione eventuale sulle quote demaniali. Cir. del 21 ott. 1807, v. 1, p. 33 — Ricompensa da offrirsi a denunziatori de'beni occultati. Cir. del 12 nov. 1808, v. 1, p. 45 — Come possono commutarsi in contante le prestazioni in genere. Circ. del 29 luglio 1809, v. 1, p. 77 — Interpetrazione dalle parole *pieni e comodi usi*. Min. degli 11 luglio 1810, v. 1, p. 123 — Mezzi per allontanare le cause di ripugnanza de'coloni nello acquisto dalle quote demaniali. Cir. del 5 ott. 1811, v. 1, p. 143 — Non hanno bisogno di superiore approvazione le ordinanze che si emettono da'commissari ripartitori. Cir. del 6 nov. 1811 v. 1, p. 145 — Norme pe' reclami de'comuni avverso le ordinanze commissariali. Cir. del 28 aprile 1813, v. 1, p. 163, Cir. del 18 giugno 1818, v. 2, p. 177, e decisione della gran corte de'conti del 7 luglio 1818, v. 2, p. 191 — Norme relative alla facoltà e competenza de'commissari ripartitori, ed alla redazione intimazione e registro delle ordinanze de' medesimi. Circolari del 26 gen. 1814, v. 1, p. 165, 9, feb. 1814, v. 1, p. 166, 20 luglio 1816, v. 1, p. 258. Decisioni della gran corte de'conti del 12 dic. 1817, v. 2, p. 44 e 7 maggio 1818, v. 2, p. 150, Cir. del 17 luglio 1819, v. 3, p. 39, e Rescritti del 24 dic. 1817, v. 2, p. 59, 30 sett. 1820, v. 3, p. 195, e 18 nov. 1849, v. 8, p. 158 — Si prescrive il proseguimento della

vendita de' beni dello stato, ed il perfezionamento di quelle già intraprese. Cir. del 27 sett. 1815, v. 1, p. 186 — La radice di liquirizia che nasce ne'fondi colonici de'de'demani ex feudali, appartiene all'ex barone, e non a'coloni. Decisione della gran corte de'conti del 23 sett. 1817, v. 1, p. 377 — Norme pe'compensi di fondi ceduti allo stato. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de'conti del 25 ottobre 1817, vol. 2, pag. 6 — In quali casi debba reputarsi estinto il dritto alla riscossione de'crediti su'beni riuniti al demanio dello stato. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti degli 11 nov. 1817, v. 2, p. 21 — Norme da serbarsi ne' giudizi di garantia tra l'amministrazione de' demani ed i particolari. Res. del 14 gen. 1818, v. 2, p. 74 — Sulla esibizione de'titoli di crediti che il demanio vanta contro i comuni. Res. del 12 sett. 1818, v. 2, p. 256 — In testazione de'fondi ex feudali abbandonati. Risoluzione sovrana del 21 giugno 1820, v. 3, p. 173 — Condonazione de'censi e canoni al di sotto di grana 50. Res. degli 11 maggio 1821, v. 3, p. 222 — Termine per ultimare le conciliazioni delle quistioni demaniali, in cui vi fosse l' interesse del patrimonio ecclesiastico o delle mense vescovili. Res. del 22 settembre 1821, v. 3, pag. 236 — Modo di radiarsi le iscrizioni de'crediti demaniali estinti. Cir. del 24 ott. 1821, v. 3. p. 241 — Non è di rigore il termine fissato per la formazione de'quadri de'debitori. Sovrana risoluzione del 27 ottob. 1824 vol. 4, pag. 103 — Chiarimenti sul dubbio d'un intendente a spedire l' ordinanza per rendere esecutivi gli estratti del quadro generale de' debitori del demanio. Ministeriale del 9 maggio 1827, vol. 5, p. 38 — Sono esenti dal registro gli atti pel possesso de' beni devoluti al demanio per eredità vacanti ed abbandonate. Res. del 28 mag. 1828, v. 5, p. 143 — Da chi debbano prudursi i reclami per fondi demaniali. Cir. del 24 luglio 1830, v. 5, p. 330 - Debbonsi intitolare a'demani gli spezzoni di suolo rimasti per fiumi o per vecchie strade. Cir. del 25 luglio 1834, v. 6, p. 272 — Disposizioni per intitolarsi al demanio i fondi abbandonati, o quelli destramente occupati. Cir. del 27 sett. 1834, v. 6, p. 289 — Norme per le prove testimoniali nei casi di verifiche di usi esercitati da' comuni ne'demani ex feudali e chiesastici. Res. del 5 nov. 1842, v. 8, p. 6 — Disposizioni pe'demani ex feudali assegnati col privilegio del *verbo regio*. Res. del 6 nov. 1842, v.

8, p. 5 — A' fidatari del demanio comunale è permesso far delle cisterne ne' fondi che hanno in fida. Res. del 15 giugno 1844, v. 8, p. 32 — Sovrane prescrizioni riguardo a' terreni della Sila in Calabria. Res. del 22 marzo 1850, v. 8, p. 176 — Nella divisione de' medesimi gl'intendenti possono procedere secondo la legge del 12 dic. 1816, eccetto se si tratta dover dividere terre salde e boscose. Res. degli 11 gen. 1851, v. 8, p. 210 — Sono vietati i contratti di alienazione delle quote demaniali per enfiteusi temporanee tra il decennio di concessione. Res. del 12 feb. 1851, v. 8, p. 217 — Il fitto delle quote demaniali nel decorrimento del primo decennio del possesso delle medesime, non può stipularsi per una durata maggiore di quattro anni, sotto pena di decadenza del quotista, e di nullità *ipso iure* della locazione. Res. del 18 giugno 1851, v. 8, p. 243 — Soluzione di dubbi sulla esecuzione del decreto del 16 feb. 1852 sulla vendita de' beni del demanio in Sicilia. Min. del 25 agosto 1852, v. 8, p. 300 — Sovrane determinazioni per la cancellazione delle iscrizioni di qualunque natura che gravitar potessero sugli immobili aggiudicati e sulle prestazioni prediali affrancate, appartenenti al demanio pubblico in Sicilia. Res. del 14 dic. 1852, v. 8, p. 316 — Norme in Sicilia per la pubblicazione degli stati de' beni laicali e del demanio pubblico a vendersi ed affrancarsi. Res. del 18 dic. 1852, v. 8, p. 320 — Norme per lo trasferimento delle rendite de' compratori de' beni demaniali in Sicilia. Cir. del 15 aprile 1853, v. 8, p. 353, e Min. del 17 maggio 1853, v. 8, p. 364 — Compenso agl' impiegati funzionanti da cancellieri nell'alienazione de' beni demaniali in Sicilia. Res. del 22 giugno 1853, v. 8, p. 370 — Norme nello emettersi dagl'intendenti le ordinanze per la suddivisione delle terre demaniali. Min. del 10 sett. 1853, v. 8, p. 388 — Non è permesso a' magistrati ordinari rimettere in esame la natura di quelle prestazioni dichiarate feudali dagl' intendenti in Sicilia; giacchè il solo rimedio contro tali ordinanze è il ricorso al Re. Res. del 22 nov. 1853, v. 8, p. 397 — Norme nella suddivisione de' terreni demaniali saldi, e boscosi, e di quelli già ridotti a coltura. Min. del 17 giugno 1854, v. 9, p. 41 — Si permette in Sicilia la cumulativa affrancazione e vendita de' censi, soggiogazioni, o altre prestazioni dei beni demaniali, il cui collettivo capitale non eccede i ducati 50. Res. del 28 feb. 1855, v. 9, p. 65, e 23

sett. 1856, v. 9, p. 159 — Nello stabilirsi il prezzo venale de' fondi a vendersi in Sicilia, quante volte il prezzo sia fondato su'fitti, non debbono dedursi i quinti ed i premi già acquistati negli affitti medesimi. Res. del 4 feb. 1857, v. 9, p. 192 — Si specifica la ritenzione a farsi degli annui pesi che gravitano su' beni venali del demanio in Sicilia. Res. degli 8 aprile 1858, v. 9, p. 348 — Le guardie addette a' fondi di detta amministrazione in Sicilia, sono rivestite di attribuzioni eguali a quelle delle guardie comunali. Res. del 4 maggio 1858, v. 9, p. 352.

Depositi di leva — La spesa per pigione de' locali addetti a quest' uso gravita a carico de' comuni. Res. del 2 agosto 1856, v. 9, p. 149 — Prescrizioni per eliminare gl'inconvenienti derivati dal ritardato arrivo nei diversi corpi dell' esercito delle reclute ammesse ne'depositi di leva. Res. del 16 aprile 1856, v. 9, p. 135.

Depositi giudiziari — Disposizioni in Sicilia per la restituzione de' depositi giudiziari. Min. del 6 aprile 1829, v. 5, p. 214 — Chiarimenti per quelli fatti presso i ricevitori del registro in Sicilia in caso di restituzione. Min. del 14 feb. 1828, v. 5, p. 124 — Disposizioni in Sicilia per quelli giudiziari e volontari. Res. del 18 gen. 1820, v. 3, p. 347, e 12 marzo 1836, v. 6, p. 359, e Min. del 28 maggio 1827, v. 5, p. 45 — Norme per lo incasso, versamento e restituzione dei medesimi. Res. del 29 marzo 1826, v. 4, p. 282 — È necessario il consenso del percettore della scaione, in cui sono siti i fondi a'quali si riferiscono i depositi, qualora da altri percettori si voglia ritirar danaro depositato presso la cassa di ammortizzazione. Cir. del 18 gen. 1822, v. 3, p. 346.

Deputazioni di salute — Indennità di vettore per le medesime. Res. del 25 agosto 1825, v. 4, p. 200 — I deputati di esse possono essere confermati per un quarto triennio. Res. del 5 gen. 1856, v. 9, p. 106.

Detenuti — Norme per la custodia e per le spese di trasporto e nutrimento de'detenuti. Cir. del 25 agosto 1810, v. 1, p. 123, 2 luglio 1817, v. 1, p. 320, 11 aprile 1818, v. 2, p. 138, 20 aprile 1822, v. 3, p. 289, 8 marzo 1823, v. 3, p. 362, 4 giugno 1825, v. 4, p. 178, 9 luglio 1825, v. 4, p. 190, 7 marzo 1846, v. 8, p. 86, e Reg. del 2 giugno 1846, v. 8, p. 96 — Non saranno messi in libertà quelli non perfettamente guariti dalle febbri carcerarie. Cir. del 2 marzo 1825, v. 4, p. 151 — Si proroga il termine pel

disbrigo delle cause de' detenuti in linea di concordia. Res. del 29 sett. 1822, v. 3, p. 320 — Si adotta la punizione delle legnate per talune eccedenze de' detenuti. Res. del 10 giugno 1826, v. 4, p. 306 e 30 agosto 1826, v. 4, p. 353, e Cir. del 28 giugno 1826, v. 4, p. 314, ed 11 aprile 1827, v. 5, p. 32 — Indennità a' detenuti in esperimento. Min. del 9 giugno 1828, v. 5, p. 144 — Norme per la sussistenza de' detenuti militari. Cir. del 16 ott. 1828, v. 5, p. 172 — Non è applicabile a quelli per debito la punizione delle legnate per eccedenze. Res. del 12 dic. 1843, v. 8, p. 24 — Come si provveda a' modi di far loro ascoltare la S. Messa, e norma per la classificazione del lavoro e per la istruzione religiosa e morale dei detenuti. Cir. del 15 aprile 1840, v. 7, p. 169 e 17 giugno 1840, v. 7, p. 187, ed Istruz. del 12 aprile 1845, v. 8, p. 43 — Da chi debbano manifatturarsi le forniture del vestiario ad uso de' detenuti poveri nelle prigioni centrali. Res. del 19 dic. 1857, v. 9, p. 317.

Dignità ecclesiastiche — Norme sulle *azioni* per gli ascensi alle dignità vacanti nelle cattedrali e collegiate. Res. del 25 nov. 1818, v. 2, p. 310 — Godendo un arciprete la prebenda, e come parroco la congrua, deve adempire al peso delle messe gravitanti sulla massa comune. Min. degli 11 aprile 1829, v. 5, p. 216 — Come debbano chiamarsi i dignatari ecclesiastici in caso di testimonianza. Cir. del 18 luglio 1818, v. 2, p. 201.

Diocesi — Nuova circoscrizione delle diocesi del regno. Res. del 7 aprile 1818, v. 2, p. 135, e Cir. del 15 agosto 1818, v. 2, p. 223.

Direttori demaniali — Si prescrive la buona intelligenza di essi cogl' intendenti. Cir. degli 11 aprile 1807, v. 1, p. 23 — Domanda delle copie de' borderò di versamento, e delle quietanze de' ricevitori delle contribuzioni dirette. Cir. del 28 giugno 1808, v. 1, p. 41 — Si prescrivono loro delle norme per le rendite de' beni sequestrati agl' individui spagnuoli. Cir. del 23 dic. 1808, v. 1, p. 46 — La rappresentanza legale in Sicilia pe' giudizi che interessano i cespiti dell' amministrazione de' rami e dritti diversi, risiede esclusivamente nel direttor generale. Res. del 14 ott. 1857, v. 9, p. 286.

Direttori de' dazi indiretti — Hanno dritto alla comunicazione de' rapporti semaforici sulle scoverte di mare. Res. del 23 marzo 1839, v. 7, p. 128.

Direttori provinciali — Nelle pubbliche cerimonie si accorda

la precedenza al più anziano. Res. del 9 giugno 1819, v. 3, p. 20 — Prendono la precedenza su' sindaci. Res. del 14 maggio 1853, v. 5, p. 362.

Disboscamento — V. *Boschi.*

Discoli — Disposizioni per quelli che s' inviano nella casa delle missioni detta de' vergini. Res. degli 8 ott. 1828, v. 5, p. 171.

Dissequestro — Chiarimenti sul dissequestro de' beni di coloro che seguirono la real corte in Sicilia. Cir. del 5 nov. 1808, v. 1, p. 44 — Dissequestro de' beni dei napolitani. Res. del 19 dic. 1815, v. 1, p. 194.

Dissodamento — V. *Boschi.*

Distintivi militari — Divieto de' distintivi, che possono uguagliarsi a quelli de' militari. Res. del 15 dic. 1830, v. 5, p. 386.

Dogane. — Indennità di accessi per gl' impiegati doganali. Res. del 13 luglio 1835, v. 4, p. 193 — Si stabiliscono sulle dogane di Sicilia 25 soprannumeri. Resc. del 15 nov. 1826, v. 4, p. 383 — Soluzione di dubbi intorno alle dichiarazioni de' capitani che giungono dall'estero. Res. del 23 giugno 1827, v. 5, p. 56 — Indennità a gl' impiegati delle dogane di prima classe per gli accessi in quelle di ordine inferiore. Res. del 13 luglio 1827, v. 5. p. 65 — Sovrane risoluzioni sulle istanze della Regia di Sicilia in caso di volersi diffondere per la via di terra al consumo interno i generi dichiarati per consumo nel porto franco di Messina. Res. del 24 nov. 1827, v. 5, p. 100 — È permesso alle caustadelle doganali ritornare alla propria stazione, benchè sfornite di carte sanitarie. Cir. del 18 ott. 1828, v. 5, p. 174. Disposizioni in Sicilia per lo sbarco delle mercanzie provvenienti dall'estero nelle dogane di seconda classe. Res. del 20 maggio 1837, v. 7, p. 40 — Si prescrive la maggior custodia delle dogane di Sicilia. Res. del 22 dec. 1841, v. 7, p. 231 — Misura legale delle quattro miglia del raggio della seconda linea doganale. Circ. del 24 gennaio 1846, v. 8. p. 80.

Domicilio. — Come debbano formarsi le dichiarazioni per lo cangiamento di domicilio. Cir. del 12 luglio 1828, v. 5, p. 157.

Donazioni. — I due mesi per trascriverle cominciano dal giorno dell' accettazione. Nio. del 13 marzo 1819, vol. 3, p. 385

Dritti aboliti. — Proroga a' proprietari di essi per la presentazione de' titoli. Res. del 15 nov. 1825, v. 4, p. 123.

Dritti angarici. — Disposizioni per l'abolizione de' dritti angarici e perangarici in Sicilia. Res. del 16 ott. 1830, v. 5, p. 359.

Dritti della patria potestà. — Sono garentiti questi dritti ne' matrimoni di coscienza de' figli di famiglia. Circ. degli 11 luglio 1840, v. 7, p. 191.

Dritti di archivio. — Ammontare di questo dritto pe' contratti di fitto. Min. del 20 agosto 1831, v. 6, p. 55 - Chiarimenti di dubbi sulla esazione de' dritti di archivio. Cir. degli 11 agosto 1832, v. 6, p. 147, e 30 ottob. 1832, v. 6, p. 161 — Tempo, in cui dee soddisfarsi il dritto di archivio per la iscrizione ne' repertori de' testamenti pubblici, e degli atti di soprascrizione de' mistici. Cir. del 25 maggio 1833, v. 6 p. 186 — Ulteriori chiarimenti sulla percezione di tali dritti, e norme sulla esecuzione della legge del 21 giugno 1819 sul registro. Res. del 26 nov. 1834, v. 6, p. 301.

Dritti di cancelleria. — Sono dovuti nel caso di vendita di stabili di notai per multe non pagate. Min. del 3 lug. 1819, v. 3, p. 33.

Dritto di pascolo. Vedi *Comuni*.

Dritto di tonnellaggio. — Se godono la franchigia di questo dritto i bastimenti, che vanno a purgare la contumacia non nel luogo del loro destino, ma in porto che si crede di ancoraggio, o di stazione più sicura. Res. del 28 aprile 1828, v. 7, p. 84.

Dritti promiscui. — Si tracciano le norme in Sicilia come liquidare il prezzo de' fondi soggetti a questi dritti. R. del 9 gennaio 1828, v. 5, p. 111 — Disposizioni sullo scioglimento delle promiscuità delle spese per accessi, e modo di pagarle. Res. del 28 marzo 1829, v. 5, p. 213 — Disposizioni relative alle conciliazioni in fatto di questi dritti, e condizioni da osservarsi. Rescr. del 22 giugno 1842, v. 7, p. 367.

Dritti protomedicali. Vedi *Protomedicato*.

Droghieri. — Divieto a' medesimi di vendere medicinali a minuto. Cir. del 14 maggio 1828, v. 5, p. 142, e Cir. del 12 agosto 1820, v. 5, p. 249 — Si regola in Sicilia la vendita, che debbono fare de' diversi farmachi. Res. del 5 marzo 1834, v. 6, p. 242, e 5 ott. 1836, v. 7, p. 8.

E

Edifici pubblici. — Regolamento per la produzione ed istruzione di reclami di rilascio o moderazione della tassa

per gli edifici provinciali, a comunali. Res. del 4 feb. 1854, v. 9, p. 21.

Ecclesiastici. — Si richiama in osservanza la disciplina degli ecclesiastici, e si danno norme per quelli commoranti nella capitale. Res. del 14 ott. 1815, v. 1, p. 189, 4 ott. 1826, v. 4, p. 370, ed 11 nov. 1826, v. 4, p. 380 — È vietato a' medesimi l'esercizio d'impieghi indecenti, e della professione di avvocato. Res. del 20 gennaio 1816, v. 1, p. 201, e Min. del 6 sett. 1828 v. 5, p. 162 — Come debbano chiamarsi per testimoni le digoità ecclesiastiche. Res. del 16 maggio 1818, v. 2, p. 159, e 1 marzo 1823, v. 3, p. 361 — Disposizioni circa la casa di correzione pe' medesimi. Rescr. del 9 luglio 1819, v. 3, p. 34, e Min. del 6 novem. 1830, v. 5, p. 375 — Non van compresi nello elenco delle prigioni i luoghi di custodia per gli ecclesiastici. Res. del 15 sett. 1819, v. 3, p. 59 — Sono eccettuati allorchè sono detenuti dalla punizione con legnate in caso di eccedenze. Cir. del 29 gennaio 1827, v. 5, p. 8. — Debbono diriggersi al ministero degli affari ecclesiastici le dimande de'sovrani provvedimenti pe'bisogni di chierici, e di particolari ecclesiastici. Circ. del 26 nov. 1823, v. 4, p. 36 — Se ne regola il vestire e l'uso delle armi. Res. degli 11 luglio 1827, v. 5, pag. 62 — Sussidi da apprestarsi a quelli condannati. Reso. del 10 marzo 1830, v. 5, p. 297 — In quali casi debbano prestare il giuramento quelli chiamati a deporre ne' tribunali laici. Min. del 26 maggio 1830, vol. 5, p. 316.

Economia silvana. — Si chiama in osservanza il regolamento intorno alla decorticazione, o sbocciamento artificiale delle querce, sugheri, e di ogni altro albero silvano fruttifero. Res. del 12 aprile 1837, v. 7, p. 32. Vedi pure *Boschi.*

Economi curati. — Godono durante la carica la porzione doppia sulle associazioni de' cadaveri, e la metà dei dritti di stola. Circ. del 22 giugno 1833, vol. 6, pagina 190.

Eletti municipali. — In mancanza del primo funziona il secondo eletto da pubblico ministero presso i giudici di circondario. Cir. del 19 sett. 1818, v. 2, p, 263. — Si può procedere contro i trasgressori de' bandi emanati dalle autorità municipali, ove non siavi pena stabilita contro i medesimi. Decisione emessa dalla gran corte de' conti del 2 ott. 1818, v. 2, p. 273 — Indennità di viaggio a' primi eletti per verifiche di contrav-

venzioni. Cir. del 15 giugno 1825 v. 4. p. 179 Il primo eletto ha precedenza sul secondo nelle pubbliche cerimonie. Cr. del 10 gennaio 1826, v. 4, p. 239 · Sono applicabili alla carica di primo eletto le eccezioni per le quali due congiunti non possono far parte del decurionato. Cir. del 31 gennaio 1826, v. 4, p. 272. Se al primo eletto, ovvero al sindaco, appartenga la condanna o remissione delle multe nelle contravvenzioni di polizia urbana. Res. del 29 ott. 1828, v. 5, p. 179 — Deggiono i primi eletti verificare lo stato delle strade, e provocare la punizione degli autori delle loro degradazioni. Res. del 23 sett. 1840, v. 7, p. 199 · Il primo eletto deve essere assistito dal cancelliere comunale nella esecuzione degli atti portanti a multa nella flagranza. Res. del 31 dec. 1842, v. 8, p. 11 — Non vi è incompatibilità per parentela tra le cariche di primo eletto, e di cassiere comunale. Res. del 23 novembre 1859. v. 9, p. 4.

Emigrati. — Disposizioni per le rendite de' beni sequestrati agli emigrati. Istruz. del 4 feb. 1809, v. *1*, p. 49. - Norme a seguirsi dalla commissione liquidatrice de'crediti de' medesimi. Min. del 4 sett. 1819, v. 3, pagina 54.

Enfiteusi. — Nelle vendite del dominio utile di antichi enfiteusi per dritto antico è dovuto il laudemio, siasi o no pattuito, ne' relativi contratti a favore del demanio diretto. Res. del 7 sett. 1857. v. 9, p. 272 — I dritti di cedola da esigersi in Sicilia ne'casi di censuazione debbono essere calcolati sul canone contenuto nella concessione enfiteutica. Cir. del 5 ott. 1857, vol. 9, pagina 280.

Episcopisti. — Quelli ordinati in minoribus e provveduti di patrimonio sono esenti della leva.
Vedi *Leva.*

Equipaggi di legni. — Disposizioni pe' misfatti e colpe soggette a pene correzionali, che si commettono dagli equipaggi a bordo de' legni mercantili esteri ne' porti de' reali domini. Res. degli 11 giugno 1834, v. 6, pagina 262.

Erario. — Norme a regolare le cause attive e passive del regio erario in Sicilia. Determ. del 23 feb. 1825, v. 4, p. 145 — Dispos. per lo incasso degli arretrati dell'erario in Sicilia. Res. del 24 sett. 1825, v. 4, p. 212. Sono preferiti all' erario in Sicilia i creditori per soccorsi e sementi. Res. del 1 marzo 1826, v. 4, p. 277.

Digitized by Google

Dritto di percezioni per detti crediti in Sicilia. Rescr. del 9 agosto 1826, v. 4, p. 342 — Liquidazione dei crediti dell'erario contro i comuni di Sicilia. Resc. del 18 ott. 1826, v. 4, p. 374 — Sequestro da opporsi in nome dell' erario a' frutti appartenenti a due cantrie in Sicilia. Min. del 17 marzo 1827, v. 5, p. 26 — Se le rendite sull' erario in Sicilia possano accettarsi in cauzione pendente lo esame e la verifica de' titoli originali ed originali delle stesse. Res. del 2 giugno 1834, vol. 6, p. 260.

Eredità. — Norme sul versamento del contante delle eredità giacenti da farsi da' curatori delle medesime. Cir. degli 11 marzo 1818, v. 2, p. 117 — Si ordina darsi al presidente della commessione dello stralcio della cassa di ammortizzazione i chiarimenti, circa le eredità giacenti. Cir. del 20 maggio 1818, v. 2, p. 160.

Eremi. — Sono nella dipendenza de' consigli degli ospizi. Res. del 29 dec. 1855, v. 9, p. 105.

Eremiti. — Debbono munirsi di licenza per far la questua. Cir. del 27 maggio 1829, v. 5, p, 227.

Esattori di fondiaria — I sindaci gli eletti ed i decurioni che trascurano la nomina degli esattori, sono soggetti alle cauzioni. Cir. del 5 marzo 1808, v. 1, p. 37—I libri di cassa debbono tenersi in corrente dagli esattori, e debbono verificarsi da' sindaci. Cir. del 12 nov. 1808, v. 1, p. 73 — Bonifica de'grani comunali e del dritto di percezione a' medesimi. Istruzione del 1 ott. 1816, v. 1, p. 277 — Prescrizioni sulla responsabilità de'sindaci e decurioni nella malversazione degli esattori. Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 12 maggio 1817, v. 1, p. 305 e 23 maggio 1817, v. 1, p. 308, Res. del 9 luglio 1817, v. 1, p. 324, e Min. del 2 maggio 1827, v. 5, p. 34 — L' art. 18 del regolamento del 1 feb. 1816 non è adattabile agli esattori pe' mancati versamenti di somme involate. Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 5 giugno 1817, v. 1, p. 312 — Non sono gli esattori obbligati a soddisfare i vuoti fatti nella percezione de'commissari, ove i medesimi sieno scelti sulla proposta del ricevitore distrettuale. Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 28 giugno 1817, v. 1; p. 319 — In caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale, sono sottoposti alle cauzioni stesse che si adoprano per le contribuzioni dirette. Cir. del 12 luglio 1817, v. 1, p. 327 — Non è dovuto dritto di esazione a' medesimi per una tassa straordinaria imposta per minorare i mali

della guerra. Decisione della gran corte de'conti del 15 giugno 1818, v. 2, p. 172 — Possono da chi meglio lor piace fornirsi di stampe per la percezione. Cir. del 29 nov. 1823, v. 4, p. 37 — È compatibile la loro carica con quella di notaio. Res. del 16 agosto 1824, v. 4, p. 81 — Per lo arresto non godono la eccezione degli anni 70. Min. del 19 feb. 1825 v. 4, p. 143 — Norme pe' versamenti de' medesimi. Cir. del 3 marzo 1827, v. 5. p. 22 — Le scritture de'medesimi debbono esser verificate almeno tre volte l'anno dai ricevitori distrettuali. Cir. del 7 giugno 1828, v. 5, p. 144 — Non possono esercitar contemporaneamente la carica di cassiere. Cir. del 29 sett. 1830, v. 5, p. 352 — Si determina il titolo in forza del quale può agirsi contro i medesimi, anche in caso di espropria. Cir. del 2 dic. 1833. v. 6, p. 222 — Dilindidazione all'art. 18 del regolamento del 1 feb. 1816 ne'casi di morosità degli esattori. Cir. del 3 dic. 1833, v. 6, p. 224 — Modo di obbligarli a restituire i ruoli e libri di cassa alla direzione provinciale. Min. del 27 nov. 1852, v. 8, pag. 310 — Le somme riscosse per significhe contro gli esattori delle passate gestioni, debbono versarsi presso le ricevitorie generali per acquisto di rendita sul gran libro. Min. del 6 agosto 1853, v. 8, p. 384 — Eccezioni alle prescrizioni dettate colla precedente ministeriale. Min. del 1 ott. 1853, v. 8, p. 392 — È richiesta per la carica di esattore l'età di anni 21, non già di 25. Ministeriale del 29 ottobre 1853, v. 8, p. 396 — Indennità che debbono pagare in Sicilia pel trasporto de'fondi regi. del 3 sett. 1857, v. 9, p. 269 — Non può in Sicilia ricusarsi questa carica. Min. 22 sett. 1857, v. 9, p. 279 — Per la gestione de'medesimi, la durata delle coazioni contro il sindaco e decurioni non può esser maggiore di dieci giorni. Cir. del 21 gen. 1858, v. 9, p. 328.

Esequie — Se possono celebrarsi da'frati e nella propria chiesa, o pure debbano eseguirsi nella chiesa parrocchiale sotto gli occhi del curato. Rescritto del 13 nov. 1841, v. 7, p. 317.

Esercenti delle arti salutari — Si approva un regolamento pe' salassatori e per le levatrici in Sicilia. Res. del 22 settembre 1828, v. 5, p. 167 — Possono le donne ottenere cedola in flebotomia, solo per assistere persone del loro sesso. Res. del 16 giugno 1833, v. 6, pag. 188 — Non possono gli esercenti esser messi in eser-

cizio senza il previo atto di ricognizione dell' autorità protomedicale. Min. del 9 aprile 1854, v. 8, p. 352.

Esilio — Quale autorità debba decidere perchè il condannato venga sciolto dall'obbligo di viver lontano dal domicilio degli offesi, atteso il loro contentamento. Cir. del 13 maggio 1820, v. 3, pag. 161 — Disposizioni circa la esecuzione di questa pena. Res. del 13 ott. 1819, v. 3, p. 71.

Esperti di campagna — Regolamento circa gli esami che debbono subire. Res. del 19 dic. 1840, v. 7, p. 210 — Indennità dovute ai periti agronomi, che apprezzano fondi appartenenti al demanio o alla beneficenza in Sicilia. Ministeriale del 30 dicembre 1856, v. 9, p. 186. Vedi pure Periti.

Esportazione — È vietata l' esportazione degli olii dalla Sicilia. Res. del 2 gen. 1819, v. 2, p. 360.

Espropriazione — Si ordina in Sicilia la sospensione di siffatti giudizi a tutto giugno 1820. Res. del 4 maggio 1820, v. 3, p. 158 — Versamento de' depositi per offerta di sesta. Cir. del 12 luglio 1820, v. 3, p. 178 — Citazione a farsi al tesoro pubblico nelle cause di espropriazione. Min. del 3 marzo 1825, v. 4, p. 151 — Gli avvisi ne' giornali d'intendenza sono a carico delle parti nell'espropriazione forzata. Res. del 10 sett. 1834, v. 6, p. 281.

Esteri — Esclusione di essi da pubblici impieghi. Res. del 21 giugno 1815, v. 1, p. 168, e Regolamento del 28 giugno 1815, v. 1, p. 169 — Le autorità locali possono procedere alla apposizione e rimozione de' suggelli sugli effetti de' suddetti francesi, che trapassano. Cir. del 22 agosto 1818, v. 2, p. 243 — Quelli che hanno impieghi nel regno, debbono naturalizzarsi, altrimenti restano privi dell'impiego. Res. del 18 sett. 1853, v. 9, pag. 397 — Norme per gli atti di morte de' medesimi. Circ. del 27 nov. 1819, v. 3, p 87 — Debbono esser cattolici quelli che dimandano di essere naturalizzati nel regno. Res. degli 11 sett. 1824, v. 4, p. 87 — È vietato a' tribunali del regno il prendere ingerenza nelle quistioni tra gli equipaggi ed i comandanti di legni esteri. Res. del 29 sett. 1827, v. 5, p. 83 — Si raccomandano tutti i riguardi di ospitalità e di buona corrispondenza internazionale a' sudditi delle potenze straniere. Res. del 1 agosto 1838, v. 7, p. 98 — Il figlio nato nel regno da straniero e anch'esso straniero, e la posteriore naturalizzazione del padre non trae la necessaria naturalizzazione del figlio. Res. del 3 sett. 1842,

v. 7, p. 289 — Gli esteri quantunque domiciliati per dieci anni nel regno, ma per non aver ottenuta nè dimandata la naturalizzazione, non essendo divenuti cittadini napoletani, debbono riguardarsi esteri, e quindi esenti dalla leva. Res. del 19 nov. 1851, v. 8, pagina 269 — Un individuo del regno, il quale, dopo le debite dichiarazioni delle leggi civili, si è stabilito in paese estero, deve riguardarsi come tale, ed il di lui figlio rimaso sempre col padre, non può far parte della leva. Res. del 22 agosto 1857, v. 9, p. 258.

Estradizione — Norme relative all'oggetto. Res. del 24 dic. 1816, v. 1, p. 283.

Estratti di catasto — Se sono relativi a più di un contribuente, non possono farsi in un sol foglio di carta bollata. Risoluzione sovrana del 14 luglio 1821, v. 3, p. 212 — La mancanza degli estratti non è a riguardarsi contravvenzione ne' passaggi di proprietà che si verificano per atti di conciliazione e compromessi non per mezzo di notai. Min del 15 maggio 1824, v. 4, p. 63 — Si deve in essi spiegare in lettera la somma totale dello imponibile, e ridursi in ducati e grana, qualora il carico non si trovi valutato in questa moneta. Min. del 18 luglio 1829, v. 5, 242 — Debbono rilasciasi da' cancellieri comunali e non da' sindaci. Cir. del 27 luglio 1831, v. 6, p. 50 — Quelli de'singoli catasti di fondiaria definiranno l'indole coltivabile de' terreni in caso di dissodamento. Res. del 13 aprile 1833, v. 6, p. 181 — Quelli che si alligano nell'atto della stipola, debbono presentare la data di non più che 45 giorni anteriori a quello della stipola quando il fondo che è l'oggetto del contratto è sito nella stessa provincia, e non più di giorni 90, quando è sito fuori della provincia ove segue il rogito; soggettandosi i contravventori alle pene comminate dall'art. 153 del decreto del 10 gin. 1817. Res. degli 11 sett. 1852, v. 8. p. 302 — Non possono trascriversi in unico foglio di carta bollata più estratti, benchè riguardino un solo individuo. Min. degli 8 aprile 1856, v. 9 p. 132 — Non occorre inserirli negli atti di traslazione di dominio delle case esenti da fondiaria in Sicilia. Cir. del 5 dic. 1857, v. 9, p. 310 — Debbonsi inserire negli atti di ricompra. Cir. del 25 gen. 1858, v. 9, p. 330. Ne'contratti di mutuo debbonsi inserire gli estratti catastali de'fondi redditizi a canoni costituiti in ipoteca. Res. degli 11 marzo 1858, v. 9, p. 341.

Ex cattedrali — La spesa del loro mantenimento è a carico

de'vescovi, quando non vi esistano fondi separati. Res. del 21 sett. 1833, v. 6, p. 207.

Ex religiosi — I crediti acquistati da essi al momento della professione sopra i monasteri, a' quali appartenevano, non rimasero estinti per la pensione loro accordata quando furono soppressi. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de'conti del 30 dicem. 1817. v. 2, p. 63 — Soluzione di dubbi per quelli che aspirano a beneficio o porzioni vacanti in chiese ricettizie. Min. del 10 giugno 1829, v. 5, p. 229. Come debba computarsi l'anzianità di servizio de' medesimi. Res. del 20 marzo 1839, v. 7, p. 128 — I sacerdoti secolarizzati possono ammettersi alle partecipazioni delle chiese ricettizie. Min. del 24 luglio 1841, v. 7, pag. 289 — Vedi pure *Religiosi* e *Monasteri*.

F

Fabbricanti d'armi — Si prescrive la redazione d'uno stato categorico e nominativo de'medesimi. Cir. del 31 gen. 1822, v. 3, p. 261.

Fabbriche nuove — Spiegazioni al decreto del 12 ottobre 1827 circa la necessità del sovrano permesso per inalzare edifizi nelle vicinanze del mare. Res. del 31 maggio 1837, v. 7, p. 43.

Falsità — Le falsità dedotte nella pubblica discussione non sospendono il giudizio. Cir. del 29 ott. 1817, v. 2, pag. 18 — La copia del documento attaccato di falso debb'essere collazionata dal presidente. Min. del 4 dic. 1819, v. 3, p. 90 — Esibizione in giudizio delle polizze attaccate di falso. Min. del 22 gennaio 1820, vol. 3, p. 107.

Farmacie — Amministrazione, distanza e servizio delle farmacie ne' domini al di qua del faro. Regolamento del 29 gen. 1853, v. 8, p. 334 — Può cedersi una farmacia quantunque non si trovi a legale distanza con le vicine; ma a condizione che il proprietario debba essere un farmacista autorizzato, e non già un gerente. Ministeriale del 22 novembre 1853, v. 9, p. 3 — Il proprietario d'una farmacia aperta al pubblico uso, e non alla distanza legale, trasmette all'acquirente i dritti da lui goduti. Cir. del 20 sett. 1854, v. 9, p. 57.

Farmacisti — Agevolazioni a' vecchi esercenti in farmacia. Cir. del 30 dic. 1826, v. 4, p. 405 — Disposizioni in Sicilia per gli esercenti o aspiranti a questa professione. Res. del 7 agosto 1830, v. 5, p. 332.

Fedi di credito — Disposizioni pel bollo a secco sulle medesime, simile a quello della carta bollata. Res. del 21 marzo 1818, v. 2, p. 123.

Ferite — V. leggi penali.

Feste pubbliche — Norme pel mantenimento del buon ordine e per la ingerenza delle autorità in dette feste. Res. del 24 marzo 1843, v. 8, p. 14.

Feste religiose — In quelle de'santi protettori d'un comune, il sindaco col corpo municipale debbono in chiesa occupar posto separato e distinto dalle altre autorità. Res. del 24 gen. 1839, v. 7, p. 123 — Fra i deputati che si eleggono ne' decurionati per raccogliersi le oblazioni per le feste religiose, o per opere di culto, vi dev' essere un ecclesiastico a nomina del vescovo. Min. del 6 maggio 1857, v. 9, p. 215.

Feudalità — Si stabilisce che abolita la feudalità è uguagliata la sorte de'beni feudali e degli allodiali; quindi il fisco non può succedere ne'primi, che ne'casi degli art. 767 e 768 del codice civile. Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 20 gen. 1816, v. 1, p. 198 — Dopo il decreto del 16 ott. 1809 è vietata la riscossione di qualunque prestazione a titolo di casalinaggio — In qual modo debbano giudicare i tribunali della legittimità de'censi reclamati dai baroni. Parere del procurator generale presso la gran corte de conti del 12 agosto 1816, v. 1, p. 260 — V. pure *demani*.

Fida — Ne'ratizzi, la qualità degli animali deve considerarsi l'una separatamente dall' altra. Cir. del 31 gen. 1826, v. 4, p. 271 — Non è permesso agli affittatori degli erbaggi aumentare il prezzo della fida di ciascun animale, quando questo trovasi fissato nelle condizioni per gli affitti. Res. del 31 agosto 1844. v. 8, p. 33 — Norme nella formazione de'ruoli di fida tanto su' beni patrimoniali, che sui demaniali. Rescritto degli 8 aprile 1857, v. 9, p. 205 — Vedi *Comuni*.

Fiere — In taluni casi se ne permette la celebrazione ne' dì festivi. Res. del 7 giugno 1826, v. 4 p. 303.

Fittuarii — Il fittuario che non abbia promesso al proprietario una parte de'frutti in ispecie, non può dimandare una diminuzione di fitto per la perdita de'medesimi avvenuta per casi fortuiti di qualunque natura, dopo che erano stati separati dal suolo. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 2 luglio 1818, v. 2, p. 188.

Fiumi — V. *Acque pubbliche*.

Digitized by Google

Fogli di udienza — Modo di notarsi il registro su'fogli di udienza de'collegi giudiziari. Cir. del 25 feb. 1818, v. 2, p. 95 — Specie di carta in cui debbono essere redatti. Min. del 20 maggio 1821, v. 3, p. 205—Formazione de' fogli di udienza nelle gran corti criminali. Cir. del 4 giugno 1823, v. 3, p. 383.

Folli — Personali circostanze da indicarsi nello invio de'medesimi alla casa de'matti. Circolari del 1 luglio 1826, v. 4, p. 219, 29 agosto 1827, v. 5, p. 77, 3 giugno 1829, v. 5, p. 229, e 14 luglio 1838, v. 7, p. 97— Come debba pagarsi il trattamento de' medesimi nelle case di Aversa. Cir. del 28 gen. 1842, v. 7, p. 340. Ulteriori prescrizioni relative alle notizie e documenti necessari nello spedirli alle reali case de'matti, Min. del 30 maggio 1846, v. 8, p. 95 — Misure di umanità per quelli rinviati dopo la guarigione nelle rispettive famiglie. Cir. del 15 luglio 1846, v. 8, p. 105.

Fondiaria — Richiesta d' uno stato de' beni per lo stabilimento del contributo fondiario. Cir. degli 11 apr. 1807 v. 1, p. 22 — Come debbano stabilirsi i ruoli, i giornali di cassa, ed i conti aperti co'ricevitori distrettuali per lo incasso. Istruzione del 30 dic. 1807, v. 1, p. 34 — I sequestri per questo contributo non van soggetti alle lungherie giudiziarie. Cir. del 13 agosto 1809, v. 1, p. 80 — In quali sensi si permetta delegare crediti privati pel pagamento del contributo. Cir del 18 nov. 1809, v. 1, p. 91 — Regolamento sulla percezione del 25 feb. 1810, v. 1, p. 92 — Disposizioni sul pagamento della contribuzione imposta su' beni assegnati a' creditori de' contribuenti. Cir. del 6 giugno 1810, v. 1, p. 122 — Vigilanza su questa percezione. Regolam. del 5 giugno 1811, v. 1, p. 131 — Norme sulla ripartizione individuale della fondiaria imposta a'comuni per le terre soggette ad uso civico. Cir. del 26 feb. 1812, v. 1, p. 152 — Metodo pel versamento. Regolam. del 1 feb. 1816 v. 1, p. 223 — L'arretrato della imposta di un fondo è a carico dell'acquirente. Parere del cons. delle contribuz. dir. del 7 gen. 1817, v. 1, p. 284 — Lo stipendio stabilito a' piantoni, e le tasse delle spese di sequestro contro i morosi, non debbono aumentarsi. Parere del cons. delle contribuz. dir. del 23 aprile 1817, v. 1, p. 301 — Salario degl' intimatori nella spedizione degli avvertimenti. Cir. del 17 maggio 1817, v. 1, p. 304 — Dilucidazione di dubbi sulla verifica de'reclami. Cir. del 16 agosto 1817, v. 1, p. 351 — Gli atti per lo incasso nelle somme minori di ducati 10

possono farsi sollecitamente. Res. del 23 agosto 1817, v. 1, p. 358 — Norme pe' reclami relativi a fondi occupati da novelle strade. Min. del 4 ott. 1817, v. 1, p. 385 — Per le nuove macchine idrauliche la imposta fissata alle già costituite non varia. Parere del cons. delle contribuz. dir. del 12 nov. 1817, v. 2, p. 22 — Disposizioni pe' reclami motivati da diminuzione di rendita a' molini. Sovr. determinaz. del 15 nov. 1817, v. 2, p. 23 — Sull'uso delle somme provvegnenti dai ruoli suppletori. Cir. del 31 dic. 1817, v. 2, p. 48 — Sono esenti dal contributo i locali delle officine e corpi di guardia doganali. Cir. del 14 feb. 1818, v. 2, p. 90 — Al pagamento delle reste possono essere astretti i sindaci ed i decurioni. Cir. del 9 maggio 1818, v. 2, p. 155 — Nello stabilirsi la imposta debbesi far distinzione tra frutti de' capitali, ed il reddito de' fondi. Decis. della gran corte de' conti del 10 giugno 1818, v. 2, p. 168 — Norme a fissar l'epoca della valutazione de' fondi che godono temporanea esenzione. Min. del 20 giugno 1818, v. 2, p. 179 — Norme sull'aumento di tassa per fondi di coltura diversa da quella per cui sono ascritti al catasto. Cir. del 27 giugno 1818, v. 2, p. 184 — Le proprietà de' comuni van soggette al contributo. Decis. della gran corte de' conti del 5 agosto 1818, v. 2, p. 218 — Non si deggiono alterare le valutazioni fissate nella tariffa delle rispettive colture, ancorchè ritraggasi da' contratti di fitto, il reddito di qualche fondo eccedere l'imponibile stabilito. Parere del cons. delle contribuz. dir. del 30 agosto 1818, v. 2, p. 248 — Non sono tenuti ad esibire i titoli ereditari gli eredi d'un defunto, cui trovasi spedito mandato di disgravio per somma minore di ducati 15. Cir. del 12 dic. 1818, v. 2, p. 313 — Ne' reclami per disastro convien conoscere coll'apprezzo de' fondi illesi il valore del danno per la rendita perpetua. Cir. del 30 dic. 1818, v. 2, p. 349 — Disposizioni per l'introito di talune somme comprese ne' reclami collettivi come inesegibili. Cir. del 17 marzo 1819, v. 2, p. 387 — Soluzione di dubbi circa il carico delle multa per occultazione di parte de' fondi. Min. del 22 maggio 1819, v. 3, p. 10 — Norme pe' ruoli a depositarsi negli archivi delle contribuzioni. Parere del cons. delle contribuz. dir. del 2 giugno 1819, v. 3, p. 18 — La cassa di ammortizzazione è tenuta, a dimanda dei percettori, pagare le quantità dovute per contribuzione da coloro che han fatto depositi giudiziari. Res. degli

Min. del 23 agosto 1826, v. 4, p. 349 — Si partecipa il regolamento sulla ritenuta degli averi degli agenti della percezione in Sicilia. Min. degli 11 sett. 1826, v. 4, p. 360 — Regolamento sulla percezione in Sicilia del 20 dic. 1826, v. 4, p. 393 — Prescrizioni a reprimere gli abusi di percezione. Cir. del 5 gen. 1827, v. 5, p. 4 — Si determina il tempo in cui dee cominciarsi a caricare il contributo su' fondi di novella costruzione. Cir. del 14 giugno 1828, v. 5, 145 — Sulla esenzione temporanea per novelle fabbriche addette ad uso di agricoltura. Min. del 9 luglio 1828, v. 5, p. 155 — Norme sulle valutazioni de' fondi di novella costruzione, che vengono richieste, mentre pe' fondi stessi si gode temporanea esenzione. Min. del 21 gen. 1829, v. 5, p. 203 — Impiego delle somme provvegnenti da multe di contributo. Cir. del 23 giugno 1829, v. 5, p. 234 — Norme per l'ammissione in ogni comune de' manifesti indicanti il carico annuale del contributo. Cir. del 14 agosto 1829, v. 5, p. 251 — I possessori de' fondi adiacenti alla Sicilia debbono godere la munificenza sovrana in materia di contributo. Res. del 7 nov. 1829, v. 5, p. 274 — Non è a rigore necessaria la spedizione de' piantoni, quando sieno stati praticati prima i sequestri. Res. del 9 giugno 1830, v. 5, p. 319 — Nelle verifiche si faccia menzione se un reclamo siasi presentato da individuo diverso da quello sotto il cui nome il fondo è ascritto al catasto. Min. del 28 agosto 1830, v. 5, p. 339 — Le somme de' contribuenti che pagansi con polizze dirette o girate a' percettori, non possono accreditarsi sulla loro madrefede senza la dichiarazione del ricevitor generale di essersi le polizze scritturate su i relativi articoli de' ruoli. Cir. del 25 giugno 1831, v. 6, pag. 44 — Disposizioni su' sequestri, e sul servizio degl' intimatori. Cir. del 3 sett. 1831, v. 6, p. 74 — Ne' casi di occultazione debbono considerarsi isolatamente i fondi relativamente alla regola di non spedirsi i ruoli suppletori per omissioni inferiori al ventesimo. Min. del 17 sett. 1831, v. 6, p. 81 — Se debbasi indennità, e quale a' periti, che per apprezzo di generi pegnorati in campagna, sieno obbligati a recarsi fuori comune. Res. del 12 maggio 1832, v. 6, p. 121 — Si possono ricusare i consegnatari insolvibili, o sospetti di frode, ne' sequestri per contributo. Circ. del 14 luglio 1832, v. 6, p. 138 — Sono riserbate al Sovrano le eccezioni per dispense alla legge, per prodursi reclami in casi

straordinari di insistenza di fondi, e di estremamente alterata estensione. Res. degli 11 agosto 1832. v. 6, p. 147 — Norme per la riduzione d' imponibile in caso di reclami per disastri. Sovrana determinazione del 14 gennaio 1834, v. 6, p. 228 — Si deroga al prescritto col decreto del 3 luglio 1809 intorno al permesso del magistrato per la vendita degli oggetti pegnorati a' morosi. Cir. del 29 marzo 1834, v. 6, p. 248 — Disposizioni sulle verifiche per reclami di cangiata natura di territori, per la cui produzione è stabilito il termine di 6 mesi. Risol. sovrana del 23 gennaio 1833, v. 6, p. 169 — Chiarimenti sulla responsabilità per le contribuzioni scadute e non esatte nella successione di un percettore o esattore ad un altro. Rescr. del 4 feb. 1833, v. 6, p. 170 — Debbono proseguirsi le procedorsi dei reclami prodotti a' termini della sovrana risoluzione del 23 gennaio 1833. Cir. del 6 marzo 1833, v. 6, pag. 173 — Norme sul pagamento pe'fondi, che cangiano di proprietario, e che fra sei mesi non ne siano fatte le mutazioni di quote. Sovr. risol. del 31 luglio 1833, v. 6, p. 195 — Condizioni per potersi provocare abilitazione di dispensa alla legge ne' casi di reclami. Res. del 10 agosto 1833, v. 6, p. 198 — Si chiarisce il dubbio se il privilegio del tesoro per le due annate di contributo, possa esercitarsi sul deposito de' frutti del fondo appartenenti ad anni anteriori. Res. del 27 luglio 1836 v. 6. p. 388 — Metodo per la verifica de' reclami per cambiamento di destinazione de' fondi urbani, come forni, osterie di campagna, ed altri simili. Min. del 20 sett. 1843. v. 8, p. 20 — Vigilanza da praticarsi da' direttori e controlori in Sicilia sopra gli agenti della contribuzione. Res. del 15 giugno 1850, v. 8, p. 188. Si prescrive la severa osservanza della regola relativa a' reclami collettivi. Min. del 12 aprile 1851, v. 8, p. 232 — Norme per talune materie contenziose riguardo al contributo in Sicilia. Min. del 14 aprile 1851, v. 8, p. 233 — Soluzione di dubbi elevati pe' reclami collettivi in Sicilia. Min. del 16 maggio 1853, vol. 8, p. 363 — Ne sono esenti gli edificî delle scuole comunali in Sicilia, durante la destinazione a tali usi. Res. del 31 maggio 1853, v. 8, p. 368 — I percettori in Sicilia possono produrre i reclami collettivi per tassa sulle aperture per le case vuote, sieno urbane, sieno di campagna. Min. del 16 agosto 1853, v. 8, p. 385 Norme per la fondiaria sulle soggiogazioni passive dei comuni in Sicilia. Res. del 27 dec. 1853, v. 9, p. 15.

Digitized by Google

I reclamanti debbono depositare la somma approssimativa della perizia. Res. del 20 agosto 1855, v. 9, p. 92, Quali impiegati debbano intervenire in Sicilia nelle verifiche de' ruoli suppletori. Cir, degli 8 gennaio 1856 v. 9, p. 107 — Norme ne' casi di mancanza della seconda dichiarazione delle nuove opere. Minist. del 19 feb. 1856, v. 9, p. 117 — Sulle cauzioni e versamenti degli agenti della percezione in Sicilia. Rescr. del 7 marzo 1856, v. 9, p. 123 — Norme per giudicare dei reclami per eccesso di fondiaria ne' casi in cui mancano gli elementi contrattuali, e quelli de' fondi di paragoni. Res. del 20 novembre 1856, v. 9, p. 177 Norme nelle verifiche di reclami per omissioni ed occultazione in Sicilia. Res. del 26 nov 1856, v. 9, p. 182- Come debba praticarsi lo esame de' reclami per riduzione di fondiaria a causa di errore nella indicazione della coltura. Res. del 5 feb. 1857, v. 9, p. 194 · Norme pe' ruoli suppletori a carico de' precettori per le somme riscosse in seguito di reclami collettivi. Minis. del 6 feb. 1857, v. 9, p. 196— Si corregge un errore incorso nel rescritto del 5 febb. 1857 circa lo esame de' reclami per riduzione a causa di erronea coltura. Res. del 22 giugno 1857, v. 9, p. 231 — Il suolo di una casa rurale diruta deve valutarsi nella verifica con la tariffa della sua propria natura. Res. del 16 luglio 1857, v. 9, p. 246 — Ne sono esenti le bettole de' forti e quartieri militari. Rer. del 31 agosto 1857 v. 9, p. 269—Norme pe' fogli di obbligo degli agenti della percezione in Sicilia. Min. del 14 sett. 1857, v. 9, pag. 274, e Cir. del 25 gennaio 1858, v. 9, p. 331 —Si prescrive non farsi novità per le cave di pietra vesuviana fino alla formazione del nuovo catasto. Res. del 16 sett. 1857, v. 9, p. 275—Termine a reclamare per le case abbandonate inservibili in Sicilia. Resc. del 22 sett. 1857, v. 9, p. 299—L' obbligo della certificazione delle verifiche quadrimestrali de' ricevitori distrettuali è dato alle commessioni distrettuali. Res. del 28 gennaio 1858, v. 9, p. 333—In quali casi il decorrimento de' termini per la verifica de' reclami in Sicilia, importi decadenza. Circ. del 27 gennaio 1858, v. 9, p. 332—Si applicano alla Sicilia le norme per la moderazione sugli edifizi addetti ad usi pubblici improduttivi di rendita. Res. degli 11 marzo 1858, v. 9, p. 341 — In quali casi sia permessa la produzione di un secondo reclamo in Sicilia dopo decorsi i termini, e dopo il rigetto del primo. Res. del 18 marzo 1858, v.

9, p. 342 — Si applica alla Sicilia il modo per la riscossione delle multe contro gli agenti trasgressori. Res. degli 8 aprile 1858, v. 9, p. 346;—Prescrizioni in Sicilia per le mutazioni di quote per fondi intestati ai proprietari defunti. Res. del 14 giugno 1858, v. 9, p. 371 —Non è applicabile su' procedimenti coattivi degli esattori il disposto col decreto del 29 maggio 1851. R. degli 8 luglio 1858, v. 9. p. 389.

Fondi comunali.—Possono locarsi senza subasta quelli d'un imponibile minore di carlini trenta. Cir. del 10 luglio 1830, v. 5, p. 327 — Come debba farsi la verifica, e la reintegra delle usurpazioni di detti fondi. Resc. del 20 sett. 1838, v. 7, p. 106. Vedi *Comuni.*

Fondi provinciali.—Anche su quelli che riguardano soldi, gratificazioni, e spese di offizio, ha luogo la ritenuta del 10 per cento. Cir. del 26 feb. 1825, v. 4, pag. 150—Come debba eseguirsene il versamento in Sicilia. Regolam. e Circ. del 25 gennaio 1826, v. 4, p. 268 e 269 — Se possa il consiglio d' intendenza procedere alla discussione de' conti materiali de' fondi medesimi, quando non sia ancora emessa la sovrana approvazione su i conti morali. Min. del 14 sett. 1829, v. 5, pagina 258.

Fondi pubblici.— Formalità per lo invio, trasporto, e consegna del numerario al banco. Regol. del 23 decem. 1830, v. 5, p. 388, e Res. del 31 ott. 1834 v. 6, pagina 297.

Forniture. — Non possono ammettersi ne' contratti di fornitura di generi clausole obbligatorie, cioè che il governo non possa acquistarne ovunque al di là del contratto Res. del 14 luglio 1852, v. 8, p. 298 — Disposizioni pe' crediti nascenti da forniture militari anteriori al 1815 Res. del 26 gennaio 1820 v. 3, p. 108.

Forza doganale. — Come si regoli il passaggio degl' individui dell'esercito in questa forza. Res. del 22 settem. 1835, v. 6, p. 342, e Res. del 9 feb. 1839, vol. 7, p. 125.

Forzati. — Ne' soli casi di morbi contagiosi debbono i forzati impiegati negli ospedali godere la diminuzione di tre quarti della pena dal tempo, che vi sono addetti. Res. del 21 feb. 1818, v. 2, p. 92.

Franchigia di posta. — Si determinano i funzionari, che godono la franchigia delle lettere dall' estero. Res. del 10 marzo 1819, v. 2, p. 384 — È accordata illimitatamente a' direttori di ministeri. Res. del 27 mar. 1819 v. 2, p. 395.

Digitized by Google

Franchigia di spese giudiziarie. — Norme per rilasciarsi le copie de' documenti a coloro che la ottengono, per ottenersi quindi la rivaluta de' dritti. Min. del 22 ottob. 1853, v. 8, p. 395.

Funzionari pubblici.— Allorchè si chiede l'autorizzazione a procedere per qualche pubblico funzionario si debbono sempre inviar gli atti al ministero di giustizia. Circol. del 27 giugno 1818, v. 2, p. 185 — Deve eseguirsi il disposto nell'art. 1388, legge del 12 dec. 1816, nelle cause di falsità di documenti della contabilità prodotti de' funzionari dell'amministrazione civile. Circ. del 21 luglio 1818, v. 2, p. 202. — I soldi di quelli amministrativi delle provincie non possono essere soddisfatti in Napoli. Cir. del 10 ott. 1821, v. 3, p. 238 — Quelli che fra due mesi dopo la visita nella loro giurisdizione non mandano i certificati d' indennità, ne perdono il dritto. Cir. del 16 agosto 1824, v. 4, p. 81 — Eguale Disposizione anche per quelli di grado inferiore. Circ. del 23 marzo 1825, v. 4, p. 164 — Condotta da serbarsi da' pubblici funzionari. Res. del 18 sett. 1826, v. 4, p. 361 — Quelli di polizia non possono procedere ad atti istruttori ne' reati comuni. Cir. del 31 luglio 1829 v. 5, p. 247 — Se i funzionari amministrativi non profittano de' congedi fra 15 giorni, non possono più avvalersene. Cir. del 2 maggio 1830, v. 5, p. 323 — Allorchè i medesimi compiono gli anni 60 nell' esercizio della carica, prima di terminarlo non possono esserne esonerati. Res. del 3 sett. 1831, v. 6, p. 74 — In tutti i casi, ne' quali ottengono congedo con soldo i funzionari civili, purchè non sia dovuta indennità a' supplenti la tesoreria non potrà fare ritenuta a carico de' titolari Cir. del 24 ott. 1835, v. 6, p. 346 — Si ordina l'esecuzione del decreto del 22 gennaio 1833 relativa al congedo de' pubblici funzionari. Rescrit. del 29 marzo 1842, v. 7, p. 353 — Assoluti in un giudizio penale, e reintegrati nell' impiego non hanno dritto ad ottenere i soldi non percepiti durante la sospensione. Rescr. del 25 gennaio 1854, v. 9, p. 19, e Circol. del 29 marzo 1854, v. 9, p. 28 — Non compete indennità ai funzionari amministrativi superiori, allorchè si recano per affari di servizio alla distanza non maggiore di dieci miglia. Cir. del 4 aprile 1855, v. 9, p. 70. Vedi pure *Intendenti ed Impiegati.*

G

Gala di Corte. — È vietato a' magistrati in Sicilia erigere tosello ne' giorni di gala della real corte. Res. del 28 sett. 1819, v. 3, p. 63 — Si prescrivono le felicitazioni di uso nel 1 gennaio da praticarsi dalle diverse autorità al capo della rispettiva provincia. Cir. del 14 sett. 1825, v. 4, p. 209.

Garantia. — Come debba intendersi la garantia accordata col decreto del 24 gennaio 1812 agli agenti del governo pe' delitti relativi alle loro funzioni. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 25 gennaio 1816. v. 1, p. 202 — Interpretazione dello articolo del real decreto del 17 luglio 1815, circa la garantia de' pubblici funzionari. Res. del 2 mar. 1816, v. 1, p. 240 — Se ne godano il beneficio i pubblici impiegati pe' giudizi in linea civile contro di essi per fatti dipendenti dallo esercizio delle loro funzioni. Min. del 14 sett. 1822, v. 3, p. 316 — Vedi pure *Funzionari pubblici* ed *impiegati.*

Generi coloniali. — Non ha più effetto la diminuzione del dieci per cento sulla immissione di questi generi in favore de' padroni di bastimento in Sicilia. Res. del 31 gennaio 1824, v. 4, p. 47. Vedi *Dazi doganali.*

Generi di privativa. — Contro i debitori per questi generi si possono adoperare le coazioni. Cir. degli 8 feb. 1823 v. 3, p. 354.

Gendarmeria reale. — Gli uffiziali della gendarmeria non possono essere chiamati a deporre su i fatti contenuti ne' verbali da essi redatti. Min. del 20 feb. 1813, v. 1, p. 160 — Norme sulle testimonianze de' gendarmi. Cir. del 20 sett. 1815, v. 1, p. 181 — Indennità di alloggio e di mobilia dovute agli uffiziali superiori di quest'arma. Cir. del 1 agosto 1829, v. 5, p. 248. La gendarmeria deve prendere il comando de' servizi misti con la guardia urbana. Cir. del 27 giugno 1857, vol. 9, p. 236.

Genitori. — Possono rimettere la pena pronunziata contro i propri figli, ed arrestare il procedimento del giudizio ne' casi preveduti dall'articolo 9 della legge del 12 feb. 1817, Res. del 4 marzo 1818, v. 2, p. 104.

Giocatori. — Pene contro i giocatori nelle bettole, e nelle cantine. Cir. del 20 marzo 1822, v. 3, p. 282.

Giornali. — Si precisano quali avvisi, che si pubblicano nel

giornale ufficiale di Sicilia, sieno soggetti a pagamento Min. del 26 agosto 1857, v. 9, p. 261.

Giubileo. — Se ne proroga il termine. Rescr. del 26 luglio 1826. v. 4. p. 333.

Giudici di circondario. — Come debbano giudicare in quelle cause, che denunziate come correzionali, risultano di semplice polizia. Ministeriale del 13 febbraio 1813. v. 1, p. 159 — Provvedimenti pe' casi, in cui un giudice sia parente di una delle parti litiganti. Circol. del 23 marzo 1813. v. 1, p. 160. e Cir. del 23 aprile 1814 v.1, p.167— Hanno l'obbligo di rapportare gli avvenimenti criminosi.Res. del 23 marzo 1816, v.1, p.244. Disposizioni per provvedere agl'impedimenti o alla mancanza di essi. Res. del 16 agosto 1817, v. 1, p. 349 — Hanno lo effetto di sentenze i voti consultivi emessi da' medesimi nelle cause correzionali prima della pubblicazione della legge organica del 29 maggio 1817. Res. del 23 agosto 1817, v. 1, p. 260 — Norme relative alla ritenuta del due e mezzo per cento, che i comuni devono sui soldi de' regi giudici. Cir. del 20 sett. 1817, v. 1, p. 375 — Essi stessi deggiono eseguire le proprie sentenze in materie correzionali e di semplice polizia. Cir. del 21 gen. 1818, v. 2, p. 77 — Possono sentenziare sulla conversione delle prestazioni in canone fisso, salvo il gravame devolutivo a'tribunali civili. Decis. della gran corte de' conti del 21 sett. 1818, v. 2, p. 264 — Sono incompetenti a procedere ne' giudizi di espropriazione forzata. Res. del 21 ott. 1818, v. 2, p.281 — Le quistioni della loro competenza o ricusa ne' giudizi penali, si debbono risolvere dalle gran corti criminali. Res. del 24 ott. 1818, v. 2, p. 281 — Norme ai medesimi per tenere in regola i loro fogli di udienza. Cir. del 29 maggio 1819, v. 3, p 15 — Come debbansi pagar loro i soldi. Cir. del 7 agosto 1819, v.3, p. 46 — Ne' giudizi disciplinari innanzi ad essi non è necessario lo intervento del pubblico ministero. Min. del 9 feb. 1820, v. 3, p. 116 — Indennità loro dovute per le verifiche trimestrali. Res. degli 8 aprile 1820, v. 3, v. 150 — Procedono senza limitazione di somma pe' sequestri a causa di ritardato pagamento di fondiaria. Res. del 29 sett. 1821, p. 237 — Debbono inviare a' direttori del registro e bollo le copie intere degli articoli annotati nel registro de' visti. Cir. del 13 feb. 1822, v. 3, p. 267 — Norme per la manutenzione ed accrescimento de' mobili pe' medesimi. Cir. del 22

1822, v. 3, p. 359 — Vacazioni dovute a' medesimi ed a' loro cancellieri allorchè intervengono pel passaggio delle schede de' notai defunti a' notai conservatori. Res. del 21 marzo 1823, v. 3, p. 283 — Vacazioni loro dovute ne' casi contemplati dall'art. 83 della legge del 23 nov. sul notariato. Res. del 22 marzo 1823, v. 3, p. 365 — Quali indennità sien loro dovute quando nei capoluoghi di distretti funzionano da giudici istruttori. Cir. del 5 aprile 1823, v. 3, p. 369 — I soldi di quelli in congedo non debbono liberarsi a' supplenti, ma rimanere in deposito, e pagarsi con particolari determinazioni. Cir. degli 8 maggio 1824, v. 4. p. 62. Cir. del 30 agosto 1826, v. 4, p. 354 — Quali fatti debbano riferire alle persone di polizia. Cir. del 23 luglio 1825, v. 4, p. 196 — Se la risposta del giudice ricusato possa scriversi in piè dell' atto di ricusa. Cir. del 26 nov. 1825, v. 4, p. 225 — In qual caso possono pronunziar le loro sentenze in conseguenza di esame testimoniale, prima che il correlativo verbale fosse registrato. Cir. del 10 feb. 1827, v. 5. p. 12 — Retta intelligenza dello art. 31, della legge del 21 giugno 1819. Min. del 21 feb. 1827, v. 5, p. 19 — Debbono su' loro soldi pagare il due e mezzo per cento. Min. del 27 maggio 1829, v. 5, p. 227 — Sono incompetenti a rivedere i conti dati da' procuratori delle chiese ricettizie. Min. del 10 marzo 1830, p. 295 — Ne'giri per affari amministrativi han diritto alla stessa indennità de'consiglieri d' intendenza. Cir. del 25 sett. 1830, v. 5. p. 349 — Onorificenze che loro competono in chiesa. Min. del 6 nov. 1830, v. 5, p. 376 — Chi debba loro pagare, ed in qual ragione le vacazioni per confisca di schede in beneficio degli archivi notarili. Cir. del 23 dic. 1830, v. 5, p. 283 — È rinnovato il divieto a' medesimi di ricevere atti estranei alle loro attribuzioni. Cir. del 7 maggio 1831, v. 6, p. 35 — Quali indennità loro spettino in caso di assistenza per apertura di case, nelle quali ad istanza del governo sia praticato un sequestro. Res. del 13 nov. 1831, v. 6, p. 87 — Possono esser promossi a questa carica i supplenti ed i conciliatori. Cir. del 23 nov. 1833, v. 6, p. 220 — Se debbano cedere a carico de'medesimi o de' loro cancellieri le multe per essersi distese sentenze di giudicato regio sopra carta libera. Min. del 1 marzo 1834, v. 6, p. 241 — Se convenga il deposito preventivo dello ammontare delle indennità a' me-

desimi dovute per apposizione o rimozione di suggelli. Min. del 24 ottobre 1835, v. 6. p. 347. Non possono altrimenti sperimentare i loro dritti per vacazioni od altre indennità, che nelle forme ordinarie del rito. Cir. del 6 maggio 1837, v. 7, p. 34 — Non può disporsi pagamento di soldo a'medesimi se non in vista de'certificati di esistenza, e di effettivo servizio prestato; ed in ogni altro caso consultarsi prima il ministro dell'interno. Cir. del 12 giugno 1841, v. 7, p. 277, e Cir. del 12 giugno 1842 v. 7, p. 364 — Provvedimenti per le loro indennità di giustizia. Cir. del 30 sett. 1846, v. 8, p. 114 — Sistema pel pagamento de'soldi a' medesimi. Circolare del 18 settembre 1850, v. 8, p. 198— Il tempo che s'impiega da'medesimi per rendersi al novello destino, è considerato come impiegato in servizio, e quindi è dovuto il soldo dal comune cui ne sarà dato il carico su qualsiasi cespite disponibile del comune medesimo. Res. del 10 dic. 1851, v. 8, p. 375—Si stabilisce per la Sicilia in quali casi e qual rata di soldo è permesso pagarsi a'giudici regi in congedo. Res. del 24 agosto 1854, v. 9, p. 54.

Giudici conciliatori — Doveri de' medesimi. Cir. del 18 luglio 1818, v. 2, p. 199 — Soluzione di dubbi e norme sulla loro procedura. Cir. del 9 gen. 1819. v. 2, p. 363, 16 gen. 1819, v. 2, p. 364, 15 feb. 1819, v. 373, 3 marzo 1819, v. 2, p. 378, 17 aprile 1819, v. 2, p. 400, e 15 maggio 1819, v. 3, p. 9 — Disposizione sulla tenuta de'registri. Res. del 30 gen. 1819, v. 2, p. 269 — Le loro sentenze diffinitive sono esenti da registro. Cir. del 10 feb. 1819, v. 2, p. 372 — Le deliberazioni de'tribunali civili sulle eccezioni di ricusa o d'incompetenza de' conciliatori, debbono registrarsi gratuitamente. Res. del 20 feb. 1819, v. 2, p. 376— Gli uscieri de' medesimi non sono tenuti al repertorio. Min del 22 maggio 1819, v. 3, p. 10 — Possono ordinare lo arresto de'perturbatori delle loro udienze. Cir. del 22 mag. 1819, v. 3, p. 11. Senza il loro persesso possono le opposizioni intimarsi in giorno festivo. Min. del 3 nov. 1819, v. 3, p. 81 — Condonazione delle multe a cancellieri de'medesimi. Min. del 22 dic. 1819, v. 3, p. 95 — È permesso a' loro servienti dar congedo ai locatori, purchè il pigione non ecceda i ducati sei. Cir. del 15 gen. 1820, v. 3, p. 103 — Sono incompetenti ne'giudizi di valor minore di ducati sei, resta di somma maggiore. Cir. del 13 maggio 1820, v. 3, p.

160 — Dritto de'loro cancellieri per le stipulazioni degli obblighi di quei che prendono grano a prestito da'monti frumentari. Cir. del 3 gen. 1821, v. 3, p. 198 — Posto de'medesimi nelle pubbliche cerimonie. Res. del 5 dic. 1821, v. 3, p. 251 — È incompatibile la loro carica con quella di cassiere comunale. Min. del 14 giugno 1823, v. 3, p. 391 — Sono esenti da registro le procure ed i documenti che loro si presentano ne' giudizi di competenza de' medesimi. Res. del 29 aprile 1826, v. 4, p. 299 — Se gli atti presso i medesimi soggetti a registro gratuito, debbano notarsi su'repertori de'loro cancellieri. Cir. del 26 gen. 1831, v. 6, p. 9 — Non possono i fratelli germani esercitare uno la carica di conciliatore, e l'altro quella di cancelliere archivario. Res. del 7 dic. 1831, v. 6, p. 89 — Soluzione di dubbi sulle deliberazioni del tribunale emesse sugl' incidenti di ricusa o d'incompetenza de'conciliatori. Min. del 26 lug. 1834, v. 6, p. 275 — Se possano rilasciare ordinanze per sequestri conservatori in danno dell'amministrazione generale del registro e bollo dopo il real decreto del 16 sett. 1831. Min. del 18 gen. 1837, v. 7, p. 23 — Non possono, terminata la gestione, essere rimpiazzati da'sindaci; ma debbono continuare fino alla nomina del successore. Cir. del 25 agosto 1841, v. 7, p. 290 — Sono incompatibili le loro funzioni con quelle di notaio. Min. del 12 aprile 1851, v. 8, p. 231.

Giudici della regia monarchia — Come debbano regolarsi i dritti degli eredi di questi giudici in Sicilia. Res. del 22 maggio 1836, v. 6, p. 381.

Giudici istruttori — Disposizioni per l'abitazione de'medesimi e de'loro cancellieri. Cir. del 6 agosto 1817, v. 1, p. 340, del 3 maggio 1818 v. 2, p. 156, del 6 giugno 1818, v. 2, p. 166. Se ne determinano le funzioni. Regolamento del 18 nov. 1817, v. 2, p. 24 — Possono supplire il numero legale de'tre votanti ne'tribunali civili in mancanza de'tre quindici ordinari, e il giudice del circondario, o il suo supplente. Cir. del 14 febb. 1818, v. 2, p. 87 — Indennità dovute a' medesimi ed a'loro cancellieri. Res. del 13 dic. 1817, v. 2, p. 52. Cir. del 17 gen. 1818, v. 2, p. 76, Res. del 19 agosto 1818, v. 2, p. 247. e Cir. del 25 giugno 1823, v. 4, p. 3 — Come debba provvedersi alla mancanza de'loro cancellieri. Res. del 25 feb. 1818, v. 2, pag. 96 — Norme pe'plichi, che loro pervengono, e che godono la franchigia. Cir. del 18 marzo 1818, v. 2, p.

120. Disposizioni per la sanatoria degli atti, ne' quali non han potuto assistere i loro cancellieri. Res. del 15 aprile 1818, v. 2, p. 139 — Norme per la esecuzione delle commesse che da costoro si danno a' giudici di circondario per la istruzione de' processi. Cir. del due maggio 1818, v. 2, p. 149. Circa le istruzioni penali che si commettono a'medesimi. Min del 2 sett. 1818, v. 2, p. 254 — Possono per urgenti motivi ritenere presso di loro più di due notti un testimone o un perito. R. del 26 sett. 1838, v. 2, p, 269 — Norme relative alle commesse a darsi a'medesimi. Cir. del 18 nov. 1818, v. 2, p. 305 — Hanno la facoltà di scegliere i periti tra componenti le camere notarili. Min. del 6, ottobre 1819, v. 3, p. 68. Ne' soli casi di bisogno possono farsi seguire da'loro uscieri, allorchè procedono ad accessi. Cir. del 1 marzo 1820, v. 3, p. 132. Norme sul loro intervento ne' giudizi criminali. Min. del 1 settem. 1821, v. 3, p. 227, del 15 sett. 1821, v. 3, p. 233, e del 31 luglio 1822, v. 3, p. 308.

Giudizi correzionali — Provvedimenti sulla sussistenza dell'appello prodotto ne'giudizi correzionali. Cir. del 13 nov. 1813. v. 1, p. 164. Intelligenza dell'art. 40 della legge del 29 maggio 1817. Min. del 24 gen. 1818, v. 2, p. 77 — Intelligenza degli art. 348 e seguenti delle leggi di procedura penale. Min. del 29 dicem. 1819, v. 3, p. 98.

Giudizii di contravvenzioni — Dilucidazioni sulla legge del 21 marzo 1817 intorno a'gradi di giurisdizione in detti giudizi. Res. del 28 giugno 1826, v. 6, p. 313.

Giudizi ex feudali — Norme relative all' anticipazione delle spese per siffatti giudizi in Sicilia. Cir. del 10 giugno 1846, v. 8, p. 101.

Giudizii penali. — Disposizioni per talune violazioni di rito in questi giudizi. Cir. del 27 luglio 1816, v. 1, pag. 260 — Formalità richieste ne' medesimi. Circol. del 17 gennaio 1817, v. 1, p. 286 — Disposizioni relative alla omissione delle formalità sostanziali in detti giudizi. C. del 7 marzo 1818, v. 2, p. 115 — Si risolvono taluni dubbi sul procedimento di uffizio in giudizi siffatti. M. del 24 giugno 1818, v. 2, p. 182 — L' imputato deve ne'giudizi stessi pagare il dritto di carlini dieci al cancelliere per la rinunzia della parte offesa. Cir. del 12 sett. 1818. v. 2, p. 255 — Modo di redigere le decisioni diffinitive. Cir. del 30 ott. 1819, v. 3. p. 80 — Spiegazione dell' articolo 294 delle leggi di procedura penale. Res. degli 8 marzo 1820, v. 3, p. 131.

Giunta provvisoria.—È stabilita in Sicilia per assistere quel luogotenente generale. Sovrana determinazione del 3 aprile 1821, v. 3, p. 198.

Giuramento. — Norme del giuramento a prestarsi dal principale offeso anche negli atti della istruzione orale. M. 16 ott. 1819, v. 3, p. 74 — Modificazioni alla formola di questo atto pe' funzionari, che entrano al possesso delle cariche. Res. del 29 giugno 1822, v. 3, p. 305 Non debbono riceversi questi atti, se non muniti di registro e bollo. Min. del 13 ottobre 1830, v. p. 356, Norme per quelli a prestarsi dagli aspiranti a gradi accademici, e da' pubblici funzionari. Cir. del 29 genn. 1831, v. 6, p. 12 — Gli atti originali di quelli prestati dagl' impiegati debbono conservarsi nel ministero da cui il giurante dipende. Rescritto del 9 giugno 1832, v. 6, p. 122 — Si risolvono talune quistioni relative agli atti di possesso di giuramento in quanto agli effetti della percezione degli averi degli impiegati. Res. degli 8 feb. 1833, v. 6, p. 235. Min. degli 8 aprile 1835, vol. 6, p. 321, ed 11 aprile 1835, v. 6, p. 322.

Gogna. — Abolizione di questa pena in persona degli ecclesiastici. Res. del 22 luglio 1815, v. 1, p. 173 — La esecuzione della pena accessoria della gogna, non deve aver luogo pe' condannati prima della pubblicazione del real decreto del 15 sett. 1815. Cir. del 27 sett. 1815 v. 1. p. 183 — È interamente abolita questa pena. R. del 13 ott. 1819, v. 3, p. 70.

Gradi accademici. — La facoltà di distribuirli è fra i principali attributi della sovranità. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 17 febbr. 1816, v. 1, p. 234. Vedi *Aspiranti ai gradi accademici.*

Gran corte civile. — Norme sul numero de' votanti richiesti per le decisioni. Res. del 18 sett. 1821, v. 3, p. 234. Si determinano gli affari, che debbonsi rispettivamente trattare nelle tre camere della medesima. Circ. del 29 luglio 1846 v. 8, p. 107.

Gran corte de' conti. — Provvedimenti sul servizio di questa gran corte in Sicilia. Res. del 15 luglio 1818, v. 2, pag. 197 — Le sue decisioni debbono essere rivedute in consulta. Res. del 25 gennaio 1826, v. 4, pag. 267. Norme relative a' certificati da rilasciarsi per carte passate nella medesima. Min. del 18 ott. 1826, v. 4 p. 374 — Deve astenersi dal giudicare in quistioni relative al prezzo de' legnami, sebbene per lo addietro tali quistioni si appartenessero al tribunale dell'erario in Sici-

lia. Res. del 27 sett. 1830. v. 5. p. 349 — Norme pei magistrati addetti ad assistere al tiraggio della estrazione, e loro gratificazioni. Res. del 31 agosto 1831, v. 6, p. 61 — Non può emettere deliberazioni su' dritti di pensione, che possono competere agl' impiegati, priachè non si presenti il caso della liquidazione. Rescr. del 9 gennaio 1836, v. 6, p. 354 — Dovendo procedere a liquidazioni novelle per rettificare pensioni già accordate. pria di passare al loro esame, è necessario che provochi la sovrana permissione. Res. del 27 ott. 1841 v. 7, p. 314 — È la sola incaricata per la liquidazione de' dritti compresi nelle così dette segrezie dipendenti dalle dogane interne ed esterne. Resc. del 29 marzo 1842, v. 7, p. 353 — Norme a seguirsi per la intimazione delle decisioni di quella di Palermo. Minist. del 26 gennaio 1843, v. 8, p. 12 — Si determina la rispettiva competenza di quella di Napoli, e di quella di Sicilia. Res. del 12 giugno 1852, v. 8, p. 292. Altre norme per la intimazione delle decisioni della gran corte de' conti in Palermo. Min. del 15 giugno 1857, v. 9, p. 226.

Gran corte criminale. — È competente in tutte quelle azioni che misfatti in origine, potessero cambiarsi in delitti a causa delle scusanti. Cir. del 6 gennaio 1813, v. 1, p. 158 — Destinazione degl' impiegati nelle officine di detta gran corte. Cir. del 20 sett. 1817, v. 1, pagina 376 — Norme relative alle spese di trasporto per oggetti di convinzione. Cir. del 15 ott. 1817, v. 1, pag. 387 — Si stabiliscono i giorni di udienza. Cir. del 13 dec. 1817, v. 2. p. 54 — Il posto del presidente criminale in caso di sua mancanza debbe restar vuoto. C. del 17 dec. 1817, v. 2, p. 54 — Si autorizza in ciascuna camera il numero di tre commessi giurati per assistere negli atti d' istruzione. Res. degli 8 gennaio 1818, v. 2, p. 71 — Provvedimenti relativi alla chiamata de' membri del collegio civile per intervenirvi da votanti. Cir. del 6 feb. 1819, v. 2, p. 371 — Ne' giudizi criminali non deve procedersi agli atti anteriori alla pubblica discussione, che in seguito di sottoposizione ad accusa. Cir. del 22 sett. 1819, v. 3, p. 61 — Persone che possono essere adoperate per corrieri in servizi per detta gran corte. Cir. del 26 feb. 1820, v. 3, p. 126 Soluzione di dubbi sulla competenza pe' misfatti preveduti dall'articolo 4 del real decreto del 30 ago. 1821 ed allo stesso anteriori. Res. del 27 ott. 1821, v. 3, p. 244, e 10 nov. 1821, v. 3, p. 246 — Può ordinare

il temporaneo allontanamento di quelli che portano ostacolo allo scovrimento della verità nella raccolta delle indagini. Res. del 14 agosto 1822, v. 3, p. 312 — I giudici che hanno soldo e funzioni di giudici di gran corte criminale, debbono considerarsi come giudici ordinari. Res. degli 11 dec. 1849, v. 8, p. 206.

Gran libro del debito pubblico. — Istituzione di esso in Sicilia, e dettaglio delle rendite da iscriversi sul medesimo. Res. del 28 giugno 1832, v. 6, p. 128.

Gratificazioni. — Debbono escludersi le domande per ottenerle in talune ricorrenze. Res. del 15 nov. 1880, v. 5, p. 385.

Guardaboschi. — Quelli de' particolari debbono munirsi di licenza da caccia, pagando la metà del dritto. Rescr. del 19 aprile 1820, v. 3, p. 151 — Disposizioni per la provvista de' medesimi. Cir. degli 11 nov. 1826, v. 4, p. 381 — Quelli de' comuni, e de' pubblici stabilimenti debbono saper leggere e scrivere. Cir. del 7 feb. 1827 v. 5, p. 10 — Per quelli comunali vi è luogo alla ritenuta del due e mezzo per cento, ed al benefizio che ne risulta. Cir. del 26 sett. 1827, v. 5, p. 82 — È loro permesso di asportare il cangiarro. Circo. del 30 giugno 1830, v. 5, p. 323 — A quelli comunali è dovuto un premio del quinto sul valore del danno verbalizzato. Res. del 5 giugno 1844, v. 8, p. 31 — Debbono eseguire le sfacciate degli alberi per l'impressione del marchio. Cir. del 12 maggio 1849, v. 8, pag. 148 — Non possono ottenere permessi d'armi, se non abbiano compiuti gli anni 21, nè possono ottenerli i guardiani rurali particolari, se non abbiano come quelli comunali, compiuti gli anni 25. Cir. del 18 ott. 1856 v. 9, p. 169 — Non si può accordar patente di guardia rurale ad un proprietario per la custodia de' suoi fondi. Res. del 20 giugno 1818 v. 2, p. 180. Come debbano essere autorizzati i guardiani comunali all'asportazione d'armi. Cir. del 19 maggio 1821, v. 3, p. 204 — Distintivo permesso a' guardiani rurali. Circ. del 15 marzo 1826, v. 4, p. 279 — I guardiani forestali sono esenti dal rilascio de' sei mesi di soldo. Res. del 29 luglio 1826, v. 4, p. 334.

Guardiani sanitarii — Sono nominati dalla soprintendenza generale di salute, sulla proposta delle deputazioni locali. Cir. del 28 luglio 1827, v. 5, p. 68.

Guardia civica — Ordini sull'asportazione d'armi della medesima. Cir. del 21 sett. 1825, v. 4, p. 209.

Guardie d'onore — Norme per la provvista delle cariche

degli squadroni organizzati. Cir. del 30 aprile 1834, v. 6, p. 255 — I capi e sottocapi non possono lasciare il servizio delle proprie funzioni senza il permesso del ministero di polizia. Res. del 17 luglio 1834, v. 6, p. 272 — Chiarimenti di dubbi sulla organizzazione degli squadroni. Res. del 16 ott. 1834, v. 6, p. 307 — Il capo-squadrone prende posto nelle pubbliche cerimonie innanzi al corpo municipale. Cir. degli 11 marzo 1835, v. 6, p. 319 — Soluzione di altri dubbi relativi alla loro organizzazione. Res. del 6 aprile 1836, v. 6, p. 367. — I reati di cui possono essere imputati sono di competenza della giurisdizione militare. Cir. del 16 nov. 1837, v. 7, p. 63. Le volontarie possono chiedere il congedo per unicità assoluta sopravvenuta dopo l'ascrizione. Cir. del 3 luglio 1838, v. 7, p. 96. — A che sieno tenuti gl'individui che vogliono esimersi da questo servizio. Cir. del 18 agosto 1839, v. 7, p. 142. - Sono esenti dagli alloggi militari. Cir. del 19 gennaio 1841, v. 7, p. 216. Ne sono esclusi i figli degli esteri ed i loro discendenti non naturalizzati. Cir. del 3 feb. 1841, v. 7 p. 221 — Possono presentare le dimande per permessi d'armi in carta semplice. Cir. del 5 feb. 1841, v. 7, p. 222. Ammessi a marciare alla leva, debbono per esentarsene continuare a servire in quest'arme, o pur dar sei cavalli o il valore di questi. Cir. del 22 maggio 1841, v. 7. p. 274 — Determinazioni in ordine alle medesime. Res. del 28 ago. 1841, v. 7, p. 291 — Chiarimenti sulla esenzione degli unici assoluti dal servizio. Cir. del 26 marzo 1842, v. 7, p. 352 — Regole da osservarsi allorchè trovansi in esercizio di cariche regie o municipali. Res. del 30 sett. 1843, v. 8, p. 21 — La mancanza di cavallo esenta quelli che sono chiamati a servire, ma non già quelli che vi sono incorporati. Rescritto degli 11 dicembre 1843, v. 8, p. 24 — Disposizioni per gli uffiziali municipali che vi appartengono. Min. del 6 maggio 1844, v. 8, p. 30 — Quando non sieno in numero da costituire un corpo, il loro rango nelle pubbliche cerimonie è dopo quello delle autorità comunali. Res. del 22 luglio 1845 v. 8, p. 107 — È esteso a'trombetti delle medesime il metodo di mantenimento della gendarmeria a cavallo. Regolamento del 31 dicembre 1846, vol. 8, pag. 120.

Guardie generali forestali — Non possono ritenersi come utili nella liquidazione delle pensioni gli anni di servizio prestati da' soprannumeri rivestiti delle funzioni di

titolari. Min. del 24 sett. 1856, v. 9, p. 160 — Loro doveri per verifiche, procedure e pene di reati silvani. Cir. del 29 nov. 1826, v. 4, 386. Non è loro dovuta indennità per verifiche di dissodamento fatte a semplice istruzione della direzione generale. Cir. del 14 ottob. 1857, v. 9, p. 283. V. *Boschi*.

Guardie urbane — È permesso alle medesime di portare le armi fuori il territorio del proprio comune, quante volte abbiano sempre servito con esattezza ed energia. Cir. del 5 nov. 1841, v. 7, p. 315 — E lo possono pure col permesso de'funzionari locali di polizia. Cir. del 10 dic. 1841, v. 7, p. 328.

I

Impiegati — Come possa eseguirsi lo arresto degl'impiegati finanzieri. Min. del 4 sett. 1811, v. 1, p. 136. Norme relative alla destinazione di quelli giudiziari. Res. del 21 nov. 1821, v. 3, p. 246 — Determinazione a reprimere gli abusi degl'impiegati che ricevono compensi pel disbrigo degli affari. Cir. del 5 agosto 1824, v. 4, p. 76, e Res. del 22 dic. 1832, v. 6, p. 166 — I soldi di quelli comunali e de'pubblici stabilimenti, sono insequestrabili. Res. del 1 maggio 1844, v. 8, p. 30. Se sono tradotti in giudizio per reati contro lo stato, non godono il benefizio di porzione del soldo. Min. del 14 maggio 1825, v. 4, p. 177 — Non vi è interruzione di servizio per quelli ripristinati, sia per ragion di scrutinio, sia per misura disciplinare amministrativa. Rescritto del 12 ottobre 1825, volume 4, pagina 215. Disposizioni per la ritenuta de' primi sei mesi di soldo a' nuovi nominati o promossi. Rescritto del 17 luglio 1826, v. 4, p. 327 — Non possono amuoversi dal loro posto, non esclusi gli ecclesiastici. Res. del 26 nov. 1830, v. 5, p. 383. Quelli comunali, detenuti in carcere, han dritto a porzione dello stipendio. Res. del 18 gen. 1832, v. 6, p. 95. Non vi è interruzione di servizio, nè di soldo, per quelli cui fu accordata a titolo di gratificazione, somma maggiore di quella che pria percepivano come soldo. Res. del 28 giugno 1833, v. 6, p. 192 — Esatta intelligenza del decreto che vieta gli assegnamenti su'soldi. Res. del 27 luglio 1827, v. 5, p. 66 — Norme a ben regolare le ritenute su'soldi. Min. del 3 sett. 1828, v. 5, p. 161 — Disposizioni ad inibire i sequestri su'soldi. Min. del 15 feb. 1830, v. 5, p. 288 — Si risolve un dubbio sugli assegni o de-

legazioni di soldi. Res. del 10 maggio 1831, v. 6, p. 34 — Si prescrive che su soldi non debbano gravitare indebite ritenute. Res. del 27 feb. 1833, v. 6, p. 171 — Non possono prendere più di sei mesi di anticipazione dalle diverse casse di assicurazione. Min. del 30 ago. 1833, v. 6, p. 202 — Si stabilisce che dalla cassa di sconto possono prendere due mesi di soldo. Res. del 10 dic. 1833, v. 6, p. 225 — Quando si deve implorare un' eccezione per lo anticipo de' soldi dalla cassa di sconto, si deve questa provocare per mezzo del ministro delle finanze. Res. del 14 gen. 1834, v. 6, pag. 228. — È vietato alle banche e società diverse di far prestiti a'medesimi. Res. del 22, febb. 1834, v. 6, p. 238 — Chiarimenti alla sovrana risoluzione sul cominciamento della percezione degli averi di regio conto. Res. del 12 aprile 1834, v. 6, p. 253 — Norme per le indennità in caso di rimpiazzo. Res. del 2 sett. 1835, v. 6. p. 339 — Ed in caso di traslocazione da una in altra provincia. Res. del 23 sett. 1835, v. 6, p. 342. Si prescrive loro la subordinazione e la obbedienza agli ordini superiori. Cir. del 20 luglio 1836, v. 6, p. 387. Gli anni di servizio debbono computarsi dal giorno, in cui si è cominciata la ritenuta del due e mezzo per cento. Res. del 24 sett. 1836, v. 7, p. 5 — Si regola la ripartizione delle ritenute fatte su' soldi di quelli in Sicilia, per darsi in gratificazione ad altri impiegati. Res. del 7 dic. 1836, v. 7, p. 16 — Nelle proposte di pensioni in favore d'impiegati comunali, si debbono spedire i documenti necessari. Cir. del 7 aprile 1838, v. 7, p. 77 — È creata una commissione provinciale per vigilare sulla condotta degl'impiegati di regia nomina. Res. del 18 dicembre 1838, v. 7, p. 122 — Come debba regolarsi la ritenuta del due e mezzo per cento per quelli comunali in Sicilia, onde abbiano dritto a pensione di giustizia. Res. del 14 luglio 1839, v. 7, p. 140 — Documenti necessari per la liquidazione delle pensioni degl'impieghi comunali. Cir. del 12 ott. 1839, v. 7, p. 149 — Quelli che ottengono la libertà provvisoria, debbono godere la metà del soldo durante il biennio di esperimento. Cir. del 5 nov. 1839, v. 7, p. 154 — Se gl' impiegati temporanei presso la direzione de'rami e dritti diversi, debbano esser soggetti alla ritenuta del 10 per cento. Res. del 22 maggio 1840, v. 7. p. 173 — Se rimpiazzando un posto superiore vacante possano oltre il soldo annesso al proprio impiego, ot-

tenere per compenso di maggiori fatiche, il terzo del soldo dell'impiego provvisorio. Cir. del 5 gen. 1842, v. 7, p. 337 — La dichiarazione del *costa che non* rimette l'impiegato in quanto alla imputazione nello stato in cui era prima del giudizio; ed il governo è nel pieno dritto di avvalersi o pur no de' di lui servigi. Rescr. degli 8 gen. 1842, v. 7, p. 336 — Ulteriori disposizioni per quelli, che in seguito di giudizio ottengono prima il *costa che non*, e quindi dopo il biennio la libertà assoluta. Rescritto del 2 novembre 1842 volume 8, pag. 3 — Quelli che hanno congedi per malattie, non si debbono appartare dal luogo della officina, cui sono addetti. Cir. del 9 ott. 1824, v. 4, p. 98. Disposizioni in Sicilia sugli abusi di congedo. Res. del 2 sett. 1826, v. 4, p. 358. Quelli obbligati a domicilio, deggiono dipendere per congedi dalle autorità superiori. Res. del 3 feb. 1831, v. 6, p. 14. Norme pei congedi degl'impiegati civili. Res. del 23 aprile 1855, v. 9, p. 72 — I funzionari civili ecclesiastici decadono dal congedo ottenuto, qualora non ne facciano uso tra un mese dal dì della partecipazione. Res. del 3 ago. 1855, v. 9, p. 90 — Il tempo in cui sono rimasti in attenzione di destino senza prestar servizio, non debbesi calcolare nella liquidazione delle pensioni, come tempo di servizio. Res. del 29 sett. 1851, v. 8, p. 264 — L'antichità degl'impiegati vien determinata dal luogo di nomina del decreto, se i nominati non avessero goduto impieghi precedenti; ma qualora li avessero goduti, si ricorre all'antichità dell'ultimo impiego da essi occupato. Res. del 2 ago. 1853, v. 8, p. 383 — Il passaggio al ritiro d'un impiegato di real nomina, non può altrimenti aver luogo che in seguito di sovrana risoluzione. Min. del 17 ott. 1857, v. 9, pag. 287 — Vedi *Cassa di sconto e pensioni.*

Impieghi — Se ne regola la provvista in Napoli ed in Sicilia. Res. del 14 luglio 1821, v. 3, p. 214. Coloro che hanno un domicilio di dieci anni, possono occupare nel luogo della loro residenza pubblici impieghi. Res. del 1 sett. 1821, v. 3, p. 227. Determinazioni in Sicilia per gl'impieghi da occuparsi da chi non è domiciliato nel luogo di nascita. Res. del 1 sett. 1824. v. 4, p. 86 — Come debbano coprirsi gl'impieghi vacanti in Sicilia. Res. del 26 gen. 1825, v. 4, p. 138 — È considerato come nuova elezione l'impiego conferito ad individuo destituito o dimesso. Res. del 17 aprile 1833, v. 6, p. 182. Sistema in Sicilia per la unicità degl'im

Digitized by Google

pieghi, e de'soldi a carico della tesoreria. Res. del 10 dec. 1836, v. 7, p. 16 — Pel concorso ad impieghi vacanti, si stabilisce perfetta promiscuità tra sudditi di Napoli e di Sicilia. Res. del 2 aprile 1842, v. 7, p. 355 — Norme per la Sicilia sulla provvista degl'impieghi a concorso. Res. degli 8 ott. 1857, v. 9, p. 281. Gl'individui posti in terna nelle provviste d'impieghi, non acquistano perciò dritto di preferenza in altre provviste. Res. del 28 giugno 1858, v. 9, p. 378.

Imponibile — Si autorizza il discarico d'imponibile di taluni locali appartenenti all'amministrazione generale de' dazi indiretti, ed addetti ad uso di real servizio. Min. del 25 luglio 1829, v. 5, p. 245. V. *Fondiaria*.

Imputati — Si determina il tempo, in cui gl'imputati possono essere ammessi a presentazione. Cir. del 1 ott. 1817, v. 1, p. 385.

Incompetenza — Le cause d'incompetenza sono a caratterizzarsi come urgenti. Circolare del 9 ottobre 1834, v. 6, pag. 290.

Indennità — Sono sempre dovute le indennità di viaggio a chi esce oltre un miglio dell'abitato di un comune per affari di giustizia. Rescritto del 29 luglio 1818, vol. 2, pag. 207 — In che proporzione debbono accordarsi ai cancellieri, ed esercenti temporanei il pubblico ministero in Sicilia. Rescritto del 24 luglio 1819, vol. 3, pag. 41 — La deduzione delle frazioni di miglia per le indennità de'periti e testimoni, deve farsi sul totale delle miglia percorse. Rescritto del 15 marzo 1820, vol. 3, pag. 140 — Come si stabiliscano le indennità spettanti a' capitani di vari porti della Sicilia. Rescritto del 19 aprile 1823, vol. 3, pag. 373 — Debbono accordarsi eguali indennità a quelle dell'usciere, a'due testimoni che lo assistono ne' pegnoramenti contro i debitori dell'erario. Rescritto del 17 ottobre 1827, vol. 5, pagina 87 — I privati incaricati dall'intendente d'un disimpegno amministrativo, avranno le stesse indennità de'consiglieri provinciali. Circolare del 27 giugno 1829, volume 5, pag. 236.

Indigenti — Disposizioni ad apprestar sollievo alle classi più laboriose ed indigenti della popolazione. Cir. del 15 feb. 1830, v. 5, p. 289.

Indulgenze — Si permette la pubblicazione di alcune disposizioni del S. Padre relative alle indulgenze della bolla della crociata durante il giubileo. Res. del 12 gen. 1825, v. 4, p. 133.

Indulti — Se debba istituirsi un nuovo giudizio per lo spe-

rimento delle azioni civili, nascenti da delitti compresi nell' indulto del 20 nov. 1816. Parere del proc. gen. presso la gran corte de' conti del 20 marzo 1817, v. 1, p. 291.

Industrie — Non sono applicabili le norme per la industria manifatturiera all'industria commerciale. Parere del proc. gen. presso la gran corte de' conti del 15 giugno 1816, v. 1, p. 255.

Ingegneri di ponti e strade — Si determinano le indennità di viaggio loro dovute in caso di traslocazione della provincia ove vanno. Cir. del 27 giugno 1829, v. 5, p. 236 — Compensi loro spettanti pel servizio che prestano per le opere pubbliche comunali. Cir. del 15 sett. 1841, v. 7, p. 301.

Ingenere — Come debba stabilirsi l' ingenere suppletorio in materia di furti. Min. del 20 nov. 1819, v. 3, p. 85.

Inoculazione— I ministri della religione deggiono concorrere con le loro istruzioni alla inoculazione del vaiuolo vaccinico. Res. del 14 dic. 1831, v. 6, p. 91.

Insegnamento — Se ne prescrive la uniformità del metodo ne' collegi, e ne' licei. Cir. del 19 maggio 1827, v. 5, p. 43.

Insegne pontificali — Pubblicazione del decreto della S.Congregazione de' Riti, relativo all' uso di queste insegne. Cir. del 20 sett. 1823, v. 4, p. 15.

Intendenti — Esercitano le funzioni di pubblico ministero presso i consigli d'intendenza. Res. del 10 gen. 1818, v. 2, p. 72 — È loro vietato il sentenziare sulla conversione di prestazioni, essendo ciò commesso per legge a' giudici di circondario, salvo lo appello a' tribunali civili. Decisione della gran corte de' conti del 16 feb. 1818, v. 2, p. 91 — Come debbano intendersi le disposizioni della legge del 12 dic. 1816, mercè le quali gl' intendenti sono incaricati di risolvere in consiglio d' intendenza le quistioni relative allo scoglimento delle promiscuità, ed alle operazioni in generale della divisione de' demani comunali. Parere del proc. gen. presso la gran corte de' conti del 5 marzo 1818, v. 2, p. 106 — Norme sulla franchigia di posta accordata ai medesimi. Res. del 4 aprile 1818, v. 2, p. 134 — Appartiene a' medesimi di fare e promulgare nelle provincie i regolamenti di polizia amministrativa. Res del 19 sett. 1818, v. 2, p. 262 — Sono autorizzati ad incaricare un uffiziale di loro fiducia per apporre sui pieghi la firma d' invio alla regia posta. Res. del 10 ott. 1818, v. 2, p. 279 — Rientrano nelle attribu-

zioni de' commissari ripartitori per le operazioni demaniali. Cir. degli 11 sett. 1819, v. 3, p. 56 — Come possano elevar conflitto di attribuzioni. Res. del 14 maggio 1820, v. 3, p. 161 — Son tenuti a riferire gli avvenimenti e le notizie, che possono formar materia di articoli di giornale. Cir. del 12 sett. 1821, v. 3, p. 232 — Si raccomanda loro la buona amministrazione delle provincie. Cir. del 26 ott. 1821, v. 3, p. 242 — Quando debbano inviare i registri dello stato civile alla cifra e numerazione del presidente del tribunale civile. Res. del 13 aprile 1822, v. 3, p. 287— È loro vietata la inversione de' fondi provinciali, tranne i casi di urgenza. Cir. del 20 nov. 1822, v. 3, p. 330—Sono facoltati a trarre de' boni pel mantenimento de' proietti. Cir. del 20 agosto 1823, v. 4, p. 10 — Debbono vigilare perchè non si commettano atti arbitrari contro i debitori poveri per contribuzione fondiaria. Res. del 29 nov. 1826, v. 4, p. 388 — Deggiono dar notizia all' agente del contenzioso di ogni vuoto di di cassa, delle reste, e delle significatorie. Cir. del 21 marzo 1832, v. 6, p. 110 — Quali facoltà abbiano nella nomina degli uffiziali comunali fuori terna. Res. del 28 nov. 1832, v. 6, p. 165 — Debbono avere costantemente in mira tutte le operazioni degli agenti dell' amministrazione finanziera. Cir. del 27 aprile 1833, v. 6, p. 184 — Si prescrive che sieno vigilanti ad evitare gli scandali, che possono colpire la loro responsabilità. Cir. del 19 giugno 1833, v. 6, p. 188 — In quali casi debbano proporre la divisione de' boschi comunali, ed i tagli regolari. Res. del 6 aprile 1836, v. 6, p. 366 — Sono incaricati dello esame delle spese dovute a' periti per la intitolazione degli annui ruoli pe' titolari delle chiese, e benefici di regio patronato. Res. del 1 ott. 1836, v. 7, p. 7 — Norme sulle ordinanze, che debbono emanare, per rinsaldimento o rimboscamento di terre. Res. del 2 nov. 1837, v. 7, p. 59 — Debbono curare la sollecita discussione dei conti, la esazione delle significatorie, il pagamento delle creditorie, la riscossione degl' introiti comunali alle scadenze, e l' impiego de' fondi per opere pubbliche con giudizio ed economia. Res. del 26 maggio 1838, v. 7, p. 85 — Son chiamati a vigilare la verifica e reintegra delle usurpazioni commesse a danno delle strade e delle proprietà comunali. Res. del 10 luglio 1841, v. 7, p. 282 — Deggiono pronunziare le ordinanze relative a controversie demaniali, inteso personalmente l' avviso

del consiglio d'intendenza. Res. del 25 gen. 1842, v. 7, p. 337 — Non possono permettere rappresentazioni teatrali senza l'autorizzazione de' ministri di polizia, e degli affari interni. Cir. del 14 marzo 1842, v. 7, p. 350 — Son destinati de' funzionari aggiunti a' medesimi per preparare le operazioni prescritte dal decreto degli 11 dic. 1841. Res. del 9 aprile 1842, v. 7, p. 357 — Le loro ordinanze emesse in consiglio d'intendenza, in fatto di scoglimento di promiscuità, non han bisogno di superiore approvazione. Cir. del 13 aprile 1842, v. 7, p. 358 — Debbono in Sicilia rimettere mensilmente al ministro degli affari interni gli stati delle operazioni eseguite in affari di dritti promiscui. Res. del 17 maggio 1842, v. 7, p. 362 — Deggiono usare con la massima prudenza la riserba dell'approvazione delle subaste, potendo l'abuso allontanar gli oblatori. Res. del 23 luglio 1842, v. 7, p. 371 — Prescrizioni sovrane sulle visite de' medesimi. Res. del 16 nov. 1844, v. 8, p. 36 — Sono facoltati ad autorizzare le inversioni degli articoli di spese fissati negli stati discussi comunali, in talune condizioni, e serbate alcune formalità. Res. degli 8 aprile 1848, v. 8, p. 132 — Son chiamati ad eccitare lo zelo de' sindaci e degli eletti per la pronta repressione delle contravvenzioni, e richiamare il consiglio d'intendenza alla severa disamina di quelle richieste di censuazione, che sono proposte nello scopo di legittimare un fatto colpevole già consumato. Cir. del 21 ott. 1848, v. 8, p. 139 — Possono autorizzar gli esiti per congrue de' parrochi, e per mantenimento delle chiese secondo gli articoli degli stati discussi. Min. del 16 luglio 1849, v. 8, v. 149 — Possono nominare anche i guardiani urbani e rurali fuori le due terne fatte dal decurionato. Res. degli 8 luglio 1850, v. 8, p. 191 — Son tenuti informare il ministro dell'interno delle sovrane delegazioni a qualche funzionario estraneo all'amministrazione civile per tentare e proporre amichevole componimento di vertenze giudiziarie, implicanti gl'interessi de' comuni e delle provincie. Cir. del 21 giugno 1854, v. 9, p. 43 — Non hanno facoltà di imporre contumacia. Res. del 2 agosto 1854, v. 9, p. 53 — Dilucidazioni sul sovrano rescritto del 4 aprile 1855 per le indennità spettanti a' medesimi. Min. del 14 aprile 1855, v. 9, p. 71 — È loro concessa la facoltà d'intitolare i ruoli variabili delle prestazioni dovute alle mense, ed è devoluta agli stessi la scelta del perito, se il decurionato fra un mese non ne faccia la scelta,

ed il perito eletto non ne assuma lo incarico. Res. del 27 agosto 1857, v. 9, p. 264 — Come possano accordare momentanea autorizzazione di prelevare a titolo d'impronto su' fondi disponibili d'un comune una qualche somma per provvedere ad una spesa urgente. Cir. del 22 sett. 1857, v. 9, p. 277 — In qual modo siano facoltati approvare i ruoli di fide per gli erbaggi comunali. Min. del 10 ott. 1857, v. 9, p. 282 — Indennità dovute a' medesimi ne' casi di congedo o di tramutamento da una in altra provincia. Min. del 23 dic. 1857, v. 9, p. 318.

Intendente dell'esercito — Le somme sulle liberanze che si spediscono in forza di ordinativi del medesimo, debbono rimanere depositate presso la tesoreria generale. Min. del 20 sett. 1828, v. 5, p. 166.

Intendenze — Competenze de' mobili appartenenti alle intendenze ed alle sottintendenze. Cir. del 15 feb. 1823, v. 3, p. 357 — Senza superiore approvazione non possono gl'impiegati nelle medesime essere adoperati per disimpegni amministrativi. Cir. del 6 ott. 1830, v. 5, p. 354 — È dovuto alle officine di contabilità per lo esame de' conti de' collegi e licei un dritto corrispondente al mezzo per cento dell'annua rendita, da non oltrepassare i ducati 50. Res. del 6 aprile 1842, v. 7, p. 355 — Possono ammettersi allo esame di alunni o di uffiziali delle intendenze in Sicilia, anche coloro che non sieno provveduti di cedola in belle lettere. Min. del 29 aprile 1858, v. 9, p. 349.

Interessi moratori — Sovrane risoluzioni pe' medesimi. Res. del 18 aprile 1846, v. 8, p. 88.

Interrogatorio — Soluzione di dubbi sull'interrogatorio degl'imputati ne' giudizi penali. Min. del 16 ott. 1819, v. 3, p. 73 — Deve darsi l'interrogatorio all'imputato prima che la gran corte profferisca sulla conferma o rivocazione del mandato di deposito. Cir. del 29 dic. 1819, v. 3, p. 96.

Intimazione — Come debbano intimarsi gli atti giudiziari a coloro, che sono stabiliti all'estero. Res. del 22 agosto 1818, v. 2, p. 243 — Sono da osservarsi le regole delle leggi di procedura civile nella intimazione degli atti giudiziari ad individui dimoranti oltre il faro. Min. del 22 sett. 1819, v. 3, p. 62 — Disposizioni per la intimazione de' termini a difesa ne' giudizi penali. Cir. del 19 luglio 1820, v. 3, p. 183 — Altre norme per la trasmissione all'estero degli atti giudiziari in linea civile. Cir. del 26 giugno 1822, v. 3, p. 302.

riguardo a taluni reati contro la proprietà. Min. dei 22 sett. 1819, v. 3, p. 62 — Spiegazione degli articoli 38, 40 e 47 delle leggi di procedura penale. Res. del 4 marzo 1820, v. 3, p. 133 — Si spiega il senso dell' art. 39 delle leggi sulla istanza privata. Res. del 19 feb. 1820, v. 3, p. 125.

Istrumenti — Sulla spedizione in forma esecutiva degl' istrumenti stipulati sotto l' impero del regolamento notarile del 3 gen. 1809. Res. del 20 maggio 1820, v. 3, p. 163.

Istruzione religiosa — Disposizioni a moltiplicarne i mezzi, specialmente pe' fanciulli. Cir. del 30 ott. 1830, v. 5, p. 360.

L

Laurea. — Quelli, che han presa la laurea in medicina possono dopo aver fatto il corso, prendere anche quella in chirurgia. Res. del 29 gennaio 1830, v. 5, p. 285.

Legalizzazione. — Norme sulla legalizzazione delle firme dei funzionari dell' ordine giudiziario. Minis. del 10 luglio 1819, v. 3, p. 37 — Da chi debba eseguirsi per gli atti notarili da spedirsi all' estero, Cir. del 24 giugno 1820 v. 3, p. 174 — Se debbano essere legalizzati gli atti giudiziari o notarili, che passano da Napoli in Sicilia, e viceversa. Cir. del 23 dec. 1835, v. 6, p. 353.

Legati pii. — Sono esenti dal registro tutte le carte, che si presentano da' concorrenti a questi legati, meno quelle riguardanti il nominato. Res. del 23 ott. 1825 v, 4, p. 224 — Si prescrive lo esatto adempimento di tali legati. Cir. degli 11 feb. 1826, v. 4, p. 273 — Revindica pro della real corona del legato pio mandatorizio. Min. del 12 giugno 1830, v. 5, p, 320 — Disposizioni relative alla concorrenza a' legati di messe. Cir. del 3 sett. 1850, v, 8, p. 195 — Non può frastornarsi a destinazione diversa alcuna parte della rendita legata dalla volontà de' defunti, comunque anche pio e lodevole ne fosse l'uso. Min. del 12 ott. 1850, v. 8, p. 203 Quelli confidati da' dispositori per la esecuzione a' loro eredi debbono essere vigilati per lo adempimento delle commessioni locali di beneficenza, e non v' è bisogno del sovrano beneplacito per l'accettazione. Res. del 12 giugno 1852, v. 8, p. 289 — Si dispone in quali casi può aver luogo la preferenza nel conseguimento de' legati di monacato, commutati per grazia in maritaggi. Rescr. del 9 ott. 1852, v. 8, p. 307 — La commessione di beneficenza, ed i consigli degli ospizî debbono eserci-

Digitized by Google

stabilite le gran corti speciali, ed il rito straordinario pe' reati preveduti dall'articolo 426 delle leggi di procedura penale, sieno con questo rito giudicabili le cause, in cui prima di questo decreto erasi profferita la sottoposizione ad accusa, o la competenza della gran corte criminale. Res. degli 11 agosto 1821, v. 3, p. 221 — Retta intelligenza del decreto del 18 marzo 1822 relativo a dette leggi. Res. del 26 aprile 1822, v. 3, p. 288 — Si spiega il senso del decreto del 28 marzo 1823 relativo alle leggi stesse. Cir. del 21 maggio 1823 v. 3, p. 378 — Come debba intendersi l'articolo 246 delle leggi di procedura penale. Res. degli 11 giugno 1823, v. 3, p. 384 — A' trasgressori fino al 1827 delle obbligazioni imposte negli articoli 57 e 58 delle leggi civili, è dovuta la condonazione delle pene sanzionate nell'articolo 347 delle leggi penali. Res. del 13 febbr. 1828, v. 5, p. 123 — Il reato, di che parla l'articolo 206 delle dette leggi, appartiene al ministero pubblico nel senso dell'articolo 39 delle leggi di procedura penale. Res. del 21 aprile 1841, v. 7, p. 266.

Legittimazione. — In qual modo possa ottenersi pe' figli nati prima del matrimonio. Cir. del 19 gennaio 1834, vol. 6 p. 230 — Non occorre legittimazione di grazia pei figli nati prima delle nuove leggi da parenti in grado pe' quali era vietato il matrimonio, e che si sono congiunti in matrimonio in seguito di dispensa. Resc. del 6 luglio 1847, v. 8, p. 124 — Non vi ha luogo a legittimazione di mera grazia per un figlio naturale, dichiarato dal padre prima del matrimonio, ma non riconosciuto dalla madre. Res. del 30 luglio 1848, vol. 8, p. 135 — Possono i tribunali giudicare sulla legittimazione pel susseguente matrimonio di un figlio dichiarato dalla levatrice con la indicazione de' nomi de' genitori, che posteriormente al loro matrimonio il riconoscevano. Res. del 22 aprile 1849, v. 8, p. 145.

Legname di costruzione. — Possono trasportarsi in libero cabotaggio tra i domicî di quà e di là del faro. Res. del 2 feb. 1825, v. 4, p. 139.

Leva — Come debbano inviarsi a'depositi generali le reclute e i refrattari. Cir. del 2 feb. 1825, v. 4, p. 139 — In quali casi siano esenti dalla leva i seminaristi. Cir. del 29 luglio 1826, v. 4, p. 333 — È vietato radunarsi nelle chiese parrocchiali per discutere ogni affare di reclutazione. Cir. del 5 agosto 1826, v. 4, p. 340 — Le spese per le reclute che muoiono durante lo sperimento sono a carico del comune, cui le reclute appartengono.

v. 8, p. 280. Al fratello unico d' un sordo-muto compete la esenzione. Res. del 6 marzo 1852, v. 8, pag. 287 — La esenzione non cessa quando il requisito separato dalla famiglia paterna, è ammogliato due anni prima degli ordini per la leva. Se però un figlio vedovato senza prole pria degli ordini della leva, trovasi di età reclutabile, e sia entrato nel bussolo mercè una cartella collettiva col germano, debb'essere obbligato a marciare. E' in questo cessa anche pel germano non separato la esenzione dalla leva. Res. del 9 giu. 1852, v. 8, p. 292. Un requisito unico assoluto nell'atto del sorteggio d'una leva non deve essere obbligato a marciare, sol perchè fra due mesi dopo il bussolo gli nasce un fratello. Negli anni posteriori però sortendo al bussolo, è obbligato al militar servizio. Res. del 30 giugno 1852, v. 8, p. 295 — Una famiglia di quattro figli, uno de'quali separato ne'modi di legge dalla casa paterna, ed altro de' tre rimasti in famiglia sia al militar servizio, o sostituito da un cambio, o si trovi congedato, non è obbligata dare altro indivio all'armata. Res. del 30 giugno 1852, v. 8, p. 297 — Un accusato di misfatto, se per un motivo qualunque vien sottoposto ad un giudicato, e ad una pena correzionale, debbe, dopo averla espiata, essere obbligato al servizio militare, se è tenuto a prestarlo, perchè chiamatovi dal sorteggio. Res. del 4 sett. 1852, v. 8, p. 301 — I requisiti cui son conceduti i cambi di grazia per essere sostegni di famiglia, debbono essera vigilati per conoscersi se adempiono religiosamente al fine della grazia ottenuta. Min. del 4 dic. 1852, v. 8, p. 311 — La ricognizione del figlio naturale per parte della sola madre, non produca esenzione dalla leva. Res. del 4 dic. 1852, v. 8, pag. 313 — Metodo onde scovrire la realtà della miopia nei requisiti. Min. degli 8 gen. 1953, vol. 8, p. 327 — I figli di troppa, che all' età di anni 18 non sono divenuti soldati, se sortono alla leva non sono esenti dal marciare, e le loro famiglie non debbono godere la disobbligazione dal fornir reclute nella proporzione fissata dal decreto del 19 marzo 1834. Cir. del 22 gen. 1853, v. 8, p. 331 — L' errore commesso di bussolare con due cartelle le famiglie che lo doveano con una deve venir emendato col mezzo del bussolo suppletorio come si pratica pe' numeri omessi. Res. del 1 febbraio 1853, v. 8, p. 336 — Norme relative a' sostituiti di leva, chiamati a servire pe' sostituenti. Res. degli 11 maggio 1853, v. 8, p. 358 — Come debba computarsi

dividui, cui quelle decisioni si riferiscono. Res. del 12 aprile 1856, v. 9, p. 133 — Sono esenti dal reclutamento gli alunni della congregazione de' SS. Cuori di Gesù e Maria in Secondigliano. Min. del 13 agosto 1856, v. 9, p. 156 — È esente dal marciare tanto colui che legalmente emancipato si trova trasferito in altro comune per causa di professione due anni prima degli ordini per la leva, quanto colui di età maggiore il quale coniugato da meno di due anni prima degli ordini per la leva, dopo la morte del padre viva da più di due anni separato di economia e di letto, sebbene fosse sorteggiato infra un biennio dalla sua età maggiore. Res. del 22 ott. 1856, v. 9, p. 170 — Si specifica il grado preciso di *cirsocele* per la esenzione dal servizio militare. Min. del 20 maggio 1857, v. 9, p. 219 — Non possono far parte del reale esercito gl'individui affetti da depressione o congenita o morbosa delle ossa nasali da incomodare sensibilmente il respiro Res. del 7, gen. 1857, v. 9, p. 188 — Si concede grazia a'requisiti, che pel passato han dato sostituenti non congiunti, purchè siano i sostituiti di buona condotta, ed abbiano fedi di perquisizione nette. Res. del 26 agosto 1857, v. 9, p. 263 — Deve chiedersi di ufficio dall'agente del ministero pubblico la dichiarazione della libertà assoluta dell'individuo chiamato al servizio militare, il quale in un giudizio penale fu messo in libertà provvisoria col *non costa*, e si trova decorso il biennio senza essere sopraggiunte nuove pruove a suo carico. Min. del 5 dic. 1857, v. 9, p. 309 — La responsabilità delle commissioni di leva de' comuni a cui appartengono i girovaghi, è semplice e non solidale. Rescritto del 26 dic. 1857, vol. 9, p. 320 — Altre istruzioni e norme per la esecuzione di detto servizio. Res. del 14 gen. 1858, v. 9, p. 322 — La pena per furto deve essere inflitta per oltre due anni, onde produca esenzione. Res. del 22 feb. 1858, v. 9, p. 334. Il trovatello riconosciuto non è esente, se gli atti del riconoscimento non si trovino compiuti almeno due anni prima degli ordini per la leva. Res. del 23 feb. 1858, v. 9, p. 335 — Ulteriori prescrizioni pel retto andamento di tal servizio. Min dei 23 feb. 1858, v. 9, p. 336 — Rimane libero ogni interessato in materia di leva d'impugnare l'atto di riconoscimento de' figli naturali come fatto in frode. Res. del 23 feb. 1858, v. 9, p. 337 — Non restano disobbligate le famiglie, i di cui figli ammessi al servizio militare per la leva del 1852

e giudicati idonei, ritornavano in patria per trovarsi la leva medesima sospesa, e questa riattivata erano respinti per malattie dichiarate sopraggiunte dopo la prima ammissione. Res. del 7 giugno 1858, v. 9, pag. 361 — Può godersi la esenzione dal militar servizio dal maestro di posta, il quale ne abbia il personale esercizio, e mentre questo dura; e non già da colui che ha l'affitto e la nomina di maestro di posta, mentre da altri si esercita tale uffizio. Res. del 7 giugno 1858, v. 9, p. 362 — Non sono disobbligate le famiglie quando i di loro figli in esse ritornano per cattiva condotta prima di compiere l'intero servizio militare. Res. del 9 giugno 1858, v. 9, p. 365 — Le sostituzioni debbono eseguirsi prima e non dopo spedite le reclute al deposito generale. Res. del 21 luglio 1858, v. 9, p. 396 — Il sostituito dall'unico assoluto non è dispensato dal surrogare costui, qualora per completare la quota si giunga al suo numero nella stessa leva. Res. del 28 giugno 1858, v. 9, p. 376 — Non è escluso dal marciare l'imputato pel quale si è pronunziata decisione di conservarsi gli atti in archivio. Cir. del 10 sett. 1858, v. 9, p. 396.

Levatrici — Disposizioni relative alle medesime in Sicilia. Res. del 22 agosto 1832, v. 6, p. 158.

Libri parrocchiali — Si prescrive l'esatta tenuta e conservazione de'medesimi. Cir. del 18 gen. 1840, v. 7, p. 160, e Res. del 7 dic. 1839, v. 7, p. 156.

Licei reali — Norme in caso di destituzione degl'impiegati per l'assicurazione della cassa. Cir. degli 11 gen. 1822 v. 3, p. 257 — V. *Collegi*.

Licenze da caccia — Disposizioni a regolare le dimande dei permessi d'armi per ottenerle. Res. del 4 giugno 1824 p. 66 — Debbonsi regolarmente trasmettere i permessi d'armi a'ricevitori senza de'quali le licenze non possono consegnarsi. Cir. del 15 dic. 1828, v. 5, p. 188 — Norme per lo spaccio delle medesime. Istruz. del 16 dic. 1828, v. 5, p. 188 — Nuove norme relative ai permessi di armi per ottener le licenze. Min. del 24 gen. 1829, v. 5, p. 203 — È abolito il sistema degli affitti per le licenze senza schioppo e son diminuiti i dritti per quelle da caccia. Res. del 25 sett. 1830, v. 5, p. 347.

Liquidazione di dritti — Distinzione fra'dritti propriamente detti signorili da quelli provvenienti da impieghi ed uffizi regi aboliti. Res. del 27 aprile 1825, v. 4, p. 172 — V. *Dritti* ed *Uffizi aboliti*.

Liti ex feudali — Spiegazioni del decreto del 27 feb. 1809 contenente le istruzioni per la suprema commessione delle liti ex feudali. Sovr. risoluz. del 9, marzo 1809, v. 1, p. 65 — V. *Feudalità* e *Demanii*.

Littorale — Norme sulla ripartizione delle diverse torri, che circondano il littorale del regno. Min. del 29 dicem. 1827. v. 5, p. 109 — Per guardare quello di Sicilia possono adoperarsi delle barche invece delle scorridoie. Res. del 15 nov. 1826, v. 4, p. 383.

Lotteria — Gratificazione a'componenti la gran corte de'conti per lo intervento nel tiraggio della estrazione. Res. del 23 agosto 1817, v. 1, p. 357. Disposizioni circa la perizia nelle falsità de'biglietti di lotto. Res. degli 11 nov. 1818, v. 2, p. 302 — Si determina l'ora in cui debba aprirsi l'archivio. Res. del 22 dic. 1819, v. 3, p. 95 e 15 gen. 1820, v. 3, p. 103. Norme circa il pagamento in caso di dispersione dello stampato. Res. del 31 maggio 1822, v. 3, p. 300 — Disposizioni sulla cauzione de'postieri in Sicilia. Res. del 16 nov. 1825, v. 4, p. 223 — Norme per gli arcensi degl'impiegati. Res. del 15 aprile 1823, v. 3, p. 370. Norme pe'pagamenti in caso di vincita e furto dello stampato. Res. del 27 ott. 1824, v. 4, p. 105. Norme pe' casi di errore di uno o più numeri. Res. del 25 agosto 1824, v. 4. p. 84. 19 febb. 1825, v. 4, p. 144 e 4 luglio 1827, v. 5, p. 59. Gl'impiegati in carcere o sotto mandato godono parte del solido. Res. del 5 dic. 1828, v. 5, p. 185 — Metodo per la provvista delle piazze in Sicilia. Res. del 21 luglio 1829, v. 5, p. 247. Altre norme a regolar le vincite ne'casi di scambio di numero. Res. del 2 dic. 1829, v. 5, p. 278, 10 nov. 1830, v. 5, p. 380, e 31 gen 1835, v. 6, p. 313. Prescrizioni a regolare il giuoco del lotto in Sicilia. Res. del 20 luglio 1836, v. 6, p. 386.

Luoghi pii — Istruzioni per l'amministrazione de'luoghi pii e fondazioni laicali del regno. Cir. del 20 dic. 1806, v. 1, p. 17 — Gli amministratori e procuratori possono essere astretti per la morosità. Cir. del 30 nov. 1808, v. 1, p. 46 — Il decreto del 7 marzo 1811 intorno alla liquidazione de' crediti, non è applicabile alle corporazioni, ma alle soppresse, o a quelle che lo sarebbero state. Decisione della gran corte de'conti del 24 nov. 1817, v. 2, p. 39 — Si danno disposizioni per la dotazione de' capitoli, seminari e parrocchie. Res. del 13 maggio 1818, v. 2, p. 156 — Norme per la restituzione de' beni de' luoghi pii appar-

Digitized by Google

tenenti allo stato pontificio. Res. del 14 aprile 1819, v. 2, p. 397 — Disposizioni per la rimessa degli stati di consegna de' luoghi pii soppressi. Cir. del 1 maggio 1819, v. 3, p. 3 — Liquidazione delle partite assegnate a' medesimi. Min. del 5 maggio 1819, v. 3, p. 4 — Norme per gli affitti. Cir. degli 8 maggio 1819, p. 6 — I reimpieghi de' capitali di chiese e luoghi pii debbono essere omologati dal tribunale. Res. del 1 sett. 1819, v. 3, p. 53 — Altre norme relative al reimpiego de' capitali. Res. del 20 marzo 1820, v. 3, p. 141 — Si può permettere la vendita cumulativa di più fondi a favore d'un solo compratore. Res. del 10 aprile 1824, v. 4, p. 59 — Disposizioni circa la nomina de' cassieri e degli amministratori. Cir. del 13 ott. 1824, v 4, p. 99 — Norme per la riscossione delle partite dovute per entratura nelle terre azionali de' medesimi. Res. del 17 dic. 1834, v. 6, p. 304— Si permette la censuazione de' fondi rustici o urbani. Res. del 2 marzo 1842, v. 7, p. 349 — Per la censuazione de' fondi è necessaria la conoscenza della estensione del fondo e del suo valore, prima degli avvisi e del pubblico incanto. Res. del 18 nov. 1843, v. 8, p. 23 — Non sono soggetti a devoluzione i luoghi addetti una volta a sepellire i morti, da considerarsi come luoghi consacrati, e quindi fuori commercio. Res. del 20 nov. 1847, v. 8, p 130 — Norme per rinnovarsi la pubblicazione de' quadri in collettiva de' censi dovuti a' luoghi pii, onde impedire la prescrizione trentenaria. Cir. del 9 maggio 1849, v. 8, p. 146 — S dispensa alle formalità dettate nell' art. 230 della legge del 12 dic. 1816 per le locazioni de' fondi urbani. Min. del 9 marzo 1850, v. 8, p. 176 — Le amministrazioni de' pii stabilimenti nell'eseguire de' versamenti presso i ricevitori generali delle somme da impiegarsi in acquisto di rendita sul gran libro, debbono cerziorarne i consigli degli ospizi, i quali ne faranno consapevole il ministero. Min. del 9 ott. 1850, v. 8, p. 262 — I quadri de' debitori già esistenti ed esecutoriali colle norme de' decreti del 30 gen. 1817 e 2 maggio 1823, debbonsi pubblicare in tutti i comuni della provincia nello scopo della semplice rinnovazione del titolo. Res. del 21 maggio 1851, v. 8, p. 239 — La richiesta di assoluta condonazione di debito verso i luoghi pii non può secondarsi; ma si permette soltanto una sospensione di atti. Min. del 31 maggio 1851, v. 8, p. 342 — L' esito delle spese giudiziarie eccedenti la

Digitized by Google

somma fissata nello articolo proprio dello stato discusso, deve essere autorizzato anticipatamente dal consiglio degli ospizi. Min. del 18 giugno 1851, v. 5, p. 342— Nella formazione o rinnovazione degli stati discussi dei luoghi pii laicali, deve tenersi presente quanto è prescritto col real decreto del 7 dic. 1832. Cir. del 21 giugno 1851, v. 8, p. 243 — Non sono applicabili gli articoli 581 e 582 delle leggi civili, a' muri delle chiese, delle clausure, e de' monasteri in generale, compresi i ritiri, i conservatori, ed altri luoghi di simil natura. Res. del 28 giugno 1851, v. 8, p.244— Norme affinchè sugli stati discussi de' luoghi pii si assicuri lo adempimento delle opere di divin culto. Min. del 16 luglio 1851, v. 8, p. 245 — Nelle censuazioni ed alienazioni de' fondi rustici ed urbani de' pii stabilimenti, debbono sentirsi gli ordinari diocesani. Min. del 14 gen. 1852, v. 8, p. 276 — Gli avanzi di cassa liberi debbono depositarsi nella cassa centrale del consiglio degli ospizi. Min. del 27 marzo 1852, v. 8, p. 288 — Può cumularsi in un solo verbale il contratto di fitto di più fondi con diversi fittaiuoli fino alla somma di ducati 20. Res. del 26 maggio 1852, v. 8, p. 290— Si permette in Sicilia la vendita de' beni di quelle opere pie soggette per volere de' dispositori alla condizione di non potersi alienare. Res. del 19 giugno 1852, v. 8, p. 294 — Per le cause di competenza de' giudici di circondario è sufficiente l' approvazione de' consigli degli ospizi. Cir. del 9 nov. 1852, v. 8, p. 308 — Condizioni per la esazione delle rendite de' pii stabilimenti a partito forzoso, v. 8, p. 324 — Condizioni a serbarsi ne' contratti di censuazione de' luoghi pii laicali. Res. degli 8 feb. 1852, v. 8, p. 340 — I figli di famiglia tuttochè di età maggiore, non possono accettare cariche di amministratori e cassieri di congreghe e di stabilimenti di beneficenza, senza il consenso dei genitori. Res. del 2 marzo 1853, v. 8, p. 345 — I ruoli esecutori su' quali si trovasse un luogo pio debitore di un altro sia laicale, sia ecclesiastico, sono nulli sostanzialmente, e privi di effetto in qualunque modo opposti. Res. del 5 marzo 1853, v.8, p.246— L'affrancazione delle rendite perpetue deve seguire con le norme sancite nel decreto del 18 luglio 1844 — Il dritto di scelta attribuito a' luoghi pii per la cessione del canone in rendita iscritta, ovvero in numerario, non è rimasto derogato dal rescritto del 13 feb. 1850. Res. del 6 marzo 1853, v. 8, p. 346 — Norme nello impiego

sul gran libro delle somme provvenienti da' luoghi pii laicali. Min. degli 11 giugno 1853, v. 8, p. 369 — Gli amministratori, eseguito il versamento delle somme da impiegarsi in acquisto di rendita sul gran libro, debbono trasmettere la relativa ricevuta a matrice. Min. del 27 agosto 1853, v. 8, p. 387 — Non possono i luoghi pii senza il sovrano beneplacito far rinunzia a legati, eredità, e donazioni. Res. del 14 sett. 1853, v. 8, p. 388 — Applicazione del real rescritto del 14 sett. 1853 pe' casi di rifiuto de' legati fatti a' luoghi pii laicali. Cir. del 4 gen. 1854, v. 9, p. 17 — Nelle cause di competenza de' giudici di circondario nelle quali sono sono interessati i luoghi pii laicali, non è necessaria la preventiva autorizzazione se attori, nè lo sperimento di conciliazione se convenuti. Res. del 25 giugno 1854, v. 9, p. 46 — La sovrana risoluzione sanzionata nel precedente rescritto, non è applicabile al caso prevedute dall' art 313 della legge del 12 dic. 1816. Res. del 3 gen. 1855, v. 9, p. 61 — Disposizioni sulla nullità ed inefficacia de' censi, che contenessero crediti d' un luogo pio contro un altro luogo pio, sia laicale, sia ecclesiastico. Res. del 28 marzo 1855, v. 9, p. 68 — Quelli dipendenti dalle commissioni comunali non sono tenuti a rivalere l'amministrazione del registro e bollo delle spese de' giudizî correzionali pe' danni commessi ne' loro boschi. Res. del 19 maggio 1855, v. 9, p. 78 — Risoluzione sovrana relativa al divieto d' introdurre giudizî contro i crediti de' luoghi pii non soppressi, i quali non liquidarono a tempo utile le partite di arrendamento date loro per assegnamenti. Min. del 1 luglio 1855, v. 9, p. 83 — I beni delle fedecommessarie in Sicilia, che non sieno di natura ecclesiastica, s' intendono compresi tra quelli alienabili, a mente del real decreto del 16 feb. 1855. Res. del 17 agosto 1855, v. 9, p. 90 — Commettesi in Sicilia alla consulta il definire su' beni di dubbia natura, cioè se laicali o ecclesiastici. Res. del 27 feb. 1856, v. 9, p. 121 — Si prescrive il distacco e consegna agli ordinarî diocesanî di una quota di beni di luoghi pii laicali, i quali dieno una rendita corrispondente alle spese per opere di culto ed ecclesiastiche fissate negli stati discussi rispettivi. Res. del 4 marzo 1856, v. 9, p. 121 — In qual modo possano affrancarsi i capitali irrepetibili dovuti a luoghi pii laicali. Res. degli 8 marzo 1856, v. 9, p. 124 — Soluzione di dubbi sulla esecuzione del rescritto del 4 marzo 1856.

Res. del 31 maggio 1856, v. 9, p. 143 — Nella rinnovazione de' ruoli de' censi e canoni, si debbono aggiungere per semplice indicazione i nomi degli attuali debitori rappresentanti gli antichi. Res. del 7 giugno 1856, v. 9, p. 144 — Risoluzioni sovrane relative ai dubbi elevati nella esecuzione del rescritto del 4 marzo 1856. Res. del 6 agosto 1856, v. 9, p. 151 — Non si debbono consegnare i titoli de' beni venduti agli acquirenti de' beni laicali in Sicilia. Min. del 9 ott. 1856, v. 9, p. 167 — Non trovandosi fissati negli stati discussi articoli per riparazioni delle chiese, ed arredi sacri necessari alle medesime, dovrà da' superi assegnarsi un' annua somma all' uopo. Res. del 22 aprile 1857, v. 9, p. 206 — Interpetrazione autentica dell' art. 3 del decreto del 1 feb. 1845 sulla discussione de' conti materiali. Res. del 13 maggio 1857, v. 9, p. 217— Gli stati de' beni a vendersi in Sicilia possono soffrire modificazione o rettifica nella valutazione, e la presentazione della offerta non costituisce contratto se non dopo l' accettazione, l' aggiudicazione diffinitiva, e l' approvazione superiore. Res. del 19 ott. 1857, v. 9, p. 291 — Norme per la conservazione e ricupero dei titoli di credito di stato certo de' luoghi pii laicali in Sicilia. Regolam. del 12 giugno 1858, v. 9, p. 366— Disposizioni per la pontificia sanzione alla consegna e possesso de' beni assegnati a' vescovi per lo adempimento delle opere di culto. Res. del 19 giugno 1858, v. 9, p. 373.

M

Macino — Provvedimenti provvisori a regolare l'amministrazione dello stralcio del macino in Sicilia. Min. del 17 marzo 1825, v. 4, p. 162 — Norme sulle contravvenzioni sul dazio del macino in Sicilia. Res. del 13 luglio 1826, v. 4, p. 324 — Altre disposizioni pel dazio sul macino in Sicilia. Res. del 2 agosto 1826, v. 4, p. 338 — Il pagamento di questo dazio deve esser fatto per cinque sesti in argento, ed un sesto in rame. Cir. del 9 sett. 1826, v. 4, p. 359 — Ne' capoluoghi di provincia o di distretto possono i cassieri comunali versare il dazio presso i ricevitori. Cir. del 14 feb. 1827, v. 5, p. 15 — Norme per la riscossione di detto dazio. Istruz. del 27 luglio 1842, v. 7, p. 373.

Macchinisti — Quelli de' reali legni a vapore sono esenti dalla leva, ma non gli alunni macchinisti. La esenzio-

ne però non produce disobbligazione dalla leva delle rispettive famiglie. Res. del 23 dic. 1853, v. 9, p. 14.

Maestri di scuole primarie — Norme sul pagamento dello stipendio annuale de'medesimi. Res. del 21 giugno 1834, v. 6, p. 264 — Debbono prestare il giuramento nelle mani del sindaco. Cir. degli 8 gen. 1845, v. 8, p. 37 — Cosa debbano insegnare le maestre primarie private oltre delle arti donnesche. Min. del 31 ott. 1849, v. 8, p. 155 — Sono richiamate in vigore le norme dettate nel 1821 per la nomina de' maestri e delle maestre primarie. Res. del 29 dic. 1849, v. 8, p. 162 — A quali condizioni debbano loro liberarsi le residuali porzioni di stipendio. Cir. del 20 feb. 1850, v. 8, p. 169 — Norme pel possesso d'insegnamento e pe'dritti a pagarsi per cedole e licenze. Cir. degli 8 nov. 1851, v. 8, p. 267 — Come debbano liquidarsene le pensioni di giustizia. Min. del 7 agosto 1852, v. 8, p. 299 — Altre norme relative al pagamento degli onorarj. Min. del 20 ott. 1852, v. 8, p. 309 — Prescrizioni per gli esami de' maestri e maestre primarie de' comuni. Min. del 23 feb. 1856, v. 9, p. 119 — Norme per la formazione delle terne. Cir. del 27 marzo 1857, v. 9, p. 203.

Maestranze — Sono abolite in Sicilia con tutte le corporazioni degli artieri. Res. del 13 marzo 1822, v. 3, p. 277.

Maestri di posta — Come possa eseguirsi il sequestro delle mercedi dovute a' medesimi. Min. del 15 sett. 1819, v. 3, p. 59.

Magistrati — È loro vietato chiedere traslocazione o promozione durante il triennio di esperimento. Res. del 21 marzo 1818, v. 2, p. 123 — Norme pel registro degli atti di giuramento de' magistrati siciliani. Res. del 20 ott. 1819, v. 3, p. 76 — La loro precedenza è regolata dall'epoca della nomina. Min. del 10 gen. 1822, v. 3, p. 257 — In qual modo quelli in Sicilia debbano ascoltare gl' informi. Cir. del 1 nov. 1824, v. 4, p. 107 — Se i giudici istruttori di capiluoghi di distretto, ed i giudici di circondario eletti provvisoriamente, debbano percepire due terzi o l' intero soldo. Res. del 12 dic. 1825, v. 4, p. 232 — Norme per lo intervento de' magistrati al ritiro nelle riunioni delle autorità in occasione di pubbliche cerimonie. Res. del 18 feb. 1854, v. 9, p. 24.

Maioraschi — Come se ne debba eseguire la trascrizione

nella conservazione delle ipoteche. Res. del 28 giugno 1820, v. 3, p. 176.

Malversazione — Non è dovuto alcun dritto sulla percezione delle somme malversate. Cir. del 27 sett. 1834, v. 6, p. 289.

Mandati di arresto — Le corti criminali non possono ritirare quelli spediti contro individui, le cui imputazioni in seguito della istruzione risultano di competenza correzionale. Min. del 14 aprile 1813, v. 1, p. 161 — Se le gran corti criminali che hanno la facoltà di convertire il mandato di deposito in quello di arresto, abbiano pur quella di spedire quest' ultimo mandato. Cir. del 13 nov. 1819, v. 3, p. 82.

Mandati di deposito — Norme relative alla facoltà di spedirli ne' casi permessi dalla legge. Res. del 13 ott. 1819, v. 3, p. 69.

Mansionariati in Sicilia — Esatta intelligenza degli ordini sovrani riguardanti i medesimi. Res. del 9 ott. 1824, v. 4, p. 98.

Marinari. — Basta pe' medesimi la sola esibizione del congedo ottenuto onde potersi imbarcare. Cir. del 20 feb. 1841, v. 7. p. 231 — Formolario per le contrattazioni fra capitani de' legni ed i marinari di commercio. Cir. degli 8 giugno 1850, v. 8. p. 186.

Maritaggi. — Non possono conferirsi, ancorchè fossero di legato, senza l' omologazione del consiglio degli Ospizi. Res. del 25 luglio 1842, v. 7, p. 372 — Quando deve autorizzarsene alcuno, si prescrive di farsene il sorteggio. Res. del 27 luglio 2842, v. 7 p. 379 - Le somme addette a quest' uso debbono impiegarsi sul gran libro. Cir. del 21 ott. 1842 v. 7, p. 394. I consigli degli ospizi debbono disporre nella parte disciplinare il conseguimento de' legati di maritaggio, e si appartiene poi a' magistrati competenti di pronunziare dei reclami in merito su' gradi di affinità. Res. del 2 dec. 1850, v. 8, p. 205 — In caso di decadenza di maritaggi di fondazione, le somme non possono invertirsi in alcun modo, e ciò per rispetto alla volontà de' testatori Cir. del 24 dec. 1851, v. 8, p. 276 — Si prescrive potersi far uso delle doti tratte a favore di donzelle, che compiuti gli anni 40 non si fossero maritate, se però dopo tal tempo fosse riuscito a taluna di costoro maritarsi, avrebbe dritto ad uno de' maritaggi dell' anno, in cui il matrimonio verificasi. Res. del 18 ott. 1853, v. 8, p. 394 — La condizione delle nozze per ottenere il maritaggio si deve intendere adempiuta semprechè,

con legali documenti sia provato che il matrimonio è stato celebrato con le forme prescritte dalla chiesa. R. del 14 gennaio 1854, v. 9, p. 18 — Si dichiara il maritaggio un beneficio personale, e non si può accordar proroga al termine stabilito per lo scorrimento del dritto a goderne. Min. del 24 feb. 1855, v. 9, p. 65 — Appartiene all'autorità ecclesiastica l'amministrare e distribuire i maritaggi quando quest'autorità vi sia chiamata dall'atto di fondazione. Res. del 3 dec. 1856, vol. 9, p. 184.

Matricole. — Di chi sia la competenza del giudizio sulla idoneità degli aspiranti all'esercizio delle matricole. Parere del procurator generale presso la gran corte dei conti del 5 ottobre 1816, v. 1, p. 280 — Disposizioni a regolare i reclami avverso la spedizione delle matricole delle arti annonarie. Res. del 14 dec. 1816, vol. 1. p. 281 — Le istituzioni dirette a vietare il libero esercizio delle arti sono riprovevoli perchè tendenti a costituire un monopolio legale in favore di pochi col danno di molti. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 16 maggio 1817, v. 1, p. 307 Soluzione di dubbi relativi all'arte de' vetrai. Decisione della gran corte de' conti del 14 dec. 1818, vol. 2, p. 315.

Matrimonio. — Sono esenti dal bollo tutti gli atti preparatori alla celebrazione del matrimonio. Cir. degli 11 feb. 1818, v. 2, p. 86, e Res. del 20 feb. 1819, v. 2, p. 376 — Termine nel quale dee farsi menzione di non seguita opposizione nel registro delle notificazioni. Circ. del 28 marzo 1820, v. 3. p. 146 — Disposizioni pei casi di dispensa al consenso de' genitori o dell'avo paterno. Res. del 6 maggio 1820, v. 3, p. 159 — Sul consenso degli ascendenti sull'atto stesso della solenne promessa. Cir. del 27 maggio 1820, v. 3, p. 167 — Dritto per la spedizione degli atti. Cir. del 17 giugno 1820, v. 3, p. 172 — Si determina la spettanza del dritto nella spedizione delle copie di questi atti. Circ. degli 8 luglio 1820, v. 3, p, 178 — Gli atti per la pubblicazione de' matrimoni di poveri vanno esenti da dritti. Sovrana determinazione del 13 settembre 1820, v. 3, p. 192 — Disposizioni onde i soldati abandati possano contrarre matrimonio. Cir. del 9 giugno 1821, v. 3, p. 207 — Facilitazioni a contrario anche pe' refrattari delle passate leve. Cir. del 30 giugno 1821, v. 3, p. 210 — Se possa accordarsene il permesso a' disertori. Cir. del 15 agosto 1821, v. 3, p. 223 — Non possono

contrario senza real permesso gl' impiegati nelle officine del supremo comando di guerra. Res. del 17 nov. 1819, v. 3, p. 83 — L'articolo 38 della legge del 30 gennaio 1817 sul bollo non è applicabile agli atti di cambiamento di contratti di matrimonio. Rescr. del 22 gennaio 1820, v. 3, p. 106 — Norme relative a' matrimoni di coscienza. Res. del 3. aprile 1822, v. 3. p. 285 — Altre norme all'oggetto pe'soldati sbandati. Cir. del 17 agosto 1822, v. 3, p. 313 — Esecuzione della bolla *satis robis* relativa a' matrimoni di coscienza. R. del 21 giugno 1823, v. 3, p. 392 — Sono esenti da dritti gli atti, che si estraggono dagli archivi. Circol. del 26 luglio 1825. v. 4, p. 197 — Disposizioni a frenare i matrimoni clandestini frequentissimi nella diocesi di Lecce. Min. del 17 feb. 1827, v. 5, p. 16 — Come possano contrattar matrimonio i condannati ad ogni pena Cir. del 4 luglio 1832, v. 6, p. 133 — Prescrizioni riguardanti le notificazioni nella celebrazione del matrimonio. Cir. del 30 luglio 1836 v. 6, p. 390 — Adempimenti pe' matrimoni tra persone che non sieno egualmente cattoliche. Res. del 1 maggio 1839, v. 7, pag. 131 — Norme per la impetrazione delle dispense di primo grado di affinità. Res. del 12 giugno 1839, vol. 7, p. 133 — In caso di ritardata celebrazione oltre l'anno dal termine della notificazione, deve questa ripetersi unitamente all'atto della solenne promessa. Circ. del 15 mag. 1841, v. 7, p. 273 — Le sentenze di Roma nelle cause di appello per scioglimento di matrimonio non sono soggette all'*exequatur*. Min. del 3 giu. 1857, v. 9, p. 223 — L' iscrizione del matrimonio su' registri dello stato civile, fatta per grazia sovrana, lo fa divenire solenne sicchè la vedova ed i figli godono degli effetti civili, ed han dritto a pensioni. Res. del 29 ago. 1857, v. p. 265.

Medici e Cerusici fiscali. — Norma sulle indennità di giustizia spettanti a' medesimi. Res. del 29 luglio 1818, v. 2, p. 207 — Le indennità debbono loro pagarsi a norma del decreto del 14 gennaio 1809. Cir. del 12 sett. 1818, v. 2, p. 255.

Medici e chirurgi condottati. — Sono obbligati alla istruzione delle levatrici del comune. Cir. del 1 giugno 1822, v. 3. p. 301 — Son tenuti a prestare assistenza a tutti indistintamente. Cir. del 25 agosto 1825, v. 4, p. 200. Norme pel pagamento degli onorari a' medesimi. Res. del 14 ott. 1840, v. 7, p. 202 — Si prescrive la stretta osservanza delle varie disposizioni sovrane relative ai loro obblighi. Cir. del 24 giugno 1846, v. 8, p. 103.

Debbono dare le notizie relative soltanto alle malattie endemiche, delle quali possono essere attecati gl' infermi. Cir. del 20 nov. 1852, v. 8, p. 209.

Medicinali. — Se ne proibisce la vendita a persone non autorizzate. Cir. del 3 dec. 1825, v. 4, p. 229 — Norme sullo spaccio de' medicinali. Regolam. del 22 nov. 1837, v. 7, p. 63.

Mense vescovili. — Amministrazione de' beni delle medesime in Sicilia. Res. del 6 marzo 1817, v. 1, p. 289 — Dotazione di talune mense e monasteri. Disposizioni del 7 ott. 1818, v. 2, p. 276 — Liquidazione del terzo pensionabile da farsi su talune mense. Cir. del 30 decem. 1818, v. 2, p. 346 — La direzione della mensa di Monreale non deve far parte di alcuna delle direzioni finanziere. Res. del 2 ott. 1819, v. 3, p. 65 — Come si rendano esecutivi i titoli delle rendite ad esse pertinenti Cir. del 21 giugno 1823, v. 3, p. 391 — Deve adoperarsi il ministero degli uscieri nel sequestro de' beni della mensa vacata per rendere autentico e legale l'atto di esecuzione. Cir. del 30 aprile 1825, v. 4, p. 174. Proroga per la conciliazione delle cause concernenti la esecuzione delle ordinanze per divisioni di terre demaniali d' interesse delle mense vescovili. Res. del 26 novembre 1825, v. 4, p. 226 — Disposizioni a far rispettare i dritti di proprietà della mensa di Cefalù. Rescr. del 20 gennaio 1830, v. 5, p. 286 — Si dispone che le spese del sequestro su i cespiti della vacante mensa di Amalfi vadano a carico dell' amministrazione diocesana. Min. del 29 maggio 1830, v. 5, p. 317 — Disposizioni per la nomina del vescovo di Malta, e pei beni, che quella mensa possedeva in Sicilia. Res. del 13 aprile 1833, v. 6, p. 176 — Il rescritto de' 29 gennaio 1817 è relativo a' soli beni del demanio, e non a quelli delle mense, ed in conseguenza le ordinanze non notificate nè eseguite sono colpite dalla nullità comminata dal decreto del 20 gennaio 1816. Res. del 6 mar. 1850, v. 8, p. 175 — Le semenze somministrate a' coloni delle mense, debbono considerarsi come parte del patrimonio non soggette al pagamento de' pesi intrinseci, se non quando i frutti maturati, e non percepiti non siano sufficienti a soddisfarle. Res. del 22 decem. 1840, v. 7, p. 212 — Non sono applicabili a' crediti contro le mense in sede vacante le disposizioni del decreto del 24 marzo 1854. Res. del 22 giugno 1857, v. 9, p. 232.

Mercati. — Con quali obblighi debbano tenersi i mercati e

Digitized by Google

le fiere ne' giorni festivi. Res. degli 8 marzo 1825, v. 4, p. 154.

Militari. — Dee darsi avviso a' capi de' corpi degli arresti de' militari nelle prigioni pagane. Circo. degli 11 sett. 1816, v. 1, p. 263 — Norme pe' giudizî penali di essi nelle gran corti criminali. Cir. del 14 gennaio 1818, v. 2, p. 73 — Gli oggetti loro appartenenti non godono esenzione alcuna di dazio. Res. del 4 nov. 1818, v. 2, p. 300 — Modo di sequestrarne i soldi. Cir. del 9 gennaio 1819, v. 2, p. 362 — Norme pe' militari arrestati o condannati dalle corti criminali. Cir. del 29 luglio 1819, v. 3, p. 35 — Norme per la ricezione di essi nelle prigioni pagane. Min. del 7 sett. 1819, v. 3, p. 55 — Se a' componenti i corpi giudiziari militari si debbano le stesse indennità de' magistrati pagani. R. del 25 marzo 1820, v. 3, p. 145 — Competenza pei fatti criminosi imputati a' militari austriaci. Rescr. del 16 giugno 1821, v. 3, p. 209 — Se sieno considerati come militari i guardamagazzini ancorchè pagani. Cir. del 12 gennaio 1822, v. 3, p. 258 — Formazione dei certificati contestanti la esistenza de' medesimi in prigione. Cir. del 23 maggio 1822, v. 3, p. 285 — Disposizioni per gli stati di aggiusto. Res. del 12 aprile 1823, v. 3, p. 369 — Trasmissione degli atti di morte de' medesimi. Cir. del 23 ott. 1824, v. 4, p. 103. Dilucidazioni su' trasporti militari per mare. Cir. del 29 dec. 1824, v. 4, p. 122 — Pagamento de' corpi stazionati in Sicilia. Min. del 5 feb. 1825, v. 4, p. 140 — Come debbano regolarsi le decisioni sugli abusi de' congedi. Res. del 14 marzo 1825, v. 4, p. 161 — Norme sulla firma de' conduttori di distaccamenti militari pei boni di razioni loro forniti. Cir. del 9 aprile 1825, v. 4, p. 170 — Come debbano esser pagati i militari assoluti da un consiglio di guarnigione, finchè raggiungano il corpo. Cir. del 29 giugno 1825, v. 4, pag. 187 — In quali casi le spese per trasporto de' militari ammalati cedano a carico degli uffiziali di salute. Cir. del 3 dec. 1825, v. 4, p. 228 — Verifica della convenibilità de' trasporti pe' militari infermi. Cir. del 26 ago. 1826, v. 4, p. 352 — Gli attestati di buona condotta pe' volontari deggiono farsi dagl' interessati. Cir. del 9, sett. 1826, v. 4, p. 359 — Gli uffiziali condannati a pene correzionali debbono riguardarsi come se fossero alla terza classe. Res. del 15 marzo 1828, v. 5, pag. 127 — Come si provveda alla giacitura e casermaggio delle truppe di transito. Cir. del 26 maggio 1829, v.

5, p. 225 — Disposizioni per quelli detenuti senza distinzione di classi. Res. del 18 luglio 1829, v. 5, pag. 242 — Le somministrazioni a quelli sotto mandato deve farsi in danaro. Res. del 26 agosto 1829, v. 5, pag. 252 — Se debbano e da qual ramo pagarsi indennità a quelli che viaggiano come testimoni. Res. del 22 sett. 1830, v. 5, p. 343 — Norme per la dote ne' casi di matrimonio tra un uffiziale ed una signora di famiglia Siciliana. Cir. del 14 ott. 1830, v. 5, p. 356 — Modifica alla circolare degli 8 dec. 1825, relativa a'mezzi di trasporto de' militari infermi, che nel corso della marcia prima di giungere all'ospedale, ristabiliscono. Cir. del 29 gennaio 1831, v. 6, p. 11 — Come debbano essere calcolati gli anni di servizio de' soldati soprannumerari della compagnia di dotazione in Pantelleria sul passare al ritiro. Res. del 30 giugno 1832, v. 6, p. 133 — La regola della immobilizzazione della dote deve valere anche per gli assimilati. Cir. del 28 ago. 1833, v. 6, p. 202 — Disposizioni sulla immobilizzazione della dote pe' matrimoni degli assimilati a' gradi militari. Cir. del 28 dec. 1833, v. 6, p. 226 — Norme pe' matrimoni de' militari giusta il disposto del real decreto del 17 gennaio 1824. Res. del 6 aprile 1826, v. 6, p. 365 — Come debbansi fare a' medesimi le visite domiciliari. Res. del 27 maggio 1840, v. 7, p. 177 — Quale posto debbano occupare nelle diligenze allorchè viaggiano per affari di servizio. Min. del 2 ago. 1840 v. 7, p. 194 — Il foglio di via per quelli, che viaggiano per cambiamento di guarnigione è bastevole per gl' individui della famiglia de' medesimi. Rescr. del 31 aprile 1846, v. 8, p. 92 — I soldati del continente delinquenti in Sicilia debbono ivi espiar la pena. Circo. degli 8 marzo 1856, v. 9, p. 125 — I congedati in Sicilia per non convenire al real servizio, e che dovrebbero essere rinchiusi nel carcere della provincia, ove sono congedati, debbono essere invece inviati nelle carceri provinciali delle rispettive patrie. Rescr. del 7 maggio 1853, v. 8, p. 355 — Come debba valere la grazia del congiungimento de' servizi, che dalla munificenza sovrana accordasi agl' individui del real esercito. Cir. del 6 luglio 1853, v. 8, p. 378.

Miniere — Si determina che le miniere deggionsi annoverare tra le regalie de'principi. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 30 sett. 1816, v. 1, p. 269.

Ministeri di stato — Uniformi degli uscieri, barandieri, ed

inservienti. Res. del 26 giugno 1827, v. 5, p. 57 — Come debbano eseguirsi i passaggi di rango e di classe tra gl'impiegati delle reali segreterie e ministeri di stato. Res. del 10 dic. 1834, v. 6, p. 303.

Minute delle sentenze — Metodo per la trascrizione delle registrazioni degli atti, che sono mentovati in dette minute. Cir. del 6 maggio 1837, v. 7, p. 35.

Mobilia pe' locali di giustizia — La spesa di questi mobili perchè deteriorati o consunti va a carico del ministero dell'interno. Res. del 23 luglio 1853, v. 8, p. 380 — Si determinano sovranamente i fondi per le spese all'oggetto. Res. del 21 marzo 1856, v. 9, p. 131. La spesa occorrente all' uopo in Sicilia deve rimanere a carico del ripartimento dell'interno. Res. del 25 luglio 1856, v. 9, p. 147.

Molini — Le diminuzioni di contributo fondiario reclamate pe' molini preesistenti, decorrono dal momento in cui i molini novelli mettonsi in attività. Cir. del 24 ott. 1827, v. 5, p. 95. Le diminuzioni d' imponibile per danni o distruzione di molini in un comune, debbono produrre aumento d' imponibile agli altri molini del comune stesso. Min. del 18 ott. 1828, v. 5, p. 173 — Il permesso del salto d'acqua che si accorda in Sicilia per animare i molini, non è una concessione enfiteutica per la quale il demanio possa esser tenuto a garantia verso il commissionario; ma si traduce in mera abilitazione ad usare d'una cosa, che dipende dalla suprema regalia, come sono le acque pubbliche. Min. del 20 luglio 1854, v. 9, p. 50. Nella valutazione d'un nuovo molino la riduzione dovuta agli altri molini siti nello stesso comune deve procedere in seguito del reclamo degl'interessati. Min. del 31 agosto 1857, v. 9, p. 267. Norme ne'casi di reclami per riduzione di fondiaria sui molini in Sicilia. Min. del 31 agosto 1857, v. 9, p. 266. Provvedimenti sul dritto di molitura in Sicilia. Res. del 30 ott. 1857, v. 9, p. 294. La franchigia delle spese di custodia per le macchine da molino, conceduta col rescritto del 26 ott. 1857 in Sicilia, s' intende estesa a' molini che vi furono sottoposti prima di detto real rescritto. Res. del 2 giugno 1858, v. 9, p. 359. La ripartizione del carico de'molini distrutti sugli altri esistenti nel comune deve eseguirsi secondo le regole ordinarie del dritto catastale, cioè proporzionando l' aumento all' imponibile rispettivo. Res. del 2 giugno 1848, v. 9, p. 359.

Monasteri — Regolamento per la redazione d' uno stato di-

stinto de' monasteri a sopprimersi. Cir. degli 11 sett. 1806, v. 1, p. 11. Si ordina la pronta spedizione degli argenti ed oro trovati ne'monasteri soppressi, e la formazione degli stati de'mobili, immobili, derrate, e bestiami. Cir. del 25 marzo 1807, v. 1, p. 21. Istruzioni per la ripartizione di una quota degli arredi sacri dei monasteri soppressi. Cir. del 25 luglio 1807, v. 1, p. 25. La soppressione di essi non iscioglie gli obblighi contratti a provvedere a'bisogni de'frati. Decisione della gran corte de'conti del 27 feb. 1818, v. 2, p. 97 — Nelle clausure di donne è permesso il sepolcro in chiesa, ancorchè vi fossero campisanti. Res. degli 11 marzo 1820, v. 3, p. 138. Possono liquidarsi i crediti di quelli soppressi, pe'quali trovasi interposto il solo assenso pontificio. Res. del 14 marzo 1822, v. 3, p. 278. Quelli soppressi deggiono di preferenza addirsi ad usi pubblici. Cir. degli 8 dicembre 1824, v. 4, p. 114. Norme per la visita generalizia de'monasteri de'padri conventuali. Res. del 31 maggio 1827, v. 5, p. 49 — Si comunica il rescritto relativo a'beni di antica provvenienza de'monasteri soppressi. Min. degli 11 gen. 1828, v. 5, p. 112. Provvedimenti su'reclami della Badessa delle Benedettine di Conversano contro le disposizioni di quel vescovo sull' amministrazione temporale del monastero. Min. del 20 agosto 1830, v. 5, p. 334.

Monete — Si determina il valore de'pezzi duri. Uffizio della amministrazione delle rendite dello stato del 2 aprile 1818, v. 2, p. 133. Si stabilisce di conservarsi i soli saggi delle monete d'oro e di argento in luogo di serbarli unitamente alle altre monete. Res. del 22 luglio 1818, v. 2, p. 203 — Novello ragguaglio di talune monete in Sicilia. Res. del 4 agosto 1819, v. 3, pagina 43 — Si determina il valor nominale delle monete di rame in Sicilia. Res. del 19 gen. 1820, v. 3, pagina 105 — Le monete false debbono restituirsi infrante. Cir. del 17 giugno 1820, v. 3, p. 172 — Le monete rotte non possono spedirsi da'ricevitori al banco. Cir. del 7 luglio 1821, v. 3. p. 211 — Qualità delle monete pei pagamenti di conto della tesoreria. Regolamento provvisorio del 13 agosto 1822, v. 3, p. 310.

Monti frumentarii — In quali casi possano far uso di piantoni contro i debitori. Cir. del 23 gen. 1818, v. 2, p. 79 — Consegna de'beni di dipendenza de'medesimi. Cir. del 19 agosto 1818, v. 2, p. 240 — Disposizioni per la rinnovazione ed intimazione de'titoli a'debitori. Res. del 2 giugno 3819, v. 3, p. 18 — Circostanze in cui

richiedesi la formalità del registro per gli obblighi di coloro che ricevono grano. Res. del 15 gen. 1820, v. 3. p. 104 — Nello scioglimento de'medesimi a chi si appartengano le quote spettanti ad individui la cui dipendenza non risultò chiara. Res. del 24 dic. 1834, v. 9, p. 306 — Come possano esser cauzionati i debitori dei medesimi. Res. del 5 sett. 1838, v. 7, p. 103. Nella reddizione de'conti morali la responsabilità è principale degli amministratori, e sussidiaria de'sindaci. Res. del 17 nov. 1842, v. 8. p. 6. Gli amministratori sotto la loro responsabilità debbono all'epoca del raccolto riscuotere il grano accredenzato coll'interesse corrispondente. Res. del 28 maggio 1853, v. 8, p. 367.

Monti di famiglia — Disposizioni relative a' giudizi che riguardano scioglimento di detti monti. Res. del 25 ott. 1822, v. 3, p. 324.

Monti di pegni — Sono insequestrabili gli oggetti pegnorati presso i medesimi. Min. del 31 dic. dic. 1842, v. 8, p. 12 — Prescrizioni pel monte di prestanza istituito nel comune di Rametta. Regolam. del 14 gen. 1846, v. 8, p. 75.

Monumenti antichi — Norme per la conservazione de'medesimi nelle chiese di regio patronato, ed in qualunque altro sito reale. Min. degli 11 maggio 1853, v. 8, pag. 387.

Multe — Distribuzione delle multe per fondiaria. Cir. del 7 nov. 1818, v. 2, o. 301. Sono applicabili a beneficio del fisco nel caso dell'art. 85 delle leggi di procedura civile. Min. del 4 sett. 1819, v. 3, p. 53 — Versamento delle multe profferiti ne'giudizi penali. Cir. del 24 giugno 1820, v. 3, p. 174 — Dilucidazioni per le multe relative a denunzie di fatti occultati. Min. del 18 agosto 1821, v. 3, p. 224 — Non vi hanno dritto i notai che in occasione di stipula di contratti rivelano fondi occultati. Min. del 1 sett. 1821, v. 3, p. 228. Quelle per materie doganali e per contravvenzione ai regolamenti sulle reali riserve, non van comprese negl'indulti, perchè perseguibili in linea civile. Res. del 22 ott. 1823, v. 4, p. 24. Disposizioni a regolare la restituzione delle multe e delle ammende giudiziarie civili. Res. del 18 marzo 1828, v. 5, p. 128 — Unica deve esser la multa a pronunziarsi contro gli appellanti o opponenti succumbenti nello stesso giudizio civile, ma ciascuno può esser tenuto per lo intero importo di essa, salvo il regresso per la rivalida delle quote degli altri. Res. del 7 nov. 1837, v. 7, p. 59 — Se sieno ad in-

fliggersi a'proprietari delle case in Sicilia le multe per mancata dichiarazione di cambiamento di domicilio degl' inquilini. Cir. del 15 luglio 1253, v. 8. p. 379— Vi sono soggetti gli autori de'danni o degradazioni, che si commettono alle opere di bonificazione. Res. del 7 feb. 1857, v. 9, p. 200.

Munizioni da guerra — Se ne vieta il carico ne' porti di Sicilia. Res. del 22 marzo 1823, v. 3, p. 365.

N

Narrative — Sono esenti dal registro. Min. del 1 settembre 1819, v. 3, p. 52 — In qual modo debbano essere redatte. Cir. del 25 luglio 1835, v. 6, p. 334 — Ulteriori disposizioni per la redazione delle medesime. Cir. del 28 ott. 1835, v. 6, p. 352 — Quando sono fatte di accordo fra patrocinatori, sono esenti da registro. Cir. del 22 feb 1837, v. 7, p. 26.

Naturalizzazione — Qual dritto sia dovuto per la spedizione del corrispondente decreto nel regno. Res. del 9 feb. 1845, v. 8 p. 39.

Naufragio — Quali autorità possano ingerirsi degli oggetti ricuperati da naufragio. Cir. del 12 luglio 1828. v. 5, pag. 157 — I generi che si sbalzano dalle onde sulle spiagge si debbono dalle deputazioni di Sicilia, compite le operazioni sanitarie consegnare a'competenti funzionari doganali, i quali debbono curare che sieno soddisfatti i dritti e le spese sanitarie. Min. del 20 gen. 1857, v. 9, p. 190.

Navigazione — Preferenza accordata a' legni con bandiera napoletana pel trasporto degli effetti di qualunque ramo di amministrazione. Res. del 14 giugno 1817, v. 1, p. 314 — Disposizioni per lo incoraggiamento a'costruttori di bastimenti in Sicilia. Res. del 25 aprile 1818, v. 2, p. 143 — Norma per la mensa da somministrarsi a'legni da guerra. Res. del 25 giugno 1818, v. 2, p. 182 — Si prescrive che ovunque approdano i legni esteri debbano egualmente esser soggetti alle leggi in vigore ne'porti e nelle dogane. Res. del 26 ago. 1818, v. 2, p. 246 — Liquidazione de' compensi a' possessori degli aboliti dritti di navigazione. Min. del 21 aprile 1819, v. 2, p. 401 — Premio d'incoraggiamento alla marina napoletana mercantile per la navigazione del Baltico. Rescritto del 5 gennaio 1827, volume 5, pagina 110 — Egual premio per la navigazione delle Indie orientali. Min. Min del 16 maggio 1827, v. 5,

p. 39 — Norme a serbarsi nello arrivo de'legni portoghesi e spagnuoli. Res. del 30 sett. 1830, v. 5, pag. 352 — Disposizioni pe'libri recati a bordo degli esteri. Res. del 4 nov. 1830, v. 5, p. 375 — Sovrana risoluzione in ordine alla misura de' pacchetti a vapore. Cir. del 24 agosto 1831, v. 6, p. 58 — Incoraggiamento a' legni che intraprendono un secondo viaggio per le indie orientali. Res. del 19 giugno 1833, v. 6, p. 189 — Resta esteso alla Sicilia il beneficio del dieci per cento a' legni di real bandiera anche nel secondo viaggio del Baltico. Res. del 22 feb. 1834, v. 6, p. 239 — Chi debba pagare il premio a'costruttori de' legni mercantili. Res. del 10 feb. 1838, v. 7, p. 71— Si regola il premio dovuto ai bastimenti provvenienti dalle Indie. Rescritto del 17 mag. 1837, v. 7, p. 40— Si stabilisce non farsi novità in Sicilia alle disposizioni esistenti per la navigazione nel Baltico e nelle Indie orientali. Res. del 12 dicembre 1839, v. 7, p. 158— Si approvano le basi relative al reciproco trattamento de'legni a vapore francesi a di real bandiera ne' porti di Napoli e Marsiglia. Res. del 1 luglio 1840, v. 7, p. 189 — Si prescrive che i capitani di bastimenti non possono condurre passaggieri all'estero senza passaporti. Cir. del 9 agosto 1842, v. 7, p. 381.

Negozianti — Agevolazioni a' negozianti inglesi pe' depositi fatti nella dogana di Palermo. Res. del 14 giu. 1817, v. 1, p. 315 — S' inculca la vigilanza su' registri dei negozianti e degli albergatori. Cir. del 3 agosto 1808, v. 1, p. 43 — Hanno l'obbligo di presentare alla formalità del bollo i loro libri. Cir. del 5 sett. 1807, v. 1, p. 28.

Notai — Norme per la iscrizione de'beni costituiti in patrimonio da ciascun notaio. Cir. del 20 luglio 1814, v. 1, p. 167 — Prescrizioni pel cambiamento del tabellionato. Cir. del 14 giugno 1815, v. 1, p. 168. Debbono depositare presso l'archivio notarile l'impressione del nuovo tabellionato. Cir. del 5 luglio 1815, v. 1, p. 170 — Come debba eseguirsi nelle camere notarili il deposito de'nuovi tabellionati. Cir. del 26 ago. 1815, v. 1, p. 180 — Si determina improtocollarsi gli atti de'notai anteriori al 1804. Res. del 24 maggio 1817, v. 1, p. 310 — Disposizioni circa l'abolizione della tariffa annessa al regolamento sul notariato del 3 gennaio 1809. Res. del 1 aprile 1818, v. 2. p. 133 — La carica di notaio è incompatibile con quella di cancelliere de'giudicati di circondario. Res. del 31 ott. 1818,

v. 2, p. 298 — Si promuove l'osservanza del decreto del 18 giugno 1818, per la specifica da apporsi a'loro atti. Cir del 20 marzo 1819, v. 2, p. 394. Norme per la legalizzazione degli atti ne'casi di vizio della specifica. Cir. del 14 aprile 1819. v. 2. p. 398. Si ordina l'osservanza degli analoghi decreti relativi all'esazione di taluni dritti. Cir. del 12 maggio 1819], v. 3, pag. 8. Norme per la esazione de'dritti di archivio e di repertorio per gli atti a brevetto. Cir. del 16 giu. 1819, v. 3, p. 21 — Debbono rinnovarsi le iscrizioni a carico de'medesimi su'beni costituiti in patrimonio. Cir. del 31 luglio 1819. v. 3, p. 43, e 16, ott. 1819, v. 3, pag. 73 — Provvedimenti perchè si rinnovino a credito le iscrizioni su'beni dati in patrimonio. Cir. del 26 ott. 1819, v. 3, p. 77 — Sono nell'obbligo nel margine degl'istrumenti per costituzione di dote far menzione della presa iscrizione. Res. del 26 feb. 1820, v. 3, p. 129. In quali luoghi debbano affiggersi gli avvisi per la loro nomina, sospensione, cessazione o traslogazione Cir. del 22 marzo 1820, v. 3, p. 143 — Ulteriori disposizioni relative al patrimonio de'medesimi. Cir. del 3 maggio 1820. v. 3, p. 156 — Si determina il numero delle linee in ogni pagina di minuta, o correlativo certificato e copia. Res. del 26 maggio 1820, v. 3, p. 164 — Possono far le rivele de' fondi occultati in carta non bollata. Cir. del 1 luglio 1820, v. pag. 177 — Prescrizioni pe'dritti di repertorio e di archivio per gli atti a brevetto. Res. degli 11 agosto 1820, v. 3, p. 185. Norme per le nomine de'medesimi nel corso del nonimestre. Res. del 13 giugno 1821, v. 3, pag. 208. Nuove determinazioni pe' dritti che essi riscuotono sugli atti a brevetto. Res. degli 11 agosto 1821, v. 3, p. 220 — Intelligenza dell'art. 57 della legge del 23 nov. 1819. Cir. del 5 dic. 1821, v. 3, p. 350. Non sono esclusi dalla carica di cassieri comunali. Cir. degli 8 geo. 1823, v. 4, p. 44 — Spetta loro pagare il dritto di registro per le dichiarazioni di visita pei loro protocolli. Res. del 7 giu. 1823, v. 3, p. 383. Le frazioni di abitanti possono dar luogo in un comune a vacanza di piazza di notai. Res. del 31 dic. 1823. v. 4. p. 43— Si prescrive inviarsi al ministero uno stato nominativo de'medesimi colla indicazione de' morosi alla esibizione de'protocolli, e delle copie de'repertori. Cir. del 17 gen. 1824, v. 4, p. 45. Altre norme pe'concorsi alle piazze di notai. Cir. del 14 feb. 1824, v. 4, p. 48. Soluzione di dubbi relativi a'giudizi promossi contro i me-

desimi. Cir, del 3 marzo 1824, v. 4, p. 53. A carico di chi debba cedere la spesa per l' inventario delle schede de' notai defunti. Min. del dì 11 giugno 1824, v. 4, p. 68. Se i notai conservatori in Sicilia debbano eseguire il deposito, o prestar cauzione, ovvero giustificare il patrimonio. Min. degli 11 agosto 1824, v. 4, p. 77 — Possono essere anche essattori comunali delle contribuzioni dirette. Cir. degli 11 sett. 1824, v. 4, p. 87 — Si prescrive un indice alfabetico a' loro protocolli. Cir. del 27 ott. 1824, v. 4, p. 104 — Divieto a'medesimi di ricevere dichiarazioni e testimonianze in materia di reati sottoposti a procedimento penale. Dir. del 2 nov. 1824, v. 4, p. 108. Modo a regolarne i depositi per cauzione. Res. del 4 dic. 1828, v.4, pag.113. Modo di renderne pubblica la sospensione, cessazione, o riammissione. Cir. degli 11 dic. 1824, v. 4, p.114. Se possano riunire in un solo atto diverse contrattazioni fra la stessa o diverse persone, o diversi estratti o certificati derivanti da atti di diverse date, e diversi oggetti. Min. del 22 dicembre 1824, v. 4, p. 119. Norme per la cauzione e deposito de' notai in Sicilia. Min. del 2 aprile 1825, v. 4, pag. 169. Disposizioni in Sicilia per lo esame della cauzione di que'notai. Min. del 14 mag. 1825, v. 4, p. 176. Come si proceda all'assicurazione delle schede in caso di debito o di frode o mandato di arresto. Min. del 20 luglio 1825, v. 4, p. 195 — Norme relative alla indennità di viaggio spettante ad un notaio in Sicilia. Res. del 27 agosto 1825, v. 4, p. 200 — Si prescrive la esecuzione de' decreti del 26 maggio, 5 luglio e 18 agosto 1825 riguardanti il notariato. Min. del 7 sett. 1825, v. 4, p. 204 — Sono nell' obbligo d' iscrivere ne' repertori gli atti rogati, quantunque esenti da registro. Cir. del 29 ott. 1825, v. 4, p. 218 — Se importi cessazione o sospensione dal notariato l'accettazione di cariche incompatibili. Cir. del 29 ott. 1825, v. 4, p. 218 — Sulla convenienza di citarsi l' art. 63, anzichè l' art. 65 nell' art. 127 della legge sul notariato in Sicilia. Min. del 13 aprile 1826, v. 4, p. 287 — Metodo per la traslocazione de' notai. Min. del 15 aprile 1826, v. 4, p. 286 — In qual modo debba applicarsi la multa stabilita dall' art. 79 della legge del 23 nov. 1819. Cir. del 28 aprile 1826, v. 4, p. 296 — Come debbano redigere i certificati per la verità del carattere. Res. del 27 maggio 1826, v. 4, p. 303 — Modo come i soprano-

numerati possano giustificare la loro ammissione al notariato in Sicilia. Res. del 10 giugno 1826, v. 4, p. 307 — Sono dispensate le multe a quelli di Sicilia pei contratti di semenze e soccorsi in contravvenzione. Res. degli 8 luglio 1826, v. 4, p. 321 — Condonazione di multe per contravvenzioni alla legge sul notariato. Res. del 18 agosto 1826, v. 4, p. 344 — Dilucidazione di dubbio relativo al precedente rescritto. Cir. del 26 agosto 1826, v. 4, p. 349 — Come debba applicarsi il rescritto del 18 agosto 1826 relativo alla condonazione delle multe. Min. del 14 ott. 1826, v. 4, p. 372 — In quali casi possano far uso de' numeri in cifra nella tenuta de' repertori Cir. del 7 luglio 1827, v. 5, p. 61 — Se incorrano in nullità omettendo la clausola, che la lettura dell'atto sia avvenuta a chiara ed intelligibile voce; o dicendo che tal lettura siasi fatta alle parti in presenza de' testimoni. Cir. del 1 agosto 1827, v. 5, p. 69 — Disposizioni ad agevolar loro la obbligazione imposta dall' art. 95 della legge sul notariato. Res. del 7 nov. 1827, v. 5, p. 97 — Cedono a carico de' medesimi le spese di posta per la spedizione de' repertori a' presidenti delle camere notarili. Cir. del 19 gen. 1828, v. 5, p. 114 — Se debbano trascrivere essi per intero gli atti di soprascrizione de' testamenti mistici. Res. del 6 feb. 1828, v. 5, p. 121 — Norme relative al tempo ed alle condizioni, in cui i futuristi in Sicilia possono assumere l'esercizio del notariato. Res. del 10 maggio 1828, v. 5, p. 141 — Se quelli eletti dagli ex-baroni in Sicilia debbano considerarsi come conservati. Res. del 10 maggio 1828, v. 5, p. 141 — Sono in obbligo di alligare alle minute de' capitoli matrimoniali gli estratti della seguita iscrizione legale per le doti. Cir. del 6 sett. 1828, v. 5, p. 162 — Come debbano valutarsi i fondi, che si costituiscono in patrimonio. Min. del 27 aprile 1829, v. 5, p. 217 — Periodi di tempo in cui debba rinnovarsene l' elenco. Cir. del 5 sett. 1829, v. 5, p. 255 — Responsabilità de' medesimi nel caso che ricevano atti da persone che non conoscono. Min. del 17 ott. 1829, v. 5, p. 262 — Norme per la iscrizione che debbono fare in favor delle mogli, così per la dote, come per ogni altra convenzione matrimoniale, cui dalla legge è assicurata l' ipoteca legale. Cir. del 23 dic. 1829, v. 5, p. 282 — Se nella esecuzione di condanna per multa sulla cauzione de' medesimi dovessero osservarsi le forme del dritto comune. Min. del 10 marzo 1830,

v. 5, p. 295 — Applicazione dell'art. 89 della legge sul notariato per la formazione dell'elenco de' notai conservati. Cir. del 27 marzo 1830, v. 5, p. 300 — Se nel chiedere le iscrizioni per le convenzioni matrimoniali debbano presentare unica nota, o note distinte e parziali per ciascuna convenzione. Cir. del 7 aprile 1830, v. 5, p. 305 — È incompatibile in Sicilia la loro carica con quella di percettore comunale. Res. del 16 agosto 1830, v. 5, p. 334 — Se prima di pronunziarsene la interdizione possa provvedersi all'assicurazione delle loro schede. Min. del 20 ott. 1830, v. 5, p. 361 — Ulteriori norme allorchè presentano le note per l'ipoteca legale a favor delle mogli. Cir. del 22 dic. 1830, v. 5, p. 387 — Debbono ritirare dalle camere i protocolli presentati per la visita; nè debbono senza giusto motivo rifiutarsi alla conservazione delle schede. Cir. del 16 marzo 1831, v. 6, p. 16 — Metodo per la esecuzione sulle cauzioni de' medesimi di sentenze che abbiano pronunziato multe. Min. del 20 aprile 1831, v. 6, p. 28 — È loro agevolato l'adempimento delle iscrizioni legali per doti. Cir. del 21 maggio 1831, v. 6, p. 38 — Si rende loro applicabile la sanzione penale dell'art. 1 num. 6 del decreto del 2 sett. 1838. Res. del 15 giugno 1831, v. 6, p. 41 — Metodo per gli esami degli aspiranti, e termine per la presentazione delle dimande di nomina. Cir. del 20 agosto 1831, v. 6, p. 56 — Se i tribunali possano pronunziare la destituzione contro quelli che sospesi per alcuna mancanza, non abbiano curato mettersi in regola. Min. del 27 agosto 1831, v. 6, p. 60 — Se ne' giudizi contro di essi per contravvenzione alla legge sul notariato debbansi e da chi redigere le narrative, e se di tali narrative debba succedere la intimazione. Cir. del 21 luglio 1832, v. 6, p. 140 — Se convenga dividere quelli della capitale in quattro porzioni, addicendone una per ciascuno uffizio di registratura. Min. del 10 agosto 1833, v. 6, p. 198 — Revoca di nomina di un notaio. Res. del 19 ott. 1833, v. 6, p. 211 — Norme per assicurare sempreppiù la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni pe' patrimoni. Cir. del 14 dic. 1833, v. 6, p. 226 — Se occorra una sentenza per la radiazione delle iscrizioni per patrimonio di notaio nel caso dell'art. 71 della legge sul notariato. Cir. del 22 agosto 1835, v. 6, p. 337 — Norme pel loro patrimonio e cauzione quando si vogliano praticare in numerario presso la real cassa di ammortizzazione. Cir.

del 5 luglio 1836, v. 6, p. 385 — Esenzione del servizio militare in favore d' un notaio, cui trovasi conceduta la dispensa dell' età. Res. del 6 agosto 1836, v. 6, p. 394 — Adempimenti di quelli traslocati da uno in altro comune. Res. del 5 ott. 1836, v. 7, p. 11 — Metodo per ottenersi copia di atti antichi rinvenuti in fascicoli presso i medesimi. Min. del 13 maggio 1837, v. 7, p. 38 — Improtocollazione delle minute di antichi istrumenti rinvenuti in fascicoli fuori protocollo. Min. del 23 sett. 1837, v. 7, p. 53 — Disposizioni relative agli adempimenti mensili de' medesimi alle camere notarili. Cir. del 7 feb. 1846, v. 8, p. 82 — Norme per la formazione de' certificati per dimostrare il vincolo d' immobilizzazione delle loro cauzioni. Cir. degli 11 feb. 1846, v. 8, p. 84 — Intelligenza degli articoli 2027 e 2030 delle leggi civili. Res. del 20 dic. 1847, v. 8, p. 130 — Qualunque notaio ne' comuni di Sicilia dove non esistono certificatori, può rilasciare certificati di vita a' pensionisti. Cir. del 1 feb. 1851, v. 8, p. 214 — Certificati necessari pel disvincolo delle cauzioni de' notai certificatori in Sicilia. Min. degli 11 dic. 1852, v. 8, p. 315 — Disposizioni sull' onorario spettante a' notai certificatori per gli atti delle vendite de' beni laicali e del demanio pubblico in Sicilia. Res. del 18 dic. 1852, v. 8, p. 321 — Incompatibilità delle cariche di notaro e di ricevitore del registro e bollo tra congiunti in primo grado. Res. del 16 aprile 1853, v. 8, p. 354 — Si estende alla Sicilia l' art. 7 del decreto del 5 dic. 1811 sulle attribuzioni de' notai certificatori. Res. del 17 maggio 1853, v. 8, p. 364 — Non è incompatibile pe' medesimi la carica di cancelliere sostituto comunale, e d' impiegato nella cancelleria. Res. del 27 maggio 1854, v. 9, p. 39 — L' uffizio di notaro certificatore è incompatibile con la carica di sindaco. Res. del 13 sett. 1854, v. 9, p. 56 — Qualunque notaio in Sicilia, sia o no certificatore, può stipulare contrattazioni particolari delle amministrazioni pubbliche. Min. del 25 giugno 1857, v. 9, p. 233 — Norme che deggiono serbare per la rivela de' fondi nella stipula de' contratti. Res. del 31 ott. 1857, v. 9, p. 298.

O

Occupazione militare — Provvedimenti pe' trasporti di gioia, che diedero luogo a reati, dopo l'occupazione militare.

Digitized by Google

Res. del 25 nov. 1815, v. 1, p. 193 — Disposizioni per la liquidazione de' crediti di coloro, che non si trovavano nel regno in quell' epoca. Res. del 5 maggio 1819, v. 3, p. 5.

Officina di garantia — Chi debba supplire gli amministratori in Sicilia in caso di legittimo impedimento. Res. degli 11 sett. 1834, v. 6, p. 285.

Opere pubbliche — Metodo a serbarsi per le perizie, e per la esecuzione delle opere pubbliche comunali. Istruzioni del 30 gen. 1816, v. 1, p. 219 — Norme per l'amministrazione de' fondi destinati alle opere pubbliche. Regolam. del 20 sett. 1816, v. 1, p. 265 — Come possano invertirsi le rendite destinate a quest'uso. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 30 sett. 1816, v. 1, p. 271 — Norme relative allo scioglimento de' contratti per costruzione di dette opere. Res. del 18 ott. 1817, v. 1, p. 388 — Metodo a serbarsi nella mancanza delle subaste per la esecuzione di lavori urgenti. Res. del 23 maggio 1818, v. 2, p. 161 — Norme a seguirsi ne' casi di nuove opere pubbliche. Res. del 1 agosto 1818, v. 2, p. 210 — Come debbano regolarsene i progetti. Cir. del 26 agosto 1818, v. 2, p. 245 — Metodo a tenersi in caso di inadempimento a' patti stabiliti ne' contratti di appalto delle opere sudette. Res. del 5 sett. 1818, v. 2, p. 254 — Norme relative alle opere pubbliche suscettive di mantenimento. Cir. del 20 feb. 1819, v. 2, p. 375 — Come debbano eseguirsi le licitazioni negli appalti. Res. del 6 marzo 1819, v. 2, p. 382 —. Disposizioni varie riguardanti la costruzione delle medesime. Res. del 3 luglio 1819, v. 3, p. 29 — I proprietari de' fondi che attraversano le strade comunali, non possono rifiutarsi di farli occupare per causa di dette opere. Cir. del 2 ott. 1819, v. 3, p. 65 — Si prescrivono norme per le opere pubbliche provinciali. Res. del 5 feb. 1820, v. 3, p. 113 — I progetti a carico del tesoro debbono farsi dagl' ingegneri per ordine del direttor generale di ponti e strade. Cir. del 19 dic. 1821, v. 3, p. 253 — Norme per le verifiche di cassa delle opere pubbliche provinciali. Regolam. del 28 gen. 1826, v. 4, p. 270 — Si prescrive l'intervallo di tempo che deve intercedere tra il primo manifesto, e l'aggiudicazione preparatoria negli appalti delle opere sudette. Res. degli 8 luglio 1826 — v. 4, p. 320 — Provvedimenti relativi alle indennità spettanti a' proprietarî de' fondi danneggiati per la costruzione

delle medesime. Res. del 21 dic. 1826, v. 4, p. 403 — Le non urgenti non si possono intraprendere senza l'approvazione del ministro in que' comuni, tra le cui rendite vi sieno de' dazi. Cir. del 17 gen. 1827, v. 5, p. 7 — Quali persone siano obbligate al rendimento de' conti materiali de' fondi delle opere pubbliche provinciali. Res. del 16 giugno 1828, v. 5, p. 148 — Le perizie de' piccoli fondi addetti a quest'uso debbono eseguirsi da' periti locali. Cir. del 31 gen. 1829, v. 5, p. 204 — Si ordina la sospensione del decreto di potersi imprendere nuove opere, finchè non sieno completate quelle in costruzione. Res. del 6 ott. 1830, v. 5, p. 355 — L'interesse del cinque per cento sulle somme dovute a' proprietari pe' danni recati da opere pubbliche, deve calcolarsi dal giorno dell'occupazione. Cir. del 18 feb. 1832, v. 6, p. 103 — Norme a regolare i pagamenti degli appaltatori. Res. del 6 nov. 1833, v. 6, p. 214 — Come debbano valutarsi le cauzioni per le opere di conto della tesoreria. Cir. del 26 febb. 1834, v. 6, p. 240 — Si determina non farsi novità al sistema per la valutazione de' fondi occupati per causa di pubblica utilità. Res. del 20 agosto 1834, v. 6, p. 280 — Sono dovuti gl' interessi del cinque per cento sulle somme liquidate e non pagate a' proprietari, che cedono i loro fondi, o vi soffrono danni per opere comunali. Res. del 4 feb. 1837, v. 7, p. 26 — Negli appalti di quelle provinciali e comunali possono riceversi le offerte da chiunque offre idonea garentia. Res. del 27 agosto 1838, v. 7, p. 102 — Disposizioni a regolare il servizio pe' lavori delle opere affidate agl' ingegneri, ed alle deputazioni provinciali. Res. del 20 agosto 1839, v. 7, p. 143 — Le misure e valutazioni delle opere pubbliche provinciali debbonsi eseguire coll' intervento di tutt' i deputati di dette opere. Res. del 25 ott. 1839, v. 7, p. 150 — Si prescrive non potersi dare incominciamento a nuove opere, senza prima compiersi le intraprese. Res. del 19 sett. 1840, v. 7, p. 196 — Indennità dovute a' periti per apprezzo de' danni inferiti da dette opere a' fondi de' particolari. Cir. del 30 gen. 1841, v. 7, p. 220 — Norme sul servizio delle opere provinciali in conformità de' regolamenti, risoluzioni sovrane e decreti all'oggetto. Istruz. del 16 feb. 1841, v. 7, p. 224 — Come debba regolarsi l' amministrazione de' fondi addetti alla costruzione di opere che interessano una parte de' comuni di una provincia. Res. del 7 maggio 1841, v. 7, p. 270 —

I compensi a' proprietari de' fondi occupati dalla dipendenza di ponti e strade a causa di pubblica utilità, sono resi comuni per le occupazioni riguardanti i rami di guerra e marina. Res. del 13 maggio 1841, v. 7, p. 272 — In pendenza della sovrana approvazione ai progetti degli stati discussi di dette opere, debbono ritenersi come norma legale quelli dell' esercizio precedente. Res. del 15 maggio 1841, v. 7, p. 273 — Le offerte per costruzione di opere pubbliche comunali possono riscuotersi come ogni altro cespite comunale dopo l' adempimento di talune condizioni. Res del 17 luglio 1841, v. 7, p. 287 — Ulteriori norme per la costruzione di dette opere. Res. del 7 sett. 1841, v. 7, p. 296 — Si confermano le disposizioni della ministeriale del 15 sett. 1841 circa i documenti giustificativi gli esiti de' conti delle opere pubbliche provinciali. Min. del 19 aprile 1845, v. 8, p. 54 — Norme per la esazione de' ratizzi relativi alle opere provinciali. Min. del 6 dic. 1845, v. 8, p. 66 — Norme per lo apprezzo e possesso de' fondi rustici ed urbani de' privati, spropriati a causa di pubblica utilità. Istruzioni del 15 nov. 1847, v. 8, p. 128 — L' intervento delle deputazioni provinciali nelle opere di conto regio deve consistere solo nel vigilare e verificare i lavori, non già in quanto riguarda la contabilità. Res. del 1 feb. 1851, v. 8, p 215 — Le offerte di decima e di sesta per lo appalto di dette opere, deggiono ragguagliarsi al ribasso ottenuto nelle licitazioni, e non all'importo dell' opera. Min. del 18 nov. 1851, v. 8, p. 368 — Sono dovuti gl' interessi non solo sul valore del fondo, ma pure su quello de' seminati e de' frutti pendenti, che si distruggono nella occupazione di fondi per causa di pubblica utilità. Min. del 7 feb. 1852, v. 8, p. 282 — Norme da osservarsi negl' incanti. Cir. del 2 ott. 1852, v. 8, p. 305 — La revisione delle perizie di opere comunali può essere affidata dagl' intendenti tanto agl' ingegneri di ponti e strade, che a' civili. Res. del 7 maggio 1853, v. 8, p. 357 — Sistema da serbarsi nella scelta degl' ingegneri per le opere comunali. Res. del 18 maggio 1853, v. 8, p. 365 — Non sono approvati gli elenchi de' viaggi de' deputati delle opere provinciali, allorchè si presentano un anno dopo che i viaggi si sono fatti. Cir. del 27 luglio 1853, v. 8, p. 381 — I sindaci ed i decurioni non possono permettersi, nè provocare la inversione delle somme approvate pel servizio delle opere pubbliche, sotto pena

di rimanerne direttamente debitori. Res. del 21 gen. 1854, v. 9, p. 19 — Norme relative alla esecuzione delle opere comunali, ed alla valutazione e pagamento de' danni, che per effetto di esse si cagionano alle private proprietà. Min. del 16 dic. 1854, v. 9, p. 58 — Ne' verbali di apprezzo di danni per opere di pubblica utilità non è richiesto l'intervento delle deputazioni provinciali e comunali. Min. del 18 ott. 1856, v. 9 p. 169 — Ulteriori norme nella esecuzione delle opere comunali. Min. del 7 gen. 1857, v. 9, p. 187 — I progetti primitivi per le opere pubbliche comunali debbono essere invariabili. Min. del 7 marzo 1857, v. 9, p. 201 — Norme pel mantenimento degli edifizi provinciali. Min. del 2 dic. 1857, v. 9, p. 307 — Provvedimenti per l'amministrazione de' fondi delle opere pubbliche provinciali e speciali della provincia di Napoli. Regolam. approvato con sovrana risoluz. del 22 gen. 1858, v. 9. p. 328.

Ordine giudiziario. — Formazione della statistica del personale. Cir. del 16 feb. 1822, v. 3, p. 269 — Disposizioni pe' funzionari di tal ramo, che incorrono in reati relativi alle loro funzioni. Resc. del 27 marzo 1824, v. 4, p. 56.

Ordinanze. — Se quelle del presidente o del giudice di circondario, in caso di arresto, possano scriversi sul verbale dell' usciere, e se debba avere speciale registrazione. Cir. del 1 ott. 1823, v. 4, p. 213.

Ordinazione. — Norme sulla spedizione de' certificati da rimettersi agli ordinandi. Min. del 3 marzo 1819, vol. 2, p. 381 — È stabilita una commissione per lo esame de' piani intorno alla formazione de' titoli delle sacre ordinazioni. Res. del 22 agosto 1821, v. 3, p. 225.

Ordine Costantiniano. — I beni di quest'ordine sono riuniti a' demani. Cir. del 27 maggio 1807, v. 1, p. 24 — Si ordina sequestrarsi indistintamente tutt' i beni di detto ordine. Cir. del 23 sett. 1807 v. 1, p. 32 — Sono nominati in Sicilia due inquisitori costantiniani. Res. del 9 luglio 1822, v. 3, p. 307 — La commissione per la verifica de' beni dell'ordine suddetto, deve pure occuparsi della verifica degli altri beni di simil natura della valle di Palermo. Res. del 24 nov. 1830, vol. 5, pagina 383.

Ordine delle due Sicilie. — Provvedimenti per lo ricupero delle somme dovute sullo stralcio di quest'ordine. Cir. del 23 dec. 1815, v. 1, p. 195.

Ordine di S. Giorgio. — Si prescrivono norme relative alle

decorazioni dell'ordine suddetto. Cir. del 2 ott. 1824, v. 4, p. 97.

Ordine gerosolimitano. — Disposizioni pe' beni appartenenti a quest' ordine ed al gran priorato in Messina. Resc. del 1 gennaio 1827, v. 5, p. 8 — Come si debbano pagare le pensioni a' cavalieri dell' ordine suddetto. Resc. del 22 aprile 1829, v. 5, p. 219 — Ritenuta a praticarsi sulle pensioni delle commende incamerate di quest' ordine. Res. del 7 ott. 1829, v. 5, p. 261 — Norme per l'amministrazione delle commende in sequestro. R. del 7 nov. 1829, v. 5, p. 270 — Norme nelle vacanze delle commende in Sicilia. Res. degli 8 maggio 1830, vol. 5, p. 34 — Come debbano pagarsi le pensioni. Minist. del 15 gennaio 1831, v. 5, p. 390 — Debbono considerarsi come appartenenti al demanio regio tanto le commende vacate prima dell'abolizione dell'ordine, quanto quelle che andranno a vacare. Res. del 18 mar. 1831 v. 6, p. 17 — Norme per lo incasso delle somme provvenienti da sequestri messi sopra i beni delle commendemende vacanti. Res. del 12 ott. 1831, v. 6, p. 84 — I beni propri de' commendatori debbono lasciarsi agli eredi de' medesimi. Res. del 10 feb. 1832, v. 6, pag. 102 — Soluzione di dubbi relativi alla incamerazione delle commende, o di altre rendite una volta appartenenti all' ordine. Res. del 23 marzo 1832, v. 6, pag. 112 — Disposizioni pel debito de' titolari delle commende. Res. del 9 giugno 1832, 2. 6, p. 122 — Disposiz. di rigore per coloro che senza validi e legali documenti s' insigniscono di quest'ordine. Res. del 19 mar. 1834, v. 6, p. 246.

Ordini mendicanti. — Provvedimenti per la ordinazione dei religiosi di questi ordini. Res. del 15 marzo 1820, v. 3, p. 140 — Se i religiosi ripristinati sieno in numero da costituire una regolare famiglia. Res. degli 11 gen. 1822, v. 3, p. 344 — Con quali carte sono abilitati a girare per le questne i religiosi degli ordini suddetti. Cir. degli 11 maggio 1822, v. 3, p. 297, e Cir. del 27 maggio 1829, v. 5, p. 226.

Ordini reali. — Debbonsi solamente gli ordini del Re citare nelle decisioni o in altre deliberazioni. Minist. del 5 luglio 1815, v. 1, p. 70.

Orfanotrofio militare. — I collettori delle rendite di esso possono dar cauzione in beni fondi. Resc. del 9 gennaio 1822, v. 3, p. 257 — È a carico dell' amministrazione del medesimo il mantenimento del real collegio e scuole militari. Res. del 29 marzo 1833, v. 6, p. 175 — Gli

impiegati di tal ramo possono prendere anticipazione di soldo dalla cassa di sconto. Rescrit. del 17 agosto 1839, v. 7, p. 142 — Le contestazioni, che si elevano per contratti stipulati dall'amministrazione dell'orfanotrofio militare debbonsi esaminare in primo grado di giurisdizione dalla camera del contenzioso della gran corte de' conti. Cir. degli 8 aprile 1853, v. 8, p. 351.

Ospedali. — Non possono impiegarsi in essi i forzati, che deggiono espiare una pena maggiore di anni cinque. Res. del 15 sett. 1817, v. 1, p. 370 — Disposizioni su di alcuni abusi in materia di giurisdizione ecclesiastica introdotti nel reale stabilimento degl' incurabili. Rescr. del 29 giugno 1829, v. 5, p. 231 — Spiegazioni sulle disposizioni date col precedente rescritto. Res. del 26 agosto 1829, v. 5, p. 253 — Norme pei registri d'entrata, ed obbligo degli amministratori degli ospedali di partecipare i nomi de' morti agli uffiziali dello stato civile. Cir. del 26 nov. 1845, v. 8, p. 65.

P

Pandettari. — Disvincolo delle cauzioni de' Pandettari. Resc. del 4 dec. 1824, v. 4, p. 112.

Parrocchie. — Lettere apostoliche per la provvista delle parrocchie vacate prima del concordato. Res. del 30 mag. 1818, v. 2, p. 164 — Si prescrive la formazione d'uno stato indicante se le parrocchie sieno di patronato regio, ecclesiastico o laicale. Cir. del 18 nov. 1818, v. 2, p. 306 — Se nella vacanza di quelle che hanno la rendita minore di ducati cento, la spesa del sequestro debba prelevarsi dalla rendita istessa, o vada a carico dell'amministrazione diocesana. M. del 20 apr. 1828 v. 5, p. 158 — Chiarimenti di dubbi nella vacanza della parrocchia di Fasano, se si debba procedere a sequestro delle rendite addette a celebrazione di messe, e di quelle della porzione vacata. Min. del 13 nov. 1830, v. 5, p. 381 Si prescrive, che sulla domanda di dissequestro delle rendite d'una parrocchia, il rescritto del 26 ott. 1839 porta di dritto la nullità di tutti gli atti dell' autorità ordinaria dichiarata incompetente. Resc. degli 11 sett. 1841, v. 7, p. 298 — A carido di quali fondi debbano cedere le spese per lo ristauro e ricostruzione delle chiese parrocchiali. Res. del 23 giu. 1854, v. 9, p. 45.

Parrochi. — Si determinano i dritti loro spettanti di stola bianca e nera. Res. del 22 ott. 1823, v. 4, p. 25 — Come debbano essere chiamati i parrochi per la istru-

zione de' processi criminali. Minist. del 30 giu. 1827, v. 5, p. 59 — Disposizioni onde cessino le difficoltà dei medesimi nella esecuzione del decreto del 4 feb. 1828 Res. del 6 maggio 1829, v. 5, p. 221 — Si toglie loro il divieto di essere maestri di scuole primarie. Circol. del 17 maggio 1828, v. 5, p. 142 — Ne' giudizi da da essi intentati per la esazione delle decime sagramentali non deve prendervi parte l' amministrazione diocesana, Min. del 3 dec. 1828, v. 5, p. 185 — Disposizioni relative a' proventi e spese de' medesimi, e della coadiuvazione della cura. Min. del 10 dec. 1828, v. 5, p. 186 — Come nelle ricettizie debbano dividere il peso delle messe gravitanti sulla massa comune, in cui per intero o in parte si è stabilita la congrua. Rescr. del 28 sett. 1831, v. 6, p. 82.

Partecipanti delle ricettizie. — Chiarimenti per le provviste delle partecipazioni e de' canonicati nelle cattedrali collegiate. Min. del 13 marzo 1830. v. 5, p. 298 — Come debba distribuirsi la rendita a' partecipanti, sì in danaro che in generi. Min. del 7 luglio 1841, v. 7, p. 280 — Sono esenti dalla puntatura gli ordinati a titolo di sacro patrimonio, e dimoranti nel seminario per istruirsi. Min. del 21 luglio 1841, v. 7, p. 288 Quelli di porzione maggiore hanno la precedenza su quelli di porzione minore Min. del 14 agosto 1841, v. 7, p. 289 — Si determina la precedenza tra taluni sacerdoti partecipanti. Min. del 25 sett. 1841, v. 7, p. 306 — Debbono essere incaricati del bisogno spirituale della popolazione sotto la dipendenza del parroco. Min. del 9 ott. 1841, v. 7, p. 307. — Vedi *Chiese ricettizie.*

Passaporti. — Si sostituiscono le carte di passaggio a quelle di sicurezza ed a' passaporti per girare il regno. Cir. del 12 feb. 1836, v. 6, p. 355.

Patrimonio ecclesiastico. — Si prescrive la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie pe' beni appartenenti al detto patrimonio. Cir. del 20 nov. 1841, vol. 7, p. 319, e 25 nov. 1837, v. 7, p. 65.

Patrimonii sacri. — Si ordina l' osservanza dell' articolo 21 del concordato relativo a' sacri patrimoni. Res. del 15 giugno 1818, v. 2, p. 174 — Modo come rilasciare i certificati di libertà pe' fondi da costituirsi in patrimonio. Res. del 27 giugno 1818, v. 2, p. 184 — Il certificato di libertà del fondo costituito in patrimonio non ha bisogno di trascrizione. Cir. del 24 sett. 1818, vol. 2, p. 268 — Facilitazioni agli studenti professi della congregazione de' PP. del SS. Redentore pel patrimo-

nio costituito prima del concordato. Res. del 23 genn. 1819, v. 2, p. 367 — Esecuzione de' minoristi di varie congregazioni dalla costituzione di un nuovo patrimonio. Res. del 23 gennaio 1819, vol. 2, p. 368 — La rendita de' sacri patrimoni deve essere purgata dal peso fondiario. Cir. del 3 marzo 1819, v. 2, p. 381 - Altre norme pe' certificati di libertà de' fondi destinati a quest' uso. Regolam. del 29 maggio 1819, v. 3, p. 16 — Può costituirsi sopra iscrizioni sul gran libro. Min. del 15 sett. 1819, v. 3, p. 58 — Come debbano richiedersi e rilasciarsi i certificati anzidetti di libertà di fondi. Res. del 6 nov. 1819, v. 3, p. 81 — Modo di costituirli. Res. del 18 marzo 1820, v. 3. p. 141 — Quale specie di carta da bollo debbano adoperare i regi procuratori nella richiesta di notizie d' iscrizioni su' beni destinati a quest' uso. Cir. del 17 maggio 1820, v. 3, p. 162 — Soluzione di dubbi relativi alle dimande per costituzione di patrimoni. Cir. del 29 luglio 1820, vol. 3, p. 183 — Si dichiara l'articolo 21 della commissione esecutrice del condordato. Cir. del 6 sett. 1820, v. 3, p. 192 — Applicazione del decreto del 14 luglio 1824, Res. del 21 marzo 1825, v. 4, p. 163 — Sono esenti dal dritto fiscale le trascrizioni di sentenze declaratorie della libertà e capienza de' fondi. Res. del 1 lug. 1826 v. 4, p. 317 — Se una volta costituito un patrimonio possa svincolarsi sostituendovi un beneficio ecclesiastico o altri fondi liberi e di egual rendita. Res. del 5 sett. 1827, v. 5, p. 78 — Norme sulla tassa diocesana dei medesimi. Min. del 14 nov. 1827, v. 5, p. 98 — Disposizioni sull' alienazione di parte del patrimonio. Res. del 13 sett. 1828, v. 5, p. 162 — Norme per la cessione de' medesimi. Min. del 27 sett. 1828, v. 5, p. 179 — Come debbano valutarsi i fondi per costituzione di patrimonio. Res. del 24 marzo 1830, v. 5, p. 299. Non possono formarsi sulla rendita nascente da ospitali. Min. del 22 maggio 1830, v. 5, p. 314 — Come se ne agevoli la costituzione per promuovere il sacerdozio. Cir. del 29 maggio 1830, v. 5, p. 318 — Come si facciano valere per titolo di patrimonio le cappellanie delle congregazioni, e de' luoghi pii laicali dipendenti dalla beneficenza. Res. del 3 nov. 1830, v. 5, p. 372 — Se un ordinato promosso ad un beneficio possa cedere il suo patrimonio ad un altro, e se nell' affermativa vi sia bisogno di nuova omologazione del tribunale. Min. del 6 nov. 1830, v. 5, p. 376 — Se i canoni addetti a quest' uso debbano calcolarsi netti o lordi di fondia-

ria. Min. del 21 sett. 1831, v. 6, p. 81 — Chiarimenti di dubbi in fatto di trascrizione di sentenze per costituzione di sacro patrimonio. Min. del 24 agosto 1833, v. 6 p. 200 — Norme onde inoltrarne le domande. C. del 7 marzo 1835, v. 6, p. 318 — Si prescrive la rigorosa vigilanza nella estimazione de' fondi. Circo. del 4 agosto 1838, v. 7, p. 98 — Possono valere per patrimonio le cappellanie anche degli stabilimenti ecclesiastici sotto determinate condizioni. Res. degli 8 giugno 1839, v. 7, p. 133 — Si trasmette il real decreto, che dichiara insequestrabili le rendite de' beni costituiti. C. del 30 gennaio 1841, v. 7, p. 221 — Se ne dichiara inalienabile qualunque porzione. Min. del 24 nov. 1841 v. 7, p. 321.

Patrocinatori. — Osservanze, cui van soggetti prima di entrare in esercizio. Cir. del 18 gennaio 1822, v. 3, p. 345 — Se convenga adottare la misura della sospensione contro i patrocinatori morosi al pagamento delle multe. Min. del 24 sett. 1833, v. 6, p. 209 — Chiarimenti alla misura di doversi liquidare le indennità ai patrocinatori nell' agenzia del contenzioso della tesoreria. Min. del 29 gennaio 1834, v. 6, p. 233 — Per le vacazioni a' patrocinatori di tutti i rami della cassa di ammortizzazione deve adottarsi la norma stabilita per le vacazioni de' patrocinatori del tavoliere. Min. del 29 ott. 1842, v. 7, p. 397 — Quelli non domiciliati nella residenza del tribunale, cui sono addetti, non debbono far parte della lista degli eligibili del comune nel quale sono col fatto domiciliati. Rescr. del 20 maggio 1857, v. 9, p. 219.

Patronati. — Si ordina la sospensione delle cause, che li concernono. Res. del 7 gennaio 1818, v. 2, p. 71 — Invio agli ordinari di due decreti relativi a' patronati feudali e particolari. Cir. degli 8 agosto 1818, v. 2, p. 221 — Si prescrive determinarsi i benefici sì pieni, che vacanti soggetti a patronati feudali. Rescr. del 16 sett. 1818, v. 2, p. 259 — Ne' giudizi di patronati i regi procuratori debbono invigilare al mantenimento dei dritti di regalia. Cir. del 4 nov. 1818, v. 2, p. 299. Norme pe' sequestri su i beni de' benefici di patronato particolare. Res. del 4 agosto 1821, v. 3, p. 218 — Il patronato di S. Elia in Mazzara ritorna alla confraternita del SS. Sagramento di quel comune. Res. del 24 luglio 1830, v. 5, p. 331 — Norme per la provvista del priorato nella cattedrale di Andria di patronato comunale. Min. del 22 sett. 1830, v. 5, p. 344 — Qual ri-

medio sia più conducente nello interesse della real corona contro una sentenza emessa da un tribunal civile in una causa di patronato. Min. del 20 agosto 1831, v. 6, p. 57 — Se nella mancanza di regolare scrittura presso la contabilità delle mense, badie, e benefizi di regio patronato, e presso l'amministrazione degli spogli e sedi vacanti in Sicilia, convenga portar modifica al decreto degli 11 ott. 1833. Res. del 28 maggio 1836, v. 6, p. 381 — Si promuove la censuazione delle terre incolte appartenenti a' titolari di regio patronato in Sicilia. Res. del 23 marzo 1842, v. 7, p. 350 — Ulteriori disposizioni per la censuazione delle terre incolte. Res. degli 11 mag. 1842, v. 7, p. 361 — I patronati regi non formano ostacolo alla soppressione degli abusi feudali. Res. del 25 giu. 1842, v. 7, p. 368 — Non è necessario il sovrano permesso per intentarsi liti di devoluzione di beni ecclesiastici soggetti al regio patronato per mora triennale alla soddisfazione del canone arretrato. Rescr. del 2 maggio 1851, v. 8, p. 235 — Norme per la realizzazione delle decime di patronato regio in Sicilia. Res. del 7 aprile 1854. v. 9, p. 31 — Formalità da serbarsi negli affitti de' beni ecclesiastici di regio patronato in Sicilia. Res. del 27 aprile 1857, v. 9, p. 211 — Come s' intentino liti di devoluzione pe' beni di regio patronato in Sicilia. Res. del 13 luglio 1857, v. 9, p. 213 Sorgendo quistioni tra il regio patronato ed i comuni in Sicilia, il procurator regio sosterrà le parti del primo, ed il giudice, che lo supplisce sosterrà le parti del pubblico ministero pe' comuni. Res. degli 8 aprile 1858 v. 9, p. 349.

Pegnorazione — Deve ammettersi la pegnorazione delle gioie sino al valore di ducati cento senza che il pegno sia garentito da cambiale. Res. del 25 sett. 1835, vol. 6, p. 344 — Si stabilisce lo interesse per la pegnorazione delle pannine presso il banco delle due Sicilie. Res. del 18 maggio 1839, v. 7, p. 128.

Pensioni — Norme per la liquidazione delle pensioni di giustizia di quei militari, che non hanno per le passate vicende un servizio continuato di venti anni. Res. del 2 agosto 1817, v. 1, p. 339 — Come debbansi liquidare quelle di giustizia per gl' individui che soffrirono perdita d'impiego nell'occupazione militare, e che presentemente trovansi in carica. Res. del 16 ago. 1817 v. 1, p. 357 — Norme a stabilire gli anni di servizio pei vecchi magistrati. Res. del 23 agosto 1817, v. 1, p. 359. Come debbansi calcolare gli anni di servizio

nella liquidazione degl' impiegati salariati de' comuni. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de'conti del 7 feb. 1818, v. 2, p. 83 — Mezzi per eseguire i sequestri sulle pensioni iscritte sul gran libro. Cir. del 13 mag. 1818, v. 2, p. 158 — Si limita a'soli agnati del commessionario una pensione di grazia conceduta a taluno per se ed i suoi successori in sua casa. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de'conti del 24 luglio 1818, v. 2, p. 204. Norme ne'casi di pensione di giustizia quando un individuo trovasi aver prestato i suoi servizi sotto potenze estere. Risoluzione sovrana del 19 luglio 1819 v. 3, p. 35. Norme sul pagamento delle pensioni ecclesiastiche. Res. degli 11 luglio 1821, v. 3, p. 212— Liquidazione delle pensioni di giustizia di coloro, che emigrarono in Sicilia. Res. del 23 gen. 1822, v. 3. p. 261 — Quelle sul terzo pensionabile sono esenti dalla ritenuta del dieci per cento. Res. del 19 gen. 1825 — v. 4, p. 135 — Dubbi sulla loro liquidazione in caso di morte di antichi pensionisti. Res. del 9 marzo 1822 v. 3, p. 274. Come debbano liquidarsi per gl' impiegati degli arrendamenti. Res. del 27 marzo 1824, v. 4, p. 57 — Nel fissarsi quelle di ritiro pe'militari della della quarta classe, deve prendersi per base il soldo goduto in attività. Res. del 27 aprile 1824, v. 4, p. 61 — Norme pe'casi in cui per la mancanza de'titolari scadono le pensioni su' fondi ecclesiastici. Res. del 18 agosto 1824, v. 4, p. 82. Esame delle dimande prodotte da vedove o figli di antichi pensionisti. Res. del 3 gennaio 1825, v. 4, p. 132. Come debba eseguirsi il decreto del 15 nov. 1825 in ordine agli anni di servizio. Res. del 5 luglio 1826, v. 4, p. 220 — Come debbano liquidarsi quelle degli impiegati di casa reale. Res. del 18 ott. 1826, v. 4, p. 373. A quali pensionisti debbano gratuitamente rilasciarsi i documenti necessari alla esazione della pensione. Cir. del 15 sett. 1827, v. 5, p. 79. Le sanatorie per interruzione di servizio sono valide solo per liquidare pensioni di ritiro o vedovili, e non già per gli ascensi. Res. del 7 nov. 1828, v. 5, p. 180 — Sono escluse dalle pensioni vedovili quelle mogli che contrassero matrimonio di coscienza. Res. del 18 nov. 1829, v. 5, p. 276 — Gli anni di servizio prestati nell' accademia militare vanno compresi nel computo di quelli richiesti nelle pensioni di giustizia. Res. del 3 luglio 1830, v. 5, p. 325 — I certificati di vita che debbono esibire i pensionisti a

carico dello stato in Sicilia sono esenti dal dritto di archivio. Res. del 3 luglio 1830, v. 5, p. 326. Si risolve la quistione se lo stato di esuberanza porti interruzione di servizio Min. del 12 marzo 1831, v. 6, p. 15 — Come debbano liquidarsi quelle di ritiro agl'impiegati amministrativi in forza del real decreto del 30 aprile 1831, v. 6, p. 32 — Nel concedersi quelle di giustizia vedovili, o agli orfani degl'impiegati, gli arretrati non debbono eccedere un anno. Res. del 29 ott. 1831, v. 6, p. 86 — Si regolano le basi di primo soldo degl'impiegati del ramo militare nelle pensioni di ritiro. Res. del 10 dic. 1831, v. 6, p. 90 — Si regolano gli anni di servizio degl'impiegati militari obbligati al imbarco. Res. del 14 dic. 1831, v. 6, p. 91 — La differenza tra il nuovo e l'antico soldo accordato a titolo di soprassoldo, e soggetto alla ritenuta del due e mezzo per cento, deve mettersi a calcolo nelle liquidazioni delle pensioni di ritiro. Res. 20 giugno 1832, v. 6, p. 125 — Norme in caso di pensione di giustizia per quelli, che col soldo han conservata una differenza anche a titolo di soldo. Res. del 4 sett. 1833, v. 6, p. 204 — Se debbano far cumulo le ripristinate pensioni con gli averi tutti cui godono i concessionari, e quindi applicarsi la doppia ritenuta graduale. Min. del 19 nov. 1833, v. 6, p. 217. Ne'casi di pensioni vedovili o di ritiro, non debbono andar compresi tra gli anni di servizio quelli in cui siasi percepita gratificazione. Res. del 6 maggio 1835. v. 6, p. 328 — Come debbano regolarsi nelle pensioni di giustizia le indennità che si godono per supplemento di soldo. Res. del 3 settembre 1835, v. 6, p. 340. Sono esentate talune vedove d' impiegati dell' amministrazione della Finanza dalla esibizione della real licenza di matrimonio per la liquidazione delle pensioni vedovili. Res. del 1 ottobre 1836, v. 7, p. 6. La mancanza di esercizio per impedimento indipendente dalla volontà di colpa dell' impiegato, non costituisce interruzione di servizio. Cir. del 14 gen. 1837, v. 7, p. 22. Il beneficio del quinquennio è applicabile anche agl'impiegati, che contano un numero di anni di servizio con soldo sufficiente per aver dritto a pensione. Res. degli 8 luglio 1837. v. 7, p. 45 — Si regolano le dichiarazioni che debbono fare gl' impiegati dell' amministrazione de' beni ceduti dalla real casa per la liquidazione delle loro pensioni. Res. del 28 luglio 1837, v. 7, p. 48. Norme per la liquidazione delle pensioni di giustizia per impiegati, che

sono stati prima esonerati, ed indi ripristinati ad impiego. Res. del 29 aprile 1839, v. 7, p. 130 — Le disposizioni del decreto del 28 luglio 1818 per le pensioni militari non sono applicabili agl'impiegati civili; e quindi non possono ricongiungersi i due interrotti periodi di servizio nella liquidazione. Res. del 18 giugno 1839, v. 7, p. 134 — Norme per le pensioni di ritiro de'musicanti regnicoli, che prestano servizio nei corpi svizzeri. Res. del 26 giugno 1839, v. 7, pagina 136 — Come debba ripartirsi una pensione tra figli del primo e del secondo letto in caso di morte, o di passaggio a seconde nozze della vedova d'un impiegato. Res. del 16 sett. 1840, v. 7, p. 195 — Non si possono congiungere in caso di pensione di ritiro gli anni di servizio prestato nel ramo militare, dal quale un individuo a propria dimanda fu dimesso, a quelli che dopo qualche intervallo l'individuo stesso ha prestato in altro ramo. Res. del 16 ott. 1840, v. 7, p. 204. Per quelle di ritiro degl'impiegati comunali, si osservi il real decreto del 1 giu. 1842 Cir. del 7 dic. 1842, v. 8, p. 9. Quelle vedovili debbono liquidarsi sul soldo, che godeva l'impiegato nell'esercizio delle sue funzioni, e non su quello che fruiva stando al ritiro, e per conseguenza deve procedersi a novella liquidazione. Cir. del 4 feb. 1852, v. 8, p. 281 — Ne'certificati che accompagnano le proposte per le pensioni di ritiro o vedovili, debbono indicarsi i libri e le scritture dalle quali si sono rilevati i fatti che si attestano. Min. del 4 dic. 1852, v. 8, p. 311 — Il tempo in cui i militari sono rimasti immobilizzati a carico della finanza, non deve mettersi a calcolo nella liquidazione delle pensioni come servizio attivo. Res. del 26 feb. 1853, v. 8, p. 344 — I matrimoni celebrati in extremis non producono alcuno effetto in riguardo alle pensioni. Res. del 30 gen. 1836 v. 9, p. 111 — Accordandosi il ritiro agli uffiziali con la condizione della liquidazione delle pensioni sul soldo dell'ultimo grado, s'intende dispensato dalle regole del biennio pel godimento dell'ultimo soldo. Res. del 15 marzo 1856, v. 9, p. 131 — Non vi han dritto le vedove e gli orfani di coloro, che hanno rinunziato all'impiego. Res. del 3 nov. 1856, v. 9, p. 173 — Non può darsi luogo a liquidazione di giustizia alle vedove di uffiziali, che contrassero matrimonio senza real permesso, e senza le solennità prescritte dalle leggi benchè posteriormente con sovrani rescritti si fosse sanato il primo difetto, e permessasi la pubblicazione del matri-

monio sugli atti dello stato civile. Res. del 30 dicem. 1856, v. 9, p. 195. Le vedove degl'impiegati delle intendenze e sottintendenze, i di cui mariti non han rilasciato per un ventennio il due e mezzo per cento, non han dritto a pensione di giustizia. Res. del 6 feb. 1857, v. 9, p. 197 — Il tempo in cui un individuo ha figurato nel secondo seguito della real marina non deve calcolarsi per la liquidazione della pensione di giustizia. Res. del 25 aprile 1857, v. 9, p. 206 — Non si possono cumulare più pensioni, benchè siensi goduti più impieghi. Res. del 2 maggio 1857, v. 9, p. 214. Norme per la liquidazione della pensione di giustizia degl'impiegati messi in attenzione di destino, o in disponibilità, e poi richiamati in servizio. Min. del 15 luglio 1857, v. 9, p. 242 — La iscrizione delle pensioni di ritiro per gl' impiegati non deve aver luogo dal dì del real decreto, ma da quello in cui gl' impiegati lasciano di fatto il posto dal quale sono stati ritirati. Cir. del 20 giugno 1857, v. 9, p. 230 — I pensionisti di grazia sopra qualunque amministrazione pubblica o di beneficenza, cessano dal godimento della pensione, non appena contraggono matrimonio. Res. del 3 ago. 1857, v. 9, p. 251 — Le pensioni militari, e gli assegnamenti su'ruoli provvisori, non eccedenti duc. 120 annui, sono esenti dalla ritenuta del dieci per cento. Res. del 10 sett. 1857, v. 9, p. 273 — Norme per la liquidazione delle pensioni di giustizia degl'impiegati ritirati o disponibili delle amministrazioni di Magione, Ficuzza, Sagona, e Boccadifalco messe a carico delle reali finanze. Min. del 5 dic. 1857, v. 9, p. 308 — Non è dovuta l' annata o quota di pensione alla vedova d'un impiegato, la quale passa a seconde nozze. Ministeriale del 26 dic. 1857, v. 9, p. 319 — Altre norme per la liquidazione delle pensioni degli strumentisti di banda del reale esercito. Res. del 5 gen. 1858, v. 9, pagina 321 — Gli atti notori non sono ammessibili per supplire agli atti legali dello stato civile nella liquidazione delle pensioni, salvo alcune eccezioni. Min. del 19 gen. 1858, v. 9, p. 325 — La congiunzione de'servigi nella liquidazione delle pensioni è una dispensa alle leggi vigenti, e quindi una grazia riservata alla sovrana clemenza. Res. del 3 maggio 1858, v. 9 p. 351 — Decadono dal dritto di liquidarle i cancellieri comunali che per la incompatibilità rinunciano questa carica per ritener quella di notaio. Res. del 13 maggio 1858, v. 9, p. 356. Quelle assegnate sul terzo pensionibile delle

mense e prelature in Sicilia, debbono ritenersi come insequestrabili ed incapaci di delegazione, tanto in sede piena, quanto in sede vacante. Res. degli 8 lug. 1858 v. 9, p. 390.

Percettori di fondiaria — La prelazione nelle vendite non è accordata alle loro persone, ma al governo. Circolare del 18 feb. 1810, v. 1, p. 91 — Regresso che un terzo può avere contro un percettore, che ha trascurata la percezione. Min. del 13 maggio 1810, v. 1, p. 121— Esame amministrativo che deve precedere nelle accuse criminali contro i percettori in materia di officio. Cir. del 5 ott. 1811, v. 1, p. 144 — Provvedimenti per la esazione degli esattori in caso di malversazione de'percettori, e per lo arresto de'medesimi. Cir. degli 8 luglio 1812, v. 1, p. 152. È loro vietato esiger dritto di sequestro sulle intimazioni che si spediscono agli affittatori de'fondi. Min. del 15 feb. 1817, v. 1, p. 288 — In quali proporzioni debbano regolarsi le cauzioni dei percettori delle contribuzioni dirette. Sovrana determinazione del 1 aprile 1817, volume 1, pag. 297. Norme sulle azioni de' percettori verso i debitori di tassa fondiaria, che dipende da esercizi saldati. Cir. del 20 dicembre 1817, v. 2, p. 57. I percettori comunali in Sicilia non sono obbligati di sottoscrivere le obbliganze per la esazione del macino. Res. del 30 nov. 1825, v. 4, p. 228. Disposizioni a regolare il dritto dovuto a quelli di Sicilia. Res. del 15 lug. 1826 v. 4, p. 325. Norme nella deliberazione discrepante di più comuni di preferire il percettore all' esattore di fondiaria. Cir. degli 11 luglio 1829, v. 5, p. 239 — Si prescrive che sieno esenti dalla leva. Res. del 26 giugno 1835, v. 6, p. 332. Per accordar congedi a'medesimi fino ad un mese, si deve chiedere l'autorizzazione del controloro generale. Cir. del 3 aprile 1833, v. 6, p. 176. Ne' congedi che chieggono, debbono essere intesi i ricevitori distrettuali. Cir. degli 11 maggio 1833, v. 6, p. 185. Le liquidazioni amministrative, che si spediscono contro i percettori in Sicilia, debitori per obbliganze, debbono adempirsi mercè l'esercizio dell'azione reale e personale. Res. del 18 ott. 1853, v. 8, p. 393.

Periti — Sono determinati quali periti debbano verificare le specie delle merci in dogana. Res. del 16 maggio 1829, v. 5, p. 223.

Periti calligrafi — Si determinano le indennità dovute ai medesimi, ed a' periti di arti liberali adoperati in af-

fari penali. Rescritto del 21 maggio 1836, volume 6, p. 377.

Periti di campagna — Vedi *Esperti*.

Periti sanitari — Possono scriversi in piedi delle relazioni de'medesimi le ordinanze de'presidenti per la tassa degli onorari. Cir. del 30 agosto 1820, v. 3, p. 191. Se le loro dichiarazioni fatte prima delle attuali leggi penali, e giurate prima con forme allora vigenti, possano esser lette nella pubblica discussione. Res. del 15 sett. 1821, v. 3, p. 233.

Pesca — Le contravvenzioni in materia di pesca debbono essere giudicate colle norme stabilite nella legge organica del 20 maggio 1808, e nelle leggi penali vigenti. Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de'conti del 20 sett. 1817, v. 1, p. 373. È vietata in Sicilia la pesca con la atalunogare. Res. del 10 marzo 1824, v. 4, p. 55. Disposizioni in Sicilia relative alla pesca. Res. del 7 apr. 1827, v. 5, p. 29. Altre norme per la Sicilia a regolar la pesca in quei reali domini. Res. del 28 ott. 1829, v. 5, p. 266. È permessa la salagione de' pesci ne' luoghi che non distano più di due miglia dalle dogane. Cir. del 14 luglio 1838, v. 7, p. 95. Approvazione del regolamento per le barche da pesca in Sicilia, che recansi sulle coste di Africa. Res. del 16 feb. 1842, v. 7, p. 345.

Pesi e misure — Si determinano le incisioni a farsi su'nuovi pesi e misure. Cir. del 14 sett. 1841, v. 7, p. 305— Soluzione de'dubbi sulla verifica e marchio di essi. Cir. del 10 agosto 1842, v. 7, p. 382.

Piante topografiche — Se siano soggette alla formalità del registro e bollo, allorchè debbonsi presentare in giudizio. Min. del 28 ott. 1835, v. 6, p. 348.

Piantoni — In quali casi possano spedirsi piantoni per oggetto di amministrazione. Res. del 5 aprile 1817, v. 1, p. 298. Uso di essi contro gli eredi de'cassieri e degli appaltatori de'dazi comunali. Min. degli 11 giugno 1817, v. 1, p. 313. Possono spedirsi nella riscossione de'ratizzi per arginare i fiumi ed i torrenti. Res. del 7 giugno 1828, v. 4, p. 304. Possono usarne per la esazione delle loro rendite di qualunque natura, tanto i comuni, che i luoghi pii e gli stabilimenti di beneficenza del regno. Rescritto del 18 luglio 1832, v. 6, pag. 139.

Piazze d'armi — È stabilita una commissione per esaminare i titoli de'censi, le vedute militari, ed i bisogni delle

opere della piazza di Cotrone. Res. del 3 nov. 1830, v. 5, p. 373.

Polizia — Disposizioni in Sicilia pe'locali destinati agli agenti di polizia. Res. del 27 agosto 1823, v. 4, p. 11 — Gl' incaricati di polizia debbono ritenere solo le carte pertinenti a questo ramo, restituendo subito quelle di commercio a'negozianti. Cir. del 28 feb. 1827, v. 5, p. 21 — Si stabilisce l'armonia necessaria tra la polizia e l'ordine giudiziario. Cir. del 1 maggio 1829, v. 5, p. 219. La infrazione agli obblighi di polizia a taluno imposti, deve essere giudicata dal potere giudiziario, cui deve rimettersi il verbale dell'obbligo contratto, e quello che pruova la contravvenzione. Min. del 1 lug. 1856, v. 9, p. 146 — Gli agenti di polizia non possono assumere l'esercizio di giurisdizione penale in materia d'infrazioni alle obbligazioni di polizia, a carico dei contravventori. Min. del 6 agosto 1856, v. 9. p. 150. Debbono gravitare sui comuni in Sicilia le spese di pigione lume e fuoco pe'posti di guardia di polizia. Res. del 9 agosto 1856, v. 9, p. 154 — Disposizioni di polizia pe'lanciatori di pietre. Res. del 17 giugno 1818, v. 2, p. 176 — Altri provvedimenti per le disfide e pugne a pietre commesse in Napoli e sobborghi. Res. degli 11 sett. 1819, v. 3 p. 56. Dilucidazione dell'art. 15 delle istruzioni su'poteri di polizia. Cir. del 22 mag. 1817, v. 1, p. 308. Indennità di giustizia dovute agli agenti della polizia ordinaria. Res. del 15 dic. 1819, v. 3, p. 92.

Polizia rurale — Come si proceda contro i colpevoli di danni o deterioramenti negli altrui beni mobili o immobili. Res. del 17 sett. 1845, v. 8, p. 63.

Polizze — Pleggerie per le polizze e fedi di credito disperse. Istruzione del 10 feb. 1817, v. 1, p. 287 — In cambio di polizze non si deve dare che la moneta che rappresentano. Min. del 19 gen. 1828, v. 5, p. 114— Debbono anticiparsi al banco i dritti per la ricerca delle medesime. Min. del 29 ott. 1834, v. 6, p. 296 — La garantia per le polizze disperse si estende da dieci a trent' anni. Ministeriale del 18 giugno 1842, vol. 7, pag. 366.

Polvere da sparo — Se ne vieta la immissione dalla Sicilia in Napoli. Circolare del 25 aprile 1825, vol. 4, pag. 172.

Ponti e strade — Norme come regolare i pagamenti di saldo de'lavori di ponti e strade. Sovrana determinazione del 21 agosto 1816, v. 1, p. 262 — Rimangono significi-

cate le somme che gl'inteodenti liberano per questo ramo al di là di quanto è fissato ministerialmente. Cir. del 18 dic. 1819, v. 3, p. 93 — Si definiscono le strade che interessar possono la difesa delle frontiere. Res. del 10 marzo 1824, v. 4, p. 54. Norme per la esecuzione de'lavori in economia. Regolamento del 21 ott. 1830, v. 5, p. 362—In qual modo possano giudicarsi amministrativameote le quistioni tra gli appaltatori e la direzione generale di ponti e strade. Res. del 2 luglio 1831, v. 6, p. 45 L'amministrazione de'ponti e strade per ciò che riguarda opere pubbliche, è subordinata al ministero dell'interno. Res. del 14 settembre 1831, v. 6, p. 79. Ne'casi di urgenza gl'ingegneri sono facoltati far intraprendere i lavori senza però oltrepassare la somma di ducati cento in pendenza dell'approvazione dello stato estimativo, che da essi si compilerà. Min. del 25 sett. 1852, v. 8, p. 304. Norme per la compilazione degli stati de'viaggi che si eseguono dagl'ingegneri di tal ramo in Sicilia. Cir. del 1 aprile 1854, v. 9, p. 30 — Norme per le promozioni degl'ingegneri di tal ramo. Res. del 13 feb. 1856, v. 9, p. 115.

Porto franco di Messina — Disposizioni sul libero cabotaggio e sulla libertà delle interne comunicazioni di quel porto. Res. del 21 sett. 1826, v. 4, p. 362.

Porti — Le deputazioni, ed i cassieri speciali de'porti, hanno le stesse facoltà delle deputazioni provinciali. Res. del 24 sett. 1856, v. 9, p. 162 — Norme da seguirsi dalle deputazioni e dagl'ingegneri per le opere de'porti mercantili, che si costruiscono a spese de' municipi. Res. del 19 aprile 1857, v. 9, p. 212.

Possesso trentenario — Si risolve un dubbio relativo all'oggetto. Rescritto del 13 settembre 1834, volume 6, pagina 286.

Potere giudiziario — Non può esaminare le decisioni della commessione liquidatrice sovranamente approvata. Cir. del 30 nov. 1830, v. 5, p. 385.

Predicatori — Disposizioni per la scelta de'predicatori quaresimali. Res. del 19 aprile 1828, v. 5, p. 137—Ulteriori provvedimenti per la scelta de'medesimi. Cir. del 14 giugno 1828, v. 5, p. 147 — Norme per la scelta de'predicatori quaresimali in Sicilia. Cir. del 20 febb. 1832, v. 6, p. 104.

Prescrizione — Disposizioni per le prescrizioni de' crediti contro i comuni ed i luoghi pii. Res.del 7 apr. 1830, v. 5, p. 304 — Dovunque le autorità giudiziarie non trovano elementi veri di prescrizione, debbono andar

oltre nella discussione delle cause della chiesa. Cir. del 2 giu. 1841, v. 7, p. 276 — La prescrizione trentenaria colpisce tutte le azioni e reali e personali, ma un reclamo, che producesi a'giudici superiori contro a sentenze di giudici inferiori, non va compreso nelle azioni reali e personali, e quindi non può andar soggetto a prescrizione, ma a perenzione. Res. del 17 ott. 1857, v. 9, p. 288.

Presidenti di tribunali civili — È comminata a' medesimi la sospensione, qualora non eseguano a tempo la cifra de'registri dello stato civile. Cir. del 20 aprile 1822, v. 3, p. 288 — Sono esclusivamente competenti ad ordinare il rilascio di copie delle carte private presso gli agenti del registro e bollo. Cir, del 28 ottobre 1829, v. 5, p. 267.

Presidenti dei tribunali di commercio — Soluzione di dubbi in fatto di precedenza de'medesimi. Res. del 26 aprile 1823, v. 3 p. 374.

Prestazioni enfiteutiche — Sono applicabili per le decime e per le prestazioni enfiteutiche le regole comprese nel rescritto del 17 feb. 1838, relative alla rinnovazione dei titoli di rendite per l'art. 2179 delle leggi civili. Res. del 10 sett. 1838, v. 7, p. 103.

Prestazioni ex feudali — Spiegazioni relative a quelle della provincia di Lecce. Ministeriale del 2 novembre 1809, v. 1, p. 90.

Prestazioni comunali — Non applicandosi le regole della perenzione d'istanza, è lecito a'possessori delle rendite, a'quali fu dal relativo real decreto permessa la citazione per editto, domandare in giudizio le prestazioni prediali loro dovute. Cir. degli 11 dic. 1841, v. 7, p. 329.

Prigioni — Le persone addette al servizio interno delle prigioni sono esenti dal servizio nelle milizie provinciali. Cir. del 2 dic. 1818, v. 2, p. 310 — Norme per la numerazione e cifra de' registri de'custodi. Cir. del 19 agosto 1820, v. 3. p. 186 — Le spese di scrittoio per le prigioni cedono metà a carico del governo, e metà dell' appaltatore generale. Sovrana determinazione del 27 feb. 1822, v. 3, p. 270 — Provvedimenti per le cappelle nelle prigioni distrettuali. Cir. del 22 dic. 1824, v. 4, p. 119 — Si fissano le indennità spettanti a'supplenti funzionanti da custodi proprietari. Circ. del 24 sett. 1825, v. 4, p. 210 — Da chi possa sostituirsi il capitano relatore del consiglio di guerra nella commessione punitrice delle eccedenze nelle prigioni. Cir. del 21 marzo 1827, v. 5, p. 27.

Privative — Quella accordata per la formazione de'reali suggelli deve aver luogo solamente pe'suggelli a spese del regio erario. Res. del 26 maggio 1817, volume 1, pagina 311.

Privilegii — È personale e non alienabile il privilegio accordato a taluno di avere in casa un coretto sporgente in qualche chiesa. Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de'conti del 17 gen. 1818, v. 2, p. 75 — Si prescrive l'osservanza della Bolla Benedettina relativa a' privileg: del tribunale della Monarchia in Sicilia. Res. del 29 aprile 1818, v. 2, p. 149 — Facoltà di cui godono per pontificia concessione i cappellani castrensi dell'armata austriaca. Cir. del 29 dic. 1821, v. 3, p. 255.

Procacci — Sono a carico de' comuni le somministrazioni di lume e fuoco alle scorte de'procacci. Cir. del 7 sett. 1825, v. 4, p. 203 — Per le somme che si ricevono per questo mezzo dalle pubbliche amministrazioni si rilasciano ricevi in carta semplice, purchè non oltrepassino i ducati 20. Res. del 14 agosto 1830, v. 5, p. 333.

Processi — Norme per talune indennità dovute pe'processi criminali. Cir. del 26 agosto 1818, v. 2, p. 244 — Deve alligarsi nel principio di ogni processo criminale il compendio de' fatti e delle pruove. Cir. del 1 marzo 1820, v. 3, p. 131 — Norme per la comunicazione de' processi dalle autorità ecclesiastiche a'magistrati giudiziari. Cir. del 5 marzo 1823, v. 3, p. 361 — Disposizioni a regolare le spese pe' processi criminali, che si dichiarano di competenza correzionale. Cir. del 28 ott. 1846, v. 8, p. 116.

Processioni — Si richiamano in osservanza i generali stabilimenti per la esecuzione delle medesime. Cir. del 3 marzo 1830, v. 5, p. 294 — Si conferma la rigorosa osservanza di non permettersi nel dopo pranzo. Res. del 27 aprile 1836, v. 6, p. 372.

Procuratori generali criminali — Debbono notificare a'giudici di circondario i reati, che gl' individui del circondario medesimo abbiano commesso fuori di quello, onde non sia loro rilasciata carta di passaggio. Cir. del 28 sett. 1836, v. 7, p. 6.

Procuratori generali presso la gran corte de' conti — Ritengono in affari gravi le loro funzioni senza delegarli agli avvocati generali. Res. degli 11 agosto 1834, v. 6, p. 277.

Procuratori regi — Dopo aver date le istruzioni a' conci-

liatori, sono tenuti di darne parte a' regi procuratori generali presso le gran corti civili. Cir. del 23 dic. 1818, v. 2, p. 346 — Sono incaricati ad assicurare se i notai trovansi in regola per la costituzione del patrimonio, e per la loro cauzione. Cir. del 16 aprile 1831, v. 6, p. 26 — Si determina se possano richiedere la convocazione d' un consiglio di famiglia per rimozione di tutore. Min. del 6 maggio 1835, v. 6, p. 326.

Proietti — Norme pel mantenimento di essi nelle provincie. Regolam. del 30 aprile 1810, v. 1, p. 111 — Possono aggregarsi al ruolo de' medesimi que' fanciulli le cui madri non esistono nel comune, o sono misere. Cir. del 10 ott. 1827, v. 5, p. 85 — La nutrizione e buona esistenza de' proietti è raccomandata alla sorveglianza delle commissioni amministrative e de' parrochi. Res. del 23 gen. 1832, v. 6, p. 98 — La spesa pe' medesimi deve ripartirsi tra' comuni in ragione di popolazione. Res. del 10 giugno 1854, v. 9, p. 40 — Nello interesse della leva l' età de' proietti deve computarsi dal giorno della esposizione alla ruota, eccetto il caso in cui con validi documenti si dimostrasse la vera epoca della loro nascita. Res. del 3 marzo 1855, v. 9, p. 66.

Promiscuità — È creata una commissione per proporre i mezzi opportuni per lo scioglimento delle promiscuità in Sicilia. Res. del 17 nov. 1838, v. 7, p. 116 — Sovrane risoluzioni relativamente alle sentenze delle già abolite commissioni in fatto di scioglimento di promiscuità, avverso le quali siasi prodotto reclamo fuori termine, e non ne' modi voluti dalla legge. Res. del 5 nov. 1842, v. 8, p. 4 — Si determina esser di tre mesi fra' privati il termine a reclamare avverso le ordinanze degl' intendenti nelle cause di scioglimento di promiscuità. Res. del 17 feb. 1857, v. 9, p. 200.

Prostitute — Modifica alla circolare del 12 gen. 1822 relativa alle medesime. Cir. del 16 marzo 1822, v. 3, p. 282.

Protomedicato — I dritti protomedicali in Sicilia si riscuotono sul possessorio. Res. del 25 maggio 1836, v. 6, p. 379 — La percezione de' dritti protomedicali spettanti all' ospedale degl' Incurabili deve farsi dalle casse de' consigli degli ospizi. Cir. degli 8 aprile 1837, v. 7, p. 31 — Altre prescrizioni pe' dritti spettanti allo stabilimento degl' Incurabili. Cir. del 10 maggio 1837,

v. 7, p. 36 — Disposizioni per lo spaccio de' medicinali. Regolamento del 22 nov. 1837, v. 7, p. 63.

Provincie — Son tenute al casermaggio ed alloggio della truppa di linea abbenchè prestasse servizio provinciale. Res. del 4 sett. 1850, v. 8, p. 196.

Pruova generica — Norme sul modo e su' funzionari per assicurare la pruova generica ne' fatti criminosi. Cir. del 10 maggio 1823, v. 3, p. 377.

Pubblico ministero — Attribuzioni del pubblico ministero nelle gran corti criminali. Cir. del 24 gen. 1818, v. 2, p. 78 — È nella facoltà di promuovere con requisitoria le disposizioni permesse dalle leggi di procedura penale, quando non istimi di poter formare l'atto di accusa. Min. del 20 ott. 1819, v. 3, p. 75 — Soluzione di dubbi sul ricorso del pubblico ministero per annullamento delle decisioni di libertà nascenti dalla risoluzione di quistioni di dritto. Cir. del 13 ott. 1819, v. 3, p. 70 — Norme sul posto che deve occupare alla pubblica udienza il giudice che ne fa le veci. Min. degli 11 giugno 1823, v. 3, p. 383 — Si regola il pagamento dei dritti di cancelleria ne' giudizj ad istanza del pubblico ministero. Res. del 13 dic. 1834, v. 6, p. 303 — Gli agenti del pubblico ministero presso i collegi giudiziari hanno la facoltà di permettere la stampa di atti giuridici. Res. del 7 maggio 1858, v. 9, p. 354.

Q

Quarte piazze — Come si regoli la provvista delle quarte piazze riservate al sovrano arbitrio. Res. del 16 giugno 1838, v. 7, p. 88.

Querela di falso — Provvedimenti per le querele di falso in principale che si vogliono produrre contro le scritture private. Res. del 12 marzo 1834, v. 6, p. 243.

Questue — Divieto per le medesime, e determinazione dei casi ne' quali sono permesse. Cir. del 22 nov. 1826, v. 4, p. 385 — Di quali carte debbano esser muniti i questuanti che appartengono ad ordini religiosi mendicanti. Cir. del 7 feb. 1827, v. 5, p. 9 — Si prescrivono le autorizzazioni di cui abbisognano i romiti che girano per la questua. Cir. del 29 dic. 1827, v. 5, p. 108.

Digitized by Google

R

Razionali de' consigli degli ospizii — V. *Consigli degli ospizii.*

Real marina — Gli uomini di mare a contrarre matrimonio debbono ottenere il permesso dell'ispettore del personale. Cir. del 18 feb. 1841, v. 7, p. 222.

Reati — Norme relative al procedimento per un nuovo reato contro un prevenuto giudicato per altri reati. Min. del 16 giugno 1819, v. 3, p. 21 — L'azione penale pei reati forestali rimane prescritta col trascorrimento del biennio. Cir. del 3 ott. 1827, v. 5, p. 84 — Ne' reati forestali di complicata natura deve applicarsi l'ammenda corrispondente al danno maggiore. Res. del 5 luglio 1833, v. 6, p. 193.

Reclami — Non sono ammisibili i reclami, che non sieno prodotti nella segreteria della gran corte de' conti nei tre mesi dalla intimazione delle decisioni. Decisione della gran corte de' conti del 24 sett. 1817, v. 1, p. 380— Sono applicabili a' trappeti ad olio le risoluzioni pe'reclami de' molini. Cir. del 20 ott. 1827, v. 5, p. 91.

Regia sila — Colla vendita de' fondi della regia sila non si è trasferita agli acquirenti la privativa per la fabbricazione della pece. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 14 gen. 1817, v. 1, p. 285.

Regia università degli studii — Sono di sua spettanza i dritti per le lauree di medicina, fisica, e chirurgia. Res. del 25 marzo 1837, v. 7, p. 29.

Regia zecca. — Disposizioni pel maestro saggiatore della regia zecca in Palermo. Res. del 27 maggio 1829, vol. 5, p. 226.

Regime ipotecario. — Formalità prescritte dalle leggi sulla amministrazione ipotecaria. Istruzione del 25 feb. 1809, v. 1, p. 53 — Vedi *Ipoteche.*

Regio assenso. — Come debbano regolarsi talune concessioni fatte senza il regio assenso. Rescritto del 3 gennaio 1829, v. 5, p. 195 — Disposizioni relative a' giudizi per annullamento di contratti eseguiti in opposizione delle leggi del regno e sforniti di assenso regio. Res. del 18 marzo 1837, v. 7, p. 28.

Regio exequatur. — Gli ordinari non debbono dare esecuzione a carte che non ne sieno munite. Sovrana determinazione del 23 sett. 1820, v. 3, p. 194 — Norme per la impartizione del regio exequatur sulle carte estere.

Min. del 14 nov. 1824, v. 4, p. 109 — Aggiunzione di taluni articoli della tariffa pel medesimo. Res. del 27 sett. 1826, v. 4, p. 368 — È richiesto per le encicliche convocatorie di qualunque ordine religioso. R. del 15 feb. 1834, v. 6, p. 238 — Norme per assicurarne il pagamento e per la trasmissione de' dritti per parte de' comuni, di altri corpi morali, e de' particolari. Cir. del 21 sett. 1850, v. 8, p. 199 — Provvedimenti per la riscossione delle tasse sopra carte provvenienti dalla Santa Sede. Regol. del 5 sett. 1857, vol. 9, p. 271 — Si determina il dritto per lo scioglimento di matrimoni. Min. del 5 sett. 1857, v. 9, p. 270. Si specifica il dritto pe' brevi, che si spediscono dalla dateria apostolica per dispense matrimoniali, ed in qual modo si facciano pervenir le somme al controloro del regio-exequatur. Min. del 28 ott. 1857, v. 9, p. 293.

Registro e bollo. — Si risolvono taluni dubbi sulla registrazione degli atti dell' amministrazione civile e comunale. Cir. del 15 luglio 1809, v. 1, p. 73 — Norme sulla formalità del registro e bollo nelle carte relative a reclami di contribuzioni dirette. Cir. del 17 sett. 1817, v. 1, p. 371 — Sono esenti dal bollo i mandati tratti da' sindaci sulle casse comunali. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 20 sett. 1817, v. 1, p. 372 — Soluzione di dubbi sul registro e bollo de' certificati per contribuzioni dirette. Cir. del 1, ott. 1817, v. 1, p. 384 — Gli atti criminali sono sempre esenti dal registro, e dal bollo. Cir. del 13 dec. 1817, v. 2, p. 53 — Si dichiarano esenti dal bollo i reclami collettivi per contributo fondiario. Min. del 20 dec. 1817, v. 2, p. 59 — Sono dispensati da questa formalità i certificati di malattie, o di altri impedimenti pe' citati a comparire ne' giudizi penali. Cir. del 1 aprile 1818, v. 2, p. 132 — Ne vanno egualmente esenti le copie delle dichiarazioni di successione, che da' giudici di circondario rilasciar si debbono a' ricevitori. Rescr. del 23 maggio 1818, vol. 2, p. 161 — Si prescrive che quattro registri solamente debbano soggettarsi al registro ed al bollo negli uffi-i della conservazione delle ipoteche. Circ. del 25 luglio 1818, v. 2, p. 205 — È soggetto al registro il *recipiatur* impartito sulle carte estere. Cir. del 29 lug. 1818, v. 2, p. 206 — Vanno esenti da tale formalità gli atti che per misure disciplinari sono compilati dalle camere notariali contro i notai. Cir. del 1 agosto 1818, vol. 2, p. 208 — Sono pure esenti dal registro e dal bollo

le dichiarazioni di scadenza delle cause dal ruolo di udienza. Cir. del 15 agosto 1818, v. 2, p. 235 — Norme sulla formalità del registro negli atti di mutazione di quota. Min. del 12 sett. 1818, v. 2, p. 256 — Ne sono esenti gli atti di mandato di consegna e di cauzione per gli affari penali. Res. del 19 sett. 1818, v. 2, p. 263 — Come debbano punirsi le contravvenzioni alle leggi sul registro e bollo. Parere della commessione de' presidenti della gran corte de' conti del 19 nov. 1818, v. 2, p. 307 — Le deliberazioni di ricusa de' giudici di circondario sono esenti da detta formalità. Min. del 10 luglio 1819. v. 3, p. 36 — Quali atti giudiziari vi siano soggetti. Res. del 14 agosto 1819, v. 3, p. 48 — Applicazione in Sicilia della legge sul registro e bollo. Res. del 9 feb. 1820, v. 3, p. 117 — Si determina il sollecito invio degli estratti delle sentenze di condanna. Cir. del 4 marzo 1820, v. 3, p. 133 — Come debba eseguirsi questa formalità nel registro delle opposizioni avverso le contumaciali de' giudici di circondario. Cir. del 15 luglio 1820, v. 3, p. 181 — Deve apporsi il registro negli atti degli uscieri per le affissioni degli editti nelle vendite degli stabili. Cir. degli 8, sett. 1821, v. 3, p. 230 — Si precisa il termine ed i dritti per la registrazione degli atti delle amministrazioni diocesane. Res. del 22 feb. 1823, v. 3 p. 359. Ne sono esenti i quadri de' debitori, giusta il decreto del 2 maggio 1823. Cir. del 3 gennaio 1824, v. 4, p. 44 — Soluzione del dubbio se in un atto possano riunirsi diverse contrattazioni, e ciò nello interesse della amministrazione del registro e bollo. Min. del 13 lug. 1825, v. 4, p. 191 — Quali atti abbiano a considerarsi di giudice, e quali di cancelliere. Cir. del 10 decem. 1825, v. 4, p. 231 — Norme sulla liquidazione della somma di ducati cento per gli atti a brevetto. Cir. del 23 giugno, 1826, v. 4, p. 310 — Si assoggettano ad unica multa gli atti principali, che formati in tempo della sospensione del registro, non furono nel termine prefisso sottoposti a registrazione. Res. del 21 febbraio 1827, v. 5, p. 17 — Ne sono esenti le ordinanze degli intendenti per rimboschimenti, o divieto di coltura delle terre in pendio. Cir. del 2 maggio 1827, v. 5, pag. 33 — Ne vanno pure esenti le procure per affari di commercio, che si fanno da' contendenti in piè degli originali, e delle copie delle citazioni. Circol. del 26 maggio 1828, v. 5, p. 143 — Se la vendita o la cessione di un credito di somma maggiore di ducati 100

Digitized by Google

fatta per un valore minore di questa somma, possa seguire in forma di brevetto. Cir. del 3 gennaio 1829, v. 5, p. 194 — Ne sono esenti le decisioni della gran corte de' conti per materie contabili, e le scritture che ne servono di fondamento. Min. del 9 feb. 1829, vol. 5, p. 205 — Se gl' incartamenti amministrativi debbano registrarsi e bollarsi, qualora si producono in giudizio dalle amministrazioni civili. Cir del 21 marzo 1829, v. 5, p. 211 — Ne vanno esenti gli atti contemplati nel numero 20 dell' articolo 10 della legge sul registro. Res. del 23 giugno 1829, v. 5, p. 235 — Se in un atto di appello avverso la sentenza di aggiudicazione diffinitiva, debba farsi necessariamente menzione della registrata di questa sentenza. Cir. del 25 sett. 1830, v. 5, p. 347 — Se sia richiesta tale formalità nelle copie delle deliberazioni di consigli di famiglia per nomina di tutore. Cir. del 15 giugno 1833, v. 6, pag. 187 — Se sieno soggette al registro le ordinanze del presidente per la comunicazione delle carte al pubblico ministero, e per la destinazione de' giudici relatori sopra affari che debbono spedirsi in camera di consiglio Min. del 12 marzo 1836, v. 6, p. 359 — Se vi sieno soggetti gli stati delle prestazioni variabili dovute alle prelature, e badie di regio patronato. Res. del 18 mar. 1836, v. 6, p. 362 — Abilitazioni per la registrazione degli atti ne' comuni ove non esiste officio di registratura. Res. del 26 aprile 1844, v. 8, p. 29 — Norme su questa formalità pe' documenti che servono di appoggio ne' pagamenti, che si eseguono dalle casse del regio erario. Cir. del 14 feb. 1856, v. 9, p. 116.

Regolamento sanitario marittimo. — Disposizioni sulle barche abbandonate al lido del mare. Resc. del 21 mag. 1836; v. 6, p. 376.

Regolamento di disciplina per le autorità giudiziarie. — Vedi *Autorità giudiziarie.*

Rei assenti. — Premi a coloro che ne fanno l'arresto. Cir. del 2 ott. 1819, v. 3, p. 64 — I premi per quelli che arrestano gl' imputati ascritti sull' albo de' rei assenti, debbonsi pagare dall' amministrazione del registro. Res. del 24 agosto 1833, v. 6, p. 201.

Relegati. — A carico di chi vada lo assegno a' medesimi nelle isole e forti di Sicilia. Res. del 13 agosto 1823 v. 4, p. 10 — Provvedimenti pe' relegati poveri di Sicilia. Res. del 23 dec. 1829, v. 5, p. 283 — Disposizioni pe' sussidi goduti da' relegati poveri in Sicilia. R. del 4 sett. 1830, v. 5. p. 340 — Ulteriori disposizioni

pe' Siciliani relegati nelle isole. Res. del 2 feb. 1831, v. 6, p. 13.

Religione Gerosolimitana. — È sovrana volontà che più non debba considerarsi civilmente esistente. Rescr. del 10 sett. 1825, v. 4. p. 207.

Religiose. — Si risolvono le discussioni tra padre e figlia, per essersi costei arbitrariamente rinchiusa in monistero onde professare vita monastica. Res. del 24 feb. 1827, v. 5, p. 18 — Norme per la fondazione nella capitale dell' istituto delle religiose Sagramentine. Res. del 13 feb. 1828, v. 5, p. 121 — Qual parte competa ad una famiglia religiosa, e quale all'ordinario nell' amministrazione temporale d' un monastero di monache. Res. del 17 aprile 1841, v. 7, p. 263 — Prescrizioni sugli averi spettanti alle oblate, che dal monastero, in cui hanno preso l'abito, passano in altri, ovvero si ritirano nella propria casa. Cir. del 18 feb. 1852, v. 8, p. 284.

Religiosi. — Provvedimenti pel reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti ripristinati. Resc. del 2 feb. 1822, v. 3, p. 264 — Norme a serbarsi pe' religiosi secolarizzati, che vogliono rientrare in monastero con la pensione. Res. del 6, feb. 1822, v. 3. p. 265 — Sulla incapacità de' religiosi e religiose professe a raccogliere successioni, e sul valore delle loro rinunzie. Rescr. del 9 marzo 1822, v. 3, p. 273 — Sono autorizzati i superiori a tenere ne' conventi un carcere per la custodia disciplinare de' religiosi. Min. del 7. aprile 1827, v. 5, p. 28 — Spiegazioni in linea di legge del Resc. del 15 gennaio 1843, che concerne i dritti de' monaci Res. del 16 ott. 1847, v. 8, p. 127 — Non si può procedere contro i beni del convento per significhe, che possono essere pronunziate contro i priori e guardiani de' conventi, nominati da testatori a fidecommissari di opere di beneficenza in Sicilia. Res. del 22 ago. 1851 v. 8, p. 263.

Repertori. — Quali atti sieno soggetti al repertorio e norme sulla esibizione di esso da' cancellieri, ed uscieri dei conciliatori. Cir. degli 8 marzo 1820, v. 3, p. 136 — Tolleranza per gli uscieri comunali, e per quelli d'intendenza, che non ne facciano uso. Res. del 20 aprile 1820, v. 3, p. 152 — Si stabilisce da qual'epoca quello de' notai debba esser cifrato e numerato da' presidenti delle camere notariali. Resc. del 21 aprile 1820, vol. 3, p. 153 — Soluzione di dubbi relativi alla forma dei repertori de' notai. Cir. del 30 agosto 1820, v. 3, p. 189 — Si prescrive il termine, in cui debba presentarsi

al visto. Res. degli 11 dec. 1822, v. 3, p. 333 — Sono obbligati i cancellieri delle camere notariali alla tenuta del repertorio. Cir. del 4 giugno 1823, v. 3, p. 381 — I ricevitori del registro e bollo sono obbligati ad apporre il visto per collazione sulle copie de' repertori de' notai da presentarsi agli archivi notarili. Circ. del 18 maggio 1825, v. 4, p. 177 — Non sono obbligati alla tenuta del repertorio i segretari de' procuratori regi, e de' procuratori generali. Res. del 14 feb. 1829, v. 5, p. 14 — Il dritto di esso per gli atti de' cancellieri comunali è a carico della cassa del comune. Cir. del 29 maggio 1829, v. 5, p. 224 — Si prescrive una nuova forma di repertori per gli uffizi di conciliazione. Cir. del 4 giugno 1831, v. 6, p. 40 — Sanzione penale pe' pubblici uffiziali, che contravvengono all' obbligo della tenuta del repertorio, emessa nel real decreto del 26 marzo 1827 inserito nella collezione delle leggi. Min. del 26 nov. 1849, v. 8, p. 161 — La prescrizione delle multe per contravvenzioni alle leggi del registro sulla tenuta de' repertori, deve decorrere dal giorno della vidimazione del medesimo. Rescr. del 21 gennaio 1858, v. 9, p. 327.

Responsabilità delle autorità. — Le autorità giudiziarie ed amministrative sono direttamente responsabili della esecuzione degli ordini che ricevono. Res. del 10 maggio 1840, v. 7, p. 171.

Ricevitori del registro e bollo. — Norme sulla decadaria chiusura delle casse de' medesimi. Cir. del 27 ago. 1816, v. 1, p. 362 — Provvedimenti relativi agli averi de' ricevitori provvisori. Min. del 25 sett. 1816, v. 1, pag. 268 — Il real decreto del 9 gennaio 1812 pone a rischio de' ricevitori le somme da essi riscosse. Decisione della gran corte de' conti del 19 nov. 1817, v. 2, p. 38 — Sono solidalmente tenuti tanto i ricevitori, quanto i loro garanti in caso di malversazione. Decisione della gran corte de' conti del 7 marzo 1818, v. 2, p. 108. Prescrizioni relative alla chiusura de' registri de' medesimi. Cir. del 10 giugno 1818, v. 2, p. 171 — È a carico de' medesimi la spesa di trasporto per invio di fondi. Cir. del 30 dec. 1818, v. 2, p. 347 — Norme pel trasporto de' fondi ne' luoghi ove non passa il procaccio. Cir. del 30 dec. 1818, v. 2, p. 348 — Come possa contestarsi il loro rifiuto a vendere carta bollata. Cir. del 30 agosto 1821, v. 3, p. 226 — Obblighi che debbono assumere i loro successori in caso di cambiamento de' medesimi in Sicilia. Res. del 1 lug. 1826,

v. 4, p. 315 — Fissata la classe de' medesimi secondo il carico annuale, non possono le classi fissate alterarsi per posteriori aumenti o diminuzione di prodotti. Min. del 23 maggio 1827, v. 5, p. 45 — Norme in ordine a' depositi che si fanno presso i medesimi in Sicilia. M. del 5, nov. 1827, v. 5, p. 96 — Non van compresi nelle guardie urbane. Cir. del 23 aprile 1832, v. 6, p. 117 — Sono incompatibili le cariche di ricevitore e di notaio tra congiunti in primo grado. Vedi *Notai*, v. 8. p. 354 — Si prescrivono taluni impedimenti ad ottener la nomina di detta carica. Cir. del 13 ottobre 1837, v. 7, p. 54 — Debbono attivare la riscossione di tutti i carichi, e degli altri crediti dell'amministrazione Cir. del 5, sett. 1846, v. 8, p. 112 — In quali casi il sindaco ed i decurioni debbano rispondere della gestione de' medesimi. Res. del 27 feb. 1850, v. 8, p. 171 È incompatibile questa carica con quella di notaio in persone che fossero l'uno suocero, e genero l'altro. R. del 6 sett. 1854, v. 9, p. 55.

Ricevitori de' reali lotti. — Niun posto spetta a' medesimi nelle pubbliche cerimonie. Res. del 14 agosto 1819, v. 3, p. 47.

Ricevitori generali. — Quali beni debbano dare in cauzione quelli di Sicilia. Res. del 5 nov. 1825, v. 4, p. 221. Si determinano i casi a' quali è limitata la responsabilità de' medesimi pe' ricevitori di distretto. Cir. del 17 feb. 1827, v. 5. p. 16 — Norme relative a' congedi dei medesimi. Res. del 16 luglio 1857, v. 9, p. 244.

Ricevute — Quelle da rilasciarsi a' reddenti de' comuni e de' pubblici stabilimenti deggiono essere in carta bollata. Cir. del 21 luglio 1827, v. 5. p. 65.

Ricorso — Si determina il tempo a prodursi il ricorso avverso le decisioni di competenza presso la suprema corte di giustizia. Min. del 27 ott. 1819, v. 3, p. 79.

Rinunzie — Si risolvono varie quistioni sulle rinunzie delle donne maritate sotto le vecchie leggi alle successioni degli ascendenti, che sieno venute o si vengano ad aprire sotto le nuove leggi. Cir. del 25 sett. 1809, v. 1, p. 85.

Rinvio — Le cause rinviate dalla corte suprema alla gran corte, debbono essere esaminate da una sola camera. Min. del 19 luglio 1817, v. 1, p. 328.

Riserva — Gl'individui che vi appartengono non fan parte della guardia urbana. Cir. del 9 sett. 1842, v. 7, p. 392.

Riserve reali — Disposizioni relative alle reali riserve. Bando

degli 11 luglio 1817, v. 1, p. 324 — Norme pe' giudizi di contravvenzione alle reali riserve. Res. del 20 giugno 1818, v. 2, p. 180 — I guardiani delle pesche riservate possono compilare i processi verbali per contravvenzioni. Res. del 29 dic. 1819, v. 3, p. 97 — Si determina se le ammende per contravvenzioni al regolamento sulle reali riserve sieno comprese nell'indulto del 13 marzo 1822. Res. del 4 maggio 1822, v. 3, p. 296 — Disposizioni relative alle reali riserve in Sicilia. Res. del 9 maggio 1828, v. 5, p. 138.

Ritenute — Si risolvono dubbi sull' applicazione del real decreto del 5 ott. 1824 sulla ritenuta del dieci per cento. Res. del 16 marzo 1825, v. 4, p. 155 — Si determinano le ritenute a praticarsi sugli averi de' ricevitori generali e distrettuali, de' ricevitori de' lotti, e di quello del Tavoliere. Res. del 24 maggio 1831, v. 6, p. 32.

Ruoli di fondiaria — Si ordina il celere esame di detti ruoli qualora sieno sorpresi per pruove ne' giudizi penali. Cir. del 14 giugno 1820, v. 3, p. 171 — Ne' casi di sorpresa per sospetto di falsità debbono subito restituirsi dalle autorità giudiziarie, o rilasciarne copie legali, se il reato è sussistente. Min. del 6 giugno 1821, v. 3, p. 206 — Ulteriori disposizioni pe' casi di reati di falsità. Cir. del 5 maggio 1824, v. 4, p. 61 — Vedi *Fondiaria*.

Ruoli di transazione — Si stabiliscono pene contro coloro, che non formano per tutto il 15 nov. i ruoli di transazione pe' dazi comunali. Cir. del 7 dic. 1825, v. 4, p. 230 — Quelli per la percezione de' dazi comunali deggiono farsi in mancanza degli appalti, ed osservandosi determinate prescrizioni. Res. del 16 sett. 1929, v. 5, p. 259 — Vedi *Dazii comunali*.

Ruoli esecutivi — Se il ruolo comunque esecutivo valga solo nel possessorio, e non già nel petitorio. Min. del 23 gen. 1830, v. 5, p. 286 — Osservazioni sull' accoglienza nel petitorio che i tribunali danno alle opposizioni prodotte fuor di tempo contro il ruolo de' debitori per censi e canoni. Min. del 20 feb. 1830, v. 5, p. 292 — Il patrimonio ecclesiastico o il demanio non sono obbligati esibire il titolo per sostenere il dritto di credito derivante dal ruolo reso esecutivo. Cir. del 3 aprile 1830, v. 5, p. 303 — Metodo per le iscrizioni a prendersi o rinnovarsi in forza de' medesimi. Cir. del 13 nov. 1830, v. 5, p. 382 — Se in virtù de' medesimi abbiano dritto ad esser graduati il demanio dello

Digitized by Google

stato, o i rappresentanti de' benefici ecclesiastici in caso di espropriazione. Res. degli 8 agosto 1846, v. 8, p. 109 — Norme per le iscrizioni su' ruoli de'debitori resi esecutori. Cir. del 31 ott. 1846, v. 8, p. 118 — Si dichiarano tali anche gli estratti de' ruoli censuari in Sicilia. Res. del 26 luglio 1847, v. 8, p. 125 — Norme per la compilazione e rettifica de' ruoli per la esazione de' canoni. Res. del 28 gen. 1854, v. 9, p. 20 — Vedi *Demanii* e *corpi morali*.

Ruoli suppletorii — Disposizioni pe' casi di ritardata verifica di occultazione. Min. del 22 ott. 1828, v. 5, p. 176 — Vedi *Fondiaria*.

S

Sale — Norme per la estrazione de' sali dalla Sicilia. Res. del 25 aprile 1818, v. 2, p. 144 — La parte del profitto spettante a' comuni sulla vendita del sale deve essere liberamente contrattata tra essi ed i venditori, salvo il reprimere gli abusi. Parere del procurator gen. presso la gran corte de' conti del 2 sett. 1818, v. 2, p. 251.

Salvocondotto — Debbono decidersi dalle autorità giudiziarie tutte le quistioni relative a' salvocondotti. Res. degli 11 maggio 1816, v. 1, p. 253 — Norme pe' salvocondotti, che per la presentazione in giudizio si rilasciano agl' incolpati di misfatto; nonchè pe' congedi temporanei chiesti da' sottoposti a mandato. Cir. del 16 gen. 1822, v. 3, p. 260.

Sanatorie — Quelle per interruzione di servizio debbono valere solamente per le liquidazioni di pensioni di ritiro o vedovili. Res. del 5 maggio 1829, v. 5, p. 220— Come debbansi regolare le dimande di sanatorie per interruzione di servizio. Res. del 16 ott. 1830, v. 5, p. 358. Vedi *Pensioni*.

Scavi di antichità — Non sono soggetti a confisca gli scavi di antichità trovati a caso. Parere della commess. dei presid. presso la gran corte de' conti del 20 sett. 1817, v. 1, p. 374 — Si determina in qual modo debbano praticarsi. Cir. del 29 sett. 1824, v. 4, p. 96.

Schede notarili — Come debba formarsene l'inventario. Cir. del 20 nov. 1833, v. 6, p. 218 — Norme relative alla scelta del notaio conservatore di dette schede. Min. del 20 nov. 1833, v. 6, p. 219.

Scritture private — Si determina la specie di carta bollata richiesta per le dichiarazioni di debito a pro di un cre-

tore detentore di pegno. Min. del 6 ott. 1830, v. 5, p. 353 — Si risolve un dubbio per la Sicilia in materia di registrazione di scrittura privata. Res. degli 8 maggio 1840, v. 7, p. 170.

Scrivania di razione — In caso di dubbio ne' pagamenti, deve lo scrivano di razione dirigersi al ministro delle finanze, o a quello di guerra e marina. Min. del 6 maggio 1825, v. 4, p. 174 — Come debbano eseguirsi gli assenti de' nuovi impiegati nella scrivania di razione. Min. del 29 marzo 1826, v. 4, p. 285.

Scuole primarie — Da chi debba pagarsi il soldo agl' ispettori delle scuole de' distretti. Cir. del 23 agosto 1820, v. 3, p. 187 — Provvedimenti relativi alla scelta dei maestri. Res. del 12 giugno 1821, v. 3, p. 207 — Si dettano prescrizioni riguardo alle scuole primarie. Cir. del 17 luglio 1858, v. 9, p. 390.

Segretarii del consiglio degli ospizii — Non sono obbligati alla tenuta del repertorio. Min. del 15 sett. 1841, v. 7, p. 302 — Vedi *Consigli degli ospizii*.

Segretarii delle commessioni di beneficenza — Vedi *Beneficenza*.

Segretarii delle deputazioni per le opere pubbliche — Non è loro dovuta alcuna somma da' fondi delle opere pubbliche per le spese di scrittoio. Res. del 21 dic. 1842, v. 8, p. 10 — Vedi *Opere pubbliche*.

Segretarii generali d' intendenza — In quali casi abbiano dritto ad indennità allorchè rimpiazzano gl' intendenti. Cir. del 10 aprile 1822, v. 3, p. 286 — Dilucidazioni sulle indennità loro dovute, in caso di rimpiazzo dell' intendente a causa di congedo o per altri motivi. Cir. del 20 dic. 1823, v. 4, p. 41 — Ne' giudizi di contravvenzione, ne' quali funzionano da pubblico ministero innanzi al consiglio d' intendenza, debbono pronunziare le loro conclusioni priachè gli avvocati delle parti facciano le loro arringhe di difesa. Cir. del 4 giugno 1847, v. 9, p. 224.

Seminarii — Chi debba rappresentarli nella discussione delle opposizioni al quadro de' debitori di rendite costituite. Min. degli 11 luglio 1829, v. 5, p. 240.

Sensali di commercio — Si determinano le condizioni, le qualità, ed il numero de' medesimi in que' comuni di Sicilia ne' quali non esistono Borse. Res. del 5 maggio 1856, v. 9, p. 138.

Sentenze — Norme relative alla formalità del registro sulle minute delle sentenze. Cir. del 12 sett. 1818, v. 2, p. 257 — Si dispone per la Sicilia che la spedizione delle

Digitized by Google

sentenze profferite da' collegi giudiziari, e da' giudici regi, deve farsi da' cancellieri, quantunque le sentenze si trovino depositate negli archivi. Cir. del 7 marzo 1854, v. 9, p. 24.

Sepoltura — Provvedimenti per la sepoltura degli eretici, e de' pubblici impenitenti. Cir. del 4 marzo 1820, v. 3, p. 132 — Gli arcivescovi ed i vescovi hanno il privilegio di esser sepelliti nelle loro chiese. Cir. del 3 giugno 1820, v. 3, p. 168 — Può eseguirsi per tumulazione nelle cappelle rurali. Res. del 21 agosto 1821, v. 3. p. 225 — Si permette potersi eseguire nelle chiese fuori l' abitato. Cir. del 10 marzo 1827. v. 5, p. 25 — Quali autorità debbano risolvere a qual ramo restino imputate le spese per sepoltura di cadaveri, per sezioni ed altro anticipate da' comuni. Cir. del 2 aprile 1828, v. 5, p. 131 — Altri provvedimenti per la sepoltura di coloro che si resero indegni della sepoltura ecclesiastica, e di quelli che appartengono a diversa religione. Cir. del 17 feb. 1841, v. 7, p. 229 — Non si estende al rettore d'una chiesa il permesso accordato a' parrochi di esser sepolti nella propria chiesa. Res. del 18 luglio 1857, v. 9, p. 247 — Vedi *Cadaveri*.

Sequestro per misura di conservazione — Si dichiara irregolare quello ordinato da un regio giudice in favore di un sedicente patrono d'uno benefizio già sequestrato dall'amministrazione diocesana. Min. del 12 maggio 1830, v. 5, p. 313.

Servi di pena — Espiata la pena per omicidio, ed obbligati a domicilio forzoso, possono ottenere passaporto per l'estero. Ministeriale del 18 giugno 1856, v. 8, p. 102 — Vedi pure *Forzati*.

Servienti comunali — Debbono avere un sol repertorio sì pegli atti degli uffici di conciliazione, che per quelli del contenzioso amministrativo. Cir. del 29 giugno 1831 v. 6, p. 42 — Allorchè eseguono pegnoramenti a carico dei morosi per pagamento di dazi comunali, debbono osservarsi le prescrizioni delle leggi di procedura. Cir. del 29 ott. 1831, v. 6, p. 85.

Servitù — Come debba eseguirsi la chiusura de' fondi per sottrarli alla servitù di compascuo. Cir. del 4 maggio 1811, v. 1, p. 129. Altre norme relative alla servitù di compascuo. Cir. del 26 agosto 1812, v. 1, p. 154.

Servizio sanitario — Il servizio marittimo non può affidarsi agl' impiegati comunali del servizio sanitario interno. Cir. del 29 marzo 1826, v. 4, p. 285.

Significatorie — Si determina con quali norme debbano ese-

guirsi le significatorie pronunziate dalla gran corte dei conti. Cir. del 27 maggio 1846, v. 8, p. 94. Quelle emanate da'consigli degli ospizi su'conti morali de'luoghi pii sono provvedimenti economici da non costituire cosa giudicata. Rescritto del 17 nov. 1855, volume 9, pag. 103.

Sindaci — I mandati che essi spediscono non deggiono esser redatti in carta da bollo. Cir. del 17 gen. 1818, v. 2, p. 74. In qual modo debbono discutersi le multe che vengono loro inflitte in conseguenza dell'art. 101, del real decreto del 10 giugno 1817. Cir. del 28 marzo 1818. v. 2, p. 131. Quali specie di coazioni sono a praticarsi contro i sindaci e decurioni in caso di malversazione. Cir. del 17 giugno 1818, v. 2, p. 175 — Disposizioni relative alla giurisdizione de'medesimi. Min. del 12 maggio 1819, v. 3, p. 8. In qual modo debbano esser chiamati come testimoni ne' giudizi penali. Cir. del 26 feb. 1820, v. 3, p. 129 — Debbono esercitar vigilanza su'figli delle prostitute e delle concubine. Cir. del 12 gen. 1822, v. 3, p. 259 — Nelle contravvenzioni sono competenti a pronunziare la multa, che non ecceda i ducati 6, e la rifazione de'danni e spese del giudizio. Cir. del 15 luglio 1826, v. 4, pag. 325. È loro imposto l' obbligo di certificare il servizio dei guardaboschi comunali. Cir. del 7 marzo 1827, v. 5, pag. 24 — Non sono tenuti a dare alloggio gratuito agl'individui delle brigate mobili forestali. Min. del 12 aprile 1828, v. 5, p. 132. Possano rilasciare certificati di condotta in seguito di permesso superiore. Cir. del 22 ott. 1828, v. 5. p. 176. A quali pene vadano soggetti qualora rilasciano senza fondamento certificati d'impossidenza. Cir. del 26 nov. 1828, v. 5, p. 183 — Possono presentare agl' intendenti i reclami avverso le contumaciali emesse su' loro conti morali. Cir. del 18 aprile 1829, v. 5, p. 217. Firmano le misure dei lavori del genio nelle piazze ove è stabilito un comandante. Cir. del 20 maggio 1829, v. 5, p. 224 — Possono come terzi opponenti prender parte alla discussione del conto de'cassieri comunali. Cir. del 4 sett. 1830, vol. 5, p. 340 — Debbono procedere alla reintegrazione delle pubbliche trazzere in Sicilia. Res. del 18 gen. 1832, v. 6, p. 95 — Hanno l'obbligo di sorvegliare il tempo ed il modo per lo bruciamento delle stoppie. Cir. del 17 marzo 1832, v. 6, p. 109. Possono nelle circostanze richiedere la forza della guardia urbana. Cir. del 18 dic. 1833, v. 6, p. 226. In qual termine debbano fare

la ratifica de'processi verbali di contravvenzione, di cui è parola nell'art. 174 della legge del 21 agosto 1826. Res. del 1 aprile 1834, v. 6, p. 250. Sono obbligati vigilare come fiscali sull'andamento dell'amministrazione de'monti frumentari, e far conoscere al consiglio ogni menomo dubbio. Res. del 22 sett. 1838, v. 7, p. 106. Metodo di pagamento delle indennità loro dovute nei casi di verifiche forestali eseguite lungi dall' abitato. Sovrana risoluzione del 16 marzo 1844, v. 8, p. 26. Altre norme relative alla loro vigilanza in unione dei decurionati su'guardaboschi comunali. Cir. del 24 aprile 1844, v. 8, p. 28. Non sono ammessibili i reclami tardivi, che da essi si presentano decorsi due mesi dalla comunicazione della determinazione dell'intendente, nè debbonsi mettere in mora per la produzione de' documenti. Cir. del 30 agosto 1848, v. 8, p. 136 — Possono spedire i mandati di pagamento a' giudici di circondario in vista di certificato di esistenza, e di servizio, vidimato dal secondo eletto. Cir. del 4 gennaio 1851, v. 8, p. 210. Norme per la formazione della tassa delle indennità loro dovute per gli atti di disboscamento. Cir. degli 11 dic. 1852, v. 8, p. 315 — Compiuto il periodo della gestione, non possono di dritto esser suppliti dal secondo eletto, ma debbono attendere la nomina del successore. Res. del 22 gennaio 1853, v. 8, p. 333. Norme cui deggionsi attenere ne'casi di puntellamento o demolizione di case cadenti. Res. del 18 maggio 1853, v. 8, p. 366. Gli atti de' medesimi ne' giudizi di contravvenzione non sono soggetti alla formalità del registro e bollo. Cir. del 22 luglio 1854, v. 9, p. 52. Debbono eseguire le riviste bimestrili delle vedove e degli orfani militari pensionabili, che domiciliano nel loro comune. Min. del 20 maggio 1857, v. 9, p. 223. Sono obbligati i sindaci de' capoluoghi di circondario nell' arrivo e nella partenza de' verificatori del registo e bollo, apporre sul foglio d' itenerario dei medesimi di proprio carattere, e non in cifra, la data dello arrivo e della partenza. Cir. del 22 agosto 1857, v. 9, p. 257.

Sinodi — Non possono pubblicarsi i sinodi diocesani se prima non si ottenga il sovrano permesso. Res. del 12 aprile 1828, v. 5, p. 132.

Siti reali — In caso di esecuzione di sentenze in detti siti se ne deve dar prima parte agli amministratori. Res. del 28 luglio 1821, v. 3, p. 217.

Società anonime estere — A quali condizioni debbano sog-

gettarsi, qualora vogliano stabilire delle agenzie nel regno. Res. del 2 marzo 1850, v. 8, p. 174.

Società a tontina — Come debbano regolarsi i prestiti di detta società agl' impiegati o sussidiari della real tesoreria. Res. del 17 feb. 1830, v. 5, p. 291.

Società di assicurazioni diverse — Provvedimenti per regolare i prestiti, che da questa società si fanno agl' impiegati e sussidiari alla real tesoreria. Min. del 17 ago. 1830, v. 5, p. 306.

Soggiogazioni — Disposizioni per la Sicilia relative alla esenzione delle medesime. Res. del 5 agosto 1826, v. 4, p. 341.

Sordi-muti — Per lo adempimento legale degli atti dello stato civile de'medesimi, si sviluppa il metodo adottato dalle autorità ecclesiastiche nella relativa celebrazione del matrimonio. Ministeriale del 21 ottobre 1840, vol. 7. p. 204.

Sottintendenti — I rapporti de'medesimi per parere di affari debbono esser trascritti per intero nelle proposte. Cir. del 10 gen. 1823, v. 4, p. 45. Debbono essere intesi in tutti gli affari relativi a'rispettivi distretti. Circ. del 7 sett. 1831, v. 6, p. 75. Si determina il posto spettante nelle pubbliche cerimonie a coloro, che sono rivestiti del grado e degli onori di sottintendenti. Res. del 14 sett. 1850, v. 8, p. 197. Ne'momentanei impedimenti per affari urgenti sono facoltati invitare il controloro delle contribuzioni dirette a sostituirli nelle operazioni relative alla numerazione e spedizione de' fondi pubblici. Ministeriale del 28 nov. 1857, v. 9, p. 306— Vedi pure *Intendenti*.

Sottintendenze — Sono abolite in Sicilia. Res. del 25 giugno 1825, v. 4. p. 185.

Spedizionieri di dogana — Disposizioni relative agli agenti spedizionieri nelle dogane di Sicilia. Res. del 9 dic. 1829, v. 5. p. 280.

Spese a credito — Norme per assicurare il rimborso al real tesoro delle spese giudiziarie a credito. Cir. dei 15 gen. 1823, v. 3, p. 344 — Il sistema adottato per le sentenze per condanne di spese accredenzate, è esteso anche pe'casi ne'quali non vi è stata condanna di spese a credito a favore dell' amministrazione del registro e bollo. Res. del 2 aprile 1839, v. 7, p. 129.

Spese di giustizia — Disposizioni pel ricupero delle spese di giustizia militare. Cir. del 7 maggio 1808, v. 1, p. 40 — Norme relative alle spese di giustizia. Istruzioni del 25 feb. 1809, v. 1, p. 50. Prescrizioni per la spe-

dizione de'mandati di queste spese. Cir. del 14 giugno 1817, v. 1, p. 316 — Disposizioni sull'anticipazione di dette spese. Cir. del 9 agosto 1817, v. 1, p. 349 — Verifica di queste spese nelle cause correzionali. Circ. degli 8 nov. 1817, v. 2, p. 21 — Altre norme dilucidative della precedente circolare. Cir. del 29 nov. 1817, v. 2, p. 40 — Norme relative alle spese di giustizia, che si erogano dopo pronunziate le condanne, e dopo aver fatte le liquidazioni. Cir. del 29 nov. 1817, v. 2, p. 43 — Metodo pel rimborso delle medesime ne' giudizi correzionali. Cir. del 22 agosto 1818, v. 2, p. 242. Modo di soddisfarle ne' casi di rinunzia della parte offesa. Cir. del 7 ott. 1818, v. 2, p. 278 — È compresa fra queste la spesa della stampa de'sommari delle condanne delle corti criminali. Res. del 31 ott. 1818, v. 2, p. 298 — Altre disposizioni per le spese di stampa degli stati sommari. Res. degli 11 nov. 1818, v. 2, p. 302 — Ulteriori norme per lo ricupero delle medesime. Res. del 12 dic. 1818, v. 2, p. 313. Norme affinchè i registri di esse sieno tenuti in perfetta regola. Cir. del 26 feb. 1820, v. 3, p. 127 — Provvedimenti per la somministrazione dei fondi dalle conservazioni d'ipoteche alle casse de'ricevitori pel pagamento di dette spese. Cir. del 27 maggio 1820, v. 3, p. 166. Prescrizioni sul pagamento di esse. Cir. del 5 agosto 1820, v. 3, p. 185 — Verifica dei mandati di dette spese pei processi delle commissioni militari. Cir. del 17 agosto 1820, v. 3, p. 186. Gravita su di esse la manutenzione de'mobili per uso da'giudicati di circondario. Cir. del 19 sett. 1821, v. 3. p. 235. Norme per le sovvenzioni alle casse de'ricevitori per far fronte a dette spese, Res. del 2 giugno 1824, v. 4, p. 65. Come debbano regolarsi in Sicilia talune spese esenti dalla ritenuta del dieci per cento. Res. del 27 dicembre 7824, v. 4, p. 121. Come debba ripartirsi tra' ricevitori della capitale il pagamento di queste spese. Res. del 14 sett. 1825, v.4, p. 208 Disposizioni a regolarne il servizio. Res. del 21 dec. 1825, v. 4, p. 233. Vanno a carico de'comuni e degli appaltatori quelle delle multe per contravvenzioni urbane e rurali date in appalto. Cir. del 1 luglio 1826, v. 4, p. 319. Disposizioni in Sicilia a meglio regolarne il sistema. Res. degli 8 luglio 1826, v. 4, p. 322. Norme per l'anticipazione di queste spese per gli esperimenti di fatto. Res. del 7 aprile 1827, v. 5, p. 30. Provvedimenti per le spese di giustizia dovute da individui poveri. Res. del 7 luglio 1827, v. 5, p. 61 — Cancel-

lazione delle spese dovute pe'reati compresi nell'indulto degli 8 agosto 1820. Res. del 12 sett. 1827, v. 5, p. 79 — Disposizioni di economia sulle diverse indennità per le medesime. Res. del 17 ott. 1827, vol. 5, p. 90. Sul fondo delle stesse si stabiliscono provvisoriamente le indennità a'testimoni pagani chiamati da'consigli di guerra. Res. del 22 sett. 1830, v. 5, p. 345. Gl'ispettori controlori di dette spese debbono apporre la loro firma al primo ed ultimo foglio de'processi. Res. del 29 dic. 1832, v. 6, p. 166 — Norme relative a' certificati di povertà per dette spese. Cir. del 27 ott. 1835, v. 6, p. 347 — Disposizioni a regolare la scritturazione della totalità di dette spese per ciascun processo. Res. del 24 maggio 1836, v. 6, p. 378. Ordinamenti per la Sicilia onde regolarsi gli esiti per le medesime. Res. del 28 agosto 1836, v. 6, p. 397 — Vanno sul fondo delle medesime le indennità per la corte marziale, che deve condursi nell'isola di S. Stefano. Res. degli 11 ottobre 1837, v. 7, p. 54. Provvedimenti per la contabilità suppletoria de' mandati originali delle spese urgenti di giustizia. Cir. del 18 sett. 1846, v. 8, p. 113 — Vi sono comprese quelle dovute per gli alimenti de' testimoni poveri detenuti in esperimento ne' propri comuni. Res. del 25 aprile 1857, v. 8, p. 207.

Spese di trasporto — Si fissa il modo come regolare i mandati per le spese di trasporto erogate per oggetti di convinzione ne' giudizi penali. Cir. del 5 nov. 1817, v. 2, p. 20.

Spillatico — Se la prestazione convenuta ne'fogli nuziali del così detto spillatico debba iscriversi per dieci o per maggior numero di anni. Min. del 4 gennaio 1837, v. 7, p. 20.

Stampa — Si prescrive non potersi pubblicare composizioni anche in lode senza l'assenso della persona cui si riferiscono. Cir. del 23 maggio 1827, v. 5, p. 44.

Stato civile — Disposizioni per la stampa de' registri degli atti dello stato civile. Cir. del 2 agosto 1820, v. 3, p. 184. Come debbano supplirsi i registri di questi atti per l'anno 1821. Cir. del 30 dic. 1820, v. 3, pagina 197 — Ulteriori norme relative a'registri degli atti dello stato civile. Min. del 2 ott 1819, v. 3, p. 64 — Dispensa al tempo fissato per lo tenio de' registri degli atti suddetti. Res. del 18 maggio 1822, v. 3, pagina 299. Norme per la rettificazione di questi atti riguardanti persone povere. Res. del 28 giugno 1833, v. 6, p. 190 — Come debba applicarsi il real rescritto del 28

giugno 1833 al caso di omissione di stato civile, Min. del 21 sett. 1833, v. 6, p. 208. Altre norme per la rettificazione degli atti dello stato civile nello interesse di persone povere. Cir. del 21 sett. 1833, v. 6, p. 208. Come debbano procedere gli agenti del pubblico ministero per la rettifica di tali atti. Minist. del 16 marzo 1838, v. 7, p. 75. La legalizzazione del presidente del tribunale civile si rende necessaria agli estratti de'registri degli atti dello stato civile, che si rilasciano dai depositari di essi sol quando debbansi presentare in provincia diversa. Min. del 7 maggio 1851, v. 8, p. 236. Gli estratti degli atti medesimi, che si conservano negli archivi provinciali, debbono essere legalizzati dal segretario generale d'intendenza. Min. del 22 settemb. 1853, v. 8, p. 390.

Stati di modello — Si riforma il modello de'catasti di fondiaria, di cui è parola nell'art. 62 del real decreto del 10 giugno 1817 — Sovrana risoluzione del 12 giugno 1819, v. 3, p. 21.

Stato discusso — Si stabilisce per la Sicilia una commessione per attivare la esazione e gli arretrati delle rendite dell'amministrazione finanziera. Res. del 6 dicem. 1823, v. 4, p. 38 — È vietato gravar esiti nella cassa provinciale per articoli non iscritti nello stato discusso. Res. del 28 agosto 1824, v. 4, p. 85. Norme per la redazione degli stati discussi comunali per la Sicilia. Res. del 25 marzo 1829, v. 5, p. 213. Istruzioni per la redazione degli stati discussi comunali. Cir. del 28 luglio 1832, v. 6, p, 171. Metodo per la formazione di quelli quinquennali. Min del 31 dic. 1845, v. 8, p. 67. Non può stabilirsi ne' medesimi un particolare articolo di esito per la somministrazione delle medicine agl' infermi ne' comuni che mancano di stabilimenti di beneficenza. Res. del 25 giugno 1841, v. 7, p. 279. In qual modo debba farsi la redazione degli stati di variazione sugli stati discussi quinquennali. Istruzioni del 1 agosto 1818, v. 2, p, 208.

Stato libero — Provvedimenti per la formazione della pruova dello stato libero, e per la spedizione de'proclami per quelli che debbono contrarre matrimonio. Res. del 30 ottobre 1841, v. 7, p. 315.

Statoniche — Si dettano norme relative alla censuazione delle statoniche. Cir. del 2 nov. 1811, v. 1, p. 145.

Strade pubbliche — Non è permesso a'privati tagliare le pubbliche strade, benchè volessero a proprie spese miglio-

rarle. Decisione della gran corte de' conti del 22 sett. 1818, v. 2, p. 266. Si stabilisce una giunta di uffiziali facoltativi e d'ingegneri per lo esame de' progetti di costruzione delle medesime. Res. del 30 ago. 1823, v. 4, p. 12. È vietata all'ultimo appaltatore la novella manutensione delle strade. Cir. del 6 dic. 1823, v. 4, p. 38. La costruzione delle medesime è a responsabilità degl'ingegneri e del direttore di ponti e strade. Res. del 20 dec. 1823, v. 4, p. 42 — Norme pel rattoppamento giornaliero delle regie strade consolari. Istruz. del 21 ott. 1834, v. 6, p. 293 — L'articolo 229 della legge sull'amministrazione civile è applicabile tanto alle strade di conto regio, che provinciali. Resc. del 20 mag. 1835, v. 6, p. 330 — È vietata qualunque apertura di novelle strade, senza il precedente permesso del ramo militare. Res. degli 11 nov. 1837, v. 7, p. 60 — È restituita al decurionato di Palermo la cura della costruzione, mantenimento e restauri delle strade interne della città e de' dintorni. Res. del 23 dec. 1840, vol. 7, p. 213 — Non è permessa l'alienazione delle strade comunali, se non quando sia cessata la destinazione a tal uso. Cir. del 17 ott. 1849, v. 8, p. 152 — Non può un appaltatore di mantenimento di strade provinciali rifiutarsi di eseguire i lavori straordinari occorrenti su le medesime durante l'appalto. Cir. del 28 mag. 1851, v. 8, p. 240 — Le tasse radiali in Sicilia sono abolite soltanto per le strade provinciali, non già per le comunali. Res. del 24 dec. 1852, v. 8, p. 323 — Alla spesa per le traverse rotabili può in parte provvedersi con una tassa radiale su i proprietari de'fondi limitrofi alle traverse. Res. del 29 giugno 1853, v. 8, p. 375. Norme sulle multe da infliggersi a' manutentori delle strade in Sicilia per inadempienze a' contratti. Minist. del 27 sett. 1853, v. 8, p. 391 — Le spese per piantagioni lungo le strade provinciali gravitar debbono su i fondi delle strade medesime. Cir. del 17 gen. 1855, v. 9, p. 62 — Si determina la larghezza di quelle rotabili di prima classe. Res. pel 9 agosto 1856, vol. 9, p. 156 — È affidata a' percettori in Sicilia la esazione delle tasse radiali per le strade. Res. del 16 dec. 1857 v. 9, p. 314 — È richiamato in osservanza in Sicilia il bando del 25 sett. 1818 relativo alla conservazione delle pubbliche strade. Res. del 19 feb. 1858, vol. 9, p. 334 — Si vietà cavar pietre ne'terreni confinanti con le pubbliche strade, senza il preventivo permesso della amministrazione generale delle bonificazioni. Res. del

6 luglio 1858, v. 9, p. 387 — Norme per gli appalti di mantenimento delle piantagioni sulle strade dipendenti dalla direzione generale de' ponti e strade. Reg. del 31 luglio 1858, v. 9, p. 379.

Studenti. — Documenti loro necessari per recarsi nella capitale. Res. del 12 sett. 1821, v. 3, p. 231 — Si adottano misure di rigore, onde frequentino le congregazioni di spirito. Res. del 15 marzo 1822, v. 3, p. 278 Provvedimenti sulla vigilanza da esercitarsi su quelli della capitale. Regol. del 12 marzo 1856, v. 9, pagina 126.

Stupro. — Non costituisce misfatto per la sola circostanza di essersi commesso su di persona minore di 15 anni compiti. Min. del 28 aprile 1813, v. 1, p. 162.

Subaste. — Gli atti di subasta saranno registrati dopo l' approvazione; purchè siasi apposta la clausola che il contratto avrà esecuzione dal momento che sarà approvato dall' intendente. Cir. del 13 giugno 1818, v. 2, pagina 171.

Suggelli reali. — Disposizioni per quelli da adoperarsi dalle pubbliche amministrazioni. Res. del 26 nov. 1830, v. 5, p. 384.

Suicidio. — Norme a serbarsi ne' casi di suicidio, e per coloro che muoiono da pubblici impenitenti. Istruz. del 1 giugno 1827, v. 5, p. 50.

Supplenti giudiziari. — Possono scegliersi tra i proprietari di altro comune del circondario medesimo qualora non vi sieno soggetti idonei. Res. del 17 sett. 1817, v. 1. p. 371 — Si determina la durata delle loro funzioni. Res. del 19 gen. 1820, v. 3, p. 105 — Esercizio delle loro funzioni ne' casi d' impedimento de' giudici. Minis. del 5 feb. 1820, v. 3, p. 116 — In quali casi sia permessa la destinazione de' medesimi. Min. del 5 febbr. 1820, v. 3, p. 116 — Sono ad essi dovute ed a' loro cancellieri le stesse indennità dovute a' giudici e cancellieri di circondario. Res. del 4 marzo 1820, vol. 3 p. 134 — Possono partecipare de' soldi, allorchè i circondari mancano di giudici titolari, e finchè i traslocati non sieno in residenza. Min. del 6 maggio 1851, v. 8, p. 235.

Suppliche. — Qual senso debba darsi a quelle che s' inviano per l' uso conveniente. Res. del 23 agosto 1824, v. 4 p. 83 — Determinazioni per quelle umiliate al real trono. Res. del 29 marzo 1826, v. 4, p. 284.

Supremo consiglio di cancelleria. — Tariffa de' dritti per la

spedizione di titoli ed altro. Min. del 30 ott. 1824. v. 4, p. 106.

Suprema corte di giustizia. — Norme per lo invio delle carte riguardanti giudizio disciplinare contro un notaio il quale siasi gravato presso la detta corte suprema. M. del 2 nov. 1833, v. 6, p. 215.

Sussidi. — In qual modo debbano regolarsi gli assienti dei sussidi per la Sicilia. Res. degli 11 sett. 1824, v. 4, p. 88.

Sussistenze militari. — Vien regolato il servizio delle sussistenze militari in Sicilia. Res. del 12 giugno 1816, v. 1, p. 254.

T

Tabellionato. — Disposizioni sulla nuova forma de'reali stemmi sul tabellionato. Circ. del 7 marzo 1817, v. 1, p. 290 — Si prescrive il deposito del nuovo tabellionati dei notai. Cir. del 9 aprile 1817, v. 1, p. 298 — Disposizioni per la Sicilia relative al cangiamento della leggenda sul medesimo. Min. del 5 feb. 1825, v. 4, pagina 142.

Tariffa doganale. — Si prescrive non doversi fare novità su la medesima riguardo a talune nazioni. Reser. del 23 giugno 1819, v. 3, p. 25 — Finchè non sieno pubblicate in Sicilia le tariffe doganali, resta sospesa l'esazione de' due tarì del nuovo imposto. Res. del 25 ago. 1824, v. 4, p. 85 — Provvedimenti per la esecuzione delle nuove tariffe in Sicilia. Res. del 12 gen. 1825, v. 4, p. 134 — Si ordina in Sicilia starsi strettamente alle medesime per taluni articoli. Res. del 16 sett. 1830 v. 5, p. 343 — Chiarimenti ed osservazioni relative alla rettifica di dette tariffe. Cir. degli 11 nov. 1837, vol. 7, p. 62.

Tassa Innocenziana. — È richiamata in vigore pe' dritti di matrimonio, e delle pompe funebri da esigersi da' parrochi. Cir. del 29 aprile 1822, v. 3, p. 290.

Tassa per sacro patrimonio. — Provvedimenti per la riduzione della medesima. Res. del 5 ott. 1839, v. 7, p. 147. Vedi *Patrimonio sacro.*

Tassa protomedicale. — Si prescrive l'uso de' piantoni contro i cassieri morosi per pagamenti di questa tassa. C. del 25 agosto 1830, v. 5, p. 337 — Si determina il premio spettante a' cassieri sulla percezione della medesima. Min. del 9 maggio 1857, v. 9, p. 215.

Tavoliere di Puglia. — Istruzioni pe' deputati eletti per la

esecuzione della legge sul Tavoliere. Min. del 23 mag. 1806. v. 1, p. 9 — Si modificano le disposizioni contenute nella legge del 21 maggio 1806. Resc. del 26 agosto 1806, v. 1, p. 11 — Pe' demani promiscui colle terre del Tavoliere i consigli d' intendenza non possono ingerirsene che sciolte le promiscuità da una giunta appositamente creata. Cir. del 17 dec. 1806, v. 1, pag. 16 — Norme per la valutazione de' dritti del tavoliere, de' comuni, e de' proprietari sulle terre di portata. Sovrana risoluzione del 28 dec. 1811, vol. 1, p. 147 — Provvedimenti per le censuazioni delle terre del Tavoliere. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 17 sett. 1816, v. 1, p. 264 Disposiz. per la sfondacazione del sale a pro de' censuari e fittuari del Tavoliere. Regolamento del 12 aprile 1817, v. 1, p. 299 — Si prolunga il termine per la retrocessione delle terre del Tavoliere. Res. del 1 aprile 1818, v. 2, p. 131 — È ulteriormente prolungato il termine stabilito per la retrocessione delle terre medesime. Res. del 3 ott. 1818, v. 2, p. 275 — Si fissa il termine per le operazioni della commessione del Tavoliere. Res. del 22 maggio 1819, v. 3, p. 12 — L' amministrazione delle rendite del Tavoliere è incardinata nella tesoreria generale. Res. del 15 sett. 1819, v. 3, p. 57 — Osservazioni relative allo stato patrimoniale del Tavoliere. Min. de' 6 ott. 1819, v. 3, p. 66 — L' intendente di Capitanata è nominato commissario per le operazioni del Tavoliere. Res. del 18 dic. 1824, v. 4, p. 117 — Istruzioni dirette al commissario. Res. del 31 dic. 1824, v. 4, p. 124 — Disposizioni relative a riordinare vari articoli d' interesse de' censuari. Res. del 22 giugno 1825, v. 4, p. 179 — Ulteriori provvedimenti a vantaggio de' censuari. Res. del 22 aprile 1826, v. 4, p. 290 — Norme per la riduzione de' canoni. Res. del 26 giugno 1826, v. 4, p. 311 — Sovrane determinazioni in ordine agli aventi *stretto dritto* — Res. del 17 gen. 1827, v. 5, p. 6 — Si accordano facilitazioni per la ricensuazione de' fondi devoluti. Res. del 10 feb. 1827, v. 5, p. 11 — Piano per eseguirsi la reintegra de' tratturi, e de' riposi laterali. Res. del 17 ott. 1827, v. 5, p. 88 — Osservazioni sulla radiazione delle 25 annate d' iscrizioni a carico de' censuari. Min. del 3 luglio 1828, v. 5, p. 153 — Come debba regolarsi lo importo delle migliorie ne' fondi devoluti. Min. del 20 agosto 1828, v. 5, p. 158 — Metodo per la percezione delle multe contro gli occupatori de' trat-

turi. Min. del 25 ott. 1828, v. 5, p. 177 — Norme per la distribuzione del sale da accordarsi ogni anno a pastori censuari. Istruzioni del 6 aprile 1831, v. 6, p. 23 — Se abbiansi a ricevere acconti dopo intentati giudizi di devoluzione delle terre medesime. Min. del 22 marzo 1832, v. 6, p. 110 — Altre norme pel lavoro della distribuzione del sale a'censuari. Regolamento del 4 aprile 1832, v. 6, p. 113 — Si tracciano le considerazioni ed il tempo da convenirsi co' nuovi censuari per lo pagamento degli arretrati sopra i fondi devoluti. Min. del 27 giugno 1832, v. 6, p. 127 — Altre disposizioni a regolare il lavoro pel sale da accordarsi a' censuari. Min. degli 8 agosto 1832, v. 6, p. 146 — Norme da serbarsi nel caso che una parte di una posta devoluta si trovi di maggiore o minore estensione. Min. del 10 ott. 1832, v. 6, p. 159 — Hanno l'effetto devolutivo e non sospensivo i reclami de' negozianti contro le voci delle lane e de' formaggi sovranamente approvate. Res. del 5 giugno 1833, v. 6, p. 186 — Anche nella voce de' cereali i reclami de' negozianti sono devolutivi e non sospensivi. Res. del 3 luglio 1833, v. 6, p. 193 — Si determinano le funzioni de' pesatori delle lane. Regolam. del 25 giugno 1834, v. 6, p. 265 — È approvato il regolamento pel sale da accordarsi a' fittaiuoli de'censuari. Min. del 28 giugno 1834, v. 6, p. 269 — Quando particolari circostanze lo suggeriscono, debbono farsi le censuazioni con la subasta sull'entratura e sull'arretrato. Min. del 24 aprile 1835, v. 6, p. 325 — Si mette argine al patto di esser riservato a' locatori il sale relativo alle terre erbifere, delle quali sono censuari, e che essi danno in affitto. Res. del 5 maggio 1835, v. 6, p. 325 — Norme relative alle quistioni intorno alle voci delle lane e de' cereali in Foggia. Res. del 10 luglio 1835, v. 6, p. 332 — Si determina in quali casi sieno operabili le devoluzioni. Min. del 12 agosto 1835, v. 6, p. 337 — Si prescrive che in ogni caso di espropria a danno de' censuari, si dia luogo alla devoluzione amministrativa e giudiziaria. Min. del 10 agosto 1836, v. 6, p. 395 — È permessa la conservazione de' fabbricati in Foggia sul tratturo, e si dispensano i possessori dalla prestazione del canone. Res. del 16 agosto 1836, v. 6, p. 396 — Disposizioni ad evitare il monopolio nell' affitto delle erbe sulle montagne. Min. del 24 nov. 1837, v. 7, p. 64 — La pubblicazione della misura, e titolazione delle terre del Tavoliere,

è operativa ancora d' interrompere la prescrizione. Res. del 5 dic. 1838, v. 7, p. 121 — È dovuto il laudemio nelle aggiudicazione a' figli ne' giudizî di espropria a danno de' loro genitori delle terre di dominio diretto del Tavoliere. Res. del 21 sett. 1840, v. 7, p. 197— Se i fittaiuoli delle terre salde possano essere obbligati a versare in maggio anche il terzo del canone scadibile nel novembre. Res. del 2 ott. 1840, v. 7, p. 200— I fittaiuoli delle terre salde non s'intendono discaricati dall' obbligo verso la cassa del Tavoliere, se non hanno soddisfatti i canoni dell' annata corrente, e degli anni anteriori, ne' quali abbiano tenuti gli affitti. Res. del 17 nov.1840, v.7. p.209 — Si stabilisce che le canapine non debbano riguardarsi come occupazione del tratturo. Min. del 12 maggio 1841, v. 7, p. 271 — Osservazioni sul modo tenuto dal consiglio d' intendenza in pronunciare sulle istanze avanzate dall' amministrazione del Tavoliere. Min. del 19 giugno 1841, v. 7, p. 278— Le decisioni in ordine alla reintegrazione delle terre, debbono prima di eseguirsi, esser notificate alle parti condannate. Min. degli 11 sett. 1841, v. 7, p. 299— Osservazioni all'uffizio diretto all' intendente di Foggia, perchè insinui al consiglio di non inviare ne'consiglieri, nè il direttore del Tavoliere in accesso. Min. del 18 sett. 1841, v. 7, p. 304 — Dopo il real decreto del 27 nov. 1821 la direzione di tal ramo è sotto la dipendenza della cassa di ammortizzazione. Min. del 18 ott. 1841, v. 7, p. 307 — Divieto alla brigata di Banzi, cui è concessa la perlustrazione de' boschi del Tavoliere, di poter verbalizzare. Min. del 16 feb. 1842, v. 7, p. 347 — L' amministrazione è rimessa nell' istesso stato in cui era prima del 1824. Res. del 30 luglio 1842, v. 7, p. 380 — Osservazioni sulla introduzione delle pecore di Ungheria e di Sassonia. Min. del 10 agosto 1842, v. 7, p. 383 — Si raccomanda vigilanza nella scelta de' periti. Min. del 20 agosto 1842, v. 7, p. 385 — Le vacazioni a' patrocinatori tassate a carico della controparte non han bisogno di previa liquidazione dell' agente del contenzioso per essere soddisfatte. Min. del 31 agosto 1842, v. 7, p. 389 — Procedimenti a serbarsi su' giudizî relativi ai tratturi. Res. del 6 ott. 1852, v. 8, p. 306.

Teatri — Norme relative a' reclami di sfitto de' teatri della capitale. Risoluz. sovrana del 9 feb. 1822, v. 3, p. 266 — Non possono rappresentarsi opere drammatiche senza il consenso degli autori, o pagando a costoro un

premio da determinarsi dall' intendente. Res. del 2 sett. 1829, v. 5, p. 254.

Telegrafi — In quali casi le autorità pubbliche possano avvalersene. Cir. del 18 agosto 1821, v.3, p. 224—Sono obbligati i comuni a fornire i locali per le stazioni dei telegrafi elettrici, qualora non esistano edifizi comunali o di pubblico uso. Res. del 6 marzo 1858, v. 9, p. 339 — Si determina in quali edifizi debbono assolutamente piazzarsi le stazioni de' telegrafi elettrici ne' capoluoghi delle provincie, ne' distretti, e ne' comuni. Res. del 23 marzo 1858, v. 9, p. 343.

Termini per la confinazione de' fondi — È vietato a' particolari il piantarli sulle pubbliche strade. Cir. degli 8 nov. 1823, v. 4, p. 31.

Terroggi — Speciali concessioni per la esazione de' medesimi. Res. del 2 agosto 1826, v. 4, p. 336.

Terre o pendio — Divieto di zapparsi quelle nel distretto di Nola dissodate prima del 1815; salvo a' proprietari ripararle fra due anni per indi ricoltivarle. Res. del 2 aprile 1828, v. 5, p. 131 — Non compete gravame giudiziario a' proprietari de' fondi colpiti da ordinanza di rinsaldamento. Res. del 12 aprile 1828, v. 5, p. 133 — Debbono comprendersi negli stati delle medesime tutt' i terreni, da'quali provvengono danni alle proprietà soggiacenti. Res. del 23 agosto 1828, v. 5, p. 159 — Provvedimenti perchè quelle dissodate prima del 1815 sieno restituite salde e rimboschite. Cir. del 21 feb. 1829, v. 5, p. 209 — Si proibisce la coltura di quelle che sovrastano alle pubbliche strade. Res. del 28 ott. 1829, v. 5, p. 268 — Norme sulle ordinanze degl' intendenti per la coltura di quelle riparate, e pel rinsaldamento di quelle non riparate. Cir. del 27 marzo 1830, v. 5, p. 301 — A quali terreni si estendano le disposizioni degli articoli 1620 e 1621 della legge del 21 agosto 1826. Res. del 22 ott. 1833, v. 6, p. 212— Le disposizioni pel rinsaldamento di esse, sono applicabili anche a quelle, che versano acque ne' torrenti. Res. del 15 luglio 1834, v 6, p. 271 — Norme per la costruzione de' muri a secco in caso di coltura di queste terre. Res. del 30 sett. 1835, v. 6, p. 344— Avvertenze agli amministratori de' comuni e de' corpi morali per impedire i danni che vi cagionano le capre. Res. del 9 dic. 1837, v. 7, p. 66 — È accordato in Sicilia un premio al primo che eseguisce il rimboschimento delle medesime. Res. del 30 luglio 1841, v. 7, p. 380 — Quelle da rinsaldirsi debbono essere escluse

da' contratti di affitto delle terraggiere comunali. Min. del 17 sett. 1853, v. 8, p. 389 — I cancellieri comunali sono obbligati a rilasciare alle guardie generali forestali le copie degli stati delle terre a pendio, e delle corrispondenti ordinanze di rinsaldamento, e depositare simili copie presso i rispettivi giudicati regl. Cir. del 17 gen. 1857, v. 9, p. 189.

Terzo pensionabile — Norme sulle ritenzioni a praticarsi sugli assegni del terzo pensionabile. Res. del 5 agosto 1818, v. 2, p. 219 — Le liquidazioni del terzo pensionabile debbono rifarsi dopo rinnovati gli affitti. Res. del 25 feb. 1819, v. 2, p. 377 — Disposizioni per la liquidazione del medesimo in Sicilia. Res. del 7 aprile 1819, v. 2, p. 396 — Provvedimenti pel terzo pensionabile delle mense vescovili di Girgenti e di Mazzara. Res. del 31 maggio 1820, v. 3, p. 168 — Disposizioni in Sicilia a regolarne il versamento. Min. del 25 sett. 1826, v. 4, p. 364 — Si regola la istituzione del terzo pensionabile delle prelature in Sicilia. Res. degli 11 sett. 1834, v. 6, p. 282.

Tesoreria generale — Norme per le decadarie chiusure delle casse generali e distrettuali, e per la spedizione dei documenti. Min. del 14 feb. 1816, v. 1, p. 230 — Misure a prendersi contro i debitori della medesima. Parere del procurator generale della gran corte de' conti del 10 maggio 1816, v. 1, p. 249 — Si promuove la esazione di taluni crediti della stessa. Cir. del 5 agosto 1818, v. 2, p. 219 — Disposizioni per la realizzazione de' valori di portafoglio del tesorier generale. Regolamento del 1 agosto 1823, v. 4, p. 8 — La restituzione delle ritenute sulla madrefede del tesorier generale deve ordinarsi dal ministro. Min. del 5 giugno 1824, v. 4, p. 67 — Dati per assolvere taluno dalla decadenza dello assegno su' ruoli della tesoreria generale. Min. del 21 luglio 1824, v. 4, p. 72 — Si risolve il dubbio se la medesima abbia dritto agli aggiusti di rate sull'annata redditizia de' beni consegnati ai vescovi dalle amministrazioni diocesane. Res. degli 11 agosto 1824, v. 4, p. 79 — Regolarizzazione de' documenti che si trasmettono alla stessa dopo decembre. Min. del 5 feb. 1825, v. 4, p. 141 — Le officine di Sicilia debbono eseguire i pagamenti a norma delle istruzioni della tesoreria generale. Min. del 2 nov. 1825, v. 4, p. 220 — Debbono iscriversi sul terzo ruolo della medesima i crediti anteriori all'occupazione militare già liquidati. Res. del 12 nov. 1825, v. 4, p. 222 —

Esecuzione del regolamento per la tesoreria generale in Sicilia. Min. del 29 dic. 1825, v. 4, p. 238 — Si regolano i versamenti a farsi in quella di Sicilia. Min. del 13 feb. 1826, v. 4, p. 274 — Ulteriori disposizioni per la Sicilia a regolare i versamenti de' cespiti diversi e gli avanzi sulla medesima. Min. del 20 marzo 1826, v. 4, p. 280 — Disposizioni per quella di Sicilia onde non si facciano novità circa il conteggio monetario sulle scritture. Res. del 19 aprile 1826, v. 4, p. 288 — I compratori del combustibile reciso nei boschi debbono pagare alla tesoreria la tassa dell'otto per cento. Cir. del 14 feb. 1827, v. 5, p. 14 — Provocandosi disposizioni per lo ravvivamento di pagamenti ammortizzati per un biennio, deve unirsi al rapporto il mandato corrispondente. Min. del 21 aprile 1830, v. 5, p. 307 — Deve dare agl' intendenti le notizie delle significatorie che trasmette per la esazione a' ricevitori generali. Cir. del 7 aprile 1832, v. 6, p. 115 — Si regola lo sconto su talune somme dovute dalla tesoreria per prestiti fatti. Min. del 20 aprile 1833, v. 6, p. 183 — Norme per la imputazione di spese per significatorie emesse dalla medesima contro de' contabili. Res. del 14 maggio 1834, v. 6, p. 257 — Chiarimenti alla sovrana risoluzione che approva i conti della tesoreria generale in Sicilia. Res. del 29 marzo 1836, v. 6, p. 364 — Dichiarazioni a regolare varie partite dello stato discusso della medesima in Sicilia. Res. del 10 dic. 1836. v. 7, p. 18 — Come debba regolarsi la durata de' pagamenti sopra i diversi ruoli provvisori della tesoreria. Cir. degli 11 nov. 1837, v. 7, p. 60 — È approvata la circolare degli 11 nov. 1837, circa le condizioni cui debbono essere sottoposti gli assegni su' suoli provvisori. Cir. del 24 nov. 1837, v. 7, p. 65 — Stando la legge della promiscuità, su qual tesoreria debbano gravitare i sussidî, le sovvenzioni, ed ogni altro pagamento, che indipendentemente da' soldi godono i funzionari di ambo i reali dominî. Res. degli 11 aprile 1838, v. 7, p. 81 — Sui fondi della tesoreria addetti alle spese materiali delle strade, non possono imputarsi le spese per personale. Res. del 18 luglio 1839, v. 7, p. 139 — I pagamenti per soldi pensioni ed assegnamenti al di sotto di ducati dieci debbono farsi in moneta di argento. Cir. del 4 dic. 1841, v. 7, p. 321 — È istituita una commissione di revisione per la liquidazione de' debiti di quella di Sicilia. Res. degli 8 dic. 1841, v. 7, p.

322 — Si prescrive la sollecita liquidazione de' crediti e debiti de'comuni di Sicilia verso quella tesoreria. Res. degli 8 dic. 1841, v. 7, p. 326 — Deve la tesoreria generale in Sicilia incassare la tassa di addizioni alla fondiaria per le strade. Res. degli 8 dic. 1841, v. 7, p. 327.

Testamenti — Norme per la iscrizione de' testamenti ne'repertori de' notai tanto sotto la data della loro formazione, come sotto la data della pubblicazione. Cir. del 16 dic. 1826, v. 4, p. 392 — Prescrizioni sulla scelta de' notai sul deposito de' testamenti mistici in occasione di loro apertura. Cir. degli 14 giugno 1831, v. 6, p. 40 — Si applicano a' testamenti mistici le disposizioni della circolare del 5 ottobre relativamente agli olografi. Cir. degli 11 dic. 1833, v. 6, p. 225 — Le autorità civili non possono dare esecuzione e provvedimenti, che contengano espressa commutazione di volontà di un testatore senza la sovrana autorizzazione. Res. del 6 giugno 1840, v. 7, p. 184 — Disposizioni pe' testamenti pubblici che sono esenti dalla esecuzione delle registrate degli atti in essi enunciati. Cir. del 20 maggio 1846, v. 8, p. 93.

Testimoni. — Le corti hanno il dritto soltanto di ordinare la diminuzione de' testimoni a discarico, non quello della scelta individuale de' medesimi; perocchè la scelta si appartiene esclusivamente alla parte producente. Minis. del 21 nov. 1812, v. 1, p. 156 — Si fissa la vera intelligenza del real decreto del 29 ott. 1810 circa i testimoni impediti a comparire nella pubblica discussione Res. del 25 ott. 1815, v. 1, p. 190 — La prigionia o l'ammenda contro i testimoni contumaci deve pronunziarsi dall' istessa corte, cui si è disobbedito. Res. del 29 agosto 1818, v. 2, p. 248 — Chiarimenti alla sovrana risoluzione del 17 luglio 1818 sulle indennità spettanti a' testimoni per viaggi ne' giudizi penali. Cir. del 12 sett. 1818, v. 2, p. 257 — Si determinano le indennità dovute a' medesimi, allorchè pernottano fuori residenza. Res. del 10 ott. 1818, v. 2, p. 280 — Norme per la formazione delle note de' testimoni a carico Cir. del 31 marzo 1819, v. 2, p. 395 — Si fissano la indennità di soggiorno loro dovute. Res. del 3 luglio 1819, v. 3, p. 27 — Possono essere arrestati i testimoni renitenti a deporre la verità. Res. del 30 ottob. 1819, v. 3, p. 86 — Come debba eseguirsi l'artic. 369 delle leggi di procedura penale in quanto a' medesimi Cir. del 2 feb. 1820, v. 3, p. 112 — In qual modo

debbano citarsi quelli che domiciliano nel territorio del governo pontificio. Res. del 15 marzo 1823, v. 3, p. 363 — Si determinano le indennità di dimora dovute a' testimoni che son chiamati a deporre sugli affari penali, e che sono messi in carcere in linea di esperimento. Res. del 16 maggio 1827, v. 5, p. 40 — Non è dovuta indennità alcuna a' testimoni adoperati da' servienti comunali ne' pegnoramenti di mobili. Circol. del 14 nov. 1832, v. 6, p. 162. Vedi *Indennità*.

Titoli di nobiltà. — Disposizioni in Sicilia a regolare la intestazione de' titoli di nobiltà nelle famiglie. Resc. del 24 sett. 1823, v. 4, p. 23 — Ulteriori norme a regolarne la intestazione nelle famiglie. Res. del 24 settem. 1827, v. 5, p. 81 — Il marito non titolato di una donna titolata può far uso de' titoli di costei. Res. del 4 mar. 1828, v. 5, p. 127 — I mariti delle titolate, i di cui padri sieno tuttora viventi non possono negli atti pubblici decorarsi di que' titoli che usano le mogli. Resc. del 24 aprile 1828, v. 5, p. 137.

Trappeti ad olio. — Se ne proibisce l'uso nell'abitato. Ordinanza della sopraintendenza di salute del 26 settem. 1818, v. 2, p. 270 — Modificazione alle disposizioni date coll'ordinanza precedente. Decisione del 30 aprile 1833, v. 6, p. 185 — Ulteriori norme per la loro costruzione. Cir. del 14 sett. 1833, v. 6, p. 206.

Trascrizione. — Stabilimento in ciascuna conservazione delle ipoteche di registri eguali al numero delle provincie per la trascrizione degli atti traslativi di dominio, e metodo di trascrizione, qualora il fondo sia situato in più distretti. Min. del 4 giugno 1820, v. 3, p. 169 — Intelligenza dell'articolo 57 della legge del 25 dec. 1816 relativo alla trascrizione. Cir. del 20 feb. 1819, v. 2, p. 374 — Con quali norme debba soddisfarsi il dritto di trascrizione ne' casi di passaggio d'immobile in proprietà ad uno, ed in usufrutto ad altri. Res. del 27 nov. 1824, v. 4, p. 112 — Soluzione di dubbi sulla esecuzione del real decreto del 14 luglio 1824, e dell'art. 12 del regolamento del 29 maggio 1829. Circo. del 9 aprile 1825, v. 4, p. 170 — Disposizioni a regolarne i dritti per gli atti di trasferimento d'immobili. Res. degli 11 aprile 1835, v. 6, p. 323 — Formalità cui van soggette le trascrizioni delle sentenze per patrimoni sacri. Res. del 26 nov. 1839, v. 7, p. 154.

Trasporto di fondi pubblici. — Si prescrivono le formalità da osservarsi all'oggetto. Regolam. del 27 ott. 1817, v. 2, p. 11.

Digitized by Google

Trazzere. — Disposizioni in Sicilia pe' terreni usurpati nella costruzione delle pubbliche trazzere. Res. del 16 aprile 1828, v. 5, p. 134 — Si prescrivono in Sicilia i mezzi a poterle reintegrare dalle usurpazioni sofferte. Rescr. del 16 aprile 1838 v. 7, p. 82 — Ulteriori norme sul proposito. Res. del 9 maggio 1832, v. 6, p. 119.

Tribunale dell' erario — Come debbano regolarsi le cause una volta di competenza di questo abolito tribunale in Sicilia. Determinazione del 24 feb. 1825, vol. 4. pagina 148.

Tribunale di commercio. — Modo di formar la procura presso questo tribunale. Cir. del 27 gennaio 1819, vol. 2, p. 368 — Si prescrive la rimessa delle carte commerciali dal tribunale civile a quello di commercio in Monteleone. Min. del 7 luglio 1819, v. 3, p. 34 — Si fissano le indennità che debbono accordarsi a' supplenti. Res. del 4 dec. 1819. v. 3, p. 90 — Numero di giudici supplenti che può intervenirvi. Min. del 9 magg. 1821, v. 3, p. 203 — Modo di applicarsi l'articolo 29 della legge del 21 giugno 1819 alle minute ed alle copie delle sentenze. Cir. del 22 sett. 1824, v. 4, p. 211. Ogni giudizio di rinvio dietro annullamento di sentenza di questo tribunale appartiene al tribunale civile di Napoli. Res. del 18 luglio 1846, v. 8, p. 105.

Tribunali criminali. — Si provvede a' mezzi per la forza necessaria al servizio della giustizia. Cir. del 27 giug. 1818, v. 2, p. 183.

Tribunali militari. — I soli pagani possono ricorrere per incompetenza o eccesso di potere contro le sentenze dei medesimi. Res. del 20 sett. 1818, v. 2, p. 264.

U

Uffiziali dello stato civile. — Norme sulle indebite esazioni de' medesimi. Cir. del 19 agosto 1826, v. 4. p. 346. Vedi *Stato civile.*

Uffiziali pubblici. — Quali impiegati vadano compresi nelle disposizioni degli articoli 196 e 204 delle leggi penali circa la concussione e corruzione de' pubblici funzionari. Res. del 12 nov. 1834, vol. 6, p. 299. Vedi *Impiegati.*

Uffizi aboliti in Sicilia. — Norme per la liquidazione dei compensi dovuti pe' possessori degli uffizi aboliti in Sicilia. Istruzioni del 17 marzo 1819, v. 2, p. 388 — Soluzione di dubbi sulle istruzioni emesse per la liquidazione de' compensi. Cir. del 26 giugno 1819, v. 3,

p. 26 — Nell'abolizione dell'uffizio di Protonotaro van compresi anche gli uffici di luogo-tenente e di coadiutori. Res. del 19 agosto 1819. v. 3, p. 50 — Norme per la custodia delle carte de' vecchi archivi delle abolite autorità giudiziarie. Res. del 18 dec. 1819, v. 3, p. 93 — Come si faccia la sostituzione in quelli uffizi, che, un tempo, erano di proprietà particolare, perchè comprati. Res. del 22 giugno 1825, v. 4, p. 184. — Come debbano liquidarsi i compensi a' proprietari delle dogane di terra, e delle segrezie abolite. Res. del 9 agosto 1826, v. 4, p. 342 — Norme pel compenso spettante a que' possessori, che non contano l'intero ventennio di possesso. Res. del 18 ott. 1826, v. 4, p. 376. Come debba liquidarsi il compenso per l'abolito uffizio di maestro notaio della gran corte. Res. del 18 ottob. 1826, v. 4, p. 377 — Si fissa il compenso di once 300 per l'uffizio di tesoriere di Catania. Rescr. del 18 nov. 1826, v. 4, p. 384 — Si dettano altre norme pel compenso a darsi a' possessori. Minist. del 27 maggio 1827, v. 5, p. 43 — In caso di dubbi per liquidazione di compensi, la gran corte de' conti, sulla domanda della parte deve provvedere, come di dritto. Min. del 14 feb. 1828, v. 5, p. 125 — Disposizioni pe' possessori di uffizi, pensioni, o dritti feudali concessi in origine, senza pagamento di prezzo. Res. del 25 giugno 1828, v. 5, p. 151 — Norme per la liquidazione dei compensi colle deduzioni per responsabilità. Rescr. del 14 feb. 1829, v. 5, p. 207 — Ulteriori norme a regolare i compensi. Min. del 14 feb. 1829, v. 5, p. 209 Provvedimenti pel compenso a fissarsi per un maestro notaio delle 22 gabelle patrimoniali in Messina. Resc. degli 11 sett. 1830, v. 5, p. 342 — Come debba fissarsi il compenso a favore degli acquirenti di dritti aboliti da concessionari, a' quali non era stata data la facoltà di alienarli. Res. del 10 nov. 1830, v. 5, p. 377 — Norme per la liquidazione del compenso per lo uffizio di maestro notaro della corte capitanale di Piazza. Res. del 28 sett. 1831, v. 6. p. 83 — Pel possessore degli offizi di maestro notaro, e depositario delle carte civili e criminali, la liquidazione deve eseguirsi sul cocacervo d'un decennio. Res. del 10 marzo 1832, v. 6, p. 107 — Norme per la liquidazione de' compensi per gli uffizi alienati col patto di ricompra. Resc. del 14 gennaio 1835, v. 6, p. 313 — Sono abilitati i possessori delle abolite tratte sulle vettovaglie a presentare i loro titoli. Res. del 12 marzo 1836, v. 6, p. 361.

Per valutarsi l' effettiva percezione di alcuni dritti appartenenti all' abolito uffizio di maestro notaio del senato di Palermo, si può ricorrere al rivelo del 1811. Res. del 18 marzo 1836, v. 6, p. 361 — I creditori per rendite fisse invariabili perpetue, che hanno legalizzato il loro titolo, debbono essere assentati fra i creditori dello stato, quantunque le rendite provvenissero da uffizi aboliti. Res. del 22 ott. 1836, v. 7, p. 12 — Le liquidazioni de' compensi debbono farsi secondo le norme delle istruzioni del 10 marzo 1819. Rescritto del 9 sett. 1842, v. 7, p. 391.

Uffizii finanzieri — Come debba regolarsi il servizio de'sostituti de' nuovi uffizi finanzieri in Sicilia. Cir. del 22 gen. 1825, v. 4, p. 136.

Uniformi — Si determinano gl'impiegati che sugli uniformi possono portare i bottoni colla corona reale. Res. del 18 agosto 1827, v. 5, p. 75. Disposizioni per gli uniformi de'ricevitori generali e distrettuali. Res. Res. del 7 sett. 1827, v. 5, p. 79.

Uscieri — Norme per la scelta de'medesimi presso i collegi giudiziari. Cir. del 18 marzo 1818, v. 2, p. 120—Si determinano le indennità spettanti agli uscieri criminali. Cir. del 28 maggio 1818, v. 2, p. 162 — Si determinano i dritti loro dovuti per la trascrizione de' protesti delle cambiali. Cir. del 27 feb. 1819, v. 2, pag. 377 — Quelli di circondario non sono compresi nella disposizione dell' art. 520 delle leggi di procedura penale. Cir. del 29 gen. 1820, v. 3, p. 110 — Indennità loro dovute per la notifica degli atti di accusa colle decisioni di sottoposizione ad accusa. Cir. del 10 marzo 1820, v. 3, p. 130 — È vietato prestare il loro ministero per atti presso autorità alle quali sono estranei. Cir. del 22 gennaio 1823, v. 3, p. 348 — In quali casi sieno esenti da registro le copie de'loro atti. Res. del 27 agosto 1825, v. 4, pag. 201 — Soluzione di dubbi sulla registrazione delle copie degli atti de' medesimi. Circolare degli 8 feb. 1826, v. 4, p. 273 — Norme sul numero e sul termine della registrazione degli atti quando le persone da intimarsi risiedono in diversi comuni. Cir. del 9 dic. 1826, v. 4, p. 390 — I certificati che scrivono in piedi degli avvisi per appalti di cespiti regii, vanno esenti dal registro. Min. del 30 gen. 1828, v. 5, p. 117 — Norme su'repertori che debbono tenersi da quelli addetti contemporaneamente al contenzioso giudiziario ed amministrativo. Cir. degli 11 giugno 1828, v. 5, p. 150 — Si precisano gli ob-

blighi degli uscieri del contenzioso amministrativo verso l'amministrazione del registro e bollo. Cir. del 14 giu. 1828, v. 5, pag. 146 — I dritti dovuti per gli atti di quelli del contenzioso amministrativo sono assimilati ai dritti degli uscieri presso il tribunale civile e conciliatore. Cir. degli 8 luglio 1830, v. 5, p. 326 — In taluni comuni di Sicilia, per aver dritto ad indennità, debbono riunire molti atti di coazioni de'debitori fiscali e portarli al registro. Res. del 10 gen. 1833, v. 6, p. 167 — Indennità a' medesimi per gli atti contro i notai ne'casi di contravvenzioni alla legge notarile. Res. del 22 ottobre 1833, v. 6, p. 213 — Loro indennità ne'giudizi contro gli uffiziali dello stato civile. Cir. degli 8 nov. 1833, v. 6, p. 215 — Indennità dovute a quelli che vanno in paesi per registrare i loro atti. Res. del 10 gen. 1835, v. 6, p. 311 — Si determinano le indennità loro dovute per gli atti ad istanza del pubblico ministero ne'giudizi civili. Cir. del 14 gen. 1835 v. 6, p. 312 — Quelli presso i giudicati d' istruzione non possono istrumentare fuori il proprio distretto. Res. del 14 maggio 1836, v. 6, p. 373 — Se nell'iscrivere ne'loro repertori i verbali per pegnoramento d'immobili debbano indicare la denominazione, il sito ed il valore degl' immobili pegnorati. Min. del 10 maggio 1837, v. 7, p. 36 — I loro dritti per le notifiche di sequestro fatte a' terzi in danno d' un contribuente moroso, debbono essere regolati con la tariffa giudiziaria del 1819. Cir. del 28 marzo 1842, v. p. 363 — Gli uscieri che rilasciano sequestri presso terzi a danno degli stabilimenti di beneficenza, senza aver prima adempito alle prescrizioni dettate dall'art. 28 della legge del 21 marzo 1818, sono puniti con la sospensione non minore di un mese, nè maggiore di tre in Sicilia. Res. del 16 dic. 1853, v. 9, p. 10.

Uso delle acque pubbliche — Vedi *Acque pubbliche.*

Usi civici — Debbono essere compensati a'termini delle leggi e delle istruzioni, e non altrimenti. Cir. del 26 ottob. 1811, v. 1, p. 144 — Nella classificazione degli usi civici, non si deve contemplare l'origina d'onde procedono. Decisione della gran corte de'conti. del 18 agosto 1818, v. 2, p. 237.

Digitized by Google

V

Vagabondi — Istruzione per la repressione de'medesimi nella capitale. Cir. del 2 feb. 1828, v. 5, p. 118.

Vapori postali — Si determina la tassa sulle lettere, che si spediscono co'vapori postali da Napoli a Sicilia. Res. del 27 ott. 1824, v. 4, p. 104.

Vecchi esercenti — Altre abilitazioni pe'vecchi esercenti l'arte salutare. Res. del 17 nov. 1832, v. 6, p. 163.

Vendite giudiziarie — Se negli editti per vendite di stabili o mobili debba adoperarsi la carta bollata. Res. del 30 agosto 1826, v. 4, p. 354.

Venditori privilegiati — Si dichiarano applicabili a' medesimi le coazioni amministrative per debiti nascenti da sfondacazioni minori delle convenute. Cir. degli 11 nov. 1837, v. 7, p. 61.

Verbali di aggiudicazione — Possono tenersi come titoli autentici ed esecutivi i verbali di aggiudicazione negli appalti di regi cespiti. Res. del 25 agosto 1830, v. 5, p. 337 — Tengono forza di pubblici istrumenti quelli de'cespiti de'comuni e della beneficenza per gli affitti, che non oltrepassano duc. 30. Res. del 7 luglio 1832, v. 6, p. 135.

Verbali di conciliazione — Provvedimenti ad impedire quei verbali, che le parti volontariamente eseguono per defraudare la legge sul registro e bollo. Res. del 18 marzo 1834, v. 6, p. 244 — Disposizioni per quelli redatti da'consigli d'intendenza. Cir. del 12 nov. 1836, v. 7, pag. 13.

Verbali di possesso — Vanno esenti da registro e bollo. Cir. del 29 luglio 1837, v. 7, p. 43.

Verbali forestali — Norme sulle copie de'medesimi da rilasciarsi da' funzionari giudiziari. Cir. del 30 dic. 1826, v. 4, p. 404.

Verificatori del registro e bollo — Sono chiamati alla osservanza de' rapporti di visita negli uffizi de'ricevitori. Cir. del 22 luglio 1846, v. 8, p. 106.

Verifiche di cassa — Disposizioni per quelle de'contabili dell'amministrazione finanziera. Circolare del 25 ott. 1837, v. 7, p. 57.

Versamenti — Formalità per quelli a farsi nelle casse generali. Cir. del 7 luglio 1827, v. 5, p. 60 — Nella riscossione delle rendite della pubblica amministrazione i versamenti debbonsi giustificare con ricevute gemelle. Min del 12 feb. 1845, v. 8, p. 38.

Digitized by Google

Vescovati — Si porta a duc. 4000 in circa la rendita dei vescovati, che sono nelle capitali delle provincie. Res. del 17 giugno 1818, v. 2, p. 177.

Vescovi — Provvedimenti per la nomina de'vescovi nel regno delle due Sicilie. Indulto della Santa Sede del 7 marzo 1818, v. 2, p. 107 — Norme sul possesso a' medesimi della temporalità delle chiese soppresse o concattedrali. Res. del 28 giugno 1818, v. 2, p. 247. Come debba liquidarsene la pensione. Res. del 26 maggio 1819, v. 3, p. 13. Sono obbligati alla residenza nelle proprie diocesi. Res. del 5 ott. 1822, v. 3, p. 322 — Onori militari loro dovuti. Cir. del 20 giugno 1827, v. 5, p. 56. Se sia applicabile a quelli traslati la disposizione dell'art. 17 del concordato. Res. del 17 sett. 1828, v. 5, p. 165 — Norme per la liquidazione delle rate spettanti agli eredi de'medesimi. Res. degli 11 sett. 1830, v. 5, p. 341. Son loro comunicati i provvedimenti sulla mancanza di chiese, che possa sperimentarsi ne'comuni delle rispettive loro diocesi. Cir. del 14 maggio 1831, v. 6, p. 35. Debbono diffondere l'istruzione morale e religiosa per la diminuzione de'reati. Cir. del 21 luglio 1832, v. 6, p. 141 — Sono dispensati dal chiedere il real permesso per intervenire alle gale que' vescovi, le di cui diocesi non distano dalla capitale più di 20 miglia. Res. del 22 giugno 1833, v. 6, p. 189. Norme per la loro corrispondenza co'ministeri e reali segreterie di stato. Cir. del 28 dic. 1833, v. 6, p. 227 — Loro posto nelle pubbliche cerimonie. Cir. del 18 ott. 1834, v. 6, p. 292. Agli eredi de'medesimi non debbono passare gli arredi vescovili destinati all'esercizio di funzioni sacre, ed a servizio ecclesiastico, ma debbono rimanere nelle rispettive chiese. Res. del 20 feb. 1839, v. 7, p. 126. Si ordina la più stretta osservanza degli articoli 20 e 22 del concordato relativi alle facoltà de' vescovi nell'esercizio del loro pastorale ministero. Res. del 24 sett. 1839, v. 7, p. 146 — Sono opere ecclesiastiche soggette alla giurisdizione de'vescovi quelle soltanto, che hanno la chiara ed espressa fondazione e la canonica erezione in titolo, e non semplici legati di messe. Res. del 20 ott. 1841, v. 7, p. 309. Si ordina a favore de' medesimi la cessione della totalità de'beni delle cappelle e congreghe del SS. che non abbiano opere pie estranee al culto del Medesimo. Min. del 19 agosto 1857, v. 9, p. 256. Possono avvalersi delle coazioni amministrative e de'piantoni militari nella riscossione delle rendite de'beni ad essi ceduti da' luo-

ghi pii laicali in virtù del rescritto del 4 marzo 1856. Res. del 19 agosto 1857, v. 9, p. 256. Si estende alla Sicilia la cessione a' medesimi di una quantità di beni dei luoghi pii laicali norrispondenti alle spese pel culto divino fissate ne'rispettivi stati discussi. Res. del 16 dic. 1857, v. 9, p. 316. Ne'casi in cui non son chiamati all'amministrazione dei monti de' maritaggi e distribuzione delle doti, non può ad essi farsene nessione o nonsegna. Min. del 26 giugno 1858, v. 9, p. 376.

Vicari capitolari — Si lascia ai medesimi la libera disposizione de'provventi della curia nelle vacanze delle sedi vescovili. Cir. del 25 agosto 1819, v. 3, p. 51. Sono autorizzati sempre colla regola del breve *impensa*, e delle sovrane istruzioni a provvedere semplicemente le partecipazioni vuote, ed a determinare il passaggio da porzioni minori a maggiori. Res. del 28 sett. 1831, v. 6, pag. 84.

Vice consoli — Possono essere suppliti ne' luoghi ove non risiedono dalle autorità municipali per la sola firma nei ruoli di equipaggio. Res. del 4 aprile 1818, v. 2, pag. 134. Sono esenti dagli alloggi militari. Cir. del 2 feb. 1822, v. 3, p. 264. Norme sulla esenzione degli alloggi militari accordata a'medesimi. Cir. del 22 maggio 1822, v. 3, p. 299. I vice consoli esteri sudditi di S. M. non debbono essere molestati pel servizio delle guardie d'onore. Res. del 22 gen. 1837, v. 7, p. 24.

Vice protomedici — Sono stabiliti in tutt'idistretti unitamente a'farmacisti visitatori. Sovrana risoluzione del 1 ottobre 1822, v. 3, p. 320.

Visite domiciliari — Metodo come eseguire le visite doganali in persona dei sudditi di potenze e nazioni privilegiate. Res. del 19 luglio 1823, v. 4, p. 6. — Come debbano eseguirsi le visite per garentia. Res. del 23 feb. 1835, v. 4, p. 147. Disposizioni sul modo di eseguirle in Sicilia. Rescritto del 31 agosto 1833, vol. 6, pag. 203.

Visto per bollo — Norme per le multe da esigersi nel visto per bollo sulle carte in contravvenzione delle leggi antiche. Min. del 26 maggio 1819, v. 3, p. 13.

Volontari — Documenti da rilasciarsi da'parrochi per l' ammissione de'volontari all'armata. Circolare del 14 agosto 1830, v. 5, p. 333.

Digitized by Google

Z

Zingani — Quelli che appartengono al regno non sono esenti dal servizio militare. Circolare del 21 aprile 1838, vol. 7, p. 83.

Zolfi — Approvazione dell'offerta per lo appalto di tutt'i zolfi in Sicilia. Res. del 27 giugno 1838, v. 7, p. 89.

PREZZO DEL PRESENTE VOLUME GRANA 60.

79877

Digitized by Google